



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 119/11

di iniziativa del Consigliere C. MINASI recante:

"Pianificazione e sviluppo della pesca, della acquacoltura e della maricoltura e promozione del turismo marittimo calabrese"

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/7/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	15/7/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	28/07/2021
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

- Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1379/2013 pag. 6
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
- Reg. (CE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 Artt. 66, 67, 68 pag. 35
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- Reg. (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 art. 58 pag. 49
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE pag. 52
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Normativa nazionale

- D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 pag. 54
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 10 novembre 2011 pag. 83
Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09
- D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 pag. 89
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 pag. 108
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) art. 19
- D.M. 13 aprile 1999, n. 293 pag. 110
Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni
- D.L. 5 ottobre 1993 n. 400 pag. 116

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

L. 5 febbraio 1992, n. 104 pag. 128
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate art. 24

Normativa regionale

L.R. Calabria 7 agosto 2018, n. 34 pag. 132
Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere

LR Calabria 30 aprile 2009, n. 15 pag. 146
Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo

LR Calabria 14 agosto 2008, n. 29 pag. 152
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero

LR Calabria 26 novembre 2001, n. 29 pag. 158
Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria

Normativa citata

Codice penale estratto pag. 174

Normativa comparata

L.R. Marche 3 ottobre 2019, n. 33 pag. 179
Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo.

L.R. Sicilia 20 giugno 2019, n. 9 pag. 187
Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia

L.R. Sardegna 20 marzo 2018, n. 9. pag. 217
Disposizioni in materia di pesca

L.R. Puglia 3 novembre 2017, n. 43 pag. 222
Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale

L.R. Abruzzo 27 aprile 2017, n. 28 pag. 236
Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

L.R. Campania 23 dicembre 2014, n. 22 pag. 269
Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura

L.R. Liguria 1 aprile 2014, n. 8 pag. 297

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico

- L.R. Emilia Romagna 7 novembre 2012, n. 11 pag. 334
Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne
- L.R. Liguria 10 novembre 2009, n. 50 pag. 371
Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura
- L.R. Basilicata 9 luglio 2009, n. 20 pag. 381
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.
- L.R. Umbria 22 ottobre 2008, n. 15 pag. 402
Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura
- L.R. Molise 18 agosto 2008, n. 27 pag. 453
Istituzione del Fondo Unico per la Pesca Produttiva e l'Acquicoltura.
- L.R. Lazio 19 marzo 2008, n. 4 pag. 459
Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura
- L.R. Piemonte 29 dicembre 2006, n. 37 pag. 476
Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca
- L.R. Sardegna 14 aprile 2006, n. 3 pag. 516
Disposizioni in materia di pesca
- L.R. Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 2005, n. 31 pag. 529
Disposizioni in materia di pesca e acquicoltura
- L.R. Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 pag. 543
Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura
- L.R. Molise 30 luglio 1998, n. 7 pag. 580
Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne
- L.R. Veneto 28 aprile 1998, n. 19 pag. 630
Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne

della Regione Veneto

Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1379/2013 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai [regolamenti \(CE\) n. 1184/2006](#) e [\(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2013.

[\(3\)](#) Per i piani di produzione e di commercializzazione a norma del presente regolamento, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1418/2013](#); e, per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal presente regolamento, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1419/2013](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 42](#) e l'[articolo 43](#), paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [\(4\)](#),

visto il parere del Comitato delle regioni [\(5\)](#),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [\(6\)](#),

considerando quanto segue:

(1) L'ambito di applicazione della politica comune della pesca ("PCP") si estende alle misure riguardanti il mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM") è parte integrante della PCP e dovrebbe contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la PCP è attualmente in fase di revisione, l'OCM dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [\(7\)](#), deve essere rivisto al fine di tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.

(3) La pesca svolge un ruolo particolarmente importante nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche. Poiché tale attività è la fonte di reddito dei pescatori in queste regioni, è opportuno favorire la stabilità del mercato e una più stretta correlazione tra offerta e domanda.

(4) Le disposizioni sull'OCM dovrebbero essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne gli impegni ai sensi delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Nel commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con i paesi terzi

dovrebbero essere assicurate le condizioni per una leale concorrenza, in particolare attraverso il rispetto della sostenibilità e l'applicazione di norme sociali equivalenti a quelle applicate ai prodotti dell'Unione.

(5) È importante che la gestione dell'OCM sia guidata dai principi di buona governance della PCP.

(6) Affinché l'OCM abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie disponibili nonché in merito all'importanza della comprensione delle informazioni contenute nelle etichette.

(7) Le organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura ("organizzazioni di produttori") svolgono un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e dell'OCM. Occorre pertanto rafforzarne le responsabilità e fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più significativo nella gestione quotidiana della pesca, nel rispetto del quadro definito dagli obiettivi della PCP. Occorre inoltre garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino l'immissione sul mercato dei prodotti, raccolgano informazioni sull'acquacoltura e aumentino i propri redditi. Nel conseguire tali obiettivi, le organizzazioni di produttori dovrebbero tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che si presentano nell'Unione, anche nelle regioni ultraperiferiche, e in particolare delle caratteristiche specifiche della pesca artigianale e dell'acquacoltura estensiva. Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter essere incaricate dell'attuazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di produttori sulle questioni di gestione, comprese, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca.

(8) È opportuno adottare misure per incoraggiare una partecipazione adeguata e rappresentativa dei piccoli produttori.

(9) Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno definire chiaramente criteri adeguati per la loro istituzione.

(10) Le organizzazioni interprofessionali, che consistono di varie categorie di operatori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, hanno la capacità di contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione lungo la catena di approvvigionamento e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.

(11) È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. L'estensione delle norme dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.

(12) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni con aderenti provenienti da diversi Stati membri e da regioni differenti. Occorre pertanto incoraggiare anche la creazione di organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori a livello nazionale o transnazionale sulla base, ove opportuno, delle regioni biogeografiche. Tali organizzazioni dovrebbero essere dei partenariati volti a stabilire norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati.

(13) La Commissione dovrebbe incoraggiare misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura.

- (14) Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori dovrebbero elaborare e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i propri obiettivi.
- (15) Per conseguire gli obiettivi della PCP in materia di rigetti, occorre generalizzare l'impiego di attrezzature da pesca selettive per evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime.
- (16) La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo per l'ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Tale meccanismo dovrebbe contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali nell'Unione ai fini della realizzazione degli obiettivi del mercato interno.
- (17) Per tener conto della disparità dei prezzi nel territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori ittici dovrebbe avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. Tale prezzo limite di attivazione dovrebbe essere fissato in modo da mantenere una equa concorrenza tra gli operatori.
- (18) L'istituzione e l'applicazione di norme comuni di commercializzazione dovrebbe consentire di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare le attività di mercato basate su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione. A tal fine dovrebbero continuare ad applicarsi le norme di commercializzazione vigenti.
- (19) È necessario garantire che i prodotti importati che entrano nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione che i produttori dell'Unione sono tenuti a rispettare.
- (20) Per garantire un livello elevato di tutela della salute umana, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato dell'Unione, indipendentemente dalla loro origine, dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza degli alimenti e igiene.
- (21) Al fine di permettere ai consumatori di effettuare scelte informate, è necessario che vengano loro fornite informazioni chiare e complete, tra l'altro, sull'origine e sul metodo di produzione dei prodotti.
- (22) L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che provengano dall'Unione o da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica di tali prodotti. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura a livello dell'Unione.
- (23) Al fine di tutelare il consumatore, le autorità nazionali competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture.
- (24) Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'[articolo 101](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'OCM e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'[articolo 39](#) TFUE.
- (25) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa

condivisa e del volume elevato delle importazioni, alle quali dovrebbero applicarsi le stesse norme che valgono per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. Nell'interesse della semplificazione, le pertinenti disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1184/2006](#) del Consiglio ⁽⁸⁾, dovrebbero essere integrate nel presente regolamento. Il [regolamento \(CE\) n. 1184/2006](#) non dovrebbe pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(26) Occorre migliorare la raccolta, il trattamento e la divulgazione delle informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

(27) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento con riguardo a: i termini; le procedure e la presentazione delle domande di riconoscimento di un produttore e di organizzazioni interprofessionali e la revoca di tale riconoscimento; il formato, i termini e le procedure degli Stati membri per comunicare le decisioni di accordare o revocare il riconoscimento; la presentazione e la procedura da rispettare per la notifica da parte degli Stati membri delle regole vincolanti per i produttori e gli operatori; il formato e la struttura dei piani di produzione e di commercializzazione, nonché la procedura e i termini per la presentazione e la loro approvazione; la forma della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

(28) Il regolamento (CE) n. 104/2000 dovrebbe essere abrogato. Tuttavia, al fine di garantire la continuità nella fornitura di informazioni ai consumatori, è opportuno continuare ad applicarne l'[articolo 4](#) fino al 12 dicembre 2014.

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti nonché della necessità di un'azione comune, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i [regolamenti \(CE\) n. 1184/2006](#) e [\(CE\) n. 1224/2009](#),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

(5) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

(6) Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 9 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(7) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

(8) [Regolamento \(CE\) n. 1184/2006](#) del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).

[\(9\) Regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM").
2. L'OCM è composta dai seguenti elementi:
 - a) organizzazioni professionali;
 - b) norme di commercializzazione;
 - c) informazione del consumatore;
 - d) norme di concorrenza;
 - e) informazioni sul mercato.
3. Per quanto riguarda gli aspetti esterni, l'OCM è integrata dal [regolamento \(UE\) n. 1220/2012](#) del Consiglio ⁽⁴⁾ e dal [regolamento \(UE\) n. 1026/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
4. L'attuazione dell'OCM può beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

[\(4\) Regolamento \(UE\) n. 1220/2012](#) del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

[\(5\) Regolamento \(UE\) n. 1026/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

Articolo 2 *Ambito di applicazione*

L'OCM si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'[allegato I](#) del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

Articolo 3 Obiettivi

Gli obiettivi dell'OCM sono quelli stabiliti all'[articolo 35 del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ [Regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 del Consiglio e (CE) n. 1224/2009 e che abroga i [regolamenti \(CE\) n. 2371/2002](#) e, [\(CE\) n. 639/2004](#) e la [decisione 2004/585/CE](#) del Consiglio (Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 4 Principi

L'OCM è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'[articolo 3 del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#).

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'[articolo 4 del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) nonché quelle di cui all'[articolo 4 del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio ⁽⁴⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 ⁽⁶⁾ e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "prodotti della pesca": gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'[allegato I](#);
- b) "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'[allegato I](#);
- c) "produttore": le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;
- d) "settore della pesca e dell'acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
- e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;
- g) "commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di

ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

h) "prodotto preimballato della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono "alimenti preimballati" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1169/2011.

[\(4\) Regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 847/96](#), [\(CE\) n. 2371/2002](#), [\(CE\) n. 811/2004](#), [\(CE\) n. 768/2005](#), [\(CE\) n. 2115/2005](#), [\(CE\) n. 2166/2005](#), [\(CE\) n. 388/2006](#), [\(CE\) n. 509/2007](#), [\(CE\) n. 676/2007](#), [\(CE\) n. 1098/2007](#), [\(CE\) n. 1300/2008](#), [\(CE\) n. 1342/2008](#) e che abroga i [regolamenti \(CEE\) n. 2847/93](#), [\(CE\) n. 1627/94](#) e [\(CE\) n. 1966/2006](#) (GU L 343 del 22.12.2009).

[\(5\) Regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la [direttiva 87/250/CEE](#) della Commissione, la [direttiva 90/496/CEE](#) del Consiglio, la [direttiva 1999/10/CE](#) della Commissione, la [direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, le [direttive 2002/67/CE](#) e [2008/5/CE](#) della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

[\(6\) Regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

[\(7\) Regolamento \(CE\) n. 1333/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

CAPO II

ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

SEZIONE I

Costituzione, obiettivi e misure

Articolo 6 *Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca e di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura*

1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura ("organizzazioni di produttori") possono essere costituite su iniziativa dei produttori, di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.
2. Ove pertinente, al momento della costituzione delle organizzazioni di produttori si tiene conto, se del caso, della situazione specifica dei piccoli produttori.
3. Un'organizzazione di produttori rappresentativa delle attività della pesca e dell'acquacoltura può essere costituita come organizzazione comune di produttori dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 7 *Obiettivi delle organizzazioni di produttori*

1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca perseguono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal [regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;
- b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'[articolo 15 del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#);
- c) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa;
- d) contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti mediante l'offerta di possibilità di sviluppo in piena conformità con, in particolare, il [regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) e il diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale;
- b) accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'[articolo 34 del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#);
- c) puntare a garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca gestite in modo sostenibile.

3. Le organizzazioni di produttori perseguono, oltre agli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, due o più dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti;
- b) migliorare il rendimento economico;
- c) stabilizzare i mercati;
- d) contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali;
- e) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca.

4. Le organizzazioni di produttori possono perseguire obiettivi complementari.

Articolo 8 Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori

1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'[articolo 7](#), le organizzazioni di produttori possono, tra le altre, avvalersi delle seguenti misure:
- a) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;
 - b) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;
 - c) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
 - d) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori interessata e adottare misure per garantire tale conformità;
 - e) promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore;
 - f) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;
 - g) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione ed i prezzi;
 - h) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:
- a) pianificare e gestire collettivamente le attività di pesca dei loro aderenti, fatta salva l'organizzazione della gestione delle risorse biologiche marine da parte degli Stati membri, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e la consulenza alle autorità competenti;
 - b) evitare e ridurre al minimo le catture indesiderate partecipando all'elaborazione e all'applicazione di misure tecniche e fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità, secondo il caso, dell'[articolo 15, paragrafo 11](#), del [regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) e dell'[articolo 34](#), paragrafo 2, del presente regolamento;
 - c) gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli [articoli 30](#) e [31](#) del presente regolamento.
3. Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:
- a) promuovere attività di acquacoltura sostenibili, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;
 - b) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite nonché sulle previsioni di produzione;
 - c) raccogliere informazioni di tipo ambientale;

- d) pianificare la gestione delle attività di acquacoltura dei loro aderenti;
- e) sostenere programmi per operatori professionisti volti a promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile;
- f) gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Lettera aggiunta dall' [art. 2, par. 1, punto 1 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/560/UE](#), a decorrere dal 25 aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/560/UE](#).

Articolo 9 *Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori*

1. Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere costituita su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.
 2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.
-

Articolo 10 *Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori*

1. Le associazioni di organizzazioni di produttori perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) realizzare, in modo più efficace e sostenibile, ogni obiettivo delle organizzazioni di produttori aderenti enunciato all'[articolo 7](#);
 - b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.
 2. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare del sostegno finanziario conformemente al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.
-

Articolo 11 *Costituzione di organizzazioni interprofessionali*

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.

Articolo 12 *Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali*

Le organizzazioni interprofessionali migliorano il coordinamento e le condizioni di messa a disposizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione.

Articolo 13 *Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali*

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'[articolo 12](#), le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure:

- a) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
 - c) definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa dell'Unione o dal diritto nazionale;
 - d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, svolgere attività di formazione e di perfezionamento professionali, ad esempio in materia di qualità e tracciabilità e di sicurezza alimentare, al fine di incoraggiare le iniziative di ricerca;
 - e) realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché raccogliere dati socioeconomici;
 - f) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile di cui la quantità, la qualità e il prezzo corrispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;
 - g) promuovere presso i consumatori le specie provenienti da stock ittici il cui stato è sostenibile, che hanno un apprezzabile valore nutritivo e di cui non si fa ampio consumo;
 - h) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale interessata e adottare misure per garantire tale conformità.
-

SEZIONE II**Riconoscimento****Articolo 14** *Riconoscimento delle organizzazioni di produttori*

1. Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori tutti i gruppi costituiti su iniziativa di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

- a) osservino i principi di cui all'[articolo 17](#) e le norme adottate per la loro applicazione;
- b) svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;
- c) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, siano stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel territorio di tale Stato;
- d) siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7;
- e) osservino le norme di concorrenza di cui al capo V;
- f) non abusino di una posizione dominante su un determinato mercato; e
- g) forniscano informazioni dettagliate e pertinenti relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento.

2. Le organizzazioni di produttori riconosciute prima di 29 dicembre 2013 sono considerate come organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.

Articolo 15 *Sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori*

Le misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura finalizzate alla costituzione o alla ristrutturazione di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

Articolo 16 *Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali*

1. Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali i gruppi di operatori stabiliti nel proprio territorio che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

- a) osservino i principi di cui all'[articolo 17](#) e le norme adottate per la loro applicazione;
- b) rappresentino una parte significativa dell'attività di produzione e di una o entrambe le attività di trasformazione e commercializzazione, riguardanti prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- d) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, siano ivi stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel proprio territorio;
- e) siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'[articolo 12](#);
- f) tengano conto degli interessi dei consumatori;
- g) non ostacolino il buon funzionamento dell'OCM; e
- h) rispettino le norme di concorrenza applicabili di cui al Capo V.

2. Le organizzazioni costituite prima di 29 dicembre 2013 possono essere riconosciute come organizzazioni interprofessionali ai fini del presente regolamento a condizione che lo Stato membro interessato abbia conoscenza che esse ottemperano alle disposizioni del presente regolamento relative alle organizzazioni interprofessionali.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute in precedenza 29 dicembre 2013 sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.

Articolo 17 *Funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali*

Il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali di cui agli [articoli 14](#) e [16](#) si basa sui seguenti principi:

- a) rispetto, da parte degli aderenti, delle norme adottate dall'organizzazione in materia di sfruttamento, produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- b) assenza di discriminazioni tra gli aderenti, in particolare con riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento;
- c) imposizione di un contributo finanziario agli aderenti per il finanziamento dell'organizzazione;
- d) funzionamento democratico che consenta agli aderenti di controllare l'organizzazione e le sue decisioni;
- e) applicazione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento interno dell'organizzazione interessata, in particolare in caso di mancato pagamento dei contributi finanziari;
- f) definizione di regole relative all'ammissione di nuovi aderenti e all'esclusione degli aderenti;
- g) definizione delle regole contabili e di bilancio necessarie per la gestione dell'organizzazione.

Articolo 18 *Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri*

1. Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli [articoli 14](#) e [16](#). Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.
 2. Lo Stato membro che ospita la sede statutaria di un'organizzazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale con aderenti di diversi stati membri o di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaura i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.
-
-

Articolo 19 *Attribuzione di possibilità di pesca*

Nello svolgimento dei propri compiti, un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi rispettano le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'[articolo 16 del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#).

Articolo 20 *Controlli da parte della Commissione*

1. Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste rispettivamente agli [articoli 14](#) e [16](#), la Commissione può svolgere controlli e, se del caso, chiede agli Stati membri di revocare il riconoscimento delle suddette organizzazioni.
 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento. La Commissione rende pubbliche tutte queste informazioni.
-
-

Articolo 21 *Atti di esecuzione*

1. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:
 - a) ai termini e alle procedure e alla forma delle domande per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma, rispettivamente, degli [articoli 14](#) e [16](#) o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 18;
 - b) al formato, ai termini e alle procedure che devono essere applicati dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'[articolo 20](#), paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione adottati a norma della lettera a) sono, ove opportuno, adattati alle caratteristiche specifiche della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 43](#), paragrafo 2.

SEZIONE III

Estensione delle norme

Articolo 22 *Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori*

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:

- a) l'organizzazione di produttori sia stata costituita da almeno un anno e sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione, compreso, se del caso, del settore della piccola pesca e della pesca artigianale, in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;
- b) le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'[articolo 8](#), paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'[articolo 8](#) paragrafo 2, lettere a) e b) e all'[articolo 8](#), paragrafo 3, lettere da a) a e).
- c) siano rispettate le norme in materia di concorrenza di cui al capo V.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 55 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 60 giorni e 12 mesi.

Articolo 23 *Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali*

1. Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono a tale organizzazione, a condizione che:

- a) l'organizzazione interprofessionale copra almeno il 65 % delle attività svolte in almeno due dei seguenti settori: produzione, trasformazione o commercializzazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; e

b) le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'[articolo 13](#), lettere da a) a g) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.

2. L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni, fatto salvo l'[articolo 25](#), paragrafo 4.

Articolo 24 *Responsabilità finanziaria*

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti ai sensi degli [articoli 22](#) e [23](#), lo Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti in ragione dell'applicazione delle norme estese nei confronti dei non aderenti.

Articolo 25 *Autorizzazione da parte della Commissione*

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli [articoli 22](#) e [23](#).

2. La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme di cui al paragrafo 1 a condizione che:

- a) siano rispettate le disposizioni degli [articoli 22](#) e [23](#);
- b) siano rispettate le norme di cui al capo V in materia di concorrenza;
- c) l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e
- d) non sia compromesso il conseguimento degli obiettivi dell'[articolo 39](#) TFUE.

3. Entro un mese dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro un mese dalla notifica, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

4. L'autorizzazione dell'estensione delle norme può continuare ad applicarsi dopo la scadenza del termine iniziale, anche mediante tacito accordo, senza un esplicito rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione, almeno un mese prima della scadenza di detto termine iniziale, l'ulteriore termine di applicazione e che la Commissione abbia autorizzato tale estensione o non abbia sollevato obiezioni entro un mese dal ricevimento di detta notifica.

Articolo 26 *Revoca dell'autorizzazione*

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. La Commissione informa gli Stati membri di tale revoca.

Articolo 27 *Atti di esecuzione*

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al formato e alla procedura di notifica di cui all'[articolo 25](#), paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 43](#), paragrafo 2.

SEZIONE IV

Pianificazione della produzione e della commercializzazione

Articolo 28 *Piano di produzione e di commercializzazione*

1. Ciascuna organizzazione di produttori trasmette per approvazione alle proprie autorità nazionali competenti come minimo un piano di produzione e di commercializzazione per le principali specie commercializzate. Siffatti piani di produzione e commercializzazione sono volti al conseguimento degli obiettivi di cui agli [articoli 3](#) e [7](#).
2. Il piano di produzione e commercializzazione include:
 - a) un programma di produzione per le specie catturate o allevate;
 - b) una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione dell'offerta alle esigenze del mercato;
 - c) le misure che l'organizzazione di produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui all'[articolo 7](#);
 - d) misure preventive specifiche di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell'anno;
 - e) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma interessato.
3. Le autorità nazionali competenti procedono all'approvazione del piano di produzione e di commercializzazione. Una volta approvato, il piano è immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.
4. Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione e, in tal caso, lo sottopongono per approvazione alle autorità nazionali competenti.
5. L'organizzazione di produttori elabora una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione e la trasmette per approvazione alle autorità nazionali competenti.

6. Le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione conformemente ad un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

7. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo. La mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.

8. In linea con l'obiettivo di cui all'[articolo 7](#), paragrafo 1, lettera b), le organizzazioni di produttori assicurano, nei piani di produzione e di commercializzazione da esse presentati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che lo sbarco degli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non determini lo sviluppo di attività specificamente dedicate alla cattura di tali organismi marini.

Con le verifiche di cui al paragrafo 7 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di produttori soddisfino l'obbligo previsto al primo comma del presente paragrafo. [5](#)

[\(5\)](#) Paragrafo aggiunto dall'[art. 8, paragrafo 1, n. 1\), Regolamento 20 maggio 2015, n. 2015/812](#), a decorrere dal 1° giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11](#), paragrafo 1 del medesimo [Regolamento 2015/812](#).

Articolo 29 Atti di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

- a) il formato e alla struttura del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'[articolo 28](#);
- b) la procedura e i termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'[articolo 28](#).

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 43](#), paragrafo 2.

SEZIONE V

Stabilizzazione dei mercati

Articolo 30 *Meccanismo di ammasso* [\(7\)](#)

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti di cui all'allegato II o dei prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), del presente regolamento, a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni per l'aiuto al magazzinaggio di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(6\)](#);
- b) i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 31;
- c) se del caso, i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell'articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;
- d) i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccazione, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione, che i prodotti siano o meno filettati, tagliati o, se del caso, decapitati;
- e) i prodotti dell'acquacoltura non siano ammassati vivi;
- f) i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l'ammasso per il consumo umano in una fase successiva; e
- g) i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.

[\(6\)](#) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il [regolamento \(UE\) n. 1255/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

[\(7\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 2, par. 1, punto 2 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/560/UE](#), a decorrere dal 25 aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/560/UE](#).

Articolo 31 *Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso*

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 30 per i prodotti di cui all'allegato II o per i prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), del presente regolamento. [\(8\)](#)
2. Il prezzo limite non supera l'80 % del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.
3. Per la determinazione del prezzo limite si tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) l'andamento della produzione e della domanda;
 - b) la stabilizzazione dei prezzi di mercato;
 - c) la convergenza dei mercati;
 - d) i redditi dei produttori;
 - e) gli interessi dei consumatori.

4. Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

5. Se uno Stato membro non ha determinato i prezzi limite di attivazione di cui al paragrafo 4 prima dell'epidemia di COVID-19, tale Stato membro determina senza indugio i prezzi limite di attivazione in questione sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. I prezzi sono resi pubblici. ⁽⁹⁾

⁽⁸⁾ Paragrafo così sostituito dall' [art. 2, par. 1, punto 3, lett. a\) del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/560/UE](#), a decorrere dal 25 aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/560/UE](#).

⁽⁹⁾ Paragrafo aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 3, lett. b\) del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/560/UE](#), a decorrere dal 25 aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/560/UE](#).

Articolo 32 *Atti di esecuzione*

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'[articolo 31](#), paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 43](#), paragrafo 2.

CAPO III

NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 33 *Fissazione di norme di commercializzazione*

1. Fatto salvo l'[articolo 47](#), per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I destinati al consumo umano, indipendentemente dalla loro origine (unionale o di importazione), possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare la qualità, le dimensioni, il peso, l'imballaggio, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti e in particolare:

a) le taglie minime di commercializzazione definite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tali taglie minime di commercializzazione corrispondono, se del caso, alle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente all'[articolo 15, paragrafo 10, del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#);

b) le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo:

a) il regolamento (CE) n. 178/2002;

- b) il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(10\)](#);
- c) il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(11\)](#);
- d) il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(12\)](#);
- e) il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(13\)](#);
- f) il [regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#) del Consiglio [\(14\)](#); e
- g) il [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#).

[\(10\)](#) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

[\(11\)](#) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

[\(12\)](#) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83).

[\(13\)](#) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

[\(14\)](#) [Regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#) del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Articolo 34 *Rispetto delle norme comuni di commercializzazione*

1. I prodotti destinati al consumo umano per i quali sono definite norme comuni di commercializzazione possono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo in conformità di tali norme.

2. Tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme comuni di commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi dal consumo umano diretto, compresi farina e olio di pesce, additivi alimentari, alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici o cosmetici.

CAPO IV

INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 35 *Informazioni obbligatorie*

1. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'[allegato I](#) del presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente

dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

- a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
- b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...",
- c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;
- d) se il prodotto è stato scongelato;
- e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:

- a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
- b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
- c) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'[allegato III, sezione VIII, del regolamento \(CE\) n. 853/2004](#);
- d) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di uno di questi processi.

2. Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.

3. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.

4. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'[articolo 58, paragrafo 8, del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#).

5. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non sono conformi a quest'ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.

6. Fino al 31 dicembre 2021 i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE. ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁰⁾ Paragrafo aggiunto dall'[art. 2, paragrafo 1, Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1385/2013](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, paragrafo 1 del medesimo Regolamento 1385/2013](#).

Articolo 36 *Informazioni sulla certificazione ecologica*

Previa consultazione degli Stati membri e dei soggetti interessati, entro il 1 o gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di un siffatto sistema a livello di Unione e la fissazione di requisiti minimi per l'uso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione da parte degli Stati membri.

Articolo 37 *Denominazione commerciale*

1. Ai fini dell'[articolo 35](#), gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca:
 - a) il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase o nel database ASFIS dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se del caso;
 - b) la denominazione commerciale:
 - i) il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - ii) se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.
 2. Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata "pesce", purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.
 3. Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
-

Articolo 38 *Indicazione della zona di cattura o di produzione*

1. L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'[articolo 35](#), paragrafo 1, lettera c) reca:
 - a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;
 - b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

c) nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

Articolo 39 *Informazioni supplementari facoltative*

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'[articolo 35](#), le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, a condizione che siano chiare e inequivocabili:

- a) la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;
- b) la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;
- c) informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell'allegato III;
- d) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;
- e) informazioni di tipo ambientale;
- f) informazioni di tipo etico e/o sociale;
- g) informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;
- h) informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.

2. Può essere utilizzato un codice di risposta rapida (QR) contenente una parte o la totalità delle informazioni di cui all'[articolo 35](#), paragrafo 1.

3. L'indicazione delle informazioni facoltative non occupa lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura.

4. Non sono fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare.

CAPO V

NORME DI CONCORRENZA

Articolo 40 *Applicazione delle norme di concorrenza*

Gli [articoli da 101](#) a [106](#) TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'[articolo 101](#), paragrafo 1, e all'[articolo 102](#) TFUE relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 41 *Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza*

1. In deroga all'[articolo 40](#) del presente regolamento, l'[articolo 101](#), paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che

- a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
- b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
- c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
- d) non escludono la concorrenza; e
- e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

2. In deroga all'articolo 40 del presente regolamento, l'[articolo 101](#), paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che

- a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
 - b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
 - c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - d) non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;
 - e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; e
 - f) non introducono limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP.
-

CAPO VI**INFORMAZIONI SUL MERCATO****Articolo 42** *Informazioni sul mercato*

1. La Commissione:

- a) raccoglie, analizza e diffonde attraverso l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;
- b) fornisce sostegno pratico alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori di mercato e i trasformati;

- c) vigila regolarmente sui prezzi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel mercato dell'Unione attraverso la catena di approvvigionamento e svolge analisi sulle tendenze di mercato;
- d) svolge studi di mercato ad hoc e fornisce un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi.

2. Per attuare il paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:

- a) facilita l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente al diritto dell'Unione;
- b) mette a disposizione di tutti i soggetti interessati e del grande pubblico, in modo accessibile e comprensibile, informazioni di mercato quali indagini sui prezzi e analisi e studi di mercato, fermo restando il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾(1).

3. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

[\(11\) Regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

CAPO VII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 43 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 *Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006*

L'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006* è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull'applicabilità degli [articoli da 101 a 106](#) e dell'[articolo 108](#), paragrafi 1 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) e del [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recanti organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(**) [Regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 1184/2006](#) e [\(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)".

Articolo 45 Modifiche del [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#)

Il [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) è così modificato:

1) all'[articolo 57](#), paragrafo 1, sono aggiunte le frasi seguenti:

"Gli Stati membri effettuano controlli per garantire la conformità. I controlli possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.";

2) l'[articolo 58](#), paragrafo 5, è così modificato

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) informazioni ai consumatori previste all'[articolo 35 del regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) [Regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 1184/2006](#) e [\(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).";

b) la lettera h) è soppressa.

Articolo 46 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia, l'[articolo 4](#) si applica fino al 12 dicembre 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 47 *Regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione* ⁽¹⁵⁾

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio ⁽¹¹⁾, nel [regolamento \(CEE\) n. 1536/92](#) del Consiglio ⁽¹²⁾, e al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio ⁽¹³⁾, nonché altre regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione ⁽¹⁴⁾, continuano ad applicarsi.
2. Qualora siano stabilite taglie minime di riferimento per la conservazione, le stesse costituiscono taglie minime di commercializzazione.

⁽¹¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79).

⁽¹²⁾ [Regolamento \(CEE\) n. 1536/92](#) del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 3703/85 del Consiglio, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63).

⁽¹⁵⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 8, paragrafo 1, n. 2\), Regolamento 20 maggio 2015, n. 2015/812](#), a decorrere dal 1° giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11](#), paragrafo 1 del medesimo [Regolamento 2015/812](#).

Articolo 48 *Riesame*

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 49 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'[articolo 45](#), che si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
V. LESKEVICIUS

Allegato I
Prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'OCM

Allegato II
Prodotti della pesca soggetti al meccanismo di ammasso

Allegato III
Informazioni sugli attrezzi da pesca

Allegato IV
Tavola di concordanza

Reg. (CE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#). Artt. 66, 67, 68

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2011, n. L 112.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 7 maggio 2011.

[\(3\)](#) In tutto il testo del presente regolamento i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#),

visto il [regolamento \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009](#), che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 847/96](#), [\(CE\) n. 2371/2002](#), (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, [\(CE\) n. 1627/94](#) e (CE) n. 1966/2006, in particolare l'[articolo 6](#), paragrafo 5, l'[articolo 7](#), paragrafo 5, l'[articolo 8](#), paragrafo 1, l'[articolo 9](#), paragrafo 5, l'[articolo 14](#), paragrafo 10, l'[articolo 15](#), paragrafo 9, l'[articolo 16](#) paragrafo 2, l'[articolo 21](#), paragrafo 7, l'[articolo 22](#), paragrafo 7, l'[articolo 23](#), paragrafo 5, l'[articolo 24](#), paragrafo 8, l'[articolo 25](#), paragrafo 2, l'[articolo 32](#), l'[articolo 37](#), paragrafo 4, l'[articolo 40](#), paragrafo 6, l'[articolo 55](#), paragrafo 5, l'[articolo 58](#), paragrafo 9, l'[articolo 60](#), paragrafo 7, l'[articolo 61](#), l'[articolo 64](#), paragrafo 2, l'[articolo 72](#), paragrafo 5, l'[articolo 73](#), paragrafo 9, l'[articolo 74](#), paragrafo 6, l'[articolo 75](#), paragrafo 2,

[l'articolo 76](#), paragrafo 4, [l'articolo 78](#), paragrafo 2, [l'articolo 79](#), paragrafo 7, [l'articolo 92](#), paragrafo 5, [l'articolo 103](#), paragrafo 8, [l'articolo 105](#), paragrafo 6, [l'articolo 106](#), paragrafo 4, [l'articolo 107](#), paragrafo 4, [l'articolo 111](#), paragrafo 3, [l'articolo 116](#), paragrafo 6, [l'articolo 117](#), paragrafo 4, e [l'articolo 118](#), paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) (in seguito denominato «il regolamento sul controllo») prevede l'adozione di modalità e misure intese ad attuare alcune disposizioni da esso stabilite.

(2) Al fine di assicurare un'applicazione coerente di tali modalità, è necessaria l'elaborazione di alcune definizioni.

(3) [L'articolo 6](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. [L'articolo 7](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità. È opportuno stabilire modalità comuni per il rilascio e la gestione di tali licenze di pesca e autorizzazioni di pesca al fine di garantire una norma comune per le informazioni in esse contenute.

(4) [L'articolo 8](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che il comandante di un peschereccio deve rispettare le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi. Poiché tali condizioni e restrizioni si applicano alle acque dell'Unione, è necessario istituirle a livello dell'Unione europea.

(5) A norma dell'[articolo 9](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai loro pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque. È opportuno redigere per tale sistema delle specifiche comuni a livello dell'Unione europea. Tali specifiche devono, in particolare, precisare le caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite, le modalità di trasmissione dei dati relativi alla posizione e le norme in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite.

(6) L'[articolo 14](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono tenere un giornale di pesca per le loro operazioni. È necessario stabilire le informazioni che devono essere registrate nei giornali di pesca e il loro formato.

(7) L'[articolo 14](#), paragrafo 7, del regolamento sul controllo stabilisce che, per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione devono applicare i fattori di conversione fissati dall'Unione. È pertanto necessario stabilire tali fattori di conversione.

(8) L'[articolo 15](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono registrare per via elettronica le informazioni contenute nel giornale di pesca. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettronica di tali informazioni oltre a precisarne il formato.

(9) L'[articolo 21](#), paragrafo 1, e l'[articolo 23](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono compilare e presentare le dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire quali informazioni devono essere inserite in tali dichiarazioni oltre a precisarne le modalità di presentazione.

(10) L'[articolo 22](#), paragrafo 1, e l'[articolo 24](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo dispongono la compilazione e la trasmissione elettroniche delle dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettroniche di tali dati oltre a precisarne il formato.

(11) L'[articolo 16](#), paragrafo 1, e l'[articolo 25](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che ciascuno Stato membro deve controllare, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco. Al fine di garantire norme comuni per tali campionamenti occorre stabilire norme dettagliate a livello dell'Unione europea.

(12) L'[articolo 37](#) del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione deve adottare le necessarie azioni correttive qualora abbia vietato la pesca a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca a disposizione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri o dell'Unione europea e risulti che in realtà uno Stato membro

non ha esaurito le proprie possibilità di pesca. È necessario adottare norme adeguate per la redistribuzione di tali possibilità di pesca, che tengano conto della disponibilità o meno di un totale ammissibile di catture (TAC) per l'Unione o valutino se a seguito della fissazione annua delle possibilità di pesca, le circostanze non consentono tale redistribuzione.

(13) Gli [articoli da 39 a 41](#) del regolamento sul controllo prevedono norme atte a evitare il superamento della potenza del motore dei pescherecci. È necessario stabilire norme tecniche per le certificazioni e i controlli pertinenti da effettuare in tale ambito.

(14) L'[articolo 55](#) del regolamento sul controllo stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché la pesca ricreativa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. Per gli stock oggetto di un piano di ricostituzione, è opportuno che gli Stati membri procedano alla raccolta dei dati di cattura della pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo sulle risorse, il Consiglio può adottare misure di gestione specifiche. È opportuno determinare modalità per l'istituzione di piani di campionamento al fine di consentire agli Stati membri di sorvegliare le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell'ambito della pesca ricreativa dai loro pescherecci, in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

(15) Al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l'intera catena di produzione e di immissione sul mercato rientri nell'ambito di applicazione del suddetto regime. L'[articolo 58](#) del regolamento sul controllo prevede un sistema di tracciabilità coerente per garantire che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. È necessario determinare norme comuni per le procedure di identificazione del prodotto in questione.

(16) L'[articolo 60](#) del regolamento sul controllo stabilisce che tutti i prodotti della pesca debbano essere pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che esse non abbiano adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione. È necessario determinare norme comuni in tutti gli Stati membri per la pesatura dei prodotti della pesca freschi e surgelati, nonché per la pesatura dei prodotti della pesca trasbordati e per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco.

(17) L'[articolo 61](#) del regolamento sul controllo prevede la possibilità che i prodotti della pesca vengano pesati dopo il trasporto a condizione che lo Stato membro abbia adottato un piano di controllo o, qualora i prodotti della pesca vengano trasportati in un altro Stato membro, che gli Stati membri interessati abbiano adottato un programma di controllo comune approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione. Occorre definire tale metodologia fondata sul rischio.

(18) La pesca di aringhe, sgombri e sugarelli presenta alcune caratteristiche specifiche. Per questo motivo è opportuno stabilire norme speciali per la pesatura ed elementi correlati al fine di tener conto di tali caratteristiche specifiche.

(19) L'[articolo 64](#) del regolamento sul controllo prevede l'adozione di modalità concernenti il contenuto delle note di vendita. È pertinente includere tali modalità nel presente regolamento.

(20) A norma degli [articoli 71](#) e [72](#) del regolamento sul controllo, gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque dell'Unione europea e adottano le necessarie misure qualora le risultanze di un avvistamento non corrispondano alle informazioni di cui dispongono. È necessario istituire norme comuni concernenti il contenuto dei rapporti di sorveglianza e i relativi mezzi di trasmissione.

(21) L'[articolo 73](#) del regolamento sul controllo offre al Consiglio la possibilità di istituire programmi di osservazione di controllo e di definire a grandi linee il profilo e le mansioni degli osservatori di controllo a bordo dei pescherecci. Occorre pertanto redigere le modalità di intervento e i compiti degli osservatori di controllo.

(22) A norma del capo I del titolo VII del regolamento sul controllo, occorre stabilire norme relative allo svolgimento delle ispezioni al fine di incoraggiare un approccio armonizzato al controllo delle attività effettuate dagli Stati membri. È opportuno stabilire norme relative alla linea di condotta dei funzionari incaricati delle ispezioni e agli obblighi degli Stati membri in merito al comportamento dei loro funzionari autorizzati a svolgere tali ispezioni. Al contempo, occorre precisare i compiti degli operatori durante l'ispezione. È altresì necessario definire principi comuni per le procedure di ispezione in mare, nei porti, durante il trasporto, nei mercati e in relazione ai rapporti di ispezione e alla loro trasmissione.

(23) L'[articolo 79](#) del regolamento sul controllo stabilisce che gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. È opportuno elaborare le norme relative alla nomina degli ispettori dell'Unione, alle loro mansioni e ai loro obblighi, nonché al tipo di seguito da riservare ai loro rapporti.

(24) L'[articolo 92](#) del regolamento sul controllo stabilisce l'istituzione di un sistema di punti per infrazioni gravi allo scopo di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nonché pari condizioni in tutte le acque dell'Unione. Affinché ciò avvenga, è necessario fissare norme comuni a livello dell'Unione per l'applicazione di tale sistema di punti, tra cui un elenco dei punti da assegnare ad ogni infrazione grave.

(25) Ai sensi dell'[articolo 5](#), paragrafo 6, e dell'[articolo 103](#) del regolamento sul controllo, l'assistenza finanziaria nel quadro del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006](#), relativo al Fondo europeo della pesca, e del [regolamento \(CE\) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006](#), che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, è subordinata al rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi negli ambiti della conservazione e del controllo della pesca, ferma restando la possibilità per la Commissione di sospendere e sopprimere tale assistenza finanziaria in determinate condizioni. È necessario determinare le modalità di applicazione di tali misure.

(26) L'[articolo 107](#) del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione possa operare detrazioni dai contingenti in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali in grado di costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock. Occorre pertanto fissare norme relative all'entità della detrazione, tenendo conto della natura dell'inosservanza, del livello del suo impatto nonché della gravità della minaccia per la risorsa.

(27) Il capo I del titolo XII del regolamento sul controllo stabilisce le norme per la gestione dei dati registrati ai fini di tale regolamento, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di creare una banca dati informatizzata e un sistema di convalida nonché le disposizioni relative all'accesso e allo scambio di tali dati. È necessario stabilire norme comuni relative all'istituzione delle procedure da seguire per elaborare tali dati e garantire che la Commissione vi abbia accesso, nonché in ordine alla definizione dei requisiti per lo scambio di dati.

(28) L'[articolo 110](#) del regolamento sul controllo concerne l'accesso remoto da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato ai file informatici contenenti i dati registrati dai centri di controllo della pesca degli Stati membri. Al fine di garantire tale accesso, è opportuno stabilire norme chiare relative alle condizioni e alle procedure da rispettare.

(29) A norma degli [articoli da 114 a 116](#) del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono crearsi un proprio sito web ufficiale. Al fine di garantire a tutti gli Stati membri pari condizioni di accessibilità, è opportuno stabilire norme a livello dell'Unione in relazione a tali siti web.

(30) Ai sensi dell'[articolo 117](#) del regolamento sul controllo, occorre istituire un sistema di assistenza reciproca per garantire la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire la creazione di pari condizioni nell'Unione e affinché le attività illegali siano sottoposte ad indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro.

(31) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati . La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal [regolamento \(CE\) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000](#), concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati , in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso nonché rettifica degli stessi.

(32) Al fine di agevolare l'attuazione del sistema di controllo della pesca, occorre riunire tutte le modalità di applicazione in un unico regolamento. Devono quindi essere abrogati i seguenti regolamenti della Commissione:

- [regolamento \(CEE\) n. 2807/83](#) che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesce da parte degli Stati membri,
- [regolamento \(CEE\) n. 3561/85](#) relativo alle informazioni sulle ispezioni inerenti alle attività di pesca eseguite dalle autorità di controllo nazionali,
- [regolamento \(CEE\) n. 493/87](#) che stabilisce le modalità da adottare per l'indennizzo dei danni occasionati dall'interruzione di talune attività di pesca,
- [regolamento \(CEE\) n. 1381/87](#) che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca,
- [regolamento \(CEE\) n. 1382/87](#) che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci,
- [regolamento \(CE\) n. 2943/95](#) recante modalità d'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1627/94](#) del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali,
- [regolamento \(CE\) n. 1449/98](#) che stabilisce le modalità d'applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 2847/93](#) del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report»,
- [regolamento \(CE\) n. 356/2005](#) che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare,
- [regolamento \(CE\) n. 2244/2003](#) che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite,
- [regolamento \(CE\) n. 1281/2005](#) relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza,
- [regolamento \(CE\) n. 1042/2006](#) recante modalità di applicazione dell'[articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#) del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca,
- [regolamento \(CE\) n. 1542/2007](#) relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri ed i sugarelli,

- [regolamento \(CE\) n. 1077/2008](#) che stabilisce modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1966/2006](#) del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1566/2007](#), nonché

- [regolamento \(CE\) n. 409/2009](#) che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo e che modifica il [regolamento \(CEE\) n. 2807/83](#) della Commissione.

(33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO IV

CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

CAPO I

Tracciabilità

Articolo 66 *Definizione* ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾

Ai fini del presente capo, si intende per: "prodotti della pesca e dell'acquacoltura", tutti i prodotti di cui al capitolo 3, alla sottorubrica 1212 21 00 del capitolo 12 e alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

[\(85\)](#) In tutto il testo del presente regolamento i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

[\(86\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 14\)](#), [Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

Articolo 67 *Informazioni sulle partite* [\(88\)](#)

1. Gli operatori forniscono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita.
2. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli operatori aggiornano le informazioni pertinenti di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo derivanti dalla fusione o dalla suddivisione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura successivamente alla prima vendita, nella fase in cui diventano disponibili.
3. Nel caso in cui, in seguito alla fusione o alla suddivisione delle partite successivamente alla prima vendita, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da pescherecci o unità di produzione acquicola vengano mescolati, gli operatori sono in grado di identificare ciascuna partita di origine almeno grazie al relativo numero di identificazione di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, lettera a), del regolamento sul controllo e possono risalire fino allo stadio della cattura o della raccolta, conformemente all'[articolo 58](#), paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
4. I sistemi e le procedure di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 4, del regolamento sul controllo consentono agli operatori di identificare il fornitore o i fornitori diretti e, salvo qualora si tratti dei consumatori finali, l'acquirente o gli acquirenti diretti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
5. Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le

informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.

6. Gli operatori appongono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

7. Quando le informazioni di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione.

8. Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le informazioni apposte sulle partite e/o che le accompagnano fisicamente siano accessibili alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite, in particolare quando le informazioni sono apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo. Gli operatori che utilizzano tali strumenti fanno in modo che essi vengano elaborati sulla base di norme e specifiche riconosciute a livello internazionale.

9. Le informazioni relative alla data delle catture di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, lettera d), del regolamento sul controllo possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture.

10. Le informazioni relative ai fornitori di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, lettera f), del regolamento sul controllo riguardano il fornitore o i fornitori diretti dell'operatore di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Queste informazioni possono essere fornite, ove del caso, per mezzo della marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale .

11. Le informazioni di cui alle lettere da a) a f) dell'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano:

a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura a norma dell'[articolo 12, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#) del Consiglio ;

b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce; e

c) ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.

12. Le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata. ⁽⁸⁹⁾

13. Ai fini dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo, le informazioni relative alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato sono:

a) la zona geografica interessata, quale definita all'articolo 4, punto 30, del regolamento sul controllo, per le catture di stock o gruppi di stock soggetti a un contingente e/o a una taglia minima nell'ambito della legislazione dell'Unione;

b) il nome della zona di cattura o produzione in conformità all'[articolo 38, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) per le catture di altri stock o gruppi di stock, prodotti della pesca catturati in acque dolci e prodotti dell'acquacoltura ⁽⁸⁷⁾, ⁽⁹⁰⁾

14. Il valore dei piccoli quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 8, del regolamento sul controllo si applica alle vendite dirette da parte di un peschereccio, per giorno di calendario e per consumatore finale.

[\(87\) Regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del

Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

[\(88\)](#) In tutto il testo del presente regolamento i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

[\(89\)](#) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 15\), lett. a\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

[\(90\)](#) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 15\), lett. b\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

Articolo 68 *Informazioni fornite al consumatore* [\(91\)](#) [\(92\)](#)

[1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 6, del regolamento sul controllo riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001 e il metodo di produzione siano indicate sull'etichetta o su un marchio adeguato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura venduti al dettaglio, inclusi i prodotti importati.

2. In deroga al paragrafo 1, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.

3. Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine «scongelato» è altresì indicato sull'etichetta o sul marchio adeguato di cui al paragrafo 1. Si considera che l'assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati.

4. In deroga al paragrafo 3, il termine «scongelato» non deve figurare:

a) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

b) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di questi processi.

5. Il presente articolo non si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.

6. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli imballaggi etichettati o contrassegnati con un marchio precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo che non sono conformi all'[articolo 58](#), paragrafo 5, lettera g), con riguardo al nome scientifico e lettera h) del regolamento sul controllo e di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.]

[\(91\)](#) In tutto il testo del presente regolamento i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\)](#), [Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

[\(92\)](#) Articolo soppresso dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 16\)](#), [Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

Reg. (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 847/96](#), [\(CE\) n. 2371/2002](#), (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, [\(CE\) n. 1627/94](#) e (CE) n. 1966/2006 ⁽³⁾

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 23 dicembre 2009.

[\(3\)](#) Per le modalità di applicazione del presente regolamento, vedi il [Regolamento 8 aprile 2011, n. 404/2011](#); per l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del presente regolamento, vedi la [Decisione 20 aprile 2015, n. 2015/645](#); la [Decisione 3 maggio 2016, n. 2016/706](#); la [Decisione 23 maggio 2017, n. 2017/902/UE](#); e per le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico (ICCAT), vedi il [Regolamento 15 novembre 2017, n. 2017/2107/UE](#).

Articolo 58 *Tracciabilità*

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nell'Unione o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita. ⁽⁶⁶⁾

3. Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

5. L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono:

- a) numero di identificazione di ogni partita;
- b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
- c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
- d) data delle catture o data di produzione;
- e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
- e bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui; ⁽⁶⁷⁾
- f) nome e indirizzo dei fornitori;
- g) informazioni ai consumatori previste all'[articolo 35 del regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶³⁾; ⁽⁶⁴⁾
- [h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati. ⁽⁶⁵⁾]

6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettera g), siano a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio. ⁽⁶⁸⁾

7. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati nell'Unione con certificati di cattura presentati ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#). ⁽⁶⁶⁾

8. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all'[articolo 119](#).

9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'[articolo 119](#).

(66) Paragrafo così modificato dall'*art. 7, paragrafo 1, punto 1), Regolamento 20 maggio 2015, n. 2015/812*, a decorrere dal 1° giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, paragrafo 1* del medesimo *Regolamento 2015/812*.

(67) Lettera inserita dall'*art. 7, paragrafo 1, punto 9), Regolamento 20 maggio 2015, n. 2015/812*, a decorrere dal 1° giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, paragrafo 1* del medesimo *Regolamento 2015/812*.

(68) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2015, n. 149, Serie L.

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE [\(1\)](#).

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

[\(2\)](#) Per una deroga al presente regolamento, vedi l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

Per il riconoscimento a norma del presente regolamento, degli stabilimenti che producono germogli, vedi il [regolamento \(UE\) n. 210/2013](#).

Capo I

Norme generali

Articolo 1 [\(1\)](#)

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare;

b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;

c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati;

d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi

igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;

e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP;

f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;

g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.

Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alla produzione primaria per uso domestico privato;

b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.

3. Gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

(7) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ⁽¹⁾.**Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#), recante conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col [decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#);

Vista la [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#), recante Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la [legge 4 giugno 2010, n. 96](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'[articolo 28](#);

Vista la [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), recante disciplina della pesca marittima;

Vista la [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), recante modifiche al sistema penale;

Visto l'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#), di approvazione del regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'[articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102](#), recante norme concernenti l'attività di acquacoltura;

Visto l'[articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Visti gli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#), recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#), e successive modificazioni;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002](#), relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visti i commi 2 e 3 dell'[articolo 1](#) e gli [articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153](#), relativo all'attuazione della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#), in materia di pesca marittima;

Visti i commi 2 e 2-bis dell'[articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006](#), relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il [regolamento \(CE\), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006](#), relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del [regolamento \(CEE\) n. 2847/93](#) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1626/94](#);

Visto l'[articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008](#), che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, [\(CE\) n. 1936/2001](#) e (CE) n. 601/2004, abrogando i [regolamenti \(CE\) n. 1093/94](#) e (CE) n. 1447/1999;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009](#), istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 847/96](#), [\(CE\) n. 2371/2002](#), (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, [\(CE\) n. 1627/94](#) e (CE) n. 1966/2006;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011](#), recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 *Finalità e obiettivi*

1. Il presente decreto legislativo in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#), provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal [regolamento \(CE\) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006](#), nonché dal [regolamento \(CE\) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008](#), che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

CAPO I**Attività di pesca e acquacoltura****Art. 2** *Pesca professionale*

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati,

attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo». ⁽²⁾

2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero. ⁽³⁾

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 59-quater, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#) che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

(3) Comma inserito dall'[art. 59-quater, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#) che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

Art. 3 *Acquacoltura*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una

fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

2. Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;

b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere, alle strutture destinate alle attività di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 4 *Imprenditore ittico*

1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153](#), che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'[articolo 2](#) e le relative attività connesse.

2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente

prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'[articolo 3](#).

4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

6. L'autocertificazione di cui all'[articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271](#), sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'[articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142](#), e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

Art. 5 *Giovane imprenditore ittico*

1. È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'[articolo 4](#) avente una età non superiore a 40 anni.

2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:

- a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;
- b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
- c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

3. All'[articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale».

4. All'[articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».

Art. 6 *Pesca non professionale*

1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.
2. La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#).
3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto. ⁽⁴⁾

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.

5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

(4) Comma così sostituito dall' *art. 31, comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161*.

CAPO II

Sanzioni

Art. 7 *Contravvenzioni* ⁽⁵⁾

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di

conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

(5) Articolo modificato dall' *art. 31, comma 2, L. 30 ottobre 2014, n. 161* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 39, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154*.

Art. 8 *Pene principali per le contravvenzion* ⁽⁶⁾

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

(6) Articolo così sostituito dall' *art. 39, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154*.

Art. 9 *Pene accessorie per le contravvenzioni* ⁽⁷⁾

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi. ⁽⁸⁾

(7) Articolo così sostituito dall' [art. 39, comma 1, lett. a\), L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

(8) Comma così modificato dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. a\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

Art. 10 *Illeciti amministrativi* ⁽⁹⁾

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare

ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;

n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati

relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#) del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#) del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. ⁽¹⁰⁾

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del [regolamento \(CE\) n. 1967/2006](#) del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

(9) Articolo modificato dall' [art. 31, comma 2, L. 30 ottobre 2014, n. 161](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 39, comma 1, lett. a\), L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Capo II, Decreto 20 luglio 2017](#).

Art. 11 *Sanzioni amministrative principali* ⁽¹¹⁾

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). ⁽¹²⁾

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

3. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro. ⁽¹³⁾

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. ⁽¹⁴⁾

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*). ⁽¹⁵⁾

6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata. ⁽¹⁶⁾

7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

8. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

9. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

10. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo

nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*); ⁽¹⁷⁾

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6. ⁽¹⁸⁾

13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. ⁽¹⁹⁾

14. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

(11) Articolo così sostituito dall' [art. 39, comma 1, lett. a\), L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

(12) Comma così sostituito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

(13) Comma inserito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

(14) Comma così sostituito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#), che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(15) Comma inserito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#), che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(16) Comma così modificato dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 4\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

(17) Lettera così modificata dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 5\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

(18) Comma così sostituito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 6\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

(19) Per le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale di cui al presente comma vedi il [Capo I, Decreto 20 luglio 2017](#).

Art. 12 *Sanzioni amministrative accessorie* ⁽²⁰⁾

1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del [regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la

sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b), c), d), e), f), g), h), p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. ⁽²²⁾

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a), b), c), d), g), h), s)* e *t)*, 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. ⁽²³⁾

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4. ⁽²¹⁾

(20) Articolo così sostituito dall' [art. 39, comma 1, lett. a\), L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 21 dicembre 2018](#).

(22) Comma così sostituito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

(23) Comma così modificato dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

Art. 13 *Disposizioni procedurali*

1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni.

2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'[articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo.

Art. 14 *Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi* ⁽²⁴⁾

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del [regolamento \(UE\) n. 404/2011](#) della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4.

3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca. ⁽²⁵⁾

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. ⁽²⁶⁾

(24) Articolo così sostituito dall' [art. 39, comma 1, lett. b\), L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 marzo 2017](#).

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 21 dicembre 2018](#).

Art. 15 *Registro nazionale delle infrazioni*

1. Il Registro nazionale delle infrazioni è istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 16 *Sospensione e revoca definitiva della licenza*

1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.

2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.

3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.

4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.

Art. 17 *Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca*

1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'[articolo 16](#), svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano

le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall'*articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008*.

Art. 18 *Cancellazione di punti*

1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'*articolo 16*, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'*articolo 16*.

2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora:

a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie, o;

b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, o;

c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca, o;

d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.

3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.

4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.

5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.

Art. 19 *Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci*

1. È istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'[articolo 92, paragrafo 6, del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) e dell'[articolo 134 del regolamento \(CE\) n. 404/2011](#).

2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'[articolo 14](#), comma 2, dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell'[allegato I](#), anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo. ⁽²⁷⁾

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 20 luglio 2017](#).

Art. 20 *Sanzioni applicate al comandante della nave*

1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'[articolo 19](#), comporta:

a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti.

2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.

3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati.

Art. 21 *Sanzioni disciplinari*

1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.

Art. 22 *Vigilanza e controllo*

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'[articolo 5, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#), coordina le attività di controllo.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#), il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.

4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Art. 23 *Risarcimento del danno*

1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 24 *Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. ⁽²⁹⁾

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sospendere l'attività di pesca o disporre limitazioni in conformità alle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#), al fine di conservare e gestire le risorse della pesca. ⁽²⁸⁾

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 27 agosto 2012](#).

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 16 febbraio 2017](#).

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 25 *Norme attuative*

1. Il comma 1 dell'[articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153](#), è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.».

2. Restano in vigore le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#).

Art. 26 *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27 *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

- a) la *legge 14 luglio 1965, n. 963*;
- b) l'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639*;
- c) l'*articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102*;
- d) gli *articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226*, e successive modificazioni;
- e) i commi 2 e 3 dell'*articolo 1* e gli *articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153*;
- f) i commi 2 e 2-bis dell'*articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154*.

2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 28 *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI ⁽³⁰⁾

N.	Infrazione grave	Punti
1	<p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.</p> <p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a <i>stock</i> oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettere <i>o</i>) e <i>p</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>b</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	3
2	<p>Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>h</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>e</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	4
3	<p>Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>n</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>f</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5
4	<p>Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>s</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>g</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5
5	<p>Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.</p> <p>(Articolo 10, comma 2, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), e comma 4, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1, e con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>i</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5
6	<p>Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.</p> <p>(Articolo 7, comma 1, lettera <i>e</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con</p>	5

	l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>k</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
7	Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
8	Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>b</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	6
9	Pesca diretta di uno <i>stock</i> ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>g</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, <i>paragrafo 1, lettera c</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> , del Consiglio del 29 settembre 2008).	6
10	Pesca diretta di <i>stock</i> ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>d</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, <i>paragrafo 1, lettera d</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
11	Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere <i>d</i>) ed <i>i</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
12	Intralciamento all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>t</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, <i>paragrafo 1, lettera h</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
13	Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> , in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>q</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, <i>paragrafo 1, lettera j</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
14	Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente.	7

	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>r</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo <i>90, paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo <i>3, paragrafo 1, lettera l</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
15	<p>Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco*.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>aa</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), e con l'articolo <i>92, paragrafo 1</i>, del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo <i>7</i> del <i>regolamento (UE) 2015/812</i> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.</p> <p>* Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo <i>11</i> del <i>regolamento (UE) 2015/812</i> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.</p>	3

(30) Allegato così sostituito dall' *art. 39, comma 1, lett. c*), *L. 28 luglio 2016, n. 154*.

D.M. 10 novembre 2011 ⁽¹⁾.

Controllo della Commercializzazione ai sensi del [Regolamento \(CE\) n. 1224/09](#). ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304.

⁽²⁾ Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'[art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009](#) «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'[art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 133 del 6 agosto 2008](#)»;

Vista la [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), recante «Disciplina della pesca marittima», e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo [decreto del Presidente della Repubblica attuativo 2 ottobre 1968, n. 1639](#), di approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153](#), relativo alla «Attuazione della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#), in materia di pesca marittima»;

Visto il [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)»;

Visto il regolamento (CE) n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il [decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190](#), recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;

Visto l'[art. 6, comma 6, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193](#), recante «Attuazione della [direttiva 2004/41/CE](#) relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/01 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/00 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009](#) che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 847/96](#), [\(CE\) n. 2371/2002](#), (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)

n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, [\(CE\) n. 1627/94](#) e (CE) n. 1966/2006;

Visto in particolare il titolo V del citato regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011](#), recante «Modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1224/09](#) del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Visto in particolare il titolo IV di tale regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»;

Considerata l'esigenza di dare attuazione alle sopra citate disposizioni di cui al titolo V«Controllo della commercializzazione» del regolamento (CE) n. 1224/09 e di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11;

Ritenuto in particolare di dover provvedere, in conformità a quanto previsto dall'[art. 58, paragrafo 4 del regolamento \(CE\) n. 1224/09](#), affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti;

Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 13 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1 Finalità

1. Il presente decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1224/09 ed al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «imprenditore ittico»: il titolare di licenza di pesca di cui all'[art. 4, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153](#), che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse;
 - b) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - c) «organizzazioni di produttori riconosciute»: i soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento (CE) n. 104/00 e dell'[art. 2 del regolamento \(CE\) n. 2318/01](#), così come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1767/04;

- d) «centro di vendita all'asta»: ogni unità d'impresa in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dotata di un numero di riconoscimento veterinario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/04;
- e) «consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto della pesca e dell'acquacoltura che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di impresa del settore alimentare;
- f) «primi acquirenti»: gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita;
- g) «prima vendita»: vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista;
- h) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per la cattura a titolo professionale o scientifico delle risorse acquatiche viventi a cui sia stata rilasciata dallo Stato italiano una licenza di pesca;
- i) «sito di acquacoltura»: luogo presso il quale si eseguono attività di allevamento, coltura, custodia di animali d'acquacoltura, con indicazione del codice di registrazione ai sensi del [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#), e relativo decreto attuativo;
- j) «vendita al dettaglio»: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
- k) «tracciabilità»: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
- l) «partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura;
- m) «sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;
- n) «prelievo»: raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita;
- o) «metodo di produzione»: cattura in mare o nelle acque interne salmastre o allevamento in un sito di acquacoltura;
- p) «data dello sbarco»: data di scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;
- q) «data del prelievo»: data della raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita.

Art. 3 *Soggetti*

1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ed in particolare, pur non costituendo un elenco tassativo:

- a) gli imprenditori ittici;

- b) i primi acquirenti;
- c) le organizzazioni di produttori riconosciute;
- d) i titolari dei centri di raccolta;
- e) i titolari dei centri di vendita all'asta;
- f) i trasportatori.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale.

Art. 4 *Tracciabilità*

1. I soggetti di cui all'[art. 3](#) sono tenuti ad adottare un sistema di tracciabilità che assicuri che tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'[art. 56, comma 4 del regolamento \(CE\) n. 1224/09](#), tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti per poter essere commercializzati devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita.

Art. 5 *Registrazione*

1. Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti ad un centro di vendita all'asta registrato o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.
2. Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita sono tenuti a registrarsi tramite il portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo [art. 9](#).
3. Sono esonerati dagli obblighi di cui al presente articolo gli acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato.

Art. 6 *Dichiarazioni di assunzione in carico*

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal completamento dello sbarco in formato elettronico tramite l'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo [art. 9](#), ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che abbiano un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul

mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro devono inserire le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico entro 24 ore dal completamento dello sbarco nell'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo [art. 9](#).

Art. 7 *Note di vendita*

1. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia, devono trasmettere le note di vendita entro 48 ore dalla prima vendita, se possibile in formato elettronico tramite l'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo [art. 9](#), ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco.
2. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro devono inserire le informazioni contenute nelle note di vendita entro 24 ore dal completamento della prima vendita nell'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo [art. 9](#).
3. Sono esonerati dall'obbligo di presentare le note di vendita gli acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma sono esclusivamente destinati a consumo privato.

Art. 8 *Documento di trasporto*

1. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso dal luogo di sbarco per i quali non sia stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico trasmettono il documento di trasporto entro 48 ore dal caricamento dei prodotti alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco.
2. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente almeno le informazioni di cui all'[art. 23 del regolamento \(CE\) n. 1224/09](#).
3. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall'obbligo di avere il documento di trasporto che accompagna i prodotti della pesca se un documento di trasporto è stato trasmesso per via elettronica prima dell'inizio del trasporto, alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco.
4. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.

Art. 9 *Decretazione attuativa*

1. Con successivi decreti del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura saranno individuate le procedure e le modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni recate dal presente decreto. ⁽³⁾

⁽³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 28 dicembre 2011](#).

Art. 10 *Normativa applicata*

1. Per le violazioni del presente decreto si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è divulgato attraverso il sito Internet www.politicheagricole.gov.it.

D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 ⁽¹⁾.**Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.****1. Finalità e obiettivi.**

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla [legge 7 marzo 2003, n. 38](#), con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere *a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd)* e *gg)*, e a tale fine è riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità.

2. Tavolo azzurro.

[1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#), è istituito il «Tavolo azzurro».

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi l'opportunità.

4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽²⁾

⁽³⁾.

(2) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, *D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70*.

(3) Articolo abrogato dal comma 5-*duodecies* dell'art. 2, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

3. Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

- a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
- b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) un dirigente del Ministero della salute;
- e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;
- h) un dirigente del Ministero della difesa;
- i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
- k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
- m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;

n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;

o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;

r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽⁴⁾.

(4) Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, *D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70* e il *D.M. 9 novembre 2011*.

4. Finalità e contenuti del Programma nazionale.

[1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;

c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;

f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;

g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.

2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonché la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonché i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(5) Per l'entrata in vigore del programma di cui al presente articolo vedi l'art. 5, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(6) Articolo abrogato dal comma 5-duodecies dell'art. 2, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

5. Programmazione di settore.

[1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale.

2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresì, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonché dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(7) Per l'entrata in vigore del programma di cui al presente articolo vedi l'art. 5, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(8) Articolo abrogato dal comma 5-duodecies dell'art. 2, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

6. *Imprenditore ittico.*

1. L'[articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

6. L'autocertificazione di cui all'[articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271](#), sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'[articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

7. Attività connesse.

1. L'[articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Attività connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.».

8. Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'[articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203](#), e successive modificazioni.

9. Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).

2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione.

4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;

b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;

e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attività produttive;

f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;

i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;

k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;

l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Il Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.

6. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽⁹⁾.

(9) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'[articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.

2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.

2. [L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi] ⁽¹⁰⁾.

2-bis. [L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee] ⁽¹¹⁾.

(10) Comma abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27.

(11) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 8, *D.L. 8 aprile 2008, n. 59* e, successivamente, abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27.

12. Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche.

1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorità di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.

2. Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei

sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.

3. In conformità con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive.

5. Il controllo sulle misure di sostenibilità, di cui al comma 2, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui al [regolamento \(CEE\) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992](#), del Consiglio, al [regolamento \(CE\) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993](#), del Consiglio e al [regolamento \(CEE\) n. 2930/86 del 22 settembre 1986](#), del Consiglio, e successive modificazioni. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, è a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale.

7. In relazione alle attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall'inquinamento.

13. Misure di sostegno creditizio e assicurativo.

1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi

strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041* ⁽¹²⁾.

(12) Vedi, anche, il *comma 121 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e il *comma 2 dell'art. 4-ter, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

14. Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹³⁾.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ⁽¹⁴⁾.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-*bis*, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1 ⁽¹⁵⁾.

3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-*bis* ⁽¹⁶⁾.

4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine ⁽¹⁷⁾.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b*), la richiesta può essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto ⁽¹⁸⁾.

7. [Le disposizioni dell'*articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898*, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

(13) Per la rideterminazione del Fondo, di cui al presente articolo, vedi l'art. 5, comma 3-*bis*, *D.L. 5 maggio 2015, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 luglio 2015, n. 91*.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 gennaio 2008*.

(19) Vedi, anche, il *D.M. 18 giugno 2009*.

(20) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1024*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

14-bis. *Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.
2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.
5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: «Programma assicurativo», sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal

Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso, né rimborso spese.

7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

- a) tipologia di polizza assicurativa;
- b) area territoriale d'intervento;
- c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
- d) tipo di produzione e/o di strutture;
- e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.

8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche ⁽²¹⁾.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.

15. Comunicazione istituzionale.

1. Nel Programma nazionale è dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della [legge 7 giugno 2000, n. 150](#), e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.

2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con [legge 14 ottobre](#)

[1957, n. 1203](#), e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.

16. *Promozione della cooperazione.*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;

c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

17. *Promozione dell'associazionismo.*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

18. *Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti.*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.

19. *Valutazione dei risultati dei programmi.*

[1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4.

2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonché i criteri di valutazione e le modalità di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro è chiamato, altresì, ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti] ⁽²²⁾.

(22) Articolo abrogato dal comma 5-*duodecies* dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

20. *Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale.*

1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, è data priorità ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:

a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;

b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.

21. Intesa tra Stato e regioni.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

22. Dotazioni finanziarie.

1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'[articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267](#), come determinati dalla [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#).

23. Abrogazione norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: [legge 17 febbraio 1982, n. 41](#); [legge 5 febbraio 1992, n. 72](#); [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

23-bis. Disposizioni transitorie.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al [D.M. 3 marzo 1992](#) del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992 ⁽²³⁾.

(23) Articolo aggiunto dall'[art. 19-septies, D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(4\)](#) [\(3\)](#). **Art. 19****Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

[\(2\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), l' [art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), e, successivamente, l' [art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#).

[\(3\)](#) Vedi, anche, l'[Accordo 12 giugno 2014, n. 67/CU](#).

[\(4\)](#) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel [D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378](#) e nel [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379](#). Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

Art. 19 (L) *Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)* [\(113\)](#)

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di

costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'[articolo 17](#), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

[\(113\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'[art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), l'[art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), e, successivamente, l'[art. 56, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#).

D.M. 13 aprile 1999, n. 293 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1999, n. 197.

(2) Emanato dal Ministero per le politiche agricole.

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE

di concerto con

IL MINISTRO

DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *g*), della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pesca-turismo;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;

Visto il [decreto ministeriale 22 giugno 1982](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;

Vista la [deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica](#), concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999;

Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione del richiamato [articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41](#);

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 3 novembre 1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'[articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. Per pesca-turismo, ai sensi dell'[articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41](#), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della [legge 21 maggio 1998, n. 164](#), si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.

2. Tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;

b) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare,

brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

2. 1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del [decreto ministeriale 22 giugno 1982](#), anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteo-marine favorevoli.

2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento.

3. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.

4. Le unità di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1° novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

3. 1. L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'[articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#).

2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'[articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati

e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale autorità marittima.

3. Quando l'attività di pesca-turismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechini intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

4. 1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca-turismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'[articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995](#), ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.

2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.

3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pesca-turismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

5. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;

b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;

c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca-turismo.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano.

3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'esercente attività di pesca-turismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

6. 1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998.

2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del [decreto ministeriale 22 giugno 1982](#); gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.

3. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.

4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pesca-turismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

7. 1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pesca-turismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività

sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.

2. L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.

8. 1. Il [decreto ministeriale 19 giugno 1992](#) e il [decreto ministeriale 1° aprile 1998](#) di cui alle premesse sono abrogati.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.

D.L. 5 ottobre 1993 n. 400

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1993, n. 234, e convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 7 giugno 1993, n. 181*, e del *D.L. 6 agosto 1993, n. 282*, non convertiti in legge.

(2) Vedi, anche, l'*art. 32, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(3) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135* e il comma 584 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

01. 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio ⁽⁴⁾;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ⁽⁵⁾;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive ⁽⁶⁾;

e) esercizi commerciali ⁽⁷⁾;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione ⁽⁸⁾.

2. [Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del

presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#)] ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza ⁽¹²⁾.

2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296](#) ⁽¹³⁾.

(4) Vedi, anche, il comma 6 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010.

(5) Vedi, anche, il comma 6 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010.

(6) Vedi, anche, il comma 6 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010.

(7) Vedi, anche, il comma 6 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010.

(8) Per la durata delle concessioni disciplinate dal presente comma, vedi l'[art. 1, commi 682 e 683, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

(9) Comma prima sostituito dall'[art. 10, L. 16 marzo 2001, n. 88](#), poi così modificato dall'[art. 13, L. 8 luglio 2003, n. 172](#) ed infine abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) - Legge comunitaria 2010. Per l'interpretazione delle parole «Le concessioni di cui al comma 1» vedi il comma 1 del suddetto [articolo 13, L. n. 172 del 2003](#).

(10) Articolo premesso all'[art. 1](#) dalla [legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494](#).

(11) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'[art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135](#).

(12) Comma aggiunto dall'*art. 13, L. 8 luglio 2003, n. 172* e poi così modificato dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217* - Legge comunitaria 2010.

(13) Comma aggiunto dal comma 250 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

02. 1. ... ⁽¹⁴⁾.

2. ... ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

(14) Il comma 1 del presente articolo, premesso all'*art. 1* dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*, sostituisce il secondo e il terzo comma dell'*art. 37* del codice della navigazione.

(15) Il comma 2 del presente articolo, premesso all'*art. 1* dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*, inserisce l'*art. 45-bis* del codice della navigazione.

(16) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

03. 1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio

provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'[articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al [regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095](#), e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3) ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'*articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1) ⁽¹⁹⁾;

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328*;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con *R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604*, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'*art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456*, convertito dalla *legge 22 dicembre 1927, n. 2535*, e successive

modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze ⁽²²⁾.

3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera *b*), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto ⁽²³⁾.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa ^{(24) (25)}.

4-bis. Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#) ^{(26) (27)}.

(17) Punto così sostituito dall'[art. 100, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#); per gli effetti di tale disposizione vedi le ulteriori disposizioni del medesimo [art. 100, comma 2, D.L. n. 104/2020](#).

(18) Vedi, anche, il comma 732 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

(19) Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'[art. 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), nel testo integrato dalla [legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89](#), i canoni delle concessioni, di cui alla presente lettera, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Sulla misura dei canoni previsti dalla presente lettera vedi l'[art. 100, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(20) Comma così sostituito dal comma 251 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(21) Per la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, relativi ai canoni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 484, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(22) I canoni annui di cui al presente comma sono stati determinati, per l'anno 1994, con *D.M. 15 novembre 1995, n. 595*.

(23) Comma così sostituito dal comma 252 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Successivamente, la *Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 10-27 gennaio 2017, n. 29* (Gazz. Uff. 1° febbraio 2017, n. 5 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del citato *art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

(24) Articolo premesso all'*art. 1* dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*. Vedi, anche, l'*art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(25) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(26) Comma aggiunto dal comma 253 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217* - Legge comunitaria 2010.

(27) Per la sospensione dei pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate nel presente articolo, vedi il comma 5-*bis*, dell'*art. 19, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, l'*art. 34, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

04. 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso ⁽²⁸⁾.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con

l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 5 dicembre 2002*, il *D.Dirett. 26 novembre 2003*, il *D.Dirett. 30 novembre 2004*, il *D.Dirett. 28 novembre 2005*, il *D.Dirett. 21 novembre 2006*, il *D.Dirett. 27 novembre 2007*, il *D.Dirett. 21 novembre 2008* e il *D.Dirett. 3 dicembre 2009*.

(29) Articolo premesso all'art. 1 dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*. Vedi, anche, l'*art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(30) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

1. 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con *D.P.R. n. 328 del 1952*, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del *D.L. 4 marzo 1989, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 maggio 1989, n. 160*, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

(31) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*. Vedi, anche, l'*art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(32) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(33) Vedi, ora, il comma 1 dell'*art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

2. - 4. ... ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾.

(34) Articoli soppressi dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(35) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

5. 1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

(36) Così modificato dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(37) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(38) Comma aggiunto dal comma 255 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(39) Vedi, ora, il comma 1 dell'*art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

6. 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'*articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto ⁽⁴⁰⁾.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

(40) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1995, vedi l'*art. 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535*.

(41) Vedi, anche, il comma 254 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(42) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(43) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

(44) Vedi, ora, il comma 1 dell'*art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

7. 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'*art. 3* e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾.

(45) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(46) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

8. 1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾.

(47) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 257 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(48) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

9. 1. Ferma restando la norma di cui all'*articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 ⁽⁴⁹⁾ gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'*art. 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992* ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾.

(49) Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'*art. 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535*.

(50) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494*.

(51) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

10. 1. Il comma 6 dell'*articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 giugno 1990, n. 165*, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati ⁽⁵²⁾.

(52) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge ⁽⁵³⁾.

(53) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'*art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

L. 5 febbraio 1992, n. 104 ⁽¹⁾ ⁽²⁾, **Art. 24****Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate** ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

⁽²⁾ Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

⁽³⁾ Vedi, anche, l'art. *45, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

Art. 24 (*Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche*) ⁽³²⁾

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di cui alla *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla *legge 30 marzo 1971, n. 118*, e successive modificazioni, al *regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*, alla citata *legge n. 13 del 1989*, e successive modificazioni, e al citato *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236* ⁽³⁶⁾.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle *leggi 1° giugno 1939, n. 1089*, e successive modificazioni, e *29 giugno 1939, n. 1497*, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli *articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989* non possono venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli *articoli 15*, terzo comma e *26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla

normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'[articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni ⁽³⁵⁾ e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'[articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'[articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986](#), dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la

eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'[articolo 32](#), comma 21, della citata [legge n. 41 del 1986](#) sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#).

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'[articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971](#), all'[articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978](#), alla citata [legge n. 13 del 1989](#), e successive modificazioni, e al citato [decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

[\(35\)](#) A norma dell' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8](#) non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 10.000 a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 1, comma 5, lett. c\), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016](#). In virtù di quanto previsto dall' [art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016](#), quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

[\(36\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251](#) (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13](#) e dell'[art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

[\(37\)](#) Vedi, ora, l'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#).

L.R. Calabria 7 agosto 2018, n. 34 [u](#).

Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 7 agosto 2018, n. 85.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione promuove e incentiva lo sviluppo del settore turistico regionale anche mediante la disciplina di un'offerta differenziata di strutture ricettive extralberghiere, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria.

2. La presente legge regola le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande, per come di seguito elencate:

- a) affittacamere, bed and breakfast, locande;
- b) case e appartamenti;
- c) case per ferie e case religiose;
- d) ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi;
- e) residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici;
- f) residenze d'epoca e dimore storiche.

CAPO II

Tipologia delle strutture ricettive

Art. 3 *Affittacamere, bed and breakfast e locanda.*

1. Sono esercizi di affittacamere ovvero guest rooms ovvero rooms le strutture che offrono ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione, senza uso di cucina o angolo cottura.
2. Gli affittacamere assumono la denominazione di bed and breakfast quando è previsto il servizio di prima colazione in area comune.
3. Assume la denominazione di locanda l'attività di affittacamere esercitata, presso lo stesso complesso immobiliare e in modo complementare, dal medesimo titolare di un esercizio di ristorazione.
4. In deroga all'articolo 2, comma 1, l'attività di bed and breakfast, se esercitata in forma non imprenditoriale, assume la denominazione di bed and breakfast in family. In tal caso l'attività viene svolta da privati a integrazione del proprio reddito, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.

Art. 4 *Case e appartamenti.*

1. Sono case e appartamenti le strutture ricettive che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc.) ed eventualmente servizi complementari presso unità immobiliari di civile abitazione, composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, collocati in un unico complesso o in più complessi immobiliari all'interno dello stesso territorio comunale, in conformità alla [legge regionale 27 novembre 2015, n. 20](#) (Modifica ed integrazione della [legge regionale 7 marzo 1995, n. 4](#) (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)).
2. Le case e gli appartamenti possono assumere la denominazione di apartments ovvero guest house.

Art. 5 *Case per ferie e case religiose.*

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione e altre attività complementari presso camere o unità abitative, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:

a) case per ferie, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali, culturali, scolastiche, assistenziali, sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei dipendenti di enti o aziende e dei loro familiari;

b) case religiose, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose. Esse possono assumere la denominazione di casa del pellegrino quando sorgono in prossimità di luoghi di culto o attrattori religiosi.

2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali.

Art. 6 *Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi.*

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere e, eventualmente, servizi di somministrazione e altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:

a) ostelli per la gioventù, gli esercizi ricettivi, attrezzati per pernottamento e attività ludico-ricreative, destinati prevalentemente ai giovani e ai loro accompagnatori;

b) centri soggiorno studi, gli esercizi ricettivi dedicati all'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione e dotati di adeguate aree e attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali e hanno una destinazione d'uso turistico- ricettiva o altra categoria che consenta la residenzialità.

Art. 7 *Servizi di alloggio in aree naturalistiche.*

1. I servizi di alloggio, dotati di camere con eventuale angolo cottura o gli appartamenti con servizio autonomo di cucina, inseriti in contesti

ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, possono assumere le seguenti tipologie e denominazioni:

a) residenze di campagna o country house, le strutture situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione o dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali e dotate eventualmente di servizi di ristorazione o di attrezzature sportive e ricreative;

b) rifugi escursionistici, le strutture ubicate in montagna in zone isolate idonee a offrire servizi di alloggio e ristoro con aree comuni ed eventualmente dotate di attrezzature sportive e ricreative. Il rifugio escursionistico può assumere la denominazione di baita se è realizzato con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il legno;

c) residenze di montagna, le strutture situate in montagna idonee ad offrire servizi di alloggio e dotate eventualmente di servizi di ristorazione, nonché di attrezzature sportive e ricreative. La residenza di montagna può assumere la denominazione di chalet se è realizzata con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il legno.

Art. 8 *Residenze d'epoca.*

1. Sono denominate residenze d'epoca o dimore storiche le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.

Art. 9 *Denominazioni aggiuntive.*

1. Le tipologie di strutture ricettive di cui al presente capo possono utilizzare le seguenti denominazioni aggiuntive:

a) lusso, charme o luxury, quando siano attribuiti i tre sorrisi di cui all'articolo 14, la camera e i bagni privati abbiano gli standard previsti per gli hotel a cinque stelle e gli arredi, i complementi, l'immobile e le sue finiture posseggano standard di qualità eccellente, rilevanza estetica, unicità, rarità o esclusività;

b) posto tappa, qualora siano ubicate lungo un itinerario turistico.

2. I titolari che intendono avvalersi della denominazione lusso, charme o luxury presentano una relazione che indichi in maniera chiara tutti i "valori aggiunti" che concorrono all'assegnazione. La relazione evidenzia l'alta qualità e la raffinatezza delle finiture edili e degli arredi, nonché deve contenere la descrizione:

a) dell'immobile, corredata da documentazione fotografica, con cenni storici, l'eventuale valenza storica della dimora, il pregio e lo stile architettonico, evidenziando l'aderenza al territorio, l'uso di materiali del posto, la presenza di portali, giardini e solarium;

b) dei relativi arredi, corredata da documentazione fotografica;

c) delle tecnologie impiegate in ambito edilizio e abitativo e della sostenibilità ambientale dell'immobile;

d) del contesto geografico, sia esso borgo, città storica, città ad alta vocazione turistica, tappa di percorsi enogastronomici, in cui è ubicata la struttura ricettiva extralberghiera.

CAPO III

Disciplina per l'esercizio delle attività

Art. 10 *Adempimenti amministrativi.*

1. Le attività di cui alla presente legge sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno), così come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), recante attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#), relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di segnalazione stabilito.

3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso alla data della segnalazione dei requisiti:

a) soggettivi previsti dal [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#));

b) previsti in materia di prevenzione degli incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'Interno e del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#) (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi);

c) tecnico-edilizi di accessibilità, agibilità, conformità al regolamento urbanistico comunale e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per uso residenziale;

d) di classificazione in sorrisi, ai sensi dell'articolo 14, secondo i requisiti stabiliti nelle schede allegate alla presente legge.

4. Lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) predispone la modulistica necessaria per la SCIA, che, tra l'altro, contiene:

a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;

b) il numero di unità abitative, delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici, i periodi di apertura e le tariffe minime e massime che si intendono praticare;

c) l'indicazione della partita iva (P.IVA) e della iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nei casi previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli [articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS);

e) il certificato di agibilità o altra documentazione equivalente, la relazione tecnica e gli elaborati planimetrici dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile, dei vani e dei servizi, delle aree di pertinenza e delle parti messe a disposizione degli ospiti;

f) la documentazione amministrativa comprovante il rispetto della normativa vigente relativa alla prevenzione incendi e ai requisiti igienico-sanitari e urbanistici;

g) l'atto di disponibilità dell'immobile, in cui è specificato l'uso finalizzato all'esercizio dell'attività ricettiva.

5. Il SUAP comunale, dopo aver validato la ricevibilità della segnalazione, trasmette il fascicolo, per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, alle autorità competenti. Il SUAP comunale coordina il procedimento amministrativo, effettua le comunicazioni al richiedente

e verifica i requisiti soggettivi e tecnico-edilizi di cui al comma 3, lettera c). Per i requisiti igienico-sanitari, il SUAP Comunale, nel caso non sia già disponibile idonea documentazione, demanda la verifica all'azienda sanitaria provinciale competente. La Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, verifica la presenza dei requisiti per la classificazione di cui all'articolo 13.

6. La denominazione, all'interno del territorio comunale, è adottata da un solo esercizio e deve essere tale da non ingenerare confusione con altri esercizi ricettivi.

Art. 11 *Subingresso e vicende modificative.*

1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità o disponibilità dell'immobile adibito a struttura ricettiva extralberghiera e in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge, presenta una nuova SCIA nelle forme e nei modi di cui all'articolo 10.

Art. 12 *Chiusura e sospensione delle attività.*

1. Il comune, d'ufficio, o su segnalazione di altri soggetti pubblici cui sono demandate funzioni di vigilanza, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediante revoca della SCIA con conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive extralberghiere di cui all'articolo 15, nei seguenti casi:

a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al TULPS;

b) perdita dei requisiti oggettivi denunciati nella SCIA;

c) attività difforme agli scopi o alle attività denunciate nella SCIA;

d) accertate carenze, disservizi e persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.

2. In caso di accertamenti di irregolarità e violazioni di legge, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 15 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati alla Regione per gli adempimenti di conseguenza.

CAPO IV

Classificazione e statistica

Art. 13 *Requisiti per la classificazione.*

1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge sono classificate in sorrisi da uno a tre. Sono idonee all'esercizio dell'attività le strutture che posseggono i requisiti per l'ottenimento della classificazione a un sorriso. Il numero crescente dei sorrisi è attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva.

2. La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione dei sorrisi sono effettuate dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, ai sensi della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e della [legge regionale 22 giugno 2015, n. 14](#) (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)), previa richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del comune, che viene valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie extralberghiere, definiti negli allegati alla presente legge.

3. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa e sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.

4. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici, garantisce, con cadenza triennale, il controllo effettivo delle strutture ricettive extralberghiere regionale ed effettua, annualmente, controlli e sopralluoghi per almeno il 33 per cento del totale delle strutture ricettive extralberghiere. La Regione può chiedere, previa motivazione, al SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.

5. La Regione, inoltre, effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio di Calabria, di enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.

Art. 14 *Finalità statistiche, comunicazioni di pubblica sicurezza e disciplina dei prezzi.*

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge, entro il giorno 15 di ogni mese, sono tenuti a comunicare, attraverso la piattaforma telematica del Sistema informativo regionale, di cui all'[articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#) (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), a fini statistici, il movimento degli ospiti, in arrivo o in partenza, registrato il mese precedente.

2. I gestori forniscono all'autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle persone alloggiate, secondo la normativa vigente.

3. Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime di pubblicità dei prezzi e l'obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti, comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate, praticati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore.

4. In caso di nuova apertura o di riapertura a seguito di sospensione, il titolare adempie agli obblighi di cui al comma 3 e comunica, contestualmente, la SCIA al SUAP.

5. I gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano o applicano prezzi inferiori al prezzo minimo o superiori al prezzo massimo dichiarati sono sanzionati secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

6. La Regione predispone la modulistica che, compilata dal gestore della struttura con i prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, è esposta in maniera ben visibile sul sito web della struttura ricettiva, nel luogo del ricevimento e in ogni camera o unità abitativa della struttura.

Art. 15 *Banca dati regionale.*

1. La Regione istituisce e cura l'elenco delle strutture ricettive extralberghiere, territorialmente suddiviso in sezioni provinciali, che implementa e aggiorna mensilmente a seguito di comunicazioni dei dati da parte dei comuni
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e riporta la denominazione, la tipologia, la classificazione in sorrisi, l'ubicazione, i contatti utili, i periodi di apertura e le tariffe praticate.
3. I SUAP comunali inviano alla Regione, per via telematica ed entro giorno 20 di ogni mese, le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti, cessazioni e revoche.

CAPO V**Sanzioni, controllo e verifiche****Art. 16** *Sanzioni.*

1. Il comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:
 - a) da 105,00 euro a 420,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;
 - b) da 210,00 euro a 840,00 euro, per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;
 - c) da 155,00 euro a 775,00 euro, per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto dichiarati;
 - d) da 260,00 euro a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa denuncia inizio attività.
2. L'introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a favore del comune dove ha sede l'attività.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

Art. 17 *Vigilanza e controllo.*

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell'ispettorato del lavoro e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune territorialmente competente. La Regione svolge i controlli atti alla verifica del mantenimento dei requisiti afferenti la classificazione, di cui all'articolo 13, comma 4, trasmettendone le risultanze al comune competente per gli adempimenti consequenziali.
2. Il SUAP comunale provvede ad attivare i controlli presso le autorità competenti, d'ufficio o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 4.
3. I comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.

CAPO VI**Disposizioni finanziarie e tributarie, finali e abrogazioni****Art. 18** *Disciplina tributaria.*

1. L'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui al [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#)) e al [decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31](#) (Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#)).
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 e solo a fini tributari:
 - a) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le case ed appartamenti e le residenze d'epoca classificati fino a due sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;
 - b) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le case ed appartamenti, le residenze

d'epoca classificati con tre sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a tre stelle;

c) le case religiose alle case per ferie;

d) i centri soggiorno e studi sono equiparati agli ostelli per gioventù

3. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 classificate lusso, luxury o charme sono equiparate a livello tributario alle strutture ricettive alberghiere classificate a quattro stelle.

Art. 19 *Appartamenti ammobiliati per uso turistico.*

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e a condizione che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 ne danno comunicazione al comune in cui è ubicato l'immobile entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico-balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno una settimana prima dell'arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di pubblica sicurezza.

Art. 20 *Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la [legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast");

b) la [legge regionale 5 luglio 2017, n. 25](#) (Abrogazione della [legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4](#) (Modifica alla [legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast"));

c) la [legge regionale 5 luglio 2017, n. 24](#) (Abrogazione della [legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3](#) (Modifica alla [legge regionale 7 marzo 1995, n. 4](#) - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)).

2. Rimangono abrogate la [legge regionale 1° febbraio 2017, n. 3](#) (Modifica alla [legge regionale 7 marzo 1995, n. 4](#) - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) e la [legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4](#) (Modifiche alla [legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast).

Art. 21 *Copertura finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22 *Disposizioni transitorie.*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle strutture ricettive extralberghiere già operative chiedono alla Regione ovvero alla Città Metropolitana di Reggio Calabria se l'immobile ricade nel suo ambito di competenza territoriale, a mezzo SUAP comunale, il rilascio del provvedimento di nuova classificazione ai sensi della presente legge.

2. Per gli esercizi di affittacamere, la richiesta di nuova classificazione non implica, se non espressamente richiesto dal titolare, l'adeguamento alla forma imprenditoriale ma solo l'adeguamento agli standard di cui alle allegate schede di classificazione.

Art. 23 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 15

Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo.

(BUR n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 5 del 9 maggio 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 28 dicembre 2009, n. 56)

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 26 giugno 2009, ha deciso di impugnare gli artt. 3, c. 4; 4, 6 c. 1 lett. c) e 8 c. 5. Con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 56, il Consiglio ha provveduto a modificare gli articoli oggetto di impugnativa)

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. La Regione Calabria, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria disciplina, promuove e sostiene la pesca marittima professionale anche attraverso le attività di pescaturismo ed ittiturismo, al fine di:
 - a) integrare i redditi degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e s.m.i.;
 - b) favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali nonché il miglioramento delle condizioni di vita degli imprenditori ittici e delle loro famiglie, con particolare attenzione alle donne e ai giovani;
 - c) favorire la valorizzazione, la conservazione e la tutela delle risorse naturali della pesca;
 - d) tutelare, migliorare, valorizzare ed incrementare le attività dei pescatori;
 - e) promuovere il consumo di prodotti ittici regionali, con particolare riguardo alle specie meno note e con scarsa richiesta di mercato;
 - f) favorire la conoscenza delle tradizioni del mondo della pesca;
 - g) preservare il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico favorendo inoltre la riduzione e/o il contenimento dello sforzo di pesca;
 - h) migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti;
 - i) promuovere e migliorare le competenze professionali degli operatori del pescaturismo e ittiturismo.
2. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo sono assimilate a quelle agrituristiche ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Art. 2

(Pescaturismo e Ittiturismo)

1. Per pescaturismo si intende l'attività, connessa a quella di pesca, intrapresa da pescatori professionisti, da imprenditori ittici, singoli o associati, consistente nell'imbarco di persone non appartenenti all'equipaggio sulle navi da pesca per iniziative a scopo turistico-

ricreative per come indicate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 13 Aprile 1999, n. 293, di seguito denominato «Decreto».

2. Nell'ambito delle attività esercitabili sono comprese anche:
 - a) la pesca mediante l'impiego di sistemi consentiti;
 - b) la ristorazione a base di pesce effettuata a bordo;
 - c) le attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici, valorizzando le locali specialità gastronomiche a base di pesce;
 - d) ogni iniziativa finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura del mare.
3. L'attività di pescaturismo è svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza, tenendo conto che, qualora siano ricompresi sistemi a traino, è necessaria l'espressa rinuncia all'utilizzo ai sensi dell'articolo 3 del Decreto.
4. Per ittiturismo si intende l'attività connessa a quella principale di pesca attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico e più precisamente:
 - a) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative e culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori;
 - b) vendita dei prodotti della pesca, anche lavorati e trasformati;
 - c) allestimento di piccoli musei della pesca gestiti direttamente dai pescatori o loro cooperative.
5. Ai soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ittiturismo si applicano le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie previste per le attività agrituristiche.

Art. 3

(Disciplina amministrativa)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo è rilasciata dalla Capitaneria di Porto presso cui è iscritta la nave da pesca secondo le procedure previste dall'articolo 5 del Decreto, fermo restando che occorre presentare al Dipartimento Agricoltura una dichiarazione di inizio attività alla quale vanno allegati:
 - a) piano di attività aziendale da cui risulti dimostrato il rapporto di prevalenza e di connessione con l'attività di pesca;
 - b) autorizzazione di cui al comma 1;
 - c) dichiarazione sostitutiva di iscrizione negli elenchi regionali di cui al successivo articolo 8;
 - d) possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;

- e) rispetto degli obblighi fiscali secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. L'attività di ittiturismo è esercitata previa dichiarazione di inizio attività presentata al Comune competente alla quale sono allegati:
- a) iscrizione nel registro dei pescatori presso la Capitaneria di Porto competente;
- b) la documentazione prevista dal Regolamento di cui al successivo articolo 6.
3. L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo verrà regolato da apposito regolamento da predisporre da parte della Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio dell'apposita Commissione consiliare.
4. Le imprese di acquacoltura devono poter usufruire dei benefici della presente legge applicandone la disciplina prevista, *fatte salve le procedure di verifica ambientale di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato IV alla parte II del D.lgs n. 152/2006*¹.

Art. 4

(Abilitazione e formazione professionale)

1. *Per l'esercizio delle attività di ittiturismo è richiesta l'attestazione di frequenza con esito positivo a corsi formativi di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, organizzati e curati dalla Regione in collaborazione con le associazioni delle imprese ittiche più rappresentative in ambito regionale*².
2. La Regione organizza e cura, in collaborazione con le associazioni delle imprese ittiche più rappresentative, corsi di formazione e di aggiornamento professionale finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo.

Art. 5

(Relazione di connessione)

1. Le attività di cui alla presente legge risultano connesse a quella principale quando il tempo impiegato per quest'ultima è superiore a quella impiegata per l'esercizio del «pescaturismo» e dell'«ittiturismo» secondo i parametri da definire con il Regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione permanente, da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento, approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Regolamento di attuazione, di seguito denominato Regolamento, che disciplina:
- a) modalità, limiti, anche temporali, e prescrizioni per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge;

¹Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 56.

²Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 56.

- b) modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;
- c) ³ (abrogata)
- d) parametri per la definizione dei rapporti di connessione di cui al precedente articolo 5, nonché limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
- e) procedure per la concessione dei contributi di cui al successivo articolo 11, definizione delle spese ammissibili, criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi nel rispetto dei principi comunitari;
- f) tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio;
- g) caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
- h) numero delle persone da ospitare in funzione della capacità delle strutture utilizzate;
- i) individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;
- j) modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell'articolo 26 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, recante: «Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria»;
- k) criteri per la eventuale classificazione delle aziende di ittiturismo.

Art. 7

(Esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo deve:
 - a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
 - b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione, nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;
 - c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;
 - d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
 - e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;
 - f) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
 - g) comunicare al Comune l'eventuale cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla stessa;

³**Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 56.**

h) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti per prevenire e/o limitare gli impatti sull'ambiente e sulle risorse naturali.

Art. 8

(Elenchi regionali)

1. La Regione istituisce elenchi separati degli operatori che svolgono attività di pescaturismo, ittiturismo o di entrambe, distinti per territorio provinciale.
2. Per poter essere iscritte negli elenchi, le imprese devono già essere in possesso delle autorizzazioni indicate al precedente articolo 3, oltre che dell'attestato di cui al precedente articolo 4.
3. La struttura regionale, competente nei controlli nel settore pesca, verifica, almeno ogni due anni, la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione effettuando le opportune verifiche.
4. La cancellazione dagli elenchi è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro un anno successivo all'iscrizione, nonché nei casi di revoca dell'autorizzazione o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.
5. ⁴ *(abrogato)*
6. L'iscrizione negli elenchi regionali è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che versano nelle condizioni indicate dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1996, n. 96.
7. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio sono esercitate le attività di pesca turismo e ittiturismo, l'avvenuta iscrizione o cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1.

Art. 9

(Controlli e vigilanza)

1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione Calabria, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni trasmettono al Dipartimento Agricoltura dettagliata relazione sull'attività di controllo effettuata.

Art. 10

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui all'articolo 2 e contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.
2. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

⁴**Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 56.**

3. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni pecuniarie sono svolte dal Comune.
4. I proventi delle sanzioni sono incamerati dal Comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Art. 11
(Contributi)

1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui alla presente legge si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. La Regione, nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali, concede contributi a favore degli imprenditori ittici e pescatori professionisti, secondo modalità e procedure definite dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al precedente articolo 6, finalizzati a:
 - a) ammodernamento di navi e attrezzature per l'esercizio del pescaturismo;
 - b) riqualificazione e ristrutturazione degli immobili utilizzati per l'ittiturismo;
 - c) aiuti per la costruzione di imbarcazioni ad uso esclusivo del pescaturismo;
 - d) aiuti, per costruzione ed ammodernamento di «passerelle», ad uso esclusivo di pescaturismo, barche tipiche e uniche al mondo, che svolgono la loro attività di pesca, nello stretto di Messina, in particolare, nella costa calabrese, tra Scilla e Palmi, senza danneggiare l'ambiente.
3. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.
4. Il provvedimento di concessione disciplina le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
5. Spetta al Dipartimento Agricoltura ogni adempimento relativo sia all'attività di controllo che ad eventuali provvedimenti di revoca dei contributi.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero¹.

(BUR n. 16 del 16 agosto 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 agosto 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 26 febbraio 2010, n. 8, 11 agosto 2010, n. 22, 11 giugno 2012, n. 22 e 1 ottobre 2012, n. 43)

Art. 1

*(Finalità e definizioni)*²

1. *La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti*³.

2. A tal fine, la Regione *anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale*⁴ con la presente legge disciplina interventi per:

a) *(abrogata)*⁵;

b) *assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità dei prodotti agricoli a chilometri zero*⁶;

c) *vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio del 2002;*

d) *sostenere l’impiego di*⁷ *prodotti agricoli a chilometri zero da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale;*

e) *favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli*⁸ *a chilometri zero da parte di produttori*⁹;

¹Titolo sostituito dall’art. 44 comma 1, lett. a), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. Successivamente riformulato dall’art. 1, comma 1 della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

²Rubrica così modificata dall’art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

³Parole aggiunte nell’intero articolato, dall’art. 44, comma 1 lett. b) della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. Successivamente l’art. 2, comma 1, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22 sostituisce l’intero comma che precedentemente così recitava: «La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali e prodotti agricoli a chilometri zero, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti».

⁴Parole aggiunte dall’art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

⁵Lettera abrogata dall’art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, che precedentemente così recitava: «favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale e prodotti agricoli a chilometri zero da parte della distribuzione».

⁶Le parole «prodotti agricoli regionali e» sono soppresse dall’art. 2, comma 2 lett. c) della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

⁷L’art. 2, comma 2, lett. d) della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sostituisce le parole «l’acquisto di prodotti agricoli regionali e» con le parole «l’impiego di».

⁸Le parole «regionali e prodotti agricoli» sono soppresse dall’art. 2, comma 2, lett. e) della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

⁹L’art. 2, comma 2, lett. e) della L.R. 11 giugno 2012, n. 22 sostituisce le parole «degli imprenditori agricoli» con le parole «di produttori».

f) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

g) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di *prodotti agricoli a chilometri zero*¹⁰ nella preparazione dei pasti.

3. All'attuazione della presente legge provvedendo la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

4. Ai fini della presente legge per prodotti¹¹ a chilometri zero si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana¹² che rientrano in una o più delle seguenti categorie¹³: a) i prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173: «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»¹⁴; b) i prodotti definibili stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che l'immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole; c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas ad effetto serra rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalità di calcolo del minor apporto delle suddette emissioni¹⁵; d) «prodotti di qualità», intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), le specialità tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica¹⁶.

Art. 2

(Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. c) della presente legge, è fatto divieto ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati nonché alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi contenenti organismi geneticamente modificati.

2. La violazione del divieto di cui al precedente comma è considerata grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile e comporta la risoluzione del contratto di appalto del servizio di ristorazione.

Art. 3

(Utilizzo dei prodotti agricoli a chilometri zero¹⁷ nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)

¹⁰L'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sostituisce le parole «origine regionale e prodotti agricoli» con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».

¹¹L'art. 2, comma 3, lett. a) della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sopprime la parola «agricoli».

¹²Le parole «, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria,» sono da intendersi soppresse per effetto dell'art. 1, comma 1, della L.R. 1 ottobre 2012, n. 43.

¹³Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. a) della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

¹⁴Parole aggiunte dall'art. 2, comma 3, lett. b), della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

¹⁵Comma aggiunto dall'art. 44, comma 1, lett. d), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁶Parole aggiunte dall'art. 2, comma 3, lett. c), della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

¹⁷L'art. 3, comma 1, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sostituisce alla rubrica le parole «prodotti agricoli regionali» con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

1. (abrogato)¹⁸

2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva *può costituire*¹⁹ titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzazione di prodotti agricoli *a chilometri zero*²⁰.

3. L'utilizzazione di *prodotti agricoli a "chilometri zero"*²¹ nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

4. (abrogato)²²

Art. 4

*(Promozione dei prodotti agricoli a chilometri zero)*²³

1. La Regione promuove la valorizzazione dei *prodotti agricoli a chilometri zero*²⁴ e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2. *Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale*²⁵.

3. (abrogato)²⁶

4. *Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Calabria*²⁷.

¹⁸Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, tale comma precedentemente così recitava: «1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua».

¹⁹L'art. 3, comma 3, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sostituisce la parola: «costituisce» con le parole: «può costituire».

²⁰L'art. 3, comma 3, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sostituisce le parole: ««regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma.» con le parole: «a chilometri zero».

²¹L'art. 3, comma 4, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sostituisce le parole: «prodotti agricoli regionali» con le parole: «prodotti agricoli a "chilometri zero"».

²²Comma abrogato dall'art. 3, comma 5, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, che precedentemente così recitava: «4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta la risoluzione di fatto del contratto.».

²³L'art. 4, comma 1, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, alla rubrica sostituisce le parole: «prodotti agricoli regionali» con le parole: «prodotti agricoli a chilometri zero».

²⁴L'art. 4, comma 2, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sostituisce le parole: «prodotti agricoli regionali» con le parole: «prodotti agricoli a chilometri zero».

²⁵Comma sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, tale comma precedentemente così recitava: «2. La Regione, anche in deroga alle norme vigenti, può concludere contratti di sponsorizzazione con le imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli regionali.».

²⁶Comma abrogato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 43 che precedentemente così recitava: «3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi indicata deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare la indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.».

5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero”²⁸.

Art. 5

(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)

1. Il presente articolo disciplina l'esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che adempiano agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
2. La vendita al dettaglio di cui al comma 1 ha ad oggetto prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati.
3. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un'azienda agricola quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquisiti da terzi siano quantitativamente inferiori. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti riferibili a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei beni provenienti dall'azienda del soggetto interessato qualora i beni stessi abbiano un valore superiore a quelli acquisiti da terzi.
4. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti *di cui al comma 1*²⁹ deve essere preceduto da una dichiarazione di inizio attività secondo la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La vendita diretta effettuata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui agli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nonché la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla dichiarazione di cui al precedente comma.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 6

*(Compiti dei Comuni)*³⁰

1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della vigente normativa riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del

²⁷Comma sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, che precedentemente così recitava: «4. Alle imprese di cui al presente articolo viene inoltre assegnato, al fine di pubblicizzare l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.».

²⁸Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

²⁹L'art. 44, comma 1, lett. e), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, sostituisce le parole « di cui al comma 3» con le parole «di cui al comma 1».

³⁰Rubrica così modificata dall'art. 44, comma 1, lett. f), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi³¹.

2. *(abrogato)³²*

3. Al fine di favorire l'acquisto dei *prodotti agricoli a "chilometri zero"*³³ e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di *farmer markets* da parte degli imprenditori agricoli, di cui al precedente art. 5 comma 1.

4. *(abrogato)³⁴*

Art. 7

(Attività di controllo e sanzioni)

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali 1 agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

Art. 8

(Disposizioni finali e abrogazione)

1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che non presentano la dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, possono esercitare la vendita diretta previa autorizzazione del Comune nel quale intendano effettuarla.

2. Decorsi trenta giorni dall'inoltro dell'istanza di autorizzazione di cui al comma precedente la medesima si intende accolta e l'attività di vendita può essere esercitata, nel territorio del Comune cui l'istanza stessa è indirizzata, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

³¹Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, tale comma precedentemente così recitava: «1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio.».

³²Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, che precedentemente così recitava: «2. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rilevati trimestralmente dall'Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale.».

³³L'art. 5, comma 3, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sostituisce le parole: «prodotti agricoli regionali» con le parole: «prodotti agricoli a "chilometri zero"».

³⁴Comma abrogato dall'art. 5, comma 4, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, tale comma precedentemente così recitava: «4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, nei limiti delle proprie competenze, adottano le deliberazioni di modifica dei regolamenti di funzionamento e di organizzazione dei propri piani per il commercio affinché nei mercati stessi sia consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.
4. L'attuazione della presente legge è affidata al Dipartimento Agricoltura.

Art. 9³⁵

(Parere comunitario di compatibilità)
(Abrogato)

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

³⁵Comma sostituito dall'art. 19, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, tale comma precedentemente così recitava: «1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria». Successivamente l'art. 6, comma 1, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, abroga l'articolo, che precedentemente così recitava: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili a decorrere dall'ottenimento del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria».

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 29**Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.***(BUR n. 104 dell'1 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1)***Art. 1**
Oggetto

1. La presente legge ha come finalità il regolamento dell'esercizio della pesca degli osteitti e la protezione ed incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.
2. Ai fini della presente legge sono considerate «acque interne» tutte le acque dolci e salmastre delimitate dal mare; le presenti disposizioni si applicano fino alla congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi e degli altri corsi d'acqua.
3. Con il termine «fauna ittica» si intendono gli osteitti «pesci con scheletro del tutto o in gran parte ossificato» e tutti gli altri animali acquatici eterotermi che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche; essa è tutelata quale risorsa naturale rinnovabile.
4. E' fatto divieto assoluto di catturare o tendere insidie a qualsiasi organismo che non sia compreso negli osteitti; eventuali deroghe a tale divieto sono individuate nei Regolamenti provinciali.

Art. 2
Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di tutela della fauna delle acque interne della Regione sono affidate alle Province ai sensi dell'articolo 14 comma f) della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e dell'articolo 52 del DPR n. 987 del 1955.
2. Restano di competenza della Regione le funzioni di cui all'articolo 100 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977, le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché le seguenti funzioni amministrative:
 - a) adozione dei criteri e degli indirizzi da osservare per la pianificazione;
 - b) predisposizione dei modelli per le licenze di pesca di cui al successivo articolo 10;
 - c) istituzione e tenuta dell'Albo Regionale delle Associazioni di pesca di cui al successivo articolo 7.

Art. 3
Indirizzo e coordinamento

1. La Regione esercita le funzioni d'indirizzo e di coordinamento ed attua interventi straordinari avvalendosi di Enti Pubblici, istituti scientifici ed Associazioni piscatorie, preferibilmente esistenti nella Regione Calabria.
2. La Regione adotta altresì tutte le opportune iniziative a livello interregionale allo scopo di armonizzare i tempi, le modalità e i regolamenti di pesca.

3. Gli interventi nel settore sono attuati su basi pianificate, d'intesa con le Province, con la diretta partecipazione dei soggetti interessati per tramite dei propri organismi associativi ai vari livelli.

Art. 4

Comitato Tecnico Consultivo Regionale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l'esercizio della pesca e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.

2. Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore all'uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;
- b) il Funzionario (o Dirigente) regionale responsabile del settore pesca, in qualità di Segretario del Comitato medesimo;
- c) il Presidente di ciascuna Amministrazione Provinciale della Regione Calabria, o un suo delegato;
- d) i Presidenti o loro delegati di ciascuna Sezione Provinciale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea (FIPSAS), (DM 14 febbraio 1956 articolo 6 e DPRn.797del4 maggio 1958 articolo 2 comma f);
- e) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo articolo 7;
- f) il responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, o un suo delegato;
- g) uno zoologo designato dal Comitato Universitario Regionale;
- h) il rappresentante delle Comunità Montane, eletto dalla delegazione regionale UNCEM;
- i) il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico per la Calabria, o un suo delegato.

3. Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del Consiglio Regionale; non possono farvi parte coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca. Esso sarà operante, anche in assenza di tutte le designazioni sopra previste.

4. I componenti il Comitato, di cui al punto e), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle Associazioni stesse.

Art. 5

Compiti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale

1. Nell'ambito delle funzioni legislative attribuite alla Regione, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale ha il compito di formulare pareri e proposte sulla gestione delle acque interne della Regione Calabria.

2. L'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio regionale in materia di pesca, salvaguardia e tutela della fauna delle acque interne della Regione.

Art. 6

Comitato Tecnico Consultivo Provinciale

1. Ciascuna Provincia, per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di protezione ed incremento della fauna delle proprie acque interne, istituisce un Comitato Tecnico Consultivo Provinciale, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale è composto da:

- a) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, o Assessore all'uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;
- b) il Funzionario (o Dirigente) Provinciale responsabile del settore pesca, in qualità di Segretario del Comitato medesimo;
- c) il Presidente della Sezione Provinciale della Federazione Italiana Pesca Sportiva, o un suo delegato (DM 14 febbraio 1956 articolo 6 e DPR n. 797 del 4 maggio 1958 articolo 2 comma f);
- d) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni presenti sul territorio provinciale ed iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo articolo 7;
- e) il Responsabile Provinciale dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, o un suo delegato;
- f) il Responsabile Provinciale dell'Ufficio delle Opere Pubbliche, o un suo delegato;
- g) il Responsabile Provinciale dell'Ispettorato dell'Agricoltura o un suo delegato;
- h) i Responsabili degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali o delle Oasi di protezione, eventualmente ricadenti del tutto o in parte nell'ambito del territorio provinciale, interessati da bacini idrografici, o loro delegati;
- i) un Docente di biologia designato dal Comitato Universitario regionale;
- j) uno zoologo designato dal Comitato Universitario Regionale.

3. Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale integra e sostituisce la Commissione Consultiva Provinciale per la pesca nelle acque interne, di cui all'articolo 26 del RD n. 1486 del 22 novembre 1914 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I membri del Comitato, che rappresentano le Associazioni di pesca iscritte all'Albo di cui al successivo articolo 7, sono nominati dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale su designazione delle Associazioni stesse.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del Consiglio Provinciale.

6. L'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo Provinciale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale in materia di pesca e di tutela della fauna delle acque interne.

Art. 7

Associazioni di pesca Albo Regionale

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni di pesca aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato Regionale all'Agricoltura Caccia e Pesca secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui all'articolo 5.

3. Le Associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico od aventi riconoscimento nazionale, possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma.

4. Le Associazioni richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) finalità formative tecniche/alieutiche e ricreative;
- b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;
- c) comprovato impegno a tutela degli ecosistemi fluviali.

5. All'Albo Regionale di cui al presente articolo è iscritta d'ufficio la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea (FIPSAS), nelle sue articolazioni locali, in quanto organo del CONI, munito di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali, statutariamente sanciti, la difesa e la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi nonché la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi acquatici.

6. Le Associazioni iscritte all'Albo Regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di:

- a) immissione e distribuzione del materiale ittico da ripopolamento;
- b) sorveglianza mediante le proprie Guardie Giurate Volontarie;
- c) individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d'acqua non autorizzati.

7. Inoltre le Associazioni, partecipano alle forme di gestione delle acque di cui ai successivi articoli 16 e 17 nonché provvedono alla formazione professionale dei soggetti aderenti, che potranno essere utilizzati per le opere di ripopolamento dei corsi e degli specchi d'acqua, per il monitoraggio delle acque interne, per la sorveglianza ittica e per divulgare gli scopi associativi per la pesca sportiva.

Art. 8 Carta Ittica Regionale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, sentita la FIPSAS e le Associazioni dei pescatori iscritte all'Albo Regionale, elabora ed approva la Carta Ittica Regionale, che è il risultato di uno studio scientifico di carattere idrologico, zoologico, ambientale e di pressione piscatoria, effettuato su ogni bacino idrografico ricadente in tutto o in parte nel territorio di competenza.

2. La Carta individua lo stato dell'ittiofauna esistente, le vocazioni ittiche delle acque, e pianifica gli interventi di gestione delle acque interne dal punto di vista della sostenibilità ambientale delle risorse ittiofaunistiche regionali.

3. La Carta Ittica Regionale viene aggiornata ogni sette anni e comunque quando intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico o biochimico di importanti corpi idrici.

Art. 9 Pianificazione del settore

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui al precedente articolo 4, e sulla base della Carta

Ittica, propone al Consiglio regionale l'adozione del Piano Ittico Regionale Poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione relativi a:

- a) applicazione del DL11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;
- b) criteri e metodologia da adottare per l'esecuzione delle opere di ripopolamento;
- c) criteri e metodologie da adottare per favorire la partecipazione degli utenti associati alle forme di gestione delle acque interne di cui ai successivi articoli 16 e 17.

2. Le Province, in virtù delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 14 comma f) legge n. 142 dell'8 giugno 1990, attuano sul territorio di propria competenza la pianificazione degli interventi mediante specifica programmazione.

Art. 10 Licenze di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria è consentito a chi è in possesso della relativa licenza di pesca.

2. La licenza di pesca è costituita da un libretto numerato e privo di foto, su cui sono riportati i dati anagrafici del richiedente, rilasciato, previo pagamento del costo del libretto e del tributo annuale di Concessione Regionale, ai richiedenti che risiedono nella Regione Calabria.

3. Il libretto non costituisce documento di riconoscimento e quindi deve essere accompagnato da idoneo documento di identità.

Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, fissa in sei anni la validità della licenza di pesca di tipo A, B e C a decorrere dalla data di rilascio. Per gli anni successivi al primo è sufficiente effettuare il pagamento del tributo annualmente; il tributo annuale non è dovuto, se non si esercita l'attività di pesca. Sulla ricevuta del pagamento del tributo annuale deve essere specificato il numero del libretto cui essa si riferisce, fatta eccezione del primo pagamento relativo al rilascio del libretto stesso.

4. La licenza di pesca deve essere esibita agli addetti alla sorveglianza unitamente ad un documento di riconoscimento e, per gli anni successivi al primo, alla ricevuta del pagamento del tributo annuale.

5. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

- a) il personale degli istituti di ricerca riconosciuti e il personale della Regione e delle Province, appositamente autorizzato dai rispettivi Enti ai fini della ricerca scientifica;
- b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costruiti con opere artificiali, durante la loro attività all'interno degli stabilimenti stessi;
- c) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della fauna delle acque interne, appositamente autorizzate dall'Amministrazione provinciale oppure conseguenti all'esercizio delle loro funzioni;
- d) i giovani fino al compimento del 14° anno di età, purché accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza;

e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di «privata proprietà», cioè non collegati naturalmente od artificialmente con acque pubbliche, adibiti alla pesca sportiva.

Art. 11

Tipi di Licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse – Deleghe

1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio nazionale.
2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.
3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attività alieutica nelle acque interne sono le seguenti:
 - a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge n° 250 del 13 marzo 1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;
 - b) Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, armata con uno o più ami, nonché con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;
 - c) Tipo "C": per l'esercizio della pesca non professionale con l'uso della canna senza mulinello, armata con uno o più ami, secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;
 - d) Tipo "D": riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla data di rilascio, per l'esercizio della pesca secondo le modalità espresse per la licenza di tipo "B".
4. Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all'articolo 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con DL n. 230 del 22 giugno 1991, modificata con DL n. 31 del 23 gennaio 1992.
5. Le soprattasse individuate dal DL n. 31 del 23 gennaio 1992 saranno ripartite tra le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni sportive dei pescatori iscritte all'Albo Regionale e le Associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Consiglio Regionale, da emettersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (decreto legislativo 230/91 - allegato 1 n. d'ordine 18).
6. Il versamento del tributo annuale sarà effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno mediante versamento su modulo di conto corrente postale.
7. Alle Province è delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, secondo criteri e modalità che le stesse stabiliranno. Alle Province non è consentita l'imposizione di ulteriori tributi. Alle Amministrazioni provinciali spetta la tenuta e il relativo aggiornamento dei registri delle licenze rilasciate.
8. Le Province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative al rilascio del libretto delle licenze di tipo "B", "C", "D", ai Comuni, alle Comunità Montane, ad altri Enti locali e funzionali ed alle Associazioni piscatorie iscritte all'Albo di cui all'articolo 7; questi trasmettono alle Province,

periodicamente e comunque, non oltre i tre mesi dall'emissione, le ricevute dei libretti rilasciati, affinché le stesse provvedano all'aggiornamento dei registri.

9. Per tutti i tipi di licenze, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa, (decreto legislativo 230/91 - n. d'ordine 18).

Art. 12 Esercizio della pesca

1. Per Pesca o Azione di pesca o Esercizio della pesca si deve intendere:

- a) ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, come il porre in acqua una lenza da pesca;
- b) ogni azione o comportamento che indirettamente è riconducibile o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, come il vagare nei pressi del corpo idrico recando con se pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca e/o qualunque mezzo destinato alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto;
- c) ogni azione o comportamento di collaborazione, complicità, aiuto, partecipazione, con chi pone in essere azioni o comportamenti direttamente finalizzati alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata.

Art. 13 Classificazione delle Acque

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche.

2. Le acque interne pubbliche sono classificate in:

- acque pregiate;
- acque principali;
- acque secondarie.

a) Le acque pregiate sono quelle prevalentemente popolate da specie ittiche pregiate, che possiedono elevate caratteristiche di purezza e qualità, e che sono parte di un ecosistema ancora integro e ben conservato. Ad esempio, sono tali le acque con sponde integre, vegetazione riparia non disboscata, frequentate da specie animali selvatiche importanti, con assenza di cementificazioni, scarichi etc.

b) Le acque principali sono le uniche dove è autorizzata anche la pesca di mestiere.

c) Le acque secondarie sono tutte le altre acque interne della Provincia.

3. Nell'effettuare la classificazione, le Province devono tener presente che:

- a) non necessariamente in una Provincia debbano esistere tutte le tipologie di acque;
- b) nello stesso corpo idrico è da prevedersi la possibilità che siano presenti tratti di differenti tipologie;
- c) per specie ittiche pregiate si intendono quelle che sono tali secondo gli usi e le tradizioni locali, con particolare riferimento alle famiglie dei salmonidi e dei timallidi.

4. La classificazione delle acque deve essere ripetuta allorché la Regione Calabria emetta o modifichi la Carta Ittica Regionale.

Art 14

Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti.

1. Le Province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge atti alla conservazione e al ripristino delle condizioni dei corpi idrici, e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, emanano nei rispettivi Regolamenti di pesca norme atte a garantire la compatibilità tra le attività di pesca e le esigenze di conservazione della fauna delle acque interne. In particolare, esse determinano, nell'ambito delle tipologie di acque classificate, le norme sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalità e gli strumenti di pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure del pesce pescato, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque.

2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, valgono, in ogni caso, le seguenti disposizioni:

a) l'esercizio della pesca degli osteitti nelle acque interne della Regione Calabria è consentito dall'alba all'imbrunire; le Province possono estendere anche alle ore notturne l'orario di pesca nei casi di:

- pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali;
- pesca non professionale limitatamente alle acque antistanti il loro sfocio in mare, al fine di consentire la pesca di quelle specie che da esso risalgono e che hanno attività prevalentemente notturna, come spigole ed anguille;
- pesca non professionale nelle rimanenti acque, ma limitatamente a quelle specie ad attività prevalentemente notturna, come le anguille, e comunque non oltre le ore 24.00; in tal caso le Province hanno l'obbligo di regolamentare e limitare in modo chiaro gli attrezzi, le esche e le modalità di pesca, al fine di non creare ambiguità nell'accertamento di tali attività agli organi preposti alla sorveglianza.

3. Fatto salvo quanto disposto dal RD n° 1486/1914 e dal RD n. 1604/1931, è vietata altresì la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, nei periodi sotto indicati:

a) barbo: dal 1° maggio al 31 maggio;

b) trota di ogni specie: dall'imbrunire della seconda domenica di novembre all'alba della seconda domenica di marzo. Nei detti periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi delle specie e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi. E' vietata altresì la cattura, la

commercializzazione, lo smercio in pubblici esercizi e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, di misura inferiore a quella appresso indicata:

- barbo: cm. 15;
- cefalo, persico reale: cm. 20;
- trota di ogni specie, catturata in fiume: cm. 20;
- spigola: cm. 25;
- per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime.

4. Nelle acque interne della Regione Calabria la cattura di specie ittiche e la loro detenzione nell'esercizio della pesca è limitata per ciascun pescatore e per ogni giornata di pesca alle quantità appresso indicate:

- a) trota di ogni specie: n. 5 capi. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'Amministrazione provinciale, tale limite non ha effetto;
- b) complessivamente le specie ittiche non dovranno superare il peso di 5 kg; tale limite non si applica a singola preda di peso superiore. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale, tale limite non ha effetto. Esso non si applica neanche agli allenamenti tenuti dagli atleti iscritti alle Associazioni sportive, purché il pescato sia conservato in vivo e rimesso in acqua al termine della seduta di allenamento.

5. In tutte le acque interne della Regione Calabria è sempre vietata:

- a) la detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione o l'uso delle seguenti esche: uova di salmone e/o di altri pesci, sangue e suoi derivati;
- b) la pesca con le mani, con la fiocina o arpione, con l'uso di fonti luminose, nonché la pesca subacquea.

6. In tutte le acque interne della Regione Calabria classificate come pregiate:

- a) è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro;
- b) esistono limitazioni nel prelievo delle specie ittiche. In particolare, il pescatore non potrà trattenere più di 5 esemplari al giorno di salmonidi o timallidi; le Province possono limitare ulteriormente i prelievi;
- c) è previsto da parte delle Province il rilascio di un tesserino catture su cui riportare le norme più significative del regolamento provinciale e della presente legge; il pescatore è tenuto a marcare su di esso sia i capi trattenuti che la giornata di pesca. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato soltanto a coloro che risulteranno in possesso di regolare licenza di pesca. Per il suo rilascio o rinnovo, le Province potranno incaricare le Associazioni piscatorie iscritte all'Albo regionale, che forniranno le opportune garanzie;
- d) possono essere individuate zone dove praticare il "catch and release" (no-kill), ossia dove è possibile effettuare il rilascio della preda senza trattenerla;
- e) è vietata ogni forma di gare o competizione di pesca;
- f) al fine di non arrecare danno all'ecosistema esistente, in particolar modo nei piccoli corsi d'acqua, possono essere previste limitazioni nell'uso degli stivali;
- g) è sempre vietata nell'esercizio della pesca la detenzione, la pasturazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino);
- h) è sempre vietato l'uso della tecnica di pesca denominata CAMOLERA o TEMOLERA;

i) durante il periodo di divieto di pesca di specie pregiate che prevalentemente popolano tali acque è assolutamente vietato ogni tipo di pesca.

7. Nelle acque principali è consentita sia la pesca non professionale che quella di mestiere.

8. Nelle acque secondarie è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro.

Art. 15

Istituzione delle zone denominate "acque pregiate destinate allo svago"

1. Nelle acque pregiate, le Province possono individuare zone dove effettuare ripopolamenti più massicci e più frequenti anche nei periodi d'apertura della pesca, al fine di offrire ai pescasportivi maggiori possibilità di svago. Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti, i pescasportivi che vorranno accedere a tali zone dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Province, previo il pagamento di una somma che sarà destinata alle previste opere di ripopolamento e gestione di tali zone; essa ha validità annuale e potrà essere integrata nel tesserino catture provinciale. Dette zone saranno denominate "acque pregiate destinate allo svago".

Art.16

Gestione delle acque

1. La Regione Calabria, tramite le Province competenti per territorio, al fine di garantire una qualificata, partecipata ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, provvede alla concessione di tratti di corsi d'acqua a soggetti che ne abbiano fatto istanza e ne posseggano i requisiti.

2. L'istruttoria e il decreto di assegnazione delle acque a scopo di piscicoltura sono affidati alla Provincia sul cui territorio ricade il tratto interessato, che emette il decreto di gestione, sentito il parere vincolante del Comitato Tecnico Provinciale.

3. L'amministrazione concedente vigila sulla attuazione degli adempimenti indicati nel disciplinare di affidamento.

4. Il concessionario decade dal diritto di gestire le acque, per mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal disciplinare di affidamento o per inosservanza di disposizioni legislative e regolamenti in vigore.

5. La Regione Calabria promuove altresì accordi di programma così come previsti dall'articolo 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, per la gestione, la tutela e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione.

Art. 17

Delega alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago"

1. Le Province possono delegare, gratuitamente, alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago", o di tratti di esse, le Associazioni di categoria iscritte all'Albo regionale, su loro richiesta. In essa l'Associazione interessata deve, tra l'altro, presentare un preciso piano dei ripopolamenti, garantire una costante attività di sorveglianza con proprie Guardie Giurate, e preventivare le spese che dovranno essere sostenute. All'approvazione della richiesta, le Province garantiranno il rimborso annuale delle spese, dietro presentazione d'idonea documentazione giustificativa delle stesse.
2. Per l'esercizio della pesca in tali zone, il pescasportivo dovrà essere munito della tessera associativa dell'Associazione che gestisce le acque. L'Associazione non potrà emanare norme aggiuntive o diverse da quelle già previste dal Regolamento provinciale e dalle vigenti leggi, né potrà pretendere dal pescasportivo alcun corrispettivo economico oltre al costo della tessera associativa, pena l'immediata decadenza della delega alla gestione.
3. L'Associazione dovrà aver cura di delimitare con apposite tabelle la zona affidatale in gestione.

Art. 18

Limiti nell'assegnazione delle acque

1. Nell'assegnare in concessione o gestione tratti d'acqua ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, le Province non possono superare il limite del 70 per cento dell'estensione di ogni tipologia di acqua per ogni corpo idrico. Le Associazioni che ne fanno richiesta debbono essere iscritte nell'Albo Regionale.

Art. 19

Tutela dell'ambiente

1. La Regione Calabria promuove la tutela dell'ambiente acquatico indispensabile per la vita e lo sviluppo della fauna delle acque interne, imponendo la rigorosa applicazione delle norme statali al riguardo esistenti:

- a) RD 8 maggio 1904 n° 368
- b) RD 11 dicembre 1933 n° 1775
- c) DL n° 152 dell'11 maggio 1999
- d) Legge 18 maggio 1989 n° 183
- e) Legge 7 agosto 1990 n° 253
- f) DL 12 luglio 1993 n° 275
- g) Legge 5 gennaio 1994 n° 36

Art. 20

Gare e manifestazioni di pesca

1. Le Province, entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, avvalendosi della FIPSAS quale coordinatore, ai sensi dell'articolo 56 comma 2 DPR n° 616 del 24 luglio 1977.
2. Le Province, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'articolo 6, predispongono altresì l'apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti, fatta

eccezione per le manifestazioni di pesca che si svolgeranno nelle acque date in gestione ad Associazioni iscritte all'Albo regionale ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge.

Art. 21

La pubblicità della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. La pubblicità delle acque è strettamente connessa alla sua destinazione: riguarda l'uso che è fatto della risorsa idrica in correlazione alle esigenze dell'uomo - compresa l'acquicoltura, la produzione industriale, ecc. -; tutti gli altri usi sono ammessi, solamente, quando la risorsa è sufficiente.

3. Tutte le acque sono pubbliche unicamente per il loro utilizzo ai fini umani, agricoli ed industriali: il proprietario di un fondo ubicato nel territorio della Regione Calabria e in cui vi è un laghetto, naturale o creato artificialmente, potrà, pertanto, previo possesso delle necessarie autorizzazioni, eventualmente anche di quelle previste all'articolo 22 della presente legge, recintare l'invaso, impesciarlo e destinarlo all'attività di pesca sportiva; tuttavia, le stesse acque, potranno essergli sottratte per pubblica utilità. Analogamente per quanto concerne laghetti, invasi, corpi idrici o tratti di essi, adibiti all'allevamento in genere di osteitti o di altra fauna delle acque interne.

4. Nei predetti laghetti adibiti alla pesca sportiva, se non comunicanti naturalmente od artificialmente con corsi d'acqua pubblici, oppure se l'entrata e l'uscita dell'acqua è delimitata da opere (griglie e simili) che impediscono il passaggio della fauna ittica, è consentita l'attività alieutica senza il possesso della licenza di pesca, previo consenso - anche a pagamento - del proprietario o del concessionario; inoltre, in tali laghetti, i divieti di pesca, le misure minime, il limite numerico delle catture e tutte le altre norme che disciplinano l'attività della pesca, non hanno effetto.

5. L'Ente pubblico deputato all'utilizzo della risorsa idrica per il consumo umano, dovrà tenere in debita considerazione la necessità di risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'acquicoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli stessi doveri competono al titolare del fondo in cui si trova il laghetto adibito alla pesca sportiva.

Art. 22

Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc.

1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della legge n. 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, o quant'altro previsto, l'Autorità concedente, prima dell'autorizzazione, dovrà acquisire il parere favorevole e le eventuali relative prescrizioni da parte del Comitato Tecnico territorialmente competente; se il corpo idrico interessato è ubicato in una sola Provincia, la competenza appartiene al Comitato Tecnico Provinciale; se il corpo idrico è ubicato in più Province, la competenza appartiene al Comitato Tecnico Regionale.

2. Il Comitato Tecnico territorialmente competente prescriverà ai concessionari le eventuali modificazioni o opere aggiuntive ai progetti (la costruzione di scale di monta, di piani inclinati, di graticci all'imbocco dei canali di presa, il prelievo degli osteitti e della fauna delle acque interne viventi a valle degli sbarramenti e la loro immissione a monte di questi, ed ogni altra misura atta a tutelare gli osteitti, gli interessi della pesca e la fauna delle acque interne), e le clausole da inserire nel disciplinare di concessione.

3. Le concessioni già esistenti all'entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate. Esse però dovranno essere sottoposte, dall'Autorità concedente ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Comitato Tecnico territorialmente competente ai soli fini delle eventuali prescrizioni. Queste ultime sono comunicate dall'Autorità concedente ai concessionari, che provvederanno alla loro realizzazione in tempi brevi e comunque non oltre un anno dalla comunicazione, pena la decadenza del diritto alla concessione.

4. In ogni caso, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla garanzia della sopravvivenza dell'ecosistema idrico. A tal fine, la portata idrica non potrà mai essere ridotta al di sotto del "flusso minimo vitale", il quale viene individuato nell'esatta metà della portata idrica in tempo di massima magra.

Art. 23 Sorveglianza

1. La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente legge, è esercitata dalla Regione e dalle Province, nonché da tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle Guardie Giurate Volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Le Province, i Comuni, i Consorzi, le Associazioni piscatorie iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 7 della presente legge, e chiunque altro vi abbia interesse, possono richiedere il decreto di nomina di agenti giurati per la sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche.

3. Gli interessati al rilascio o rinnovo del decreto, dovranno possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 138 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) (RD 18 giugno 1931, n. 773), fatta eccezione per quanto richiesto al punto settimo, se volontari. Il decreto a detti agenti è rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio; il relativo giuramento è effettuato dinanzi al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio.

4. Gli agenti giurati, nell'esercizio delle proprie funzioni e per tutte quelle ad esse connesse, assumono la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca, e, oltre a quella di Polizia Giudiziaria, anche quella di agenti di Pubblica Sicurezza, relativamente alla sorveglianza ambientale in difesa dei bacini imbriferi e degli ecosistemi acquatici.

5. Le competenze di sorveglianza e di controllo assegnate a tali agenti riguardano le disposizioni previste dalla presente legge, dalle leggi nazionali, dai regolamenti provinciali, da quelle relative alla legge n° 152 del 1999 e da tutte quelle che riguardano la difesa degli ecosistemi acquatici.

6. Tutti gli incaricati della sorveglianza ambientale e sulla pesca, possono in ogni tempo ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Art. 24

Agenti giurati volontari

1. Le amministrazioni provinciali stabiliranno il numero di agenti giurati volontari da assegnare a ciascuna Associazione o Ente richiedente, considerando le esigenze che scaturiscono dall'estensione dei corpi idrici del territorio provinciale, e le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Provinciale: in ogni caso il numero di agenti non potrà essere inferiore a dieci né superiore a cento unità per ciascun richiedente di ciascuna Provincia.

2. Per la predetta funzione di pubblica sicurezza, ciascuna Associazione o Ente richiedente potrà ottenere che ai singoli agenti volontari sia rilasciato dalle autorità competenti il porto d'arma da fuoco corta o lunga per difesa personale a tassa ridotta, in ragione di un numero non superiore al 10 per cento dell'organico dei propri agenti volontari, che consentirà loro di portare l'arma per difesa personale in tutto il territorio nazionale, senza limiti temporali, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

3. L'attività di sorveglianza svolta dagli agenti volontari, che all'interno della propria struttura saranno organizzati in "Servizio di Sorveglianza", è considerata attività propria del volontariato; pertanto il rilascio o rinnovo dei decreti dovrà essere esentato dal pagamento dei bolli, è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici e quant'altro disposto dagli articoli 7 e 8 della legge n° 266 del 1991.

4. Gli agenti volontari sono utilizzati anche nel corpo di polizia delle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le Associazioni o Enti di appartenenza sul servizio da espletare e sulle spese che dovranno essere rimborsate.

Art. 25

Sanzioni Amministrative

1. Le sanzioni pecuniarie o amministrative espresse in Lire si intendono espresse anche in Euro, secondo il tasso di conversione decreto legislativo n. 213/98 art. 51, per le infrazioni alla presente legge, cui dovranno riferirsi anche le Province nell'emanare i rispettivi Regolamenti, sono:

- a) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi regolamentari ma non consentiti nelle circostanze di tempo o di luogo: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);
- b) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi, mezzi, modalità, mai consentiti: da £. 300.000 a £. 1.200.000 (in misura ridotta £. 400.000);
- c) uso, pasturazione, detenzione nell'esercizio della pesca, di esche non consentite: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);
- d) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche sottomisura: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);
- e) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per le quali la pesca è chiusa o vietata: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);
- f) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche in numero superiore a quello consentito: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);

- g) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per un peso complessivo superiore a quello consentito: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £ 200.000);
- h) pesca senza licenza: da £. 100.000 a £. 450.000 (in misura ridotta £. 150.000);
- i) dimenticanza di licenza: da £. 40.000 a £. 150.000 (in misura ridotta £. 50.000);
- j) pesca senza tesserino catture anche per dimenticanza: da £. 100.000 a £. 450.000 (in misura ridotta £. 150.000);
- k) mancata marcatura del tesserino catture (giornata e/o pesci): da £. 40.000 a £.150.000 (in misura ridotta £. 50.000);
- l) pesca o detenzione di specie ittiche ai fini di attività commerciali o di ripopolamento senza le prescritte autorizzazioni o dove ciò non è consentito, con particolare riferimento alla pesca ed al commercio del novellame alle foci dei fiumi: da £. 500.000 a £. 4.000.000 (in misura ridotta £.1.000.000);
- m) pesca in zona di divieto: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);
- n) pesca in periodo di divieto: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £.200.000);
- o) pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza l'autorizzazione della Provincia: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);
- p) pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza la tessera dell'Associazione che la gestisce: da £ 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);
- q) pesca in acque in concessione di piscicoltura senza autorizzazione del concessionario (rif. articolo 33 I. 1604/1931): da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);
- r) prelievo o derivazione di acque a scopo di irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000);
- s) prelievo o derivazione di acque per usi diversi dall'irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da £. 300.000 a £. 1.200.000 (in misura ridotta £. 400.000);
- t) ripopolamento o immissione di specie ittiche senza l'autorizzazione della Provincia: da £. 500.000 a £. 4.000.000 (in misura ridotta £. 1.000.000);
- u) per ogni altra infrazione non esplicitamente indicata: da £. 100.000 a £. 600.000 (in misura ridotta £. 200.000).

2. Per l'applicazione degli importi delle sanzioni, si fa riferimento alla legge n. 689 del 1981 che regola le sanzioni amministrative.

Art.26 Finanziamenti

1. Al finanziamento della presente legge la Regione Calabria provvede sia con fondi del proprio bilancio che con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, secondo i seguenti parametri:

- il 10 per cento dell'intero montante alla Regione stessa per le spese d'istituto e per la predisposizione dei modelli delle licenze di pesca;
- il 10 per cento dell'intero montante da ripartire tra Associazioni iscritte all'Albo Regionale in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;
- il rimanente 80 per cento del montante alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative secondo la seguente tabella:

- a) il 55 per cento in base alla estensione dei corpi idrici utili per l'attività alieutica di competenza;
- b) il 25 per cento in base al numero di licenze di pesca valide e attive sul territorio di competenza.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Provincia territorialmente competente, la quale li riutilizzerà per il potenziamento del servizio di sorveglianza sia degli effettivi che dei volontari.

Art. 27

Norme transitorie e finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutti quei provvedimenti afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Calabria precedentemente adottati dalla stessa o dalle sue Province che contrastano con le presenti disposizioni. È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far osservare la presente normativa come Legge della Regione Calabria.

Codice penale estratto**318.** Corruzione per l'esercizio della funzione ⁽¹⁾

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'[art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86](#) e dall'[art. 1, comma 75, lett. f\), L. 6 novembre 2012, n. 190](#). Successivamente, il presente articolo è stato così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. e\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#), a decorrere dal 14 giugno 2015. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ([art. 32-quater c.p.](#)). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi [dell'art. 33-bis del codice di procedura penale](#), a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, [l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55](#), come modificato dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#). Vedi, inoltre, [l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#). Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 69/2015](#) era il seguente: «Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta [legge n. 190/2012](#) era il seguente: «Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.».

⁽²⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. n\), L. 9 gennaio 2019, n. 3](#), a decorrere dal 31 gennaio 2019. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.».

416. Associazione per delinquere ⁽¹⁾

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [\[c.p. 576, n. 4\]](#), coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [\[c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306\]](#) sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni ⁽²⁾.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [\[c.p. 115\]](#), la pena è della reclusione da uno a cinque anni [\[c.p. 29, 32\]](#) ⁽²⁾.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi [\[c.p. 585\]](#) le campagne o le pubbliche vie [\[c.p. 70, n. 1\]](#), si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [\[c.p. 63, 64\]](#) se il numero degli associati è di dieci o più [\[c.p. 418\]](#) ⁽³⁾.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli [articoli 600, 601, 601-bis e 602](#), nonché all'[articolo 12](#), comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), nonché

agli [articoli 22](#), commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della [legge 1 aprile 1999, n. 91](#), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [\[c.p. 600-sexies\]](#) ⁽⁴⁾.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli [articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis](#), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'[art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#). Vedi, anche, l'[art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), l'[art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146](#) e l'[art. 24-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dal comma 29 dell'[art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

⁽²⁾ Vedi l'[art. 71](#), sesto comma, nonché l'[art. 71-bis, L. 22 dicembre 1975, n. 685](#), in materia di stupefacenti. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ([art. 32-quater c.p.](#)).

⁽³⁾ Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi [dell'art. 33-bis del codice di procedura penale](#), a decorrere dalla sua entrata in vigore.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'[art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228](#) e poi così modificato dal comma 5 dell'[art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94](#) e dall'[art. 2, comma 1, L. 11 dicembre 2016, n. 236](#), a decorrere dal 7 gennaio 2017. L'indulto concesso con [L. 31 luglio 2006, n. 241](#) non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto [dall'art. 1](#) della stessa legge. Il testo del presente comma, in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 236/2016](#) era il seguente: «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli [articoli 600, 601 e 602](#), nonché all'[articolo 12](#), comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.». Il testo del presente comma, in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 94/2009](#), era il seguente: «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli [articoli 600, 601 e 602](#), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.».

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'[art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere ^{(1) (2) (3)}

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni ⁽⁴⁾.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni ⁽⁵⁾.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé

o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali ⁽⁶⁾.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma ⁽⁷⁾.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito ⁽⁸⁾.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] ⁽⁹⁾.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646](#), in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ([art. 32-quater c.p.](#)). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi [dell'art. 33-bis del codice di procedura penale](#), a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'[art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#). Vedi, inoltre, l'[art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146](#), l'[art. 24-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dal comma 29 dell'[art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94](#) e l'[art. 2, D.L. 12 febbraio 2010, n. 10](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 aprile 2010, n. 52](#). L'indulto concesso con [L. 31 luglio 2006, n. 241](#) non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1](#) della stessa legge. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'[art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

⁽²⁾ Rubrica così sostituita dal numero 5) della lettera b-bis) del comma 1 dell'[art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#). Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'[art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#). L'[art. 7, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito con modificazioni in [L. 12 luglio 1991, n. 203](#), in tema di lotta alla criminalità organizzata, così dispone: «1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste [dall'art. 416-bis del codice penale](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà». Vedi, anche, l'[art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124](#), sulla disciplina del segreto di Stato.

⁽³⁾ Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 4](#) dello stesso [D.Lgs. n. 159/2011](#).

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251](#), dal n. 1) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#), a decorrere dal 14 giugno 2015.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251](#), dal n. 2) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n.](#)

[125](#) e, successivamente, dall'art. [5, comma 1, lett. b\)](#), [L. 27 maggio 2015, n. 69](#), a decorrere dal 14 giugno 2015.

442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [\[c.p. 28, 448, 516\]](#).

⁽¹⁾ Sulla disciplina del commercio vedi la [L. 11 giugno 1971, n. 426](#) e le relative norme di esecuzione approvate con [D.M. 4 agosto 1988, n. 375](#). Per le bevande alcoliche vedi la [L. 3 aprile 1961, n. 286](#).

⁽²⁾ La condanna per il delitto previsto in questo articolo comporta la confisca obbligatoria ai sensi [dell'art. 446 c.p.](#), nonché la pena accessoria prevista nel secondo comma [dell'art. 448 c.p.](#)

444. Commercio di sostanze alimentari nocive ⁽¹⁾

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 [\[c.p. 28, 29\]](#) ⁽²⁾.

La pena è diminuita [\[c.p. 65\]](#) se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [\[c.p. 448, 516\]](#).

⁽¹⁾ Sulla disciplina del commercio vedi la [L. 11 giugno 1971, n. 426](#) e le relative norme di esecuzione approvate con [D.M. 4 agosto 1988, n. 375](#).

⁽²⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. [113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale. Il reato previsto in questo articolo è escluso dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 34 dello stesso provvedimento.

Capo II

Dei delitti contro l'industria e il commercio

513. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose [\[c.p. 392\]](#) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [\[c.p. 120; c.p.p. 336\]](#), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [\[c.p. 508\]](#) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. [113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale.

⁽²⁾ Vedi, anche, l'art. 25-bis.1, [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. [15, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

515. Frode nell'esercizio del commercio ⁽¹⁾

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [\[c.c. 812; c.p. 624\]](#), per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 ⁽²⁾.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [\[c.p. 29\]](#) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'[art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale. In materia di commercio su aree pubbliche vedi la [L. 28 marzo 1991, n. 112](#).

⁽²⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale.

⁽³⁾ Vedi, anche, l'[art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'[art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [\[c.p. 473, 474\]](#).

⁽¹⁾ Articolo così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'[art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99](#). La multa, aumentata, da ultimo, a lire due milioni ai sensi dell'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#), è stata così rideterminata dall'[art. 1, comma 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#). Il testo del presente articolo, in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta [Legge n. 99/2009](#), era il seguente: «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.».

⁽²⁾ Vedi, anche, l'[art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), l'[art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'[art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99](#), e il comma 4 dell'[art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 novembre 2009, n. 166](#).

L.R. Marche 3 ottobre 2019, n. 33.**Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo.****Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione, nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea, promuove la multifunzionalità nel settore della pesca marittima anche verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità al fine di valorizzare la diversificazione della pesca tradizionale e il ruolo degli imprenditori ittici, nell'ottica della creazione di nuova occupazione, in particolare giovanile.

2. Per la definizione di imprenditore ittico si osservano le disposizioni del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)).

Art. 2 *Attività di pescaturismo.*

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per pescaturismo si intende l'attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco su unità da pesca di persone che non fanno parte dell'equipaggio per finalità turistico ricreative.

2. Nel pescaturismo sono ricompresi:

a) l'osservazione e l'illustrazione delle diverse attività di bordo durante la navigazione nonché delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza relativa alla imbarcazione, secondo quanto previsto dal [decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293](#) (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'[articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41](#), e successive modificazioni);

b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva, così come disciplinata dalla [legge regionale 13 maggio 2004, n. 11](#) (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) nonché dalla pertinente normativa statale ed europea;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere del pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;

d) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo, secondo le modalità stabilite da questa legge, finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione dei prodotti della pesca locale, anche attraverso la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore⁽²⁾;

e) l'ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata con imbarcazioni munite di specifiche dotazioni di accessibilità e di sicurezza in materia, nel rispetto delle norme emanate dal Capo del circondario marittimo in tema di escursioni nautiche e immersioni subacquee e della pertinente normativa statale.

(2) Lettera così modificata dall' [art. 5, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 3 *Attività di ittiturismo.*

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per ittiturismo si intende la pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria e cooperativa, nella quale sono ricomprese le attività:

- a) di ospitalità;
- b) di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione;
- c) didattiche, ricreative, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.

2. Le attività previste al comma 1 sono svolte in strutture che siano nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'imprenditore stesso.

Art. 4 *Attività connesse.*

1. Sono connesse all'attività di pesca professionale, ai sensi del comma 2-bis dell'[articolo 2 del D.Lgs. 4/2012](#), le attività di seguito elencate, purché non

prevalenti ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica ⁽³⁾:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei prodotti ittici dal [regolamento CE n. 1224/2009](#), dal regolamento UE n. 404/2011, dal regolamento UE n. 1379/2013 e dal [decreto ministeriale del 10 novembre 2011](#);

b) le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali, anche con specifiche campagne promozionali;

c) interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero, con particolare riferimento alla prevenzione e al recupero delle plastiche in mare;

d) le attività di informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

(3) Alinea così sostituito dall' [art. 6, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 5 *Locali per attività di ittiturismo.*

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori.

2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica. ⁽⁴⁾

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché il comma 2 dell'[articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

(4) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 17 dicembre 2019, n. 40](#), a decorrere dal 20 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 6 *Esercizio dell'attività di pescaturismo ed ittiturismo.*

1. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è subordinato:

a) al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'imbarcazione, ai sensi dell'[articolo 5 del D.M. 293/1999](#);

b) agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande ⁽⁶⁾.

2. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune nel quale si intende avviare l'attività nel rispetto della disciplina contenuta nel comma 3 dell'[articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ⁽⁵⁾

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 2 specificano le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di apertura richiesti dal titolare.

(5) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 17 dicembre 2019, n. 40](#), a decorrere dal 20 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

(6) Lettera così sostituita dall' [art. 7, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 7 *Elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo.*

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo, articolato in due sezioni.

Art. 8 *Formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo.*

1. La Regione promuove la formazione degli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione previste da questa legge.
 2. I percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16](#) (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).
-

Art. 9 *Valorizzazione delle filiere agricole e della pesca locali.*

1. La Regione promuove la conclusione di accordi di filiera tra produttori locali e imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo al fine di favorire l'utilizzo dei prodotti da filiera corta e dei prodotti provenienti dal mercato locale, conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche.
-

Art. 10 *Strumenti di programmazione degli interventi.*

1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese, sviluppo rurale e sostegno all'economia ittica.
 2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
 3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
-

Art. 11 *Alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto - boat & breakfast.*
(7)

[1. Il servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali può essere offerto anche a bordo di unità da diporto stabilmente ormeggiate in porto (boat & breakfast), in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri e con la normativa in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio delle medesime unità da diporto.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità che l'unità da diporto adibita a boat & breakfast sia contestualmente utilizzata per la navigazione.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di quattro cabine per un massimo di otto posti letto ed è subordinata ad una comunicazione di inizio attività, con l'indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata.

4. Le imbarcazioni devono essere dotate di casse stagne per il recupero dei liquami ed essere conformi alle pertinenti disposizioni del [decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146](#) (Regolamento di attuazione dell'[articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), recante il codice della nautica da diporto).

5. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 assicurano il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso di una cucina domestica. Garantiscono altresì che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

6. L'esercizio dell'attività di boat & breakfast non costituisce una delle attività disciplinate dal [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#) (Codice della nautica da diporto ed attuazione della [direttiva 2003/44/CE](#), a norma dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#)).

7. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività previste da questo articolo.]

(7) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 17 dicembre 2019, n. 40](#), a decorrere dal 20 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12 *Disposizioni di attuazione.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese della pesca, del turismo e del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta uno o più regolamenti riguardanti, in particolare:

- a) i contenuti della SCIA da presentare per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e gli obblighi a carico della medesima attività ⁽⁸⁾;
- b) le caratteristiche e le ubicazioni degli immobili adibiti alle attività di ittiturismo ai sensi degli articoli 3 e 5;
- c) i criteri per definire il rapporto di connessione, ai sensi dell'articolo 4;
- d) le modalità concernenti l'iscrizione e la cancellazione nell'elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo previsto all'articolo 7;
- e) i programmi dei corsi di formazione previsti all'articolo 8.

(8) Lettera così sostituita dall' [art. 8, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12-bis *Sanzioni e vigilanza* ⁽⁹⁾.

1. Chiunque eserciti l'attività di ittiturismo in assenza della SCIA di cui all'articolo 6 o in violazione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

2. Chiunque violi le disposizioni contenute nei regolamenti regionali adottati ai sensi dell'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

3. Il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dalla [legge regionale 10 agosto 1998 n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

4. I Comuni effettuano controlli presso ciascuna attività ittituristica con periodicità almeno triennale, trasmettendo alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

(9) Articolo aggiunto dall' [art. 9, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 13 *Invarianza finanziaria.*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 14 *Disposizioni finali e abrogazioni.*

1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge si osservano le disposizioni stabilite dalla normativa statale ed in particolare il [D.Lgs. 4/2012](#).

2. Sono abrogati gli [articoli 11, 12 e 14-bis della L.R. 11/2004](#); le disposizioni attuative ivi richiamate si osservano, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti all'articolo 12 di questa legge. ⁽¹⁰⁾

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

(10) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

L.R. Sicilia 20 giugno 2019, n. 9.

Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia ⁽²⁾.

CAPO I

Strumenti di programmazione, gestione e cooperazione delle attività di pesca

Art. 1 *Oggetto, principi e finalità.*

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera 1\)](#), dello Statuto, la presente legge disciplina il sostegno della Regione alla pesca mediterranea. A tale fine la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) definire e tutelare l'identità e la specificità della pesca mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale;

b) modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici favorendo l'esercizio delle seguenti attività connesse: la vendita diretta, la tutela ambientale, la pesca turistica (o pescaturismo), il turismo ittico (o ittiturismo), le attività didattiche;

c) valorizzare i prodotti ittici siciliani attraverso l'informazione ai consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato;

d) sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati del pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco;

e) tutelare le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore antropologico e pedagogico;

f) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche e delle altre tipologie di pesca storica;

g) sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera mediterranea attraverso specifiche misure di intervento per la valutazione, la creazione e la gestione di adeguate zone di protezione, di ripopolamento degli stock ittici e di recupero degli ecosistemi associati;

h) contrastare tutte le forme di pesca illegale.

2. La Regione promuove l'aggregazione produttiva riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e agli enti locali un ruolo specifico per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle produzioni ittiche e dell'ambiente.

Art. 2 *Piani di gestione locale.*

1. La Regione favorisce, attraverso i Piani di gestione locale, un sistema di pesca conforme al principio dello sviluppo sostenibile, come definito dall'*articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e basato sull'uso delle risorse locali. A tal fine valorizza le reti di connessione delle imprese produttive attraverso il sostegno all'innovazione ed il coinvolgimento degli enti di ricerca.

2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono:

a) la definizione di modelli di sviluppo per la modernizzazione del settore ittico locale e la salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali;

b) l'uso sostenibile delle risorse ittiche, attraverso la gestione responsabile delle attività di pesca nelle acque territoriali siciliane e l'introduzione di sistemi di cogestione mediante periodi di arresto temporaneo non obbligatori;

c) la salvaguardia delle attività di pesca tradizionale e storica locale.

3. I Piani di gestione locale disciplinano:

a) la tipologia degli attrezzi da pesca, il numero e la dimensione, le modalità di impiego e la composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

b) la definizione delle aree e dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni spaziali e temporali dinamiche;

c) le misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle specie "non bersaglio";

d) le misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;

e) le misure specifiche per ridurre i rigetti in mare;

f) i diritti esclusivi di pesca nell'ambito dell'area del Piano di gestione, al fine di salvaguardare la riproduttività, il mantenimento delle popolazioni ittiche e la biodiversità ittica.

4. Il Piano di gestione locale interessa aree omogenee per caratteristiche alieutiche, amministrative, fisiografiche ed ecologiche entro le 12 miglia dalla costa.

5. L'area interessata dal Piano di gestione locale non può essere inferiore a 50 km di costa marina e coinvolge un numero di imbarcazioni non inferiore a quaranta. Tali limiti non sono richiesti per i Piani di gestione relativi alle isole minori.

6. I soggetti attuatori del Piano di gestione locale devono rappresentare almeno il 70 per cento delle imbarcazioni da pesca autorizzate ad esercitare la pesca artigianale costiera e regolarmente iscritte negli Uffici marittimi in cui ricade l'area di gestione individuata.

7. È istituita presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea l'anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino, al fine di incentivare la condivisione dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile.

8. I Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.) di cui al comma 10 indicano l'organismo scientifico incaricato del supporto tecnico-scientifico all'attività progettuale del Piano di gestione locale e alla sua attuazione individuandolo tra gli enti o istituti di ricerca pubblici inseriti nell'anagrafe di cui al comma 7.

9. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituito il tavolo di coordinamento dei Piani di gestione locale. Tale coordinamento assicura il raccordo normativo e amministrativo con i piani di gestione nazionali e internazionali.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea individua, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i Co.ge.pa. responsabili dei Piani di gestione locale.

Art. 3 *Cooperazione mediterranea transfrontaliera.*

1. La Regione promuove, attraverso l'Osservatorio della pesca mediterranea "Giovanni Tumbiolo", l'istituzione, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e nel rispetto delle norme sul diritto della navigazione e dei trattati internazionali sulla pesca, di un'area pilota di sperimentazione ed applicazione di misure condivise per la promozione delle risorse ittiche e per la tutela degli ecosistemi nello stretto di Sicilia.

Art. 4 *Rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani.*

1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani. Tale rete provvede alla definizione e all'attuazione di politiche finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture, quali porti pescherecci, mercati ittici, sale per la vendita all'asta, siti di sbarco e ripari di pesca, strutture per la raccolta di scarti e rifiuti del mare, e alla promozione dei lavoratori, con particolare riguardo a:

a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere sociale, economico, giuridico, scientifico nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini;

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate.

2. I comuni costieri del territorio regionale possono chiedere di aderire alla Rete dei comuni marinari siciliani.

CAPO II

Tutela delle tradizioni culturali della pesca

Art. 5 *Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari.*

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è consultabile per finalità didattiche e divulgative.

2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la "Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale" (*Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) e la "Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela" (*List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*).

3. Il registro contiene:

a) l'identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;

b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale.

4. In apposita sezione del registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della libera ittica mediterranea.

5. Apposite sezioni del registro riportano:

a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la pesca nel Mediterraneo;

b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;

c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del pescato;

d) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;

e) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;

f) il censimento dei borghi marinari;

- g) il censimento delle tonnare fisse;
- h) il censimento dei mercati ittici siciliani con i dati delle relative attività.

6. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle relative sezioni del registro di cui al presente articolo.

Art. 6 *Tutela e valorizzazione delle feluche.*

1. La Regione riconosce e valorizza il sistema tradizionale di pesca delle feluche dello Stretto di Messina.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva il programma di valorizzazione che contiene:

a) l'individuazione di risorse e strategie finalizzate alla diversificazione del reddito dei pescatori impiegati nel sistema di pesca delle feluche tramite lo sviluppo di attività complementari o connesse;

b) l'individuazione di risorse e incentivi alla ricerca scientifica, storica, etnografica e antropologica sulla pesca tradizionale del pescespada e delle altre specie di "grandi pelagici" nell'area dello Stretto di Messina;

c) l'individuazione di strategie per il potenziamento dell'uso del sistema tradizionale di pesca attraverso:

1) la specifica formazione degli operatori;

2) la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori;

3) incentivi volti al conseguimento di certificazioni sulla sostenibilità del sistema di pesca tradizionale;

d) l'individuazione di strategie per l'istituzione di un disciplinare del sistema di pesca tradizionale, anche al fine dell'istituzione di marchi regionali ovvero di altri marchi di tutela a carattere nazionale o europeo;

e) la promozione culturale e turistica connessa al sistema tradizionale di pesca delle feluche dello Stretto di Messina.

Art. 7 *Strade e Rotte del tonno rosso.*

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale e antropologico delle tonnare fisse attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del tonno rosso, di seguito definite Strade del tonno.
 2. Le Strade del tonno sono itinerari turistici ove insistono tonnare fisse, attività di pesca, trasformazione ittica, musei del mare, aree marine protette.
 3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade del tonno contenente criteri e modalità per il riconoscimento.
 4. Le Strade del tonno sono promosse da comitati appositamente costituiti ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile.
 5. I comitati svolgono i seguenti compiti:
 - a) realizzano e gestiscono la strada del tonno nel rispetto del disciplinare;
 - b) promuovono la conoscenza della Strada del tonno;
 - c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada del tonno nei diversi strumenti di promozione turistica;
 - d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto del disciplinare.
-
-

CAPO III

Commercio dei prodotti ittici

Art. 8 *Vendita diretta dei prodotti ittici.*

1. La vendita diretta è la cessione dei propri prodotti effettuata dall'imprenditore ittico al consumatore senza intermediazione ed è considerata attività connessa alla attività principale ai sensi dell'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#).
 2. La vendita diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante ovvero in locale aperto al pubblico.
 3. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati o zone demaniali adiacenti.
 4. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio, dal luogo di sbarco, dal banco di vendita sul punto di appoggio, dal riparo di pesca o da zone demaniali adiacenti piccoli quantitativi di pescato e esonerato dagli adempimenti di cui all'[articolo 58, paragrafo 8, del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio del 20 novembre 2009 e all'[articolo 35, comma 4, del regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, nei modi e nei limiti ivi previsti.
-

Art. 9 *Mercati ittici all'ingrosso.*

1. Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende lo stabilimento riconosciuto ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi nonché da operatori commerciali all'ingrosso. Gli edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi, posti a disposizione degli operatori economici del settore ittico, costituiscono i mercati per il commercio all'ingrosso dei

prodotti ittici. I mercati possono essere gestiti da soggetti pubblici, da privati o da soggetti giuridici misti.

2. Per commercio all'ingrosso si intende quello di cui all'[articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28](#) e successive modifiche e integrazioni.

3. Per operatori economici del settore ittico si intendono i soggetti di cui all'[articolo 10 della legge 25 marzo 1959, n. 125](#) e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori dai mercati è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

4. Nei mercati ittici all'ingrosso è vietata la vendita al dettaglio nelle stesse fasce orarie in cui si esercita la vendita all'ingrosso.

5. L'affidamento della gestione dei mercati ittici a soggetti privati è subordinata all'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Art. 10 *Organizzazione dei produttori ittici e dell'acquicoltura.*

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di produttori ittici e dell'acquicoltura di cui al [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

Art. 11 *Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche all'interno dei mercati ittici.*

1. Presso i mercati ittici è effettuato dalle ASP il servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici, al quale è preposto un medico veterinario.

2. L'ente gestore del mercato mette a disposizione del medico veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 12 *Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici.*

1. Il servizio di polizia nei mercati ittici è assicurato dal Comando di polizia locale dei rispettivi comuni ovvero da istituti di vigilanza privati incaricati dai comuni medesimi. I relativi oneri sono a carico dei comuni.

2. Il servizio di vigilanza nei mercati:

a) assicura il mantenimento dell'ordine all'interno del mercato e nelle immediate adiacenze nonché l'osservanza, da parte degli operatori e dei frequentatori, delle norme di legge e di regolamento attinenti ai mercati stessi;

b) fornisce collaborazione agli organi preposti alla direzione del mercato nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti, attuandone le direttive;

c) agevola la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;

d) impedisce l'ingresso nei mercati di persone non autorizzate nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dai mercati;

e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento dei mercati e interviene collaborando con il personale sanitario al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.

CAPO IV

Pesca professionale e attività connesse

Art. 13 *Attività di pesca professionale.*

1. La pesca professionale è l'attività definita dall'*articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4* e successive modifiche e integrazioni.
 2. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono attività di pesca professionale ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012*.
 3. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché la specifica attività svolta sia conforme alle misure di protezione, ai divieti ed alle prescrizioni previste dai rispettivi regolamenti e previa autorizzazione dei competenti enti di gestione.
-
-

Art. 14 *Turismo azzurro.*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa e al fine di diversificare il reddito dei pescatori, promuove la pesca multifunzionale tramite lo sviluppo di attività complementari quali il pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo della pesca sportiva, la ristorazione marinara, i servizi ambientali legati alla pesca, con particolare riferimento alla pulizia dei fondali marini e delle acque adiacenti alle coste, le attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina.
2. Tali attività mirano a:
 - a) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche locali, promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
 - b) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare, con particolare riguardo alla valorizzazione gastronomica della biodiversità del pescato;

c) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie.

Art. 15 *Registro regionale del Turismo azzurro.*

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro degli operatori del Turismo azzurro.

2. Il registro di cui al comma 1 è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo ed una per le cooperative di pesca che forniscono servizi di supporto logistico e per le organizzazioni del settore della promozione turistica e culturale del mare.

3. L'iscrizione al registro regionale di cui al presente articolo è requisito necessario per l'esercizio delle relative attività.

4. L'operatore di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del [D.M. 13 aprile 1999, n. 293](#) del Ministero per le politiche agricole trasmette comunicazione scritta entro sessanta giorni dalla data del rilascio al Dipartimento regionale della pesca mediterranea, ai fini dell'inserimento nell'apposita sezione del registro.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro, le cooperative indicano le unità autorizzate ai sensi del comma 4.

6. L'operatore di ititurismo, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al presente articolo, trasmette comunicazione scritta al Dipartimento regionale della pesca mediterranea entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla dichiarazione di avvio dell'attività.

7. La cancellazione dal registro è disposta:

a) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla normativa vigente;

b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività;

c) qualora l'imprenditore sospenda l'attività per un periodo superiore a tre anni consecutivi.

8. La sospensione e il riavvio dell'attività sono comunicate agli uffici regionali competenti.

9. L'iscrizione al registro è preclusa a coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 318, 416, 416-bis, 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali.

10. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea comunica tempestivamente ai comuni nel cui territorio è esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività di ittiturismo l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dal registro di cui al presente articolo.

Art. 16 *Pescaturismo.*

1. Il pescaturismo è l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, in forma individuale, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su unità da pesca professionale per finalità turistiche e ricreative.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:

a) l'osservazione delle operazioni di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca;

b) la divulgazione della conoscenza del mestiere di pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici;

c) la promozione della cultura del territorio, del mare e della pesca nonché della tradizione marinara locale;

d) l'attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo modalità e disposizioni stabilite dalla presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione;

e) l'ospitalità a bordo, l'attività di balneazione nonché le escursioni brevi lungo la costa, effettuate su unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza nel rispetto delle certificazioni rilasciate dal

Registro italiano navale (RINA) e da altri enti tecnici di classifica riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su unità abilitate e autorizzate nei modi di legge e con l'ausilio di barche di appoggio che migliorino la fruizione del servizio e le condizioni di sicurezza. È consentito l'utilizzo come barche di appoggio di imbarcazioni da diporto asservite, mediante dichiarazione annuale al Compartimento marittimo di competenza, al servizio ausiliario della barca autorizzata al pescaturismo.

4. L'imbarco di turisti è consentito fino al numero massimo di persone imbarcabili secondo le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione.

Art. 17 *Obblighi dell'operatore di pescaturismo.*

1. L'operatore di pescaturismo, nell'esercizio dell'attività, deve:

- a) ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di forza maggiore, in altro porto del Compartimento;
 - b) pubblicare le tariffe applicate attraverso la loro esposizione;
 - c) rispettare i limiti e le modalità indicate nel l'autorizzazione;
 - d) esporre l'autorizzazione in luogo visibile al pubblico;
 - e) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza.
-

Art. 18 *Ittiturismo.*

1. L'ittiturismo è l'insieme delle attività indicate dall'[art. 2, comma 2, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#), esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'[articolo 4](#) del citato decreto legislativo, singoli o associati, ivi comprese la ristorazione e la somministrazione di

alimenti e bevande, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica il comma 3 dell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012*.

3. I fabbricati destinati all'esercizio di ititurismo e pescaturismo sono ricompresi tra le borgate marinare o le aree classificate come zone territoriali omogenee A o B dello strumento urbanistico comunale. I fabbricati di cui al precedente periodo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica sia ai fini catastali, sia ai fini della destinazione urbanistica. Laddove la struttura da destinare a ititurismo e pescaturismo ricada in ambiti territoriali diversi dalle zone territoriali omogenee A e B, la nuova destinazione d'uso potrà essere assentita previa deroga, nel rispetto della volumetria esistente, all'*articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*.

4. L'attività di ospitalità può avvenire anche su imbarcazioni da pesca professionale.

Art. 19 *Segnalazione inizio attività di ititurismo.*

1. Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'*articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7*, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l'attività.

2. La SCIA contiene:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;
- c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile e relativa documentazione;
- d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;
- e) periodo di apertura e chiusura;
- i) dichiarazione di notorietà sulla conformità dell'immobile ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza;

g) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

3. Le variazioni delle attività sono preventivamente comunicate ai competenti uffici comunali e regionali.

4. Nell'ambito dell'attività integrata turistico-costiera, l'imprenditore ittico può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all'attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.

Art. 20 *Obblighi dell'operatore di ittiturismo.*

1. L'operatore di ittiturismo, nell'esercizio della sua attività, deve:

a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della SCIA;

b) comunicare al comune l'eventuale cessazione o ripresa dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa;

c) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico;

d) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;

e) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

f) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile;

g) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle competenti autorità di pubblica sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, in materia di comunicazioni giornaliere;

h) effettuare le comunicazioni giornaliere di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 *Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo.*

1. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte le attività connesse di seguito elencate:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall'[articolo 1, comma 2, lettera e\), del regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#);

b) le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici locali;

c) gli interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

d) le attività di formazione e informazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

Art. 22 *Promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo.*

1. La Regione sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

Art. 23 *Norme speciali per le attività di ristorazione e ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo.*

1. Nelle piccole strutture ricettive di ititurismo e pescaturismo, aventi un massimo di sedici coperti o posti letto, è consentito l'utilizzo:

a) della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria;

b) degli impianti di refrigerazione degli alimenti;

c) dei locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;

d) del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere.

2. Deve essere garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisorie disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti.

3. I servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere.

4. Può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile. È sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali.

5. L'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittivistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#).

Art. 24 *Street food del pescatore.*

1. Le imprese ittiche possono vendere prodotti della pesca, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Art. 25 *Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo.*

1. A bordo delle imbarcazioni su cui è esercitato il pescaturismo è consentita:

a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo preconfezionati e preincartati anche da soggetti terzi e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unità deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;

b) la somministrazione, senza ulteriore manipolazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo;

c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell'attività ovvero stoccato a bordo, anche in refrigerazione;

d) la preparazione e somministrazione di piatti elaborati contenenti prodotti ittici catturati durante l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.

Art. 26 *Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici nelle aziende di pescaturismo e di naturismo.*

1. Nelle imbarcazioni e nelle strutture di pescaturismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici.

2. I prodotti venduti devono essere tracciabili, confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 27 *Acquicoltura e trasformazione ittica.*

1. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo si applica, in quanto compatibile, anche alle imprese di acquicoltura, definite dall'*articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4*.

CAPO V

Attività didattiche legate al mare e alla pesca

Art. 28 *Attività didattiche nelle aziende ittituristiche e pescaturistiche.*

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 14, comma 2, è istituito il circuito regionale di accoglienza didattica e formativa, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. L'operatore svolge, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione sul percorso didattico, nonché attività didattiche volte al rilancio degli antichi mestieri legati alla pesca.

Art. 29 *Registro regionale delle imprese itturistiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche.*

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, il registro regionale degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.
 2. Al registro sono iscritte le imprese di cui al comma 1 che, in possesso dei requisiti previsti con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottengano l'accreditamento all'esercizio di attività didattiche rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
 3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea provvede:
 - a) all'iscrizione nel registro di cui al comma 1 degli ittiturismo e pescaturismo didattici in possesso dei requisiti previsti e al controllo periodico degli stessi;
 - b) alla cancellazione dal registro regionale.
 4. Il registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è consultabile online.
 5. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea elabora il logo distintivo degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.
 6. L'istanza di iscrizione nel registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale della pesca mediterranea, dal titolare dell'impresa ittica o dal legale rappresentante.
 7. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è definito il contenuto dell'istanza di cui al comma 6.
-
-

Art. 30 *Barca didattica e sociale. Definizioni.*

1. Per barca didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e della pesca. Tali attività riguardano:

- a) la conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi prodotti;
- b) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente;
- c) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, dei processi di prelievo, produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali;
- d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

2. Per barca sociale si intende l'esercizio di attività assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone fragili, disabili o in condizione di svantaggio psicofisico o sociale.

3. Le barche sociali realizzano interventi di:

- a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo;
- b) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a favorire l'integrazione fisica e socio-culturale e forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età;
- c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'ente locale e l'azienda sanitaria locale.

CAPO VI**Pesca sportiva e ricreativa****Art. 31** *Definizioni di pesca sportiva e pesca ricreativa.*

1. La pesca sportiva è la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale.

2. La pesca ricreativa è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva.

3. Salvo quanto previsto dal *D.M. 6 dicembre 2010* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la pesca sportiva e la pesca ricreativa praticate nelle acque costiere siciliane, sia da riva che da natante, non sono soggette al rilascio di provvedimenti amministrativi da parte dell'amministrazione pubblica regionale.

Art. 32 *Divieti di pesca ricreativa.*

1. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa da natante è vietata:

- a) a distanza inferiore a 500 metri da unità di pesca professionale;
- b) a distanza inferiore a 150 metri dalla costa nel caso di costa bassa;
- c) a distanza inferiore a 50 metri dalla costa nel caso di costa alta;
- d) a distanza inferiore a 150 metri da impianti di balneazione e da installazioni di gabbie per la maricoltura.

2. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa subacquea è vietata:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
 - b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;
 - c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
 - e) durante le ore notturne.
-

Art. 33 *Attrezzi della pesca ricreativa.*

1. La pesca ricreativa è consentita esclusivamente con gli attrezzi individuali di seguito elencati:

- a) coppo o bilancia;
 - b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
 - c) lenze fisse anche se legate a canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, senza l'ausilio di strumenti di attrazione luminosa. È consentita la fonte luminosa delle totanare;
 - d) lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni;
 - e) natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
 - f) rastrelli a piedi e nasse;
 - g) filose verticali con un massimo di dieci ami;
 - h) palangaro di fondo con un massimo di cento ami.
-

Art. 34 *Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa.*

1. L'uso degli attrezzi per la pesca ricreativa è sottoposto alle seguenti limitazioni:

- a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a sei metri;
- b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;
- c) non possono essere calate più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- d) non possono essere utilizzate più di cinque canne per ogni pescatore ricreativo;
- e) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea e della fonte luminosa delle totanare. Nella pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada non immersa;
- f) è vietato l'uso di sostanze chimiche da richiamo;
- g) è vietato l'utilizzo di esche alloctone non mediterranee.

Art. 35 *Disciplina generale della pesca ricreativa.*

1. Il pescatore ricreativo e il pescatore sportivo non possono catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.
 2. È fatto divieto di commercializzare il pescato catturato.
 3. Ogni attività di pesca ricreativa subacquea può essere effettuata soltanto in apnea ed eventuali autorespiratori a bordo di imbarcazioni possono essere utilizzati soltanto per ragioni diverse dalla pesca.
 4. La vigilanza a mare e a terra sull'esercizio della pesca sportiva e ricreativa è svolta dalle autorità marittime competenti e dalle Capitanerie di porto. Possono altresì esercitare azioni di vigilanza, previo riconoscimento di idoneità da parte del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, gli agenti e le guardie volontarie delle associazioni nazionali e regionali di pesca sportiva, delle federazioni sportive e di altri enti che hanno interesse alla tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici nonché i pescatori dei Co.ge.pa. Questi comunicano annualmente al Dipartimento regionale della pesca mediterranea tutti gli elementi conoscitivi utili alla corretta gestione delle attività sportive in mare.
-

CAPO VII**Disposizioni varie****Art. 36** *Tutela biologica riccio di mare.*

1. Al fine di tutelare le popolazioni del riccio di mare, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

su proposta del dipartimento regionale della pesca mediterranea, sentita la Commissione consultiva regionale della pesca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di gestione dei riccio di mare.

Art. 37 *Golfi di Castellammare, Patti e Catania.*

1. Al fine di sviluppare piani locali di pesca sostenibile e di proteggere la biodiversità degli ecosistemi marini locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva i piani di gestione dei golfi di Castellammare, Patti e Catania, di concerto con i Co.ge.pa. presenti nell'area di riferimento e con gli istituti di ricerca scientifica di cui all'[articolo 2, comma 8](#).

2. Nei golfi di cui al comma 1, la riapertura della pesca è subordinata alla preventiva approvazione dei relativi piani di gestione.

Art. 38 *Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo.*

1. L'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo di cui all'[articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16](#) assume la denominazione di "Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo".

Art. 39 *Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.*

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o di naufragi.
 2. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali subiti, entro tre anni dalla calamità, in conformità alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01).
 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 13, Programma 1, capitolo 413370.
 4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea provvede con una procedura di evidenza pubblica.
-
-

CAPO VIII**Sanzioni****Art. 40** *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo punito dalle disposizioni previste dal [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) e successive modifiche ed integrazioni o da altre disposizioni di legge, la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 4](#);

b) da euro 1.000 a euro 3.000 per ciascuna delle violazioni previste dalle *lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 17* e dalle *lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 20*.

CAPO IX

Norme finali

Art. 41 *Abrogazioni e modifiche di norme.*

1. L'*articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25* e abrogato.
2. Gli *articoli 148 e 149 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* sono abrogati.
3. Il comma 1 dell'*articolo 147 della legge regionale n. 32/2000* e sostituito dal seguente:

"1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP). La Commissione è composta da:

- a) l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con funzioni di Presidente;
- b) il dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, con funzioni di vicepresidente;
- c) un rappresentante per ciascuna delle Direzioni marittime regionali della Sicilia;
- d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Agci, Anapi, Agripesca, Coldiretti, Confcooperative, Federcopesca, Federazione Armatori Siciliani, Federpesca, Legacoop, Marinerie d'Italia, Unci, Unicoop, Uecoop;
- e) un rappresentante delle organizzazioni di produttori;
- f) un rappresentante dei Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.);
- g) un rappresentante dei Fisheries local action group (Flag);
- h) un rappresentante della rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani di cui all'articolo 4;
- i) un rappresentante del settore della trasformazione ittica;

- j) un rappresentante del settore dell'acquicoltura;
- k) un rappresentante della Federazione italiana operatori commerciali di pesca sportiva e ricreativa (FIOPS);
- l) un rappresentante della Federazione italiana della pesca sportiva e delle attività subacquee (FIPSAS);
- m) un rappresentante dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo "Giovanni Tumbiolo";
- n) il presidente del Distretto della pesca;
- o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;
- p) un docente per ciascuna delle Università degli Studi di Palermo, Messina, Catania ed Enna, designato dal rispettivo Rettore;
- q) tre esperti scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
- r) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui uno in rappresentanza dell'Istituto Sperimentale Talassografico - Messina (IST);
- s) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- t) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, Stazione Zoologica Anton Dorn;
- u) un rappresentante del *cluster* tecnologico nazionale economia del mare "Blue Italian Growth Technology Cluster";
- v) un rappresentante di Confcommercio;
- w) un rappresentante di Confesercenti;
- x) una rappresentante dell'associazione "Donne di mare".
-

Art. 42 *Norma di rinvio alla legislazione nazionale.*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. Sardegna 20 marzo 2018, n. 9.**Disposizioni in materia di pesca.**

Art. 1 *Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale.*

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'[articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.

3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal[D.M. 15 novembre 1995, n. 595](#) del Ministero dei trasporti e della navigazione (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'[articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modifiche, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).

4. La deliberazione di cui al comma 1 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 2 *Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.*

1. Al fine di valorizzare il ruolo della pesca e dell'acquacoltura nello sviluppo socio-economico della Sardegna e di garantire un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni regionali in materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca, presenta un disegno di legge per l'istituzione della Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.

Art. 3 *Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne.*

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
- b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
- c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività. ⁽²⁾

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

- a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;

b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;

c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;

d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

5. La licenza di pesca non è richiesta:

a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;

b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

6. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

7. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

8. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

9. La deliberazione di cui al comma 4 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.*

(3) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.*

(4) Vedi, anche, il *D.P.Reg. 4 dicembre 2018, n. 110.*

Art. 4 *Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale.*

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, emana, con propria deliberazione, le direttive relative all'esercizio della pesca subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna, le quali individuano e disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito

Art. 5 *Abrogazioni.*

1. I commi 13 e 14 dell'[articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4](#) (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono abrogati.

Art. 6 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. Puglia 3 novembre 2017, n. 43 ⁽¹⁾.**Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 3 novembre 2017, n. 125.

(2) Vedi, anche, il [Reg. reg. 9 dicembre 2019, n. 24](#).

Art. 1 *Oggetto, principi e finalità.*

1. La Regione Puglia in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, sostiene azioni di innovazione e sviluppo ambientale, economico e sociale, nei settori della pesca e dell'acquacoltura, in un'ottica integrata e a tal fine promuove e favorisce:

- a) la salvaguardia, l'utilizzo razionale e il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, della fauna e della flora ittica;
- b) lo sviluppo socio-economico e la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura;
- c) la valorizzazione, la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti ittici e della loro filiera;
- d) la ricerca scientifica e la sperimentazione sul campo;
- e) la diversificazione e l'internazionalizzazione delle imprese e delle pratiche produttive;
- f) lo sviluppo delle infrastrutture di filiera, ivi compresi i mercati dei produttori, i mercati ittici all'ingrosso, porti e punti di sbarco.

2. La Regione Puglia promuove e incentiva l'associazionismo, l'aggregazione produttiva e la cooperazione, riconoscendo alle forze sociali, economiche e alle organizzazioni sindacali un ruolo fondamentale per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle sue produzioni e dell'ambiente.

3. La Regione sostiene le attività professionali della pesca e dell'acquacoltura, ossia le attività esercitate dall'imprenditore ittico, così come definito all'[articolo 4 del decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a noma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)).

4. La Regione Puglia promuove e sostiene forme di aggregazione delle imprese del settore ittico e, in particolare, la costituzione di consorzi di gestione tra imprese della pesca, piccola pesca e dei molluschi bivalvi, in linea con le normative vigenti.

5. Le presenti disposizioni recepiscono la normativa comunitaria e nazionale cui soggiacciono i settori, fornendo una disciplina di dettaglio che garantisca unitarietà normativa.
 6. Le presenti disposizioni non si applicano agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.
 7. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione.
-
-

Art. 2 *Strategia e ambiti di azione.*

1. La strategia regionale mira alla creazione di un sistema di sviluppo sostenibile, integrato basato sulle risorse locali, finalizzato alla valorizzazione e alla messa in rete delle potenzialità produttive dei settori della pesca e dell'acquacoltura, attraverso il sostegno all'innovazione, il coinvolgimento del mondo della ricerca e l'attivazione di leve economiche intersettoriali.
2. La strategia di cui al comma 1, interviene nei seguenti ambiti di azione:
 - a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne nel rispetto della salvaguardia ambientale e degli ecosistemi marini, anche attraverso la pianificazione dello sforzo di pesca, l'adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi nonché lo studio e il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, lagunare, lacustre, fluviale e la pesca e l'acquacoltura;
 - b) recupero e miglior utilizzo del patrimonio marino e costiero e delle tradizioni connesse, nonché la conservazione e tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali;
 - c) sviluppo e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura attraverso politiche e interventi finalizzati a creare le condizioni di sostenibilità ambientale ed economico e sociale del settore e favorendo il ricambio generazionale e la giovane imprenditoria;
 - d) promozione dell'associazionismo, delle tutele sociali e di iniziative in favore del ceto peschereccio e dei lavoratori dipendenti;
 - e) sostegno all'occupazione e alle imprese ittiche nel processo di modernizzazione e adeguamento ai contesti produttivi e di mercato, favorendo anche la costituzione di organizzazioni di produttori e/o altre forme di aggregazione;
 - f) applicazione dell'approccio della gestione integrata della fascia costiera come strumento sistematico della gestione delle risorse acquatiche e dei territori costieri e la crescita blu;

- g) contenimento, controllo e gestione, anche produttiva, delle specie aliene invasive;
- h) riduzione della pesca fantasma (ghost fishing);
- i) riduzione e recupero dell'utilizzo delle materie plastiche, con l'obiettivo di prevenirne la successiva dispersione in mare e abbattere le microplastiche;
- j) miglioramento e rafforzamento della governance territoriale e dei settori della pesca e dell'acquacoltura, attraverso un diretto contatto con gli operatori e gli stakeholder;
- k) contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- l) tutela degli stock ittici o delle specie ittiche in difficoltà, con particolare riferimento all'anguilla;
- m) valorizzazione e promozione dei prodotti della pesca marittima, lagunare e dell'acquacoltura pugliese, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca;
- n) promozione della piccola pesca, della diversificazione delle pratiche produttive e della multifunzionalità delle imprese ittiche, ivi compresi il pescaturismo, l'ittiturismo e la vendita diretta e le nuove opportunità rivenienti dall'economia blu;
- o) sostegno a nuovi prodotti, a nuove filiere e a nuove produzioni che abbiano per oggetto risorse o specie acquatiche o i loro principi attivi;
- p) dinamizzazione dei processi di smercio, diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato e aumento del consumo dei prodotti ittici;
- q) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo delle navi da pesca, a terra e negli impianti di acquacoltura;
- r) efficientamento produttivo ed energetico delle unità da pesca e degli impianti di acquacoltura, nel rispetto delle politiche strutturali comunitarie e nazionali;
- s) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo la filiera ittica fino al consumatore;
- t) promozione dell'informazione ai consumatori, per la loro tutela e la trasparenza del mercato anche incentivando sistemi di etichettatura e tracciabilità;
- u) potenziamento della formazione e dell'informazione, nonché della qualificazione degli addetti, con particolare riferimento ai giovani pescatori ed al lavoro femminile;
- v) sostegno all'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, per il loro consolidamento e sviluppo;
- w) rafforzamento della ricerca scientifica applicata, per lo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la definizione di sistemi di gestione ambientali e di processo, la verifica dello stato delle risorse alieutiche, l'impiego delle biotecnologie blu, la messa a punto e divulgazione di innovazioni tecnologiche e tecniche, anche in materia di sicurezza e risparmio energetico;
- x) sostegno delle relazioni e delle forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie, nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l'attuazione di politiche e strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche;

- y) mantenimento e incremento con interventi mirati sulle quantità di popolazioni ittiche di pregio soggette a maggior pressione di pesca;
- z) pianificazione della gestione delle acque correnti e dei bacini idrici che privilegia la tutela dell'ovodeposizione e la sopravvivenza della fauna ittica;
- aa) sensibilizzazione all'educazione ambientale relativa agli ecosistemi acquatici ed alla fauna ittica;
- bb) regolamentazione della pesca professionale e sportiva nelle acque interne;
- cc) raccolta organizzata dei dati del pescato.

3. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 e attuare la strategia di cui all'articolo 2, la Regione opera attraverso una serie di strumenti:

- a) Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura;
- b) commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura;
- c) Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura;
- d) accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione.

Art. 3 *Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura.*

1. Ai fini dello sviluppo programmato e coordinato dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche pugliesi, la Regione Puglia adotta, in applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154](#) (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della legge n. 38 del 7 marzo 2003](#)), il Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura, che ha durata triennale.

2. Il Piano della Regione Puglia è lo strumento programmatorio finalizzato a orientare le linee gestionali e gli interventi migliorativi ambientali.

3. Il Piano implementa la politica regionale della pesca, secondo gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 2 e indica le priorità e disciplina gli aspetti di seguito indicati:

- a) analisi dello stato dell'economia ittica pugliese;
- b) analisi dello stato dell'ambiente e delle risorse;
- c) criticità e punti di forza dei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- d) analisi dei fabbisogni e individuazione degli strumenti/misure di intervento;
- e) piano finanziario e cronoprogramma delle attività.

4. Il Piano è elaborato dalla competente struttura regionale, anche con il supporto dell'Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura, e adottato,

su proposta dell'assessore competente, previo parere non vincolante della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.

5. Il Piano individua gli interventi regionali di sostegno e incentivazione della pesca e dell'acquacoltura conformemente alla strategia e agli ambiti d'azione di cui all'articolo 2, oltre al sostegno, alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e privati (associazioni di categoria, strutture che ne sono unitaria espressione, organizzazioni produttori, distretti, consorzi di imprese di pesca e/o acquacoltura e altri organismi rappresentativi degli interessi degli operatori dei settori).

6. Il Piano individua i fabbisogni del settore della pesca e dell'acquacoltura, promuove e sostiene i conseguenti interventi di aggiornamento e qualificazione professionale, nonché di formazione continua e permanente.

7. Il Piano tiene conto della programmazione nazionale e dei programmi di intervento, oltre che dei vigenti regolamenti dell'Unione europea, in attuazione della politica nazionale, della politica comune della pesca, dei sostegni economici messi a disposizione dall'Ue per la crescita dell'economia legata alla pesca e all'acquacoltura e della pianificazione finanziaria di settore.

8. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali da predisporre entro l'ultimo trimestre di ciascun triennio e le eventuali modifiche necessarie in relazione alle evoluzioni economico-sociali del settore e dell'ambiente.

9. Per le acque interne la Regione si dota di un Piano ittico regionale, redatto sulla base del reticolo idrografico della Regione Puglia - riportato nel Piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R.) approvato dalla Giunta Regionale.

10. Il Piano ittico regionale prevede:

- a) le eventuali espropriazioni o convenzioni di diritti di pesca, se presenti;
- b) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca, se presenti;
- c) i criteri per la concessione di acque a scopo di acquacoltura o gestione particolare della pesca e le eventuali proposte di concessione, al fine di perseguire una migliore gestione della pesca;
- d) i criteri per l'istituzione delle zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica, nonché per la definizione della durata di tali destinazioni, l'individuazione di tali zone e la durata delle destinazioni;
- e) i criteri per l'istituzione di tratti di acque da destinare allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca, l'individuazione di tali tratti - campi gara - e delle modalità di svolgimento delle gare stesse;
- f) l'individuazione e le relative particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettano il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché del controllo del prelievo.

Art. 4 *Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.*

1. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura prevista dall'*articolo 10 del D.Lgs. 154/2004*, coinvolge gli stakeholder pubblici e privati.
2. La composizione della Commissione avviene con deliberazione della Giunta regionale; la nomina dei singoli componenti è disposta con atto del dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia.
3. La Commissione ha sede presso gli uffici della Regione Puglia ed esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura inerenti i compartimenti marittimi del territorio pugliese e, in particolare, l'organismo si pronuncia su:
 - a) proposte di carattere generale relative allo svolgimento e alla valorizzazione dell'attività di pesca, acquacoltura e attività connesse;
 - b) questioni riguardanti l'interazione tra pesca e acquacoltura e l'ambiente;
 - c) problematiche che riguardano l'applicazione di leggi e/o regolamenti;
 - d) proposte di legge e/o regolamenti;
 - e) ogni altro argomento attinente la pesca e l'acquacoltura, nell'interesse della produzione e degli operatori dei settori citati, ivi compreso il parere sulla proposta di Piano di cui all'articolo 3.
4. La Commissione può altresì essere interessata nelle attività di confronto con gli stakeholder, attivate dalla Regione Puglia nel corso delle sue attività istituzionali e programmatiche relative alla gestione delle attività di pesca e all'acquacoltura.
5. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta all'anno o in risposta a esplicite sollecitazioni dei componenti, in relazioni a questioni urgenti.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di rimborsi, spese o compensi a carico della Regione. Ai componenti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, opportunamente documentate.

Art. 5 *Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura.*

1. È istituito l'Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura.
2. L'Osservatorio svolge attività di osservazione, rilevamento e raccolta dati, analisi dei settori produttivi di riferimento e assume funzioni di supporto

all'attività di programmazione della Regione e degli enti locali, di raccordo delle iniziative promosse sul territorio regionale oltre che di monitoraggio dell'andamento e delle tendenze evolutive del settore.

3. All'Osservatorio competono:

a) la raccolta, l'analisi e l'editing di dati esistenti e/o reperibili sul campo afferenti all'economia ittica nelle sue diverse articolazioni;

b) l'aggiornamento dei database predisposti per consentire l'osservazione dell'andamento di ogni attività economica e sociale legata ai settori di pesca e acquacoltura;

c) la rilevazione, l'aggiornamento e il monitoraggio delle componenti economiche, delle associazioni e delle organizzazioni operanti nei settori, con particolare attenzione all'anagrafe dei pescatori sportivi e professionali e degli acquacoltori;

d) la realizzazione di siti web, pagine social, newsletter per promuovere la più ampia diffusione delle informazioni relative ai settori di riferimento;

e) la promozione e la cura di incontri, dibattiti e conferenze, anche a carattere nazionale ed internazionale, fra gli stakeholder della filiera ittica;

f) il supporto alla Regione nell'elaborazione del Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 6 *Accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione.*

1. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale sono: accordi di programma, convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici, istituti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria e cooperative del settore.

2. L'accordo di programma definisce gli obiettivi, in termini di occupazione e/o di riconversione produttiva, di miglioramento produttivo ottenibile, di ricostituzione e/o aumento delle risorse ittiche, di aumento delle conoscenze, nonché i tempi di attuazione, le penalità, le condizioni e le modalità di recesso.

3. La Regione riserva particolare attenzione alle azioni strategiche di gestione integrata della fascia costiera, di armonizzazione e diversificazione dei vari mestieri di pesca, di pianificazione strategica delle attività di pesca, di acquacoltura, di ripopolamento e di protezione delle risorse marine e lacustri.

4. La Regione favorisce l'implementazione delle relazioni istituzionali e delle forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie e nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l'attuazione di politiche e strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche.

Art. 7 *Azioni di sostegno alla modernizzazione e all'innovazione di settori.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, può concedere aiuti e sostegni economici a favore delle imprese attive nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
 2. Gli aiuti e i sostegni di cui al comma 1 si applicano soprattutto se riferiti a periodi/eventi di difficoltà del settore specifico o se facenti seguito all'adozione di misure tecniche di conservazione e/o gestione delle risorse alieutiche.
 3. La Regione favorisce, fra l'altro:
 - a) le attività di ricerca in materia di pesca e acquacoltura per migliorare, anche in termini di sicurezza, le condizioni di vita degli operatori del settore ittico e la qualità dei prodotti ittici;
 - b) la formazione professionale per gli addetti della pesca e dell'acquacoltura;
 - c) la divulgazione della cultura del mare, della pesca, dell'acquacoltura;
 - d) la promozione del consumo responsabile e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura pugliesi, anche negli istituti scolastici.
-

Art. 8 *Tutela delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione territoriale.*

1. Ai fini della tutela, incremento e valorizzazione delle risorse biologiche marine e lacustri, fatte salve le competenze nazionali in materia e per quanto di competenza, il direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia - con proprio provvedimento e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura - individua, sulla base di studi specifici, le aree oggetto di interesse produttivo e/o di pianificazione gestionale, proponendo azioni di regolamentazione alle amministrazioni competenti.
2. Le aree di cui al comma 1 si distinguono in:
 - a) aree di riposo biologico: aree all'interno delle quali sia opportuno sospendere le attività di pesca professionale e/o sportiva e ricreativa per un

determinato periodo di tempo per favorire la ricostituzione degli stock o la crescita degli organismi acquatici;

b) aree di nursery o di ripopolamento: aree marine, lacustri o costiere all'interno delle quali sia opportuno ridurre le pressioni antropiche (anche attraverso l'installazione di elementi fissi o mobili che possano fungere da dispositivi di aggregazione del pesce - FAD - o ricovero) per favorire la riproduzione delle specie di rilevanza per l'economia ittica e la salvaguardia della biodiversità;

c) aree di pianificazione dello sforzo di pesca: aree all'interno delle quali sia opportuno regolamentare le attività di pesca (in termini temporali o spaziali) per fruire delle risorse acquatiche in modo sostenibile;

d) oasi blu: strumento di gestione che consiste nella temporanea acquisizione (consegna) da parte di un ente locale di un'area Sito di interesse comunitario (SIC) a mare e/o dell'eventuale area contermina alla stessa, all'interno delle quali si opera la zonazione e la regolamentazione delle attività (professionali, sportive e ricreative);

e) zone idonee per l'acquacoltura (AZA, allocated zones for aquaculture): ossia le aree marine o lacustri o costiere (a mare e a terra) da destinare a finalità di acquacoltura, nonché gli spazi di servizio necessari allo svolgimento di tale attività.

3. In coerenza con la normativa e la programmazione nazionale e con gli articoli 2 e 3, l'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale della pesca e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, sviluppa e propone alle amministrazioni competenti piani di gestione delle aree di cui al comma 2, eventualmente concertati con le regioni limitrofe al fine di massimizzare l'efficacia delle misure stabilite.

Art. 9 Pesca fantasma.

1. La pesca fantasma, o ghost fishing, è rappresentata dalla continua cattura di organismi acquatici, non misurata e non misurabile, da parte di attrezzi da pesca smarriti o abbandonati.

2. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente marino, lacustre e costiero, gli operatori della pesca, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, adottano sistemi di riconoscimento, anche innovativi, degli attrezzi da pesca posizionati in mare, che consentano l'agevole rintracciabilità del proprietario.

3. La Regione incoraggia l'impiego e l'utilizzo di sistemi innovativi di segnalazione degli attrezzi da pesca posizionati in mare, tali da consentirne il

tracciamento della posizione, anche attraverso sistemi innovativi e tecnologici, per facilitarne il recupero in caso di smarrimento.

4. È fatto altresì obbligo agli operatori di segnalare presso gli uffici della capitaneria di porto competente la posizione ultima degli attrezzi smarriti, al fine di istituire e aggiornare un database informatico che fornisca dati in merito e consenta di pianificare eventuali operazioni di recupero.

5. La Regione promuove e sostiene programmi di recupero degli attrezzi da pesca smarriti o abbandonati in mare e nelle acque interne.

Art. 10 *Pescaturismo e ittiturismo.*

1. Le attività di pescaturismo e ittiturismo sono disciplinate dalla [legge regionale del 23 marzo 2015, n. 13](#) (Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo).

Art. 11 *Vendita diretta.*

1. La vendita diretta del pescato è la cessione, effettuata da parte dell'imprenditore ittico dei propri prodotti direttamente al consumatore senza nessuna intermediazione.

2. La vendita diretta consente all'imprenditore ittico di valorizzare al meglio la propria produzione ed è considerata attività connessa alla attività principale, ai sensi del comma [articolo 2 del D.Lgs. 4/2012](#).

3. La cessione diretta al consumatore finale di propri prodotti non è quindi soggetta a requisiti che si applicano alle attività di commercio di prodotti alimentari (ad es. licenze limiti orari), di cui all'[articolo 4, comma 2, lettera g\), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114](#) (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'[articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)).

4. La cessione diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al pubblico e può comprendere la consegna a domicilio.

5. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati, questi ultimi intesi come strutture o impianti di facile rimozione, destinati all'ormeggio di imbarcazioni e ubicati su area demaniale marittima.
6. L'attività di pesca professionale e la connessa attività di vendita diretta del pescato da parte dell'imprenditore ittico è esercitabile nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio del 20 novembre 2009 e [regolamento \(UE\) n. 404/2011](#) della Commissione dell'8 aprile 2011, ivi compresi gli obblighi di tracciabilità e informazione al consumatore di cui al [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
7. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio al consumatore, in ambito locale, piccoli quantitativi di pescato, per un valore non superiore a euro 50 al giorno per consumatore finale, è esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1224/2009, articolo 58, paragrafo 8](#); del [decreto ministeriale 10 novembre 2011, articolo 3](#), comma 2; del [regolamento \(UE\) n. 1379/2013, articolo 35, comma 4](#).
8. Si intendono "piccoli quantitativi" quelle partite di prodotti sbarcati che non superano 100 kg. (regolamento (CEE) n. 3703/85 del 23 dicembre 1985);
9. Resta ferma l'applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia sanitaria e fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici.
10. La Regione promuove la concertazione fra gli enti preposti al controllo, le associazioni di categoria, gli operatori e le amministrazioni locali per una più efficace organizzazione delle attività di cui all'articolo 11 e al fine di uniformare e rendere effettiva la disciplina sul territorio regionale.
-

Art. 12 *Pesca sportiva e pesca ricreativa.*

1. La pesca sportiva/ricreativa è l'attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato. Essa si distingue in pesca sportiva e pesca ricreativa.

2. La pesca sportiva è l'attività di pesca non commerciale senza scopo di lucro praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.
 3. La pesca ricreativa è l'attività di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.
 4. La pesca sportiva e la pesca ricreativa operano entrambe nel rispetto del [decreto del Presidente della Repubblica 1639 del 2 ottobre 1968](#) (Regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), concernente la disciplina della pesca marittima), nel rispetto altresì della normativa nazionale e comunitaria specifica e delle presenti disposizioni con particolare riferimento alle regolamentazioni di cui all'articolo 7.
 5. Gli attrezzi autorizzati per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa sono quelli stabiliti all'[articolo 138 del D.P.R. 1639/1968](#).
 6. È fatto divieto ai pescatori sportivi e ai pescatori ricreativi di vendere o commercializzare in qualunque forma il pescato.
 7. Restano ferme le disposizioni di cui al [decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 dicembre 2010](#), in ordine al rilevamento della consistenza numerica della pesca sportiva e ricreativa in mare, con i conseguenti adempimenti.
-

Art. 13 *Pesca e acquacoltura in laghi, lagune e stagni costieri e acque interne.*

1. La Regione assume la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura dei laghi, delle lagune e degli stagni costieri e delle acque pubbliche interne.
2. Per tale finalità la Regione attua - nel quadro generale del Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura, dei programmi comunitari pertinenti e conformemente ai principi nazionali, internazionali e comunitari in materia - la pianificazione ottimale di tali risorse, degli imprenditori ittici e degli addetti, oltre allo sviluppo delle economie locali, in generale.
3. La Regione attribuisce importanza primaria alla disciplina dello sforzo di pesca, alla diversificazione delle pratiche produttive tradizionali ai fini della corretta e duratura gestione del patrimonio ittico.

4. La Regione può delegare le funzioni amministrative di cui all'articolo 13 ad altre amministrazioni.
 5. La Regione disciplina la pesca nelle acque interne, nonché l'individuazione dei campi da gara e le manifestazioni di pesca, con apposito regolamento.
 6. Il regolamento stabilisce i limiti di cattura, le condizioni e modalità di esercizio, gli obblighi, i divieti, gli attrezzi consentiti e le loro limitazioni d'uso, unitamente alle sanzioni previste per le violazioni di dette norme.
-
-

Art. 14 *Concessioni per attività di acquacoltura.*

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).
2. Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Regione o dal comune rivierasco, se delegato.
3. Le acque interne pubbliche, qualora gravate da uso civico di pesca, sono regolate secondo i termini stabiliti dall'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)).
4. Entro il 31 dicembre 2018 i comuni rivieraschi che non vi abbiano già provveduto adottano, ai sensi dell'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)), il regolamento dei rispettivi diritti di uso civico di pesca e lo trasmettono alla competente struttura regionale ai fini dell'approvazione della Giunta regionale ⁽³⁾.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(3) Comma così sostituito dall' [art. 74, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

L.R. Abruzzo 27 aprile 2017, n. 28 ⁽¹⁾.**Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 maggio 2017, n. 54 speciale.

VISTO l'*art. 121 della Costituzione* come modificato dalla *Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1*;

VISTI gli artt. *34 e 44* del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 91/2 del 4.4.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalle norme nazionali ed europee in materia di tutela della fauna ittica, di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici.

2. La presente legge disciplina altresì la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, nelle lagune e nei bacini di acqua salmastra e salata fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti alle acque del demanio marittimo interno, ai sensi dell'*articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della*

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).

3. La Regione promuove forme di attività alieutica nelle acque interne, quale espressione culturale delle popolazioni locali, per un utilizzo razionale ed ecosostenibile delle risorse ittiche, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale cooperazione con gli enti locali e le parti sociali.

4. La Regione promuove l'attività di pesca nelle acque interne quale espressione della cultura rurale, tutelandone e valorizzandone usi, consuetudini e tradizioni.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Per zone di riposo biologico si intendono le aree a buona-elevata qualità ecologica nelle quali è vietata qualsiasi forma di prelievo alieutico.

2. Per zone no kill si intendono tratti di corsi d'acqua nei quali il pescato deve essere rilasciato immediatamente. In suddetti tratti vige l'obbligo dell'utilizzo di ami senza ardiglione.

3. Per zone trofeo si intendono tratti di corsi d'acqua a regolamentazione particolare nei quali è possibile trattenere esemplari di dimensioni particolari; le lunghezze minime, applicate in tali tratti, sono indicate dalla Regione con disposizione del Dirigente dell'Ufficio preposto.

4. Per uso a strappo si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.

Art. 3 *Funzioni di competenza regionale.*

1. La Regione esercita le funzioni legislative e regolamentari in materia di pesca nel rispetto della competenza legislativa statale in materia di ambiente ed ecosistema di cui all'*articolo 117, primo comma, lettera s) della Costituzione*.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti l'attività di controllo, coordinamento ed indirizzo della gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque interne.

3. Sono di competenza della Regione:

- a) la redazione della Carta ittica regionale;
- b) il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni ai fini della pesca in acque interne sia ad uso pubblico, sia ad uso privato;
- c) l'affidamento alle associazioni ittiche, riconosciute ai sensi dell'articolo 4, di interventi coordinati di gestione ittica su specifici tratti di fiume;
- d) la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca e dei diritti di uso civico;
- e) il rilascio del tesserino segnacatture e la tenuta della relativa statistica;
- f) organizzazione di corsi di formazione necessari per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui al comma 3 dell'articolo 20;
- g) la vigilanza sull'esercizio della pesca attraverso il Corpo di Polizia Provinciale e altri Corpi preposti istituzionali e volontari.

4. La Regione può vietare temporaneamente la pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza, se si verificano condizioni che turbano l'equilibrio biologico del patrimonio ittico autoctono.

TITOLO II

Sussidiarietà e leale cooperazione

Art. 4 *Associazioni e organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute* ⁽²⁾.

1. Sono riconosciute agli effetti della presente legge:

- a) le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso del permesso di pesca nella regione;

b) le associazioni piscatorie regionali presenti in almeno due province con un minimo di quattro società di base operanti nelle province medesime.

2. Le associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono svolgere, ai sensi del proprio Statuto, le seguenti attività:

a) organizzazione di attività finalizzate alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;

b) partecipazione, in accordo con gli enti pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;

c) organizzazione e gestione di propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;

d) organizzazione di manifestazioni sportive o culturali nell'ambito della pesca;

e) organizzazione di corsi di formazione per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle acque interne secondo le disposizioni della Giunta regionale;

f) organizzazione dei corsi di formazione in relazione alle direttive della Giunta regionale.

(2) Articolo dapprima modificato dall' [art. 1, commi 1 e 2, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#) e poi così sostituito dall' [art. 8, comma 1, lettera b\), L.R. 24 agosto 2018, n. 30](#), a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 13, comma 1](#), della stessa legge).

Art. 5 *Organismi di supporto tecnico-scientifico.*

1. Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla gestione del patrimonio ittico e degli ambienti acquatici della regione, il Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito Laboratorio) è individuato quale organismo tecnico-scientifico di riferimento per le attività disciplinate dalla presente legge.

2. Ferme restando le competenze attribuite da altre leggi o disposizioni e con riferimento alle attività alieutiche praticate nelle acque interne regionali, il Laboratorio può svolgere attività di supporto tecnico-

scientifico nei confronti dei titolari di diritti esclusivi di pesca e di uso civico di pesca.

3. I programmi e le attività del Laboratorio sono regolamentati da apposita convenzione con la Direzione regionale competente per materia, nella quale saranno definite anche le risorse da riconoscere per il supporto tecnico-scientifico reso per le seguenti attività:

a) programmare e pianificare la tutela e la gestione dell'idrofauna secondo quanto previsto dalla presente legge;

b) raccogliere i dati in collaborazione con le associazioni dei pescatori, relativi alla pressione e allo sforzo di pesca nelle acque interne;

c) predisporre i piani di intervento relativi alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interni;

d) monitorare lo stato di espansione delle specie ittiche invadenti e alloctone, con determinazione dei criteri generali per il loro contenimento;

e) verificare l'efficacia delle prevenzioni alle epizoozie;

f) predisporre la stesura e l'aggiornamento della Carta ittica regionale;

g) proporre progetti per il recupero ed il mantenimento delle comunità acquatiche e in favore della pesca sportiva.

Art. 6 *Comitato consultivo regionale per la pesca* ⁽³⁾.

1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca (di seguito Comitato) svolge funzioni consultive e propositive in materia di difesa degli ambienti acquatici e di gestione della fauna ittica.

2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici.

3. Il Comitato è composto da:

a) Assessore regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) un esperto in gestione della fauna ittica e della pesca nominato dalla Regione;

c) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

d) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

e) un rappresentante designato dalle associazioni piscicoltori operanti in Abruzzo;

f) un tecnico in rappresentanza dell'ARTA Abruzzo;

g) il Dirigente del Servizio regionale competente in materia o suo delegato;

h) un dipendente della competente struttura regionale con funzioni di segretario del Comitato.

4. Partecipano alle riunioni del Comitato in qualità di invitati permanenti:

a) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi nazionali presenti sul territorio regionale;

b) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi e delle riserve regionali abruzzesi;

c) un rappresentante designato dai Consorzi di Bonifica dell'Abruzzo;

d) un rappresentante di ENEL GEM dell'Abruzzo;

e) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

f) un rappresentante di ognuna delle Autorità di bacino distrettuali competenti sul territorio abruzzese.

5. Il presidente convoca il Comitato almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 3.

6. Il Comitato resta in carica per la durata della Legislatura regionale.

7. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, né per gettoni di presenza, né per rimborso spese.

(3) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

TITOLO III

Gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici

Art. 7 *La Carta ittica regionale.*

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dall'approvazione della presente legge, adotta la Carta ittica regionale (di seguito Carta ittica) che definisce, in particolare, i criteri per la gestione e la conservazione del patrimonio ittico.
2. Nel rispetto del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la Carta ittica, articolata per bacini idrografici, classifica le acque come segue:
 - a) acque a gestione salmonicola (acque di categoria A);
 - b) acque a gestione ciprinicola (acque di categoria B);
 - c) ambienti di transizione (acque di categoria C).
3. La Carta ittica contiene le indicazioni sui quantitativi massimi delle specie da immettere nelle acque regionali, sui campi gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulle zone di riposo biologico, zone no kill e zone trofeo.
4. La Carta ittica individua i tratti di fiume dove possono essere istituite le zone di riposo biologico, le zone trofeo e le zone no kill.
5. La Carta ittica dovrà contenere altresì i piani di gestione relativi alle specie di cui alla lettera g), numeri 1), 6), 9) e 11), dell'[allegato A della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50](#) (Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore) e successive modifiche ed integrazioni.
6. Lo sviluppo delle zone di riposo biologico, di cui all'articolo 2, comma 1, deve interessare almeno il 10 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).
7. Lo sviluppo delle zone no kill e delle zone trofeo, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, compatibilmente con le rispettive potenzialità biologiche, deve interessare rispettivamente una percentuale non inferiore al 10 per cento e non inferiore al 5 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).

8. La Carta ittica definisce le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse al prelievo, le relative misure minime nonché i periodi di divieto dell'esercizio della pesca.
 9. La Carta ittica definisce le aree e i tratti di corsi d'acqua dove si effettuano le gare e le manifestazioni di pesca sportiva.
 10. La Carta ittica individua all'interno del territorio regionale i corpi idrici dove è possibile praticare la pesca professionale e definisce le modalità per la protezione e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici di interesse regionale.
 11. Nella Carta ittica sono indicati i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono.
 12. Nella Carta ittica sono indicati i programmi di massima dei corsi di formazione e le modalità della loro attuazione per la formazione e l'aggiornamento degli agenti di vigilanza.
 13. La Carta ittica contiene i progetti volti a conseguire un miglioramento delle comunità ittiche e dei corsi d'acqua.
 14. La Carta ittica deve essere aggiornata sullo stato delle comunità ittiche, con nuovi dati ambientali, ogni cinque anni.
-

Art. 8 *Interventi di carattere gestionale e divieti.*

1. Per gestire la fauna ittica, anche attraverso immissioni e prelievi di materiale ittico, la Regione, nelle acque regionali, per il tramite del Laboratorio, immette il materiale ittico per il ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici. Il materiale deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie, ai sensi del [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#) (Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) ⁽⁴⁾.
2. Le attività di riproduzione e allevamento di esemplari appartenenti a particolari specie autoctone destinate al ripopolamento, mirate al mantenimento della loro originalità e della variabilità genetica, sono

svolte, con il supporto del Laboratorio, dalla Regione presso il proprio centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro stesso. Parimenti vincolate al Centro sono le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l'assolvimento di obblighi ittiogenici .

3. La Regione per il tramite del Laboratorio e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico supportano le attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale. È vietata l'introduzione di esemplari di specie ittiche in qualsiasi ambiente acquatico in mancanza di autorizzazione da parte della Regione.

4. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque della regione di qualsiasi specie alloctona, così come previsto all'[articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. ⁽⁵⁾

5. La Regione si riserva la possibilità di vietare la pesca in concomitanza con lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, se la pesca può pregiudicare o condizionare il buon esito delle attività medesime.

5-bis. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture sono fatti pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale ⁽⁶⁾.

5-ter. Se dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali derivano turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento ⁽⁶⁾.

5-quater. I Consorzi di Bonifica e le società di gestione degli invasi effettuano variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico previa comunicazione alla Regione. Le operazioni sono svolte con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico, favorendo il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il Consorzio di Bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie ⁽⁶⁾.

(4) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

Art. 9 *Calendario ittico regionale.*

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario ittico regionale da attuare nell'anno successivo.

2. Il calendario ittico regionale indica almeno:

- a) la data di apertura e di chiusura della pesca;
- b) la classificazione delle acque di categoria A;
- c) le acque in concessione/gestione;
- d) le acque soggette a diritti esclusivi di pesca;
- e) le acque nelle quali sussiste il divieto temporaneo di pesca;
- f) le misure minime delle specie pescabili ed i periodi di divieto nel corso della stagione di pesca.

3. La Direzione regionale competente per materia provvede alla pubblicazione del calendario ittico regionale sul proprio sito web istituzionale.

Art. 10 *Linee guida per la disciplina dell'esercizio della pesca.*

1. Per l'esercizio della pesca la Giunta regionale adotta le linee guida che, nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge, disciplinano:

- a) i modi di pesca, gli attrezzi e le esche consentite per la pesca dilettantistico-sportiva e professionale;
 - b) le modalità con cui effettuare le gare di pesca.
-

Art. 11 *Concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva e interventi di gestione ittica.*

1. La Regione può rilasciare concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva in tratti di corsi d'acqua.

2. I tratti in concessione sono quelli individuati dalla Carta ittica di cui all'articolo 7.

3. I soggetti ai quali la Regione può rilasciare le concessioni sono le associazioni e le organizzazioni ittiche di cui all'articolo 4.

4. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono indicati nel disciplinare di concessione di cui al successivo comma 7, lettera a).

5. La Regione può altresì affidare alle associazioni e organizzazioni ittiche di cui all'articolo 4 l'esecuzione, su specifici tratti di fiume, di interventi di gestione ittica.

6. I tratti da affidare in gestione sono individuati dalla Carta ittica regionale.

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:

- a) lo schema-tipo del disciplinare di concessione;
 - b) le linee guida per la gestione di specifici tratti di fiume.
-

Art. 12 *Lagheti privati per la pesca a pagamento.*

1. L'attività di pesca a pagamento all'interno dei bacini privati è soggetta, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) su modulistica approvata dalla Giunta regionale.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA alla Regione.
3. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
4. La SCIA, presentata dai gestori degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento, è corredata di una scheda tecnica in cui sono indicati:
 - a) la struttura dell'impianto;
 - b) il tipo di approvvigionamento idrico;
 - c) le barriere presenti per evitare la fuga di materiale ittico;
 - d) i certificati attestanti le condizioni chimico-fisiche e microbiologiche delle acque dei bacini;
 - e) l'elenco completo di tutte le specie ittiche presenti.
5. Qualora sia provata la fuoriuscita di specie ittiche dai suddetti impianti e la loro colonizzazione di acque pubbliche connesse all'impianto, l'ammontare del danno alla comunità ittica locale è valutato dal Laboratorio e comprende gli eventuali oneri relativi alla valutazione del danno stesso.
6. L'esercizio della pesca sportiva negli impianti e nei bacini privati può essere praticato senza la ricevuta del versamento della tassa regionale e non è soggetto ai periodi di divieto e alle misure minime per il trattenimento del pesce.
7. I lagheti di pesca sportiva devono essere registrati dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, nella banca dati nazionale delle anagrafiche zootecniche del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali esistente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con i dati concernenti la georeferenziazione, ai sensi degli [articoli 4 e 5 del D.Lgs. 148/2008](#).

Art. 13 *Diritti esclusivi di pesca.*

1. I diritti esclusivi di pesca sono riconosciuti in ambito regionale.
2. Coloro che sono titolari dei diritti esclusivi di pesca alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa, pena decadenza, a darne comunicazione alla Regione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata della relativa documentazione probatoria.
4. La gestione delle funzioni di carattere amministrativo riguardanti i diritti esclusivi di pesca è di competenza della Regione che esercita la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti medesimi tramite il Laboratorio.
5. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo nel quale sono riportate anche le giornate di riposo biologico e i periodi di chiusura alla pesca ⁽⁷⁾.
6. Il Servizio competente della Regione, sentito il Laboratorio, approva il programma con le eventuali prescrizioni e ne dà comunicazione agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.
7. Il programma di cui al comma 6 prevede anche un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, in cui sono specificate:
 - a) le zone di protezione;
 - b) i ripopolamenti programmati;
 - c) il numero delle guardie addette alla vigilanza.
8. Per ciascun intervento di ripopolamento, il titolare del diritto esclusivo, con almeno trenta giorni di preavviso, informa il Laboratorio; il titolare del diritto esclusivo è quindi tenuto a trasmettere i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza anche volontari, entro 5 giorni successivi all'immissione.
9. I titolari dei diritti esclusivi di pesca contrassegnano le aree di pesca riservata con tabelle, che sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, pena la sanzione stabilita dal quadro sanzionatorio.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione, previa diffida, dichiara la decadenza del diritto esclusivo di pesca.

11. La Regione, per il tramite del Laboratorio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca.

12. Gli elenchi aggiornati dei titolari dei diritti esclusivi di pesca sono resi pubblici ogni anno dalla Regione.

13. In caso di cessione o trasferimento del diritto esclusivo di pesca, il titolare ne dà preventiva comunicazione alla Regione, alla quale è riservato il diritto di prelazione.

14. La Giunta regionale predispone le linee guida per i diritti esclusivi di pesca entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(7) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 14 *Esercizio civico dell'attività di pesca.*

1. L'attività di pesca, quale diritto di uso civico, è regolamentata dall'[articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#) (Approvazione del regolamento per la esecuzione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), sul riordinamento degli usi civici del Regno).

2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento comunale.

Art. 15 *Pesca nelle acque di bonifica.*

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito.

2. Gli enti che hanno in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, o comunque di bonifica, possono chiedere alla Regione di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danni alle strutture idrauliche.

3. La Regione, sentito il Laboratorio, si pronuncia sulle domande entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine, la richiesta di divieto si intende accolta.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è stata vietata la pesca sono segnalati attraverso tabelle apposte dagli enti di cui al comma 2.

Art. 16 *Aiuti alla pesca professionale e dilettantistica.*

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione può erogare contributi ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo criteri e procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito degli aiuti previsti in regime de minimis ⁽⁸⁾.

2. La Regione eroga contributi in favore delle organizzazioni di pescatori sportivi per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità della presente legge.

(8) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10](#), comma 1, della stessa legge).

Art. 17 *Le attività di pesca.*

1. Costituiscono attività di pesca:

- a) le attività di tipo professionale, soggette a licenza di pesca di tipo A), di cui all'articolo 19;
- b) le attività di tipo dilettantistico-sportivo;
- c) la pesca scientifica e le attività di tutela e protezione della fauna ittica, di cui all'articolo 23;
- d) l'acquicoltura e la piscicoltura.

Art. 18 *Esercizio dell'attività di pesca.*

1. L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con l'impiego degli attrezzi e nel rispetto delle modalità di cui alla presente legge.
 2. Gli animali catturati dai pescatori in osservanza delle leggi, delle direttive della Giunta regionale e dei regolamenti vigenti sono di proprietà di chi li cattura.
 3. Per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse è sempre consentito l'accesso alle acque pubbliche, purché ciò non arrechi danno alle colture agricole, alle attività di acquacoltura o ad altro.
-

Art. 19 *Licenza di pesca professionale.*

1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)).
2. L'istanza per il rilascio della licenza di tipo A) di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 17, per l'esercizio della pesca professionale, è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui il richiedente è domiciliato; l'istanza è trasmessa dal SUAP alla Regione, che conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione, sentito il Laboratorio.
3. Gli imprenditori ittici, in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali, hanno diritto ad esercitare la pesca professionale, così come definita dall'[articolo 2 del D.Lgs. 4/2012](#).
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati nella Carta ittica di cui all'articolo 7, nel rispetto della sostenibilità della risorsa idrica.
5. I pescatori, fino al compimento del diciottesimo anno di età, nel rispetto delle leggi vigenti, possono ottenere il rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne, senza l'obbligo d'iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 250](#) (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca

marittima e delle acque interne), purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

6. Il rilascio della licenza di pesca professionale ad un minorenne è disposto su istanza di chi esercita la potestà genitoriale sul minore ed è comunicato agli uffici per l'impiego territorialmente competenti.

7. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma ed è sempre accompagnato da un pescatore maggiorenne con cui collabora nell'esercizio dell'attività di pesca; sulla licenza di pesca del minorenne è apposta la dizione "apprendista" ed è annotato il nominativo del pescatore maggiorenne con cui collabora nell'esercizio dell'attività di pesca.

8. Nei corpi idrici nei quali è ammessa la pesca professionale è consentita anche la pesca dilettantistica, salvo diversa disposizione della Regione.

Art. 20 *Esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva.*

1. L'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, può essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. Nelle attività di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale è esibita unitamente ad un documento d'identità valido ⁽⁹⁾.

2. La ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validità di un anno.

3. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con il Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali.

4. È valida sul territorio della regione Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre Regioni italiane e dalle

Province Autonome di Trento e Bolzano, purché i titolari della licenza siano in regola con il pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza.

5. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) è consentita tutto l'anno; la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) è consentita dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di settembre.

6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della regione è obbligatorio anche il tesserino segnacatture, avente validità annuale, rilasciato dalla Regione in collaborazione con enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie di cui all'articolo 4 o altri soggetti autorizzati, quali esercizi commerciali o centri turistici ⁽¹²⁾.

7. Sul tesserino regionale segnacatture il pescatore indica, prima di iniziare l'attività piscatoria, la giornata di pesca, l'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo). Sono inoltre riportate sul tesserino le catture effettuate senza rilascio ⁽¹³⁾.

7-bis. I concorrenti provenienti da altre Regioni ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva di interesse nazionale regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino segna catture ⁽¹⁴⁾.

8. Il tesserino segnacatture è rilasciato annualmente previa riconsegna del precedente entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna ⁽¹⁵⁾.

9. Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- b) il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell'ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;
- c) il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.

10. Nell'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea è consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dalle direttive emanate dalla Giunta regionale; la pesca subacquea è in ogni caso proibita nelle acque di categoria A.

11. La pesca subacquea può essere effettuata esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

12. Non sono tenuti alla frequenza del corso di cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validità fino alla scadenza della stessa. Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei Paesi terzi, presenti in Italia per motivi turistici ⁽¹⁰⁾.

13. L'obbligo del conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1° marzo 2022 ⁽¹¹⁾.

(9) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, della stessa legge](#)).

(10) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 2, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#) e dall' [art. 4, comma 1, lettera e\), L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1, della medesima legge](#)).

(11) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 7, L.R. 14 gennaio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 23 gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 4, comma 1, della medesima legge](#)).

(12) Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1, della medesima legge](#)).

(13) Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1, della medesima legge](#)).

(14) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 1, lettera c\), L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1, della medesima legge](#)).

(15) Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 1, lettera d\), L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 21 *Attività di pesca dilettantistico-sportiva praticata da diversamente abili, minori ed anziani.*

1. Per i disabili riconosciuti ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per i minori di età e per coloro che hanno superato il settantantesimo anno di età, l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva è gratuito e non è soggetto a presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 20; può essere esercitata purché muniti di idoneo documento di riconoscimento, fermo restando l'obbligo di munirsi di tesserino regionale segnacatture ⁽¹⁶⁾.

1-bis. Per i minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti, il tesserino segnacatture può essere richiesto previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela ⁽¹⁷⁾.

2. I minori di quattordici anni possono esercitare l'attività alieutica solo se accompagnati da un adulto in possesso di permesso di pesca in regola con la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva; l'eventuale prelievo è annotato nel tesserino segnacatture del maggiorenne.

(16) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, della stessa legge](#)).

(17) Comma inserito dall' [art. 4, comma 2, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, della stessa legge](#)).

Art. 22 *Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva per i domiciliati all'estero, cittadini europei e dei paesi terzi.*

1. Per i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei paesi terzi, domiciliati in Italia, trovano applicazione le disposizioni relative alla licenza di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

Art. 23 *Autorizzazione e attività di pesca scientifica.*

1. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici; sono preventivamente autorizzate dalla Regione e non sono soggette alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è indicata nell'atto autorizzativo in relazione ai piani di ricerca presentati. Al termine delle attività deve essere presentata una relazione tecnica sugli studi svolti e sui risultati ottenuti alla Regione e al Laboratorio.
3. La Regione autorizza l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.
4. Gli addetti all'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché all'uso di altri attrezzi, in deroga alle norme della presente legge, devono consegnare alla Regione i dati e le informazioni relative all'intervento operato.

Art. 24 *Modalità e tecniche di pesca vietate.*

1. È vietata la pesca con la corrente elettrica, ad eccezione di quella autorizzata dalla Regione, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
2. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo e quella con sostanze idonee a stordire la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione della stessa.
3. È vietato gettare e infondere nelle acque materie idonee ad intorpidire le acque, a stordire o ad uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
4. È vietato pescare durante il prosciugamento completo; in caso di prosciugamento parziale, è permessa esclusivamente la pesca con la canna.

5. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
6. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
7. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati come acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati; tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale.
8. È vietato collocare reti e apparecchi di pesca non consentiti attraverso i fiumi o altri corpi idrici ⁽²⁰⁾.
9. È vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti ⁽¹⁸⁾.
- 9-bis. È vietato pescare ad una distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di prese, sgrigliatori, canali di adduzione ⁽¹⁹⁾.
10. Non è consentito l'uso di attrezzi professionali ai pescatori dilettanti e sportivi.
11. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
12. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
13. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta.
14. Nelle acque che, in base alla loro classificazione, risultano prevalentemente popolate da salmonidi, per l'esercizio della pesca è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.

15. È vietato abbandonare esche, pesci, rifiuti o altra attrezzatura impiegata per la pesca lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze ⁽²¹⁾.

16. Gli orari per esercitare l'attività di pesca sono quelli indicati nelle linee guida emanate dalla Giunta regionale.

17. Gli attrezzi professionali da posta sono collocati e prelevati in osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.

18. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può disporre, in deroga al presente articolo, particolari modalità per la pesca notturna dell'anguilla e per il Carp-fishing.

(18) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, della stessa legge*).

(19) Comma inserito dall' *art. 5, comma 2, L.R. 8 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, della stessa legge*).

(20) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

(21) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 25 *Lunghezze minime di cattura.*

1. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso fino all'estremità della pinna caudale e quelle del gambero di fiume dall'apice del rostro fino all'estremità del telson (coda); per i molluschi si misura il diametro massimo delle conchiglie.

2. Le lunghezze minime che i pesci devono aver raggiunto per consentirne il prelievo sono:

- a) anguilla cm 40 (solo se consentito dal calendario ittico);
- b) barbo (*Barbus tyberinus*) cm 35;
- c) carpa cm 40;
- d) cavedano cm 20;
- e) coregone cm 28;

- f) luccio cm 70 (ad eccezione delle acque interne dei laghi ove la lunghezza minima deve essere di 40 cm);
- g) tinca cm 25;
- h) trota fario cm 22;
- i) trota macrostigma cm 22;
- i-bis) cefalo cm 20 ⁽²²⁾.

3. La Regione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, può disporre modifiche sulle misure minime di cui al comma 2.

(22) Lettera aggiunta dall' *art. 6, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, della stessa legge*).

Art. 26 *Periodi di proibizione della pesca e gestione differenziata.*

1. Per ottimizzare la produzione naturale, nelle acque della regione Abruzzo è vietata la pesca di alcune specie della fauna ittica nei seguenti periodi:

- a) alborella dal 15 maggio al 15 giugno;
- b) barbo (*Barbus tyberinus*) dal 1° maggio al 30 giugno;
- c) carpa dal 1° maggio al 30 giugno;
- d) cavedano dal 1° maggio al 30 giugno;
- e) coregone dal 15 dicembre al 31 gennaio;
- f) luccio dal 15 gennaio al 15 marzo;
- g) tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- h) trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo venerdì di marzo;
- i) rovello dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- j) ghiozzo di ruscello dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- k) cagnetta dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- l) lampreda di ruscello dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- m) spinarello dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- n) granchio di fiume dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- o) gambero di fiume dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- p) anguilla mese di novembre.

2. La pesca delle specie *Alburnus albidus* (alborella meridionale), *Coregonus oxyrhynchus* (coregone nasello), *Rutilus rubilio* (rovello) e *Salmo macrostigma* (trota macrostigma) di cui alla lettera g), numeri

1), 6), 9) e 11), dell'*allegato A) della L.R. 50/1993* e successive modifiche ed integrazioni, è consentita nell'ambito di appositi piani di gestione, previsti dalla Carta ittica regionale, che ne garantiscono la conservazione nel rispetto dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni.

3. La pesca dell'anguilla è consentita previa redazione del Piano di Gestione ai sensi del *Regolamento (CE) 1100/2007*.

4. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, può ampliare e modificare i periodi di proibizione mantenendo come riferimento i periodi di cui al comma 1.

Art. 27 *Attrezzi consentiti per la pesca di professione in acque interne.*

1. Gli attrezzi da pesca professionale sono utilizzati secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua recano un contrassegno che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare.

3. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo degli attrezzi consentiti se ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e di tutela della fauna ittica.

4. Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque interne, le relative specifiche tecniche e limitazioni di utilizzo sono individuati con provvedimento dirigenziale del competente Servizio regionale, sentito il Laboratorio di cui all'articolo 5.

4-bis. Ai sensi dell'*articolo 11 del Regolamento (CE) n. 894/97* del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, è vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri ⁽²³⁾.

(23) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, della stessa legge*).

Art. 28 *Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistico-sportiva in acque interne.*

1. Gli attrezzi da pesca sono utilizzati secondo le modalità di cui alla presente legge.
 2. Il Dipartimento competente per materia, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo degli attrezzi consentiti dalla presente legge, se ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e tutela della fauna ittica.
 3. È vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a distanza inferiore a cinquanta metri da linee elettriche aeree.
 4. Ogni pescatore può utilizzare, durante l'azione di pesca, un massimo di due canne, distanti tra loro massimo tre metri, in acque di categoria B, ognuna delle quali armata con non più di due ami.
 5. Ogni pescatore può utilizzare, durante l'azione di pesca, una sola canna nelle acque di categoria A, armata con non più di un amo; nella pesca al coregone con l'amettiera, il numero massimo di ami consentito è di cinque.
 6. Gli attrezzi, che non corrispondono a quelli indicati nel presente articolo, sono sequestrati e confiscati.
 7. È consentito solo l'uso dell'amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato nei tratti di fiume ricadenti nei parchi nazionali e regionali e nelle zone no kill.
-

Art. 29 *Vigilanza sull'esercizio della pesca.*

1. La Regione, attraverso il corpo della Polizia provinciale, assicura la vigilanza sull'applicazione delle leggi nell'esercizio della pesca nei corpi idrici.
2. Assicurano la vigilanza di cui al comma 1 anche i Carabinieri, il personale di vigilanza delle aree protette nazionali e regionali, la Polizia municipale e tutti coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria comprese le guardie ittiche volontarie, secondo le modalità definite da apposite convenzioni con la Regione che specificano i campi di applicazione, le mansioni e i compiti conferiti.

Art. 30 *Sanzioni* ⁽²⁴⁾.

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;

b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 8;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

d) da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all'articolo 25;

e) da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario;

f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, è disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;

g) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell'articolo 7, comma 4, al calendario ittico di cui all'articolo 9 e alle modalità di pesca notturna dell'anguilla e per il carp-fishing di cui all'articolo 24, comma 18;

- h) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;
- i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalità o tempi diversi da quelli previsti;
- j) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale;
- k) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione; la sanzione è raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone;
- l) da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;
- m) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento;
- n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
- o) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 5 e 6;
- p) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 7 e 8;
- q) da euro 100,00 a euro 600,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, comma 9;
- r) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 10 e 11;
- s) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 12, 13 e 14;
- t) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di cui all'articolo 24, commi 15, 16 e 17 ⁽²⁵⁾;
- u) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui all'articolo 20, comma 3;
- v) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio Sanitario Regionale;
- w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;
- x) da euro 100,00 a euro 300,00 per il soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
- y) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 13, comma 9;

z) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 15, comma 4.

2. La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

(24) Articolo così sostituito dall' [art. 8, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, della stessa legge](#)).

(25) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 31 *Ricorsi amministrativi.*

1. È ammesso ricorso in opposizione ai provvedimenti della Regione, entro i termini e con le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#) (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

TITOLO IV

Disposizioni fiscali e finanziarie

Art. 32 *Tasse regionali.*

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione è assoggettato al pagamento della relativa tassa di concessione regionale annuale.

2. Ai fini della corresponsione della tassa regionale, le licenze e permessi di pesca sono classificati in:

a) licenza di tipo A), per l'esercizio della pesca professionale di cui all'articolo 19;

b) versamento per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

3. L'importo delle tasse regionali è così stabilito:

a) licenza di tipo A) di cui alla lettera a) del comma 2, euro 43,64;

b) versamento per la pesca dilettantistico-sportiva di cui alla lettera b) del comma 2, euro 22,72.

4. I proventi di cui al presente articolo sono corrisposti alla Regione Abruzzo e sono iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio regionale nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 47.

Art. 33 *Disposizioni finanziarie.*

1. La Regione destina annualmente le risorse introitate sulla base di quanto previsto dalla presente legge, per il perseguimento dei fini di seguito indicati:

a) alla gestione delle attività regionali inerenti la pesca ivi compresa la gestione Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) e i ripopolamenti;

b) all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per il funzionamento del Laboratorio e per l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-amministrative previste dalla presente legge;

c) all'erogazione di contributi in favore delle organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16. L'erogazione sarà effettuata in base ai programmi proposti dalle associazioni e validati preventivamente dal Laboratorio. I contributi saranno erogati sentito il Laboratorio.

2. La Regione determina annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 2018, un ulteriore stanziamento destinato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) contributi per il completamento e per il miglioramento di impianti sportivi ed infrastrutture destinati alla pesca sportiva;

b) contributi per gare di pesca, di carattere nazionale ed internazionale, realizzate sul territorio regionale;

c) iniziative di studio, ricerca, sensibilizzazione, consulenza e promozione tese alla salvaguardia ambientale delle acque;

d) progetti di formazione per pescatori e addetti alla sorveglianza e alla gestione;

e) progetti pilota riconducibili alla gestione dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica anche finalizzati alla Carta ittica.

3. I contributi previsti dalla presente legge sono assegnati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 34 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1, capitoli 142331/3 e 142331/4 della parte spesa del Bilancio regionale 2017-2019.

2. Per le annualità successive al 2019 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 35 *Abrogazioni e modifiche.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) *legge regionale 17 maggio 1985, n. 44* (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca);

b) *legge regionale 3 aprile 1987, n. 13* (Modifiche ed integrazione alla *legge regionale 17 maggio 1985, n. 44* (Tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne));

c) *legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9* (Modifica alla *legge regionale 3 aprile 1987, n. 13*: "Modifiche ed integrazioni alla *legge*

regionale del 17 maggio 1985, n. 44 - Tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne");

d) *legge regionale 28 dicembre 1989, n. 107* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9*: "Tutela ed incremento fauna ittica nelle acque interne");

e) *legge regionale 8 settembre 1992, n. 91* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 3 aprile 1987, n. 13* recante tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne);

f) *legge regionale 4 aprile 1995, n. 34* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 17 maggio 1985, n. 44* e successive modifiche ed integrazioni di cui alla *L.R. 13/1987* ed alla *L.R. 91/1992*);

g) *articolo 46 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34* (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture);

h) *articolo 93 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64* (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della *direttiva 2006/54/CE*, della *direttiva 2008/62/CE*, della *direttiva 2009/145/CE*, della *direttiva 2007/47/CE*, della *direttiva 2008/119/CE*, della *direttiva 2008/120/CE*, della *direttiva 2009/54/CE*, della *direttiva 2004/23/CE*, della *direttiva 2006/17/CE*, della *direttiva 2006/86/CE*, della *direttiva 2001/83/CE*, della *direttiva 2002/98/CE*, della *direttiva 2003/63/CE*, della *direttiva 2003/94/CE*, della *direttiva 2010/84/UE*, della *direttiva 2006/123/CE* e del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e del Regolamento (CE) n. 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)).

2. È abrogata ogni altra norma legislativa o regolamentare in contrasto con la presente legge.

3. Per le specie soggette a gestione differenziata ai sensi del comma 2 dell'articolo 26, non trova applicazione il divieto di cui all'*articolo 3 della L.R. 50/1993*.

Art. 36 *Disposizioni relative al lago di Scanno.*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in virtù del regio decreto 25 settembre 1910, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2.12.1910, non trovano applicazione per le acque del lago di Scanno (AQ).

Art. 37 *Norma transitoria.*

1. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella [legge regionale 17 maggio 1985, n. 44](#) (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fino all'adozione da parte della Regione delle linee guida di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni relative all'[articolo 16-bis della legge regionale 44/1985](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2-bis. Nelle more dell'adozione della Carta ittica regionale di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, sentito l'organismo di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, con proprio atto, individua specifiche modalità di attuazione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 ⁽²⁶⁾.

3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

(26) Comma inserito dall' [art. 8, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 24 agosto 2018, n. 30](#), a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 13, comma 1](#), della stessa legge).

Art. 38 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. Campania 23 dicembre 2014, n. 22 [u](#).**Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Campania 29 dicembre 2014, n. 86.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1 *Principi.*

1. La Regione promuove e favorisce la tutela, l'incremento ed il riequilibrio biologico della fauna ittica marina, attua gli interventi di conservazione ambientale, disciplina la programmazione e l'esercizio, la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale della pesca e dell'acquicoltura, nonché il mantenimento e lo sviluppo degli approdi e dei porti pescherecci nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione e sostegno di azioni di conservazione e di riequilibrio biologico.
2. La Regione recepisce le direttive ed attua i regolamenti dell'Unione europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma alle esigenze dell'unità e dell'efficacia dell'ordinamento nei settori da essa disciplinati.
3. L'attività di maricoltura attua i principi della sicurezza alimentare e della qualità del prodotto nelle fasi della produzione e della ecosostenibilità nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e della qualità delle acque.

4. L'attività di maricoltura, inclusi i grandi pelagici, è svolta in sintonia con le attività economiche connesse al mare e alle coste della Regione.

Articolo 2 *Finalità.*

1. La Regione, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, promuove e favorisce l'utilizzo razionale delle risorse alieutiche, la valorizzazione e l'incremento delle risorse biologiche marine, lo sviluppo socio-economico delle marinerie campane, anche mediante il potenziamento delle attività integrative della pesca, la promozione dell'associazionismo e della cooperazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la disciplina dell'esercizio della pesca e delle attività di allevamento ittico per garantire la gestione durevole delle risorse naturali marine e per promuovere lo sviluppo equilibrato e coerente delle medesime attività;

b) la disciplina di interventi strutturali a sostegno del settore della pesca, della maricoltura, dell'acquicoltura ed il potenziamento della filiera produttiva ittica;

c) la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento infrastrutturale dei porti, degli approdi della pesca e dei punti di sbarco dei prodotti ittici per la migliore gestione delle attività e dei servizi connessi alla pesca e all'acquicoltura;

d) l'introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento di controllo dei problemi ambientali che, in forma diretta o indiretta, interagiscono con le risorse del mare, dei territori costieri e delle popolazioni ittiche;

e) l'introduzione di criteri e di metodologie per garantire la compatibilità ambientale nella gestione degli impianti di allevamento;

f) la qualificazione dello sforzo di pesca attraverso l'adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi;

g) la nascita di nuove imprese, il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti;

h) la promozione della diversificazione produttiva, della multifunzionalità delle imprese ittiche, dell'associazionismo e della cooperazione e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti della pesca, anche mediante l'affermazione di nuove opportunità occupazionali, supportate da specifiche azioni di aggiornamento e di

formazione professionale, di valorizzazione delle produzioni ittiche regionali, nonché il miglioramento della loro qualità;

i) il potenziamento della ricerca scientifica per lo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore, la definizione di sistemi di gestione, di monitoraggio dell'ambiente marino e di pesca ecocompatibili e la verifica dello stato delle risorse alieutiche;

l) la divulgazione delle innovazioni tecnologiche e delle acquisizioni scientifiche;

m) l'assistenza tecnica e la consulenza agli operatori del settore, l'attivazione ed il miglioramento di un efficace sistema di trasferimento delle informazioni dalla ricerca alla produzione;

n) le attività di formazione professionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo, degli accompagnatori e degli animatori del pescaturismo e dell'ittiturismo;

o) la promozione dei sistemi di gestione della pesca per la partecipazione attiva degli operatori del settore;

p) il miglioramento del livello d'integrazione tra le attività afferenti la gestione del mare e le sue risorse;

q) l'ampliamento e la normalizzazione del mercato mediante la diversificazione della domanda e l'aumento del consumo dei prodotti ittici regionali;

r) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo e negli impianti di acquicoltura, nonché degli operatori addetti al settore della pesca;

s) la permanenza degli operatori della pesca e dell'acquicoltura nelle aree costiere attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali ed economiche per favorire lo sviluppo delle attività connesse;

t) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio marino e costiero, nonché la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;

u) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca;

v) il sostegno e l'incentivazione delle produzioni ittiche tipiche e di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

z) la disciplina del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di acquicoltura di specie ittiche, in mare aperto, nelle acque della Regione, nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzo balneare delle acque;

aa) la promozione del censimento dei pescatori sportivi di concerto con gli operatori del settore.

3. In applicazione della lettera c) del comma 2, nei porti non pescherecci è assegnato un numero di posti di approdo per i

pescherecci, con i conseguenti punti di sbarco, non inferiore al 5 per cento del totale dei posti disponibili.

Articolo 3 *Definizioni.*

1. La presente legge applica le definizioni adottate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia.

Articolo 4 *Funzioni amministrative della Regione.*

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

- a) l'indirizzo, la pianificazione ed il coordinamento delle attività per assicurare l'unitarietà amministrativa;
 - b) la definizione degli strumenti in concertazione con lo Stato;
 - c) il rapporto ed il coordinamento degli interventi cofinanziati dall'Unione europea a favore della pesca;
 - d) l'elaborazione dei criteri e degli elementi di indirizzo della politica regionale in materia di pesca;
 - e) il coordinamento degli interventi straordinari in caso di emergenze;
 - f) la divulgazione, la sperimentazione e la ricerca in materia di pesca.
-

Articolo 5 *Funzioni amministrative dei Comuni.*

1. Nell'ambito delle competenze trasferite alle Regioni sono affidate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'attuazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nonché le azioni di contesto in materia di pesca;
- b) la promozione della pesca sportiva a mare d'intesa con le Associazioni del settore.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo, previste dagli articoli 19, 20, 22 e 23.

Articolo 6 *Funzioni delle aree marine protette e degli organismi di gestione.*

1. Le funzioni amministrative delle aree marine protette e dei relativi organismi di gestione sono disciplinate dalla vigente normativa in materia.

Articolo 7 *La Consulta regionale del mare.*

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della pesca, per lo sviluppo dell'economia ittica regionale e per la concertazione permanente, è istituita presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale del mare per le politiche regionali della pesca e dell'acquicoltura, di seguito denominata Consulta regionale.

2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, ed è composta da:

- a) il Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia o suo delegato;
- b) il dirigente della competente struttura regionale in materia di pesca ed acquicoltura o suo delegato;
- c) il dirigente della competente struttura regionale in materia di demanio marittimo o suo delegato;
- d) il dirigente della competente struttura regionale in materia di ambiente o suo delegato;
- e) il dirigente della competente struttura regionale per i rapporti con i paesi del Mediterraneo o suo delegato;
- f) il dirigente della competente struttura regionale in materia di sanità veterinaria o suo delegato;
- g) il dirigente della competente struttura regionale in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato;
- h) il dirigente della competente struttura regionale in materia di sport e tempo libero o suo delegato;
- i) un rappresentante dell'Anci;
- l) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste più rappresentative a livello nazionale;

m) un rappresentante scientifico in materia di pesca, ambiente marino e acquicoltura degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca del mare della Regione;

n) un rappresentante della ricerca cooperativa della pesca e dell'acquicoltura iscritta nell'anagrafe nazionale degli istituti di ricerca;

o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nel territorio regionale;

p) un rappresentante per ciascuna delle diramazioni regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di settore riconosciute a livello nazionale;

q) un rappresentante per ciascuna Autorità di Bacino;

r) un rappresentante per ciascuna Autorità portuale della Regione;

s) tre rappresentanti designati dalle Associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale;

t) i rappresentanti delle aree marine protette della Regione.

3. Possono partecipare ai lavori su invito del Presidente:

a) il rappresentante dell'Unioncamere;

b) il rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato dalle stesse Capitanerie;

c) un rappresentante regionale per ciascun Istituto di previdenza obbligatoria dei lavoratori del mare.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta regionale è a titolo gratuito. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Le finalità della Consulta regionale sono la crescita e la diffusione della cultura del mare, la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere con l'inclusione della prevenzione della diversità biologica negli obiettivi delle politiche di sviluppo economico e di pianificazione del territorio, l'analisi delle condizioni di vita e di lavoro, anche ai fini della salute e della sicurezza, dei pescatori e delle loro famiglie e dell'adeguatezza delle iniziative di prevenzione e di assistenza.

6. La Consulta regionale convoca, annualmente, la conferenza del mare per divulgare ed analizzare le attività svolte dai settori economici e della pubblica amministrazione connesse alle problematiche del mare.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione consiliare permanente competente convoca, d'intesa con l'Assessore regionale competente, la prima conferenza del mare.

Articolo 8 *Commissione consultiva locale della pesca.*

1. In applicazione dell'[articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#) (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)) sono istituite le Commissioni consultive locali della pesca marittima e della maricoltura per le aree provinciali di Caserta, Napoli e Salerno, che si riuniscono periodicamente, di intesa con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti, presso le strutture amministrative dei Comuni territorialmente competenti.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina con delibera il funzionamento ed i compiti delle Commissioni previste dal comma 1.

3. La partecipazione ai lavori delle Commissioni consultive locali della pesca è a titolo gratuito.

Articolo 9 *Distretti di pesca.*

1. Per garantire l'efficiente attuazione delle politiche di sostegno e di sviluppo del settore produttivo della pesca, compresa la tutela del tessuto socio-economico e culturale delle marinerie e per perseguire gli obiettivi della gestione sostenibile delle risorse alieutiche e della tutela della biodiversità, sono istituiti, previa richiesta da parte delle organizzazioni professionali di categoria, i distretti di pesca.

2. La proposta di costituzione del distretto di pesca deve provenire da almeno quattro organizzazioni professionali di categoria, su richiesta motivata, previa intesa con i Comuni territorialmente competenti.

3. La struttura regionale competente in materia di pesca marittima svolge l'attività istruttoria ed amministrativa e procede alla elaborazione dello studio di fattibilità.
4. Lo studio di fattibilità individua gli elementi di omogeneità ambientale, socio-economico e produttiva delle aree marine interessate evidenziando i benefici economici, produttivi ed ambientali.
5. I distretti sono costituiti a seguito dell'adozione di delibere di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale prevista dall'articolo 7. Le delibere della Giunta regionale sono corredate ed integrate da apposita cartografia.
6. Il distretto di pesca è gestito dal Comitato di gestione così costituito:
 - a) dal Sindaco del Comune territorialmente competente o suo delegato, che lo presiede;
 - b) da tre rappresentanti della Regione, designati rispettivamente dall'Assessore regionale competente in materia di pesca, dall'Assessore regionale competente in materia di demanio marittimo e opere marittime e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;
 - c) da un rappresentante di ciascun Comune marittimo ricadente nel distretto di pesca dotato di infrastrutture destinate alla pesca;
 - d) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni della cooperazione della pesca e dell'acquicoltura riconosciute a livello nazionale;
 - e) da tre rappresentanti delle diramazioni regionali delle associazioni delle imprese di pesca riconosciute a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori di settore riconosciute a livello nazionale;
 - g) dal rappresentante dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
 - h) da un rappresentante di ciascun consorzio di gestione della piccola pesca operante nel distretto di pesca;
 - i) dal rappresentante dei mercati ittici presenti nel territorio;
 - l) dal rappresentante designato dalle associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale.
7. Può partecipare ai lavori, su invito del Presidente, un rappresentante di ciascuna Capitaneria di porto territorialmente competente per il distretto di pesca.

8. Il distretto di pesca ha sede presso gli uffici del Comune territorialmente competente.

9. L'attività dei distretti è finalizzata a:

a) assicurare, in attuazione del principio di sostenibilità, la gestione razionale delle zone marine e l'uso ottimale delle risorse alieutiche attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca e la formulazione di programmi e di modelli gestionali delle aree, in collaborazione con gli Istituti di ricerca di rilevanza nazionale;

b) assicurare la razionale utilizzazione degli spazi disponibili a mare per le attività di pesca e maricoltura;

c) favorire lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di supporto dell'impresa, in termini di assistenza e di consulenza tecnica, accelerando i processi di trasferimento delle innovazioni tecnologiche per la riduzione dell'impatto ambientale;

d) favorire la formazione professionale per accrescere le competenze dei pescatori nelle attività integrative e complementari alla pesca;

e) favorire lo sviluppo integrato delle attività economiche e produttive costiere;

f) collaborare all'individuazione degli indicatori di valutazione per l'attività di pianificazione strategica;

g) favorire la realizzazione di progetti di sviluppo;

h) promuovere il miglioramento delle condizioni socio-economiche, della salute e della sicurezza dei pescatori;

i) favorire la promozione delle attività di ittiturismo e pescaturismo.

10. I distretti di pesca disciplinano la conservazione e la gestione delle risorse marine mediante appositi piani locali attuativi in materia di:

a) regolamentazione della pesca e dello stato di pesca, zone di divieto o di limitazione della pesca con riguardo a determinati periodi, attrezzi di pesca, caratteristiche ed utilizzazioni ammesse degli attrezzi di pesca, utilizzazione di prodotti catturati, delle giornate e degli orari;

b) individuazione e gestione delle aree di tutela biologica assoluta;

c) individuazione e gestione delle aree di riproduzione;

d) individuazione e gestione delle aree di allevamento.

11. I piani sono approvati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale prevista dall'articolo 7.

12. Le modalità di funzionamento del distretto di pesca sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto dal Comitato di gestione entro tre mesi dalla data di insediamento, approvato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

13. La partecipazione ai lavori dei distretti di pesca è a titolo gratuito.

Articolo 10 *Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale.*

1. I Consorzi della piccola pesca, costituiti in via prevalente tra le associazioni di pescatori presenti nel distretto di pesca, rappresentano gli organi economici per coniugare la gestione della pesca e lo sviluppo locale, economico ed occupazionale con le istanze di sviluppo sostenibile a livello globale.

2. I Consorzi collaborano con i distretti di pesca nelle seguenti materie:

- a) l'attuazione dei piani locali di gestione;
- b) l'attuazione di iniziative di valorizzazione della qualità del pescato;
- c) l'attuazione di progetti di sviluppo;
- d) la realizzazione di strutture di supporto a terra dell'attività di produzione, come i piccoli mercati ittici, i centri di raccolta e di stoccaggio, i mezzi di trasporto il cui onere finanziario è a carico dei distretti di pesca previsti dall'articolo 9;
- e) la creazione di centri di servizi per la pesca, il cui onere finanziario è a carico dei distretti di pesca previsti dall'articolo 9.

3. I Comuni territorialmente competenti possono, con oneri a proprio carico, istituire e gestire un servizio di vigilanza in materia di pesca utilizzando agenti giurati.. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. La loro nomina, previo parere favorevole del Capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le vigenti norme in materia.

Articolo 11 *Programma triennale regionale della pesca e dell'acquicoltura.*

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente per ciascun triennio di programmazione, la Giunta regionale approva il Programma triennale della pesca e dell'acquicoltura, in seguito denominato Programma, predisposto dalla struttura regionale competente di concerto con la Consulta regionale, previo il parere della Commissione consiliare permanente competente.

2. Il Programma ha durata triennale ed i successivi piani sono predisposti entro centottanta giorni dalla data della loro scadenza.

3. Il Programma è diviso in sezioni che contengono le seguenti informazioni:

a) sezione prima: lo studio sulle potenzialità produttive delle acque marine costiere attraverso la rilevazione statistica dei dati della produzione e della commercializzazione dei prodotti ittici, la valutazione delle risorse ambientali e dei mezzi nautici per lo sfruttamento sostenibile, il personale addetto all'attività di pesca e di acquicoltura e le attività connesse con l'uso di supporti informatici appositamente predisposti;

b) sezione seconda: la determinazione dei punti di forza e di debolezza, le opportunità ed i rischi del settore, analisi swot e la valutazione ambientale strategica per la definizione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore;

c) sezione terza: le linee guida per l'esercizio nei distretti di pesca delle singole attività di pesca e per il controllo dello sforzo di pesca, l'indicazione delle azioni di risanamento delle acque;

d) sezione quarta: il censimento delle strutture e delle infrastrutture per l'esercizio della pesca, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, di lavorazione e di trasformazione dei prodotti della pesca;

e) sezione quinta: la previsione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore, la programmazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali, le azioni di studio e le ricerche scientifiche applicate alla pesca e all'acquicoltura, la formazione e l'individuazione delle priorità;

f) sezione sesta: il rafforzamento e lo sviluppo dell'associazionismo delle imprese di pesca della Regione mediante il finanziamento di programmi presentati e realizzati dalle strutture regionali delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative e l'individuazione di specifiche deleghe di funzioni e di servizi alle medesime associazioni;

g) sezione settima: la definizione del quadro finanziario pluriennale per l'attuazione dei programmi previsti dal Programma triennale della pesca.

Articolo 12 *Destinazione vocazionale delle aree a mare.*

1. La struttura regionale competente in materia di pesca propone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'avvio delle procedure per la redazione del piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l'acquicoltura. Il piano individua le aree a mare idonee per le destinazioni produttive della pesca e dell'acquicoltura e definisce i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e la Commissione consiliare permanente competente, approva con delibera il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare.

3. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di destinazione produttiva, attuano il piano comunale di concessioni per la specifica destinazione.

4. Le aree previste dal comma 1 sono soggette alle limitazioni della cattura di specie, di tempi e delle modalità di prelievo.

5. Per la tutela delle risorse la Regione, mediante accordi di programma con enti e istituzioni comunitarie, nazionali e regionali, favorisce gli interventi per:

a) implementare le politiche di gestione delle risorse in base al principio precauzionale;

b) partecipare alle convenzioni internazionali per la gestione delle zone di pesca con particolare riferimento al codice di condotta per una pesca responsabile;

c) sviluppare le tecniche per una gestione integrata delle zone costiere e per la protezione del litorale.

6. Il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l'acquicoltura individua le aree a mare non idonee alla maricoltura, alla mitilicoltura ed alla stabulazione dei pesci.

Articolo 13 *Azioni di contesto a sostegno della pesca, dell'acquicoltura e delle attività connesse.*

1. La Regione favorisce le attività di ricerca sulla pesca, sull'acquicoltura, sulla maricoltura e sulle attività connesse secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma triennale della pesca previsto dall'articolo 11.
2. Per la divulgazione della cultura delle acque marine la Regione, di concerto con le Facoltà universitarie interessate e con l'Ufficio Scolastico Regionale, favorisce per le scuole di ogni ordine e grado studi di settore, premi letterari, concorsi culinari, concorsi di poesia, concorsi di pittura, concorsi di fotografia, borse di studio, stage di formazione, corsi di specializzazione post-laurea per azioni specifiche nel settore della gestione e della preservazione del patrimonio ittico mediterraneo, i cui oneri finanziari sono a carico degli enti proponenti.
3. La Regione, per elevare le professionalità nel settore della pesca, dell'acquicoltura, della maricoltura e delle attività connesse e per migliorare le condizioni di vita degli operatori, favorisce i corsi di formazione professionale per gli addetti al settore secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma triennale della pesca con oneri a carico degli enti proponenti.
4. La struttura regionale competente in materia di pesca, d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di turismo e di cultura, favorisce le manifestazioni culturali, musicali e sportive, nonché le sagre dedicate al consumo delle specie ittiche marine e della maricoltura, il cui onere finanziario è a carico degli enti proponenti.

Articolo 14 *Rilascio della licenza di pesca.*

1. Il rilascio della licenza di pesca marittima è disciplinato dalla vigente normativa in materia.
-

Articolo 15 *Registro della pesca professionale.*

1. L'iscrizione nel Registro della pesca professionale è disciplinata dalla vigente normativa in materia.

Articolo 16 *Pesca del novellame.*

1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare.

2. La disciplina della pesca del novellame è regolamentata dalla vigente normativa in materia.

Articolo 17 *Attività connesse alla pesca.*

1. Sono considerate connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto ad essa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) il pescaturismo;

b) l'ittiturismo;

c) le attività legate all'allevamento, alla prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquicoltura, alla conservazione, alla trasformazione, alla distribuzione ed alla commercializzazione, nonché alle azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti ittici.

2. L'esercizio dell'ittiturismo e del pescaturismo presuppone lo stretto rapporto di connessione con l'attività di pesca o di acquicoltura, che deve essere prevalente, in quanto effettuato mediante l'utilizzazione di prodotti derivanti dall'attività di pesca oppure di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.

3. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza delle attività ittiche rispetto alle attività connesse è realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività ittiche è superiore a quello impiegato nell'attività di ititurismo e di pescaturismo.

4. La sussistenza delle condizioni previste dai commi 2 e 3 è dimostrata mediante la presentazione di una relazione in merito ai giorni di pesca esercitati dall'imbarcazione o dalla cooperativa della quale l'imbarcazione fa parte.

Articolo 18 *Qualificazione delle aziende di pescaturismo e di ittiturismo.*

1. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo connesse a quelle della pesca e dell'acquicoltura sono finalizzate a:

- a) favorire le forme sostenibili di turismo direttamente esercitate dalle comunità locali, nel rispetto delle peculiarità ambientali, urbanistiche, sociali e culturali delle aree costiere;
- b) valorizzare le tradizioni culturali legate alla pesca;
- c) valorizzare i prodotti della pesca freschi o trasformati;
- d) promuovere la riduzione dello sforzo di pesca e l'affermazione dei sistemi di gestione delle catture e dei processi produttivi di maricoltura secondo principi di sostenibilità e di responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;
- e) concorrere alla integrazione del reddito degli addetti.

2. L'integrazione delle attività di pesca ed acquicoltura con le attività di pescaturismo ed ittiturismo deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) le attività turistiche connesse alla pesca ed all'acquicoltura non devono essere prevalenti rispetto alle attività di pesca ed acquicoltura;
- b) le attività turistiche sono effettuate mediante l'utilizzazione dei prodotti provenienti in prevalenza dell'attività di pesca o dell'acquicoltura, ovvero di attrezzature o di risorse normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.

3. Per il pescaturismo sono individuate le seguenti attività, nel rispetto della vigente normativa:

- a) l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio nelle imbarcazioni da pesca;
- b) le attività di cattura con l'utilizzo dei sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca ad eccezione dei sistemi a traino;
- c) la somministrazione per la consumazione sull'imbarcazione di alimenti, freschi o trasformati costituiti prevalentemente da prodotti

derivanti dalle propria attività di pesca e di acquacoltura, e comunque di prodotti tipici;

d) l'alloggio notturno nelle cuccette dell'imbarcazione;

e) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dall'articolo 24;

f) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale;

g) la creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.

4. Per l'ittiturismo sono individuate le seguenti tipologie di attività:

a) l'alloggio in camere o in unità abitative o in strutture nella disponibilità dell'operatore ittico nel rispetto delle [leggi regionali 10 maggio 2001, n. 5](#) (Disciplina dell'attività di bed and breakfast) e [24 novembre 2001, n. 17](#) (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche;

b) l'ospitalità in spazi aperti nella disponibilità dell'operatore ittico per la sosta dei campeggiatori muniti di tende, di caravan o di mezzo per il soggiorno autonomo nel rispetto della [legge regionale 26 marzo 1993, n. 13](#) (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) e successive modifiche;

c) la somministrazione per la consumazione sul posto di alimenti, freschi o trasformati costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e di acquicoltura e comunque di prodotti tipici;

d) l'organizzazione della vendita e della degustazione dei prodotti ittici trasformati;

e) l'organizzazione delle attività ricreative, divulgative, culturali, didattiche e di servizi in favore degli ospiti dell'azienda finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquicoltura;

f) la creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.

5. Nello svolgimento delle attività di pescaturismo ed ititurismo è compresa l'attività di organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché escursionistiche anche mediante convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle coste e dell'ambiente marino.

6. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati direttamente dall'impresa ittica, nonché quelli ricavati da materie prime dell'impresa ittica ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono sottoposte alla disciplina generale dettata in materia di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11](#) (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa. Legge di semplificazione 2015). ⁽²⁾

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, L.R. 8 agosto 2016, n. 22](#), a decorrere dal 9 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 29, comma 1](#) della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono ad esse applicabili le norme della [legge regionale 6 novembre 2008, n. 15](#) (Disciplina per l'attività di agriturismo). ».

Articolo 19 *Strutture di ittiturismo.*

1. Per lo svolgimento delle attività di ittiturismo previste dalla presente legge sono utilizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia, i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore ittico, nonché gli edifici, le parti di essi oppure le pertinenze dell'abitazione dell'imprenditore ittico o comunque le strutture abitative nella sua disponibilità.

2. La ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona con l'uso di tecnologie per il risparmio energetico, in conformità alla vigente normativa in materia di edilizia.

Articolo 20 *Norme igienico-sanitarie e di sicurezza per l'esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.*

1. Ai fini della verifica dei requisiti igienico-sanitari delle strutture adibite allo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo si applica la vigente normativa in materia di edilizia, di produzione, di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande.
2. L'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di propri prodotti ittici.
3. Per la preparazione e somministrazione di pasti fino al numero massimo di dieci, oltre quelli per l'equipaggio, può essere autorizzato l'uso della cucina domestica o di bordo.
4. Per l'idoneità dei locali utilizzati per l'attività di alloggio nell'ambito delle attività di pescaturismo ed ittiturismo nei limiti di dieci posti letto è sufficiente il requisito dell'abitabilità dei locali.
5. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica è assicurata la conformità alla vigente normativa in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
6. Per garantire le condizioni di sicurezza nell'esercizio del pescaturismo l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio deve rispettare le annotazioni di sicurezza rilasciate dall'Autorità marittima dell'ufficio d'iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalla vigente normativa.

Articolo 21 *Registro regionale degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo.*

1. Ai sensi della presente legge è istituito presso gli uffici della struttura regionale competente il Registro regionale degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo. Al Registro regionale sono iscritti i soggetti previsti dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e

acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)) e gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo che non hanno riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, la condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali e che non sono stati sottoposti alle misure di prevenzione, ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)) e successive modifiche o non sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. Il Registro degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo è tenuto ed è aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia di pesca marittima.

3. La Regione affida, senza oneri a carico del bilancio regionale, la formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo, degli accompagnatori o animatori, alle emanazioni regionali delle organizzazioni di categoria della pesca riconosciute a livello nazionale e agli organismi di formazione accreditati presso la Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

4. L'iscrizione degli operatori del pescaturismo al Registro regionale è automatica, a seguito della comunicazione dell'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della barca da pesca dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio delle attività. Per l'ittiturismo, l'iscrizione degli operatori nel Registro regionale avviene a seguito della comunicazione alla struttura regionale competente prevista dall'articolo 22.

5. La cancellazione dell'operatore dal Registro regionale è prevista se pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo le informazioni relative alla violazione della vigente normativa in materia di ittiturismo, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore.

6. L'iscrizione degli operatori ittituristici e del pescaturismo al Registro regionale è negata, ovvero se concessa è revocata, anche se l'operatore ha ottenuto la riabilitazione, a coloro che hanno riportato:

a) con sentenza passata in giudicato nel triennio, la condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti prevista da leggi speciali;

b) la sottoposizione alle misure di prevenzione, ai sensi del [decreto legislativo 159/2011](#) o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

7. La qualifica di operatore ittiturismo, la denominazione di azienda ittituristica e la definizione di ittiturismo possono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti al Registro regionale degli operatori dell'ittiturismo, provvisti della ricevuta della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Articolo 22 *Abilitazione all'esercizio delle attività di ittiturismo e di pescaturismo.*

1. L'avvio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA prevista dall'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato SUAP, del Comune territorialmente competente.

2. Il titolare dell'attività ittituristica è tenuto a comunicare al Comune le variazioni delle attività entro trenta giorni dalla data di variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica la vigente normativa in materia di edilizia, di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

4. L'esercizio del pescaturismo è autorizzato dall'Autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca, secondo le modalità fissate dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 23 *Obblighi degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo.*

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di ittiturismo sono tenuti:

- a) ad iniziare l'attività entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA;
- b) a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa ed a comunicare le variazioni dell'attività;
- c) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura, di chiusura temporanea dell'esercizio e la durata della chiusura;
- d) ad esporre al pubblico la ricevuta della SCIA per l'esercizio dell'attività;
- e) ad osservare le disposizioni previste dall'[articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- f) a comunicare alla Regione i dati della propria azienda e la connessa offerta ittituristica ai fini dell'inserimento nel portale del sito web della Regione.

2. Gli armatori o le cooperative di pesca titolari di imbarcazioni autorizzate al pescaturismo sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le iniziative di pescaturismo sono svolte, previa autorizzazione degli Uffici marittimi competenti, anche nei giorni festivi, in ore diurne e, se esistenti le sistemazioni, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata per l'intero arco dell'anno nell'ambito del Compartimento di iscrizione e nei Compartimenti confinanti, con le condizioni meteo-marine favorevoli;
- b) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto del Compartimento;
- c) è autorizzato l'imbarco di minori di anni 14, se accompagnati da persona maggiorenne;
- d) le unità di pesca per essere autorizzate nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
- e) l'attività di pescaturismo è svolta con sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'[articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#) (Regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), concernente la disciplina della pesca marittima);
- f) gli armatori di unità di pesca munite della licenza di pesca riportanti i sistemi a traino, esercitano, previa rinuncia ai medesimi,

l'attività di pescaturismo con i sistemi consentiti dall'[articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 n. 839600](#) (Disciplina del rilascio delle licenze di pesca) ed a seguito del rilascio di un'attestazione provvisoria da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I sistemi a traino vengono sbarcati e sigillati dalla locale autorità marittima prima dell'inizio dell'attività di pescaturismo;

g) l'armatore, quando l'attività di pescaturismo è effettuata con l'utilizzo di attrezzi da pesca sportiva, cura la loro sistemazione, per non arrecare intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;

h) le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca, sono autorizzate ad esercitare l'attività di pescaturismo mediante utilizzazione di navi non superiori a dieci tonnellate di stazza lorda acquisite ad esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'[articolo 19 del decreto ministeriale 839600/1995](#), ad esclusione dei palangari. Per queste unità di pesca, che esercitano l'attività nel limite delle 6 miglia, si applica la vigente normativa in materia di sicurezza per l'attività di pesca costiera locale;

i) il regime previsto dalla lettera h) non si applica alle navi di nuova costruzione prive del nulla osta per l'iscrizione come nave da pesca nell'apposito Registro regionale;

l) le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, per l'allevamento in mare e per le tonnare intraprendono l'attività di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte nella quinta categoria.

Articolo 24 *Pesca sportiva a mare.*

1. La pesca sportiva a mare, comunque esercitata, è tenuta al rispetto ed all'osservanza della presente legge.
2. Le attività di pesca sportiva sono effettuate con attrezzi individuali e non individuali.
3. Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
 - a) il coppo o la bilancia;
 - b) il giacchio o il rezzaglio o lo sparviero;

- c) le lenze fisse, quali canne a non più di tre ami, le lenze morte, i bolentini, le correntine, le lenze per cefalopodi con un numero di ami non superiore a sei;
- d) le lenze a traino di superficie e di fondo ed i filaccioni;
- e) i nattelli per la pesca in superficie, il fucile subacqueo, la fiocina a mano, la canna per cefalopodi;
- f) i palangari fissi o derivanti e le nasse.

4. È fatto divieto di utilizzare attrezzi diversi da quelli previsti dal comma 3 ed è fatto obbligo di esibire un documento di identità in corso di validità nonché la comunicazione di esercizio della pesca sportiva prevista dal [*decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, n. 50490*](#) (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare).

5. La competente struttura regionale, sentite le associazioni sportive operanti a livello nazionale e le organizzazioni regionali di categoria della pesca professionale, individua all'interno dei porti le aree dove autorizzare la pesca sportiva ed i campi di gara permanenti da adibire alle competizioni di pesca sportiva.

6. L'uso degli attrezzi sportivi previsti dal comma 3 è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) è fatto divieto di utilizzare le bilance di lato superiore a sei metri;
- b) è fatto divieto di utilizzare il giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;
- c) è fatto divieto di usare più di 3 canne per ciascun pescatore sportivo;
- d) il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 150 ami, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- e) è fatto divieto di calare da ciascuna imbarcazione più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- f) è vietato l'uso di fonti luminose, ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea, nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada;
- g) è vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore ai mille metri da una unità di pesca in attività di pesca professionale.

7. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è consentito soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione il cui utilizzo è consentito esclusivamente per finalità diverse dalla pesca. È fatto divieto al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o

molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico i fucili per la pesca subacquea ed i mezzi simili, nonché gli apparecchi ausiliari di respirazione dotati esclusivamente e per ciascun mezzo nautico di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsi di questi mezzi per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore è seguito costantemente dal bordo del mezzo nautico da almeno una persona al fine di intervenire nei casi di emergenza; in ogni caso deve essere presente a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

8. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del Compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

9. Durante l'esercizio della pesca subacquea il pescatore in immersione è obbligato a segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio la bandiera è issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento, se non in immersione.

10. Al pescatore sportivo è fatto divieto di catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.

Articolo 25 *Concessione dell'attività di maricoltura.*

1. La richiesta di concessione di uno spazio a mare per lo svolgimento dell'attività di maricoltura o per la stabulazione del pesce è presentata all'autorità competente e deve essere completa delle certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di installazione e di avvio dell'attività produttiva.

2. L'Autorità competente territorialmente alla gestione del demanio marittimo, di concerto con la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità e trasporto marittimo, è tenuta, in attuazione della vigente normativa, a pubblicare l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni presso l'Autorità marittima e presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente, nonché nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

3. La richiesta deve essere completa del piano d'investimento contenente i parametri tecnici e scientifici dell'impianto e del programma di aggiornamento tecnico e scientifico delle maestranze.

3-bis. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico-finanziario degli investimenti, coerente con i vincoli operativi derivanti dall'eventuale finanziamento pubblico dell'attività di maricoltura e dei relativi costi da ammortizzare, nel rispetto delle prescrizioni dell'[articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)). ⁽³⁾

(3) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 67, lettera a\), L.R. 30 dicembre 2019, n. 27](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 1, comma 76, della medesima legge](#)).

Articolo 26 *Valutazione di Impatto Ambientale.*

1. L'Autorità competente, prima del rilascio della concessione, acquisisce il parere espresso e motivato dell'autorità competente in materia ambientale, che conclude il procedimento di valutazione

dell'impatto ambientale, ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

Articolo 27 *Prescrizioni.*

1. La concessione è subordinata all'accertamento delle condizioni di idoneità dell'allevamento dell'area individuata ai sensi dell'articolo 12 e alle seguenti condizioni generali:

a) i fondali devono essere caratterizzati da assenza di biocenosi significativamente attive;

b) la colonna d'acqua deve essere profonda almeno 25 metri con l'esclusione dell'allevamento di mitili ⁽⁴⁾;

c) l'idrodinamismo centrifugo deve essere con correnti marine e con direzione vettoriale contrario alla linea di costa;

d) l'impiego di moderne tecnologie deve tener conto della riduzione dell'impatto ambientale, anche mediante l'utilizzo di filtri naturali a tutela della dispersione dei detriti.

2. È proibito nella pratica dell'allevamento a mare l'uso di sostanze chimiche dannose per la salute umana.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dall'articolo 12 le concessioni sono subordinate ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 ed all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 25.

4. Le concessioni previste dai commi 1 e 3 sono rilasciate nei limiti e nell'osservanza delle norme vigenti in materia. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 hanno durata limitata rispetto alle ordinarie concessioni previste dal comma 1 e sono revocabili se, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'articolo 12, è accertata la carenza delle condizioni di idoneità dell'area.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 67, lettera b\), L.R. 30 dicembre 2019, n. 27](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 1, comma 76, della medesima legge](#)).

Articolo 28 *Controlli.*

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'installazione dell'impianto di allevamento a mare e provvede ai controlli, con cadenza annuale, al fine del rispetto e dell'osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge.

Articolo 29 *Concessione di aree per ormeggio e per attività di pesca.*

1. Nel rispetto degli atti di regolamentazione e disciplina delle destinazioni d'uso i pescatori, in forma singola o associata, possono presentare istanza per la concessione di area a terra o a mare per l'ormeggio e lo svolgimento di attività connesse all'attività di pesca.
 2. L'Autorità competente alla gestione del demanio marittimo pubblica l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente e nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
 3. L'istanza deve essere corredata dal piano di attività contenente tutti gli elementi utili alle valutazioni tecnico-economiche e igienico-sanitarie.
-

Articolo 30 *Interventi ammissibili a sostegno pubblico.*

1. Nella definizione degli interventi ammissibili ai fini della concessione di contributi, la Regione recepisce le indicazioni dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali in materia di pesca e di acquicoltura.
 2. L'entità del contributo, le tipologie di intervento, le spese ammissibili, le categorie dei lavori, i beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi, gli obblighi ed i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi sono disciplinati secondo la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
-

Articolo 31 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
 2. Per l'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
-

Articolo 32 *Sanzioni amministrative.*

1. Si applica la normativa vigente in materia di pesca per le attività di controllo e di vigilanza, nonché per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
-

Articolo 33 *Attuazione della legge.*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, emana il Regolamento di attuazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-

Articolo 34 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. Liguria 1 aprile 2014, n. 8 ⁽¹⁾.

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Finalità.*

1. La presente legge disciplina la tutela della fauna ittica delle acque interne e d'acqua dolce e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾.

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

(2) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1, della medesima legge](#)).

TITOLO II

Funzioni amministrative - pianificazione del settore

Articolo 2 *Competenze della Regione.*

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne. In particolare stabilisce ⁽³⁾:

a) i criteri per l'introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l'immissione ai fini alieutici di specie ittiche;

b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla [direttiva 2000/60/CE](#);

c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione;

d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge;

e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12;

f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all'articolo 13;

f-bis) [i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all'articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio] ⁽⁴⁾.

2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A ⁽⁵⁾.

3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali ⁽⁶⁾.

3-bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne ⁽⁷⁾.

3-ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico ⁽⁷⁾.

3-quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori ⁽⁷⁾.

(3) Alinea così modificato dall' [art. 84, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(4) Lettera dapprima aggiunta dall' [art. 84, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge e poi abrogata dall' [art. 2, comma 74, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

(5) Comma così sostituito dall' [art. 84, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, predisporre ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.».

(6) Comma così sostituito dall' [art. 84, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle province e, d'intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.».

(7) Comma aggiunto dall' [art. 84, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 2-bis. *Associazioni di pesca sportiva riconosciute* ⁽⁸⁾.

1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri.

2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

b) essere iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

3. Le associazioni di pesca sportiva riconosciute collaborano con la Regione nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni.

4. Il riconoscimento è attribuito con decreto del dirigente competente e revocato se vengono meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee e le Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca, Unione Nazionale Enal caccia pesca e tiro) già operanti sul territorio regionale.

(8) Articolo aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 43, comma 1, della medesima legge*).

Articolo 3 *Commissione tecnico-consultiva regionale.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:

- a) l'Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;
- c) un rappresentante dei Carabinieri Forestali ⁽¹⁰⁾;
- d) [un rappresentante per ciascuna delle province] ⁽⁹⁾;
- e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pesca sportiva riconosciute ai sensi dell'articolo 2-bis, designato dalle rispettive associazioni ⁽¹¹⁾;
- g) un ittiologo d'acqua dolce designato dall'Università di Genova;
- h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.

2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.
3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.
4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è gratuita.

(9) Lettera abrogata dall' [art. 85, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(10) Lettera così modificata dall' [art. 12, comma 2, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

(11) Lettera così sostituita dall' [art. 3, comma 2, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 43, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescaportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri, designato dalle rispettive associazioni;».

Articolo 4 *Competenze delle province* ⁽¹²⁾.

[1. Le province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, lettera f\), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. Le province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.

3. Le province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori].

(12) Articolo abrogato dall' [art. 86, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 5 *Commissioni tecnico consultive provinciali* ⁽¹³⁾.

[1. Le province, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle associazioni pescasportive e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), nonché del Corpo Forestale dello Stato] ⁽¹⁴⁾.

(13) Articolo abrogato dall' [art. 86, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(14) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

Articolo 6 *Carta ittica regionale.*

1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla [direttiva 2000/60/CE](#) e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella [direttiva 92/43/CEE](#).

2. La carta ittica, in particolare:

a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;

b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:

1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna;

- 2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;
 - 3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico;
 - 4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti;
 - 5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;
 - 6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità;
- c) contiene l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore ⁽¹⁵⁾.

4. La carta ittica costituisce, altresì, lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla [direttiva 2000/60/CE](#) e dalla direttiva 1992/43/CE ⁽¹⁶⁾.

(15) Comma così sostituito dall' [art. 87, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti provinciali di settore.».

(16) Comma così sostituito dall' [art. 12, comma 3, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. La carta ittica ha una durata di sei anni e può essere aggiornata qualora nell'arco dei sei anni intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla [direttiva 2000/60/CE](#) e dalla direttiva 1992/43/CE.».

Articolo 7 *Zone di ripopolamento, cattura e protezione.*

1. La Regione, sulla base della carta ittica, provvede all'individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui ⁽¹⁷⁾:

a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all'ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni ⁽¹⁹⁾.

2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione, da parte della Regione, di appositi cartelli recanti la scritta "DIVIETO DI PESCA", nonché l'indicazione del tipo di zona di cui al comma 1, lettere a) e b) ⁽¹⁸⁾.

3. I cartelli devono essere collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo che da ogni cartello risultino ben visibili quelli contigui; detti cartelli sono esenti da tasse regionali.

(17) Alinea così modificato dall' [art. 88, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(18) Comma così modificato dall' [art. 88, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(19) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

Articolo 8 *Riserve turistiche.*

1. La Regione può autorizzare, sentiti i comuni competenti per territorio e nell'ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad associazioni di pescasportiva senza fini di lucro, mediante apposite convenzioni ^{(20) (23)}.

2. La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio da parte dei soggetti gestori di un permesso di pesca a pagamento, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dall'allegato A ⁽²¹⁾ ⁽²³⁾.

3. I proventi della gestione sono utilizzati dai soggetti gestori per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.

4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio ⁽²²⁾.

(20) Comma così modificato dall' [art. 89, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(21) Comma così modificato dall' [art. 89, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(22) Comma così sostituito dall' [art. 89, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.».

(23) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

TITOLO III

Esercizio della pesca

Articolo 9 *Esercizio della pesca.*

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. È considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.

2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso del titolo abilitativo rilasciato secondo le modalità di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A.

3. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge, l'attività svolta:

a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e degli enti locali nell'esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge ⁽²⁴⁾;

b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante la loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi.

(24) Lettera così modificata dall' *art. 90, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

Articolo 10 *Titoli abilitativi di pesca* ⁽²⁹⁾.

1. I titoli abilitativi all'esercizio della pesca sono di cinque tipi:

a) tipo A: licenza di pesca che consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell'allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;

b) tipo B: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;

c) tipo C: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;

d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;

e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa ⁽²⁵⁾.

3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e al superamento di un esame di abilitazione ⁽²⁶⁾.

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore, la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo", nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza". La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all'articolo 13 ⁽²⁷⁾.

5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 250](#) (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura "apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.

7. La Regione tiene appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive ⁽²⁸⁾.

(25) Comma così sostituito dall' [art. 91, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.».

(26) Comma così modificato dall' [art. 91, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(27) Comma così modificato dall' [art. 91, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(28) Comma così modificato dall' [art. 91, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(29) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 14 ottobre 2014, n. 1244](#).

Articolo 11 *Validità dei titoli abilitativi di pesca.* ⁽³²⁾

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data.

2. La Giunta regionale disciplina i permessi temporanei di pesca di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e).

3. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome.

4. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Regione gli eventuali cambiamenti di residenza ⁽³⁰⁾.

5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa ⁽³¹⁾.

(30) Comma così modificato dall' [art. 92, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(31) Comma così sostituito dall' [art. 92, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A, le province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.».

(32) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 14 ottobre 2014, n. 1244](#).

Articolo 12 *Tasse sulle concessioni regionali.*

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia, sui quali devono essere riportati i dati indicati all'articolo 10, comma 1.
 2. L'importo è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.
 3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.
 4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza, organizzate da associazioni o da enti pubblici, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1, valido per la durata della manifestazione.
-
-

Articolo 13 *Tesserino regionale segna catture.*

1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per il titolo abilitativo di pesca, devono munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture rilasciato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f).
-
-

Articolo 14 *Autorizzazioni.*

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Regione anche al di fuori del periodo di pesca di cui all'allegato A, con l'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni o nei siti Rete Natura 2000, la Regione rilascia l'autorizzazione, sentito l'ente gestore competente ⁽³³⁾.
2. L'autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.
3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione, nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.
4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Regione e all'ente gestore di cui al comma 1 apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa ⁽³⁴⁾.

(33) Comma così modificato dall' [art. 93, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(34) Comma così modificato dall' [art. 93, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 15 *Limitazioni e divieti* ⁽³⁷⁾.

1. La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni ⁽³⁵⁾.

1-bis. Ai sensi dell'*articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154* (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modificazioni e integrazioni, è considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dai regolamenti in materia di pesca emanati dalla Regione ⁽³⁵⁾.

1-ter. Nelle acque interne, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti ⁽³⁵⁾.

1-quater. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1-ter ⁽³⁵⁾.

2. [Le province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale] ⁽³⁶⁾.

(35) Comma così modificato dall' *art. 94, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(36) Comma abrogato dall' [art. 94, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(37) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

(38) Comma aggiunto dall' [art. 12, comma 4, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

TITOLO IV

Gestione delle acque

Articolo 16 *Immissione di materiale ittico* ⁽⁴²⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), come modificato dall'[articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 102/2019](#), è vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura ⁽⁴³⁾.

[1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, costituisce immissione di specie ittiche il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi ⁽⁴⁴⁾.]

2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Regione sulla base delle indicazioni della carta ittica ⁽³⁹⁾.

3. La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'[articolo 3](#), mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici ⁽⁴⁰⁾.

4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'[articolo 17](#), nelle riserve turistiche di cui all'[articolo 8](#) da parte dei

soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni ⁽⁴¹⁾.

(39) Comma così modificato dall' *art. 95, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(40) Comma così modificato dall' *art. 95, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(41) Comma dapprima modificato dall' *art. 95, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15* e poi così sostituito dall' *art. 12, comma 5, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46*, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all'articolo 8 da parte dei soggetti gestori ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori e deve preventivamente essere autorizzata dalla Regione, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'articolo 17.».

(42) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

(43) Comma così sostituito dall' *art. 35, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29* e dall' *art. 3, comma 3, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 43, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. È vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone.».

(44) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 35, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29* e poi abrogato dall' *art. 3, comma 4, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 43, comma 1, della medesima legge*).

Articolo 17 *Controlli sanitari.*

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge, deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza.

2. La Regione ha, comunque, facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno ⁽⁴⁵⁾.

3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizootie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell'Azienda sanitaria locale, la Regione dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto ⁽⁴⁵⁾.

(45) Comma così modificato dall' [art. 96, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 18 *Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna.*

1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche ⁽⁴⁶⁾.

2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Regione almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori ⁽⁴⁷⁾.

3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, l'istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica, nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'[articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisi e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell'avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore ⁽⁵¹⁾.

3-bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all'intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde ⁽⁵²⁾.

4. In ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo

prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica.

5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:

a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;

b) al ripristino, secondo le indicazioni della carta ittica, della popolazione ittica preesistente ⁽⁴⁶⁾.

6. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l'esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni della Regione ⁽⁴⁹⁾.

7. La Regione, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, può consentire, nei mesi antecedenti l'avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo ⁽⁵⁰⁾.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

(46) Comma così sostituito dall' [art. 97, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «1. Le province, nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica, assicurano la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. Le province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.».

(47) Comma così modificato dall' [art. 97, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(48) Lettera così modificata dall' [art. 97, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(49) Comma così modificato dall' [art. 97, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(50) Comma così modificato dall' [art. 97, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(51) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 6, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

(52) Comma aggiunto dall' [art. 12, comma 7, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

Articolo 19 *Limitazioni alla pesca in periodi di siccità.*

1. La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, in caso di prolungati periodi di siccità che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua ⁽⁵³⁾.

(53) Comma così modificato dall' [art. 98, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 20 *Risarcimento del danno.*

1. La Regione richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate ad interventi mirati alla ricostituzione delle popolazioni ittiche del luogo ⁽⁵⁴⁾.

(54) Comma così modificato dall' [art. 99, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

TITOLO V

Gestione di vivai ittici - gare e raduni

Articolo 21 *Gestione di vivai ittici.*

1. L'allevamento di pesci all'interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.
 2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.
 3. Ai titolari e gestori di vivai è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.
-
-

Articolo 22 *Gare e raduni di pesca.*

1. La Regione, su richiesta delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua, entro il successivo 31 gennaio, i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁹⁾.
2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla [L.R. 12/1995](#) e successive modificazioni ed integrazioni o dei siti Rete Natura 2000, è richiesto il parere dell'ente gestore, nel rispetto della normativa in materia di biodiversità.
3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dall'allegato A. Non si applicano, altresì, i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.

4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 15, comma 1 ⁽⁵⁶⁾.
5. La Regione può trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi, forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni ⁽⁵⁷⁾.
6. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.
7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.
8. La Regione può disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni, programmate nei rispettivi calendari, per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque ⁽⁵⁸⁾.

(55) Comma così modificato dall' [art. 100, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(56) Comma così modificato dall' [art. 100, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(57) Comma così modificato dall' [art. 100, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(58) Comma così modificato dall' [art. 100, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(59) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

TITOLO VI

Vigilanza - sanzioni amministrative

Articolo 23 *Vigilanza sull'esercizio della pesca.*

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla [legge regionale 2 maggio 1990, n. 30](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente ⁽⁶⁴⁾.

1-bis Gli ulteriori soggetti di cui all'[articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) (Approvazione del testo unico sulla pesca) e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere alla Regione la nomina di guardie giurate volontarie per concorrere alla sorveglianza sulla pesca nei tratti affidati loro in convenzione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge ⁽⁶⁵⁾.

2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e della [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all'immediata liberazione.

3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria da parte della Regione è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione medesima ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Regione, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo ⁽⁶⁰⁾.

4. La Regione disciplina la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale ⁽⁶¹⁾.

5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale, con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione ⁽⁶²⁾.

6. Le associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti ⁽⁶⁴⁾.

6-bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela ⁽⁶³⁾.

(60) Comma così modificato dall' [art. 101, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#) e dall' [art. 12, comma 8, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

(61) Comma così modificato dall' [art. 101, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#) e dall' [art. 35, comma 4, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49](#), comma 1 della medesima legge).

(62) Comma così modificato dall' [art. 101, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(63) Comma aggiunto dall' [art. 12, comma 9, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

(64) Comma così modificato dall' [art. 35, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49](#), comma 1 della medesima legge).

(65) Comma aggiunto dall' [art. 35, comma 5, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49](#), comma 1 della medesima legge).

Articolo 24 *Sanzioni amministrative* ⁽⁶⁶⁾.

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo;

e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca:

- 1) subacquea;
- 2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all'allegato A;
- 3) con l'uso di fonti luminose;

f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;

f-bis) da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per immissione di specie non autoctone ⁽⁶⁷⁾

g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;

h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;

i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;

j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze

e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6;

k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;

l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:

1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;

2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;

m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali;

n) da 1000,00 euro a 6000,00 euro, per le violazioni delle fattispecie di cui all'articolo 15, comma 1-ter, lettere d), e) e f) ⁽⁶⁸⁾.

2. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 15, comma 1-ter, lettere a), b) e c), e comma 1-quater, vengono applicate le sanzioni previste dall'[articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attività di pesca.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.

6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.

7. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'[articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. È, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall'applicazione dell'[articolo 40 della L. 154/2016](#). Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della [L.R. n. 45/1982](#) e successive modificazioni e integrazioni.

(66) Articolo così sostituito dall' [art. 12, comma 10, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 24. Sanzioni amministrative. 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 150,00 a euro 900,00 per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

c) da euro 100,00 a euro 600,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca a strappo;

e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per l'esercizio della pesca:

1) subacquea;

2) con attrezzi diversi da quelli consentiti;

- 3) con l'uso di fonti luminose;
- 4) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;
- f) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
- g) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
- h) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica. La sanzione si applica, altresì, a coloro che esercitano la pesca e detengono nell'alveo, nelle relative sponde e sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, gli attrezzi e le sostanze di cui alla presente lettera;
- i) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
- j) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
- k) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6;
- l) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
- m) da euro 100,00 a euro 600,00 per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
- 1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 3) le specie ittiche e acquatiche non consentite dalla normativa vigente in tale ambito;
- n) da euro 50,00 a euro 300,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali .
2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e h) è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.
4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della [L.R. 45/1982](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della [L.R. 45/1982](#) e successive modificazioni ed integrazioni.».

(67) Lettera aggiunta dall' [art. 35, comma 6, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49](#), comma 1 della medesima legge).

(68) Lettera così modificata dall' [art. 21, comma 1, L.R. 19 maggio 2020, n. 9](#), a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020](#).

TITOLO VII

Norme finali e finanziarie

Articolo 25 *Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca* ⁽⁶⁹⁾.

1. I proventi delle tasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono destinati alle associazioni di pescasportiva, accreditate in seno alla Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4.

3. Il riparto alle associazioni di pescasportiva avviene in base ai seguenti criteri:

a) 10 per cento in parti uguali;

b) 90 per cento, in proporzione alle spese ammissibili effettivamente sostenute rilevate dalla rendicontazione tecnico finanziaria delle attività svolte con l'indicazione del numero e la tipologia degli interventi effettuati, i mezzi e il personale volontario coinvolti.

4. Ogni associazione di pesca sportiva non potrà ottenere complessivamente più del 65 per cento del fondo annuo disponibile.

(69) Articolo così sostituito dall' [art. 102, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge) e dall' [art. 2, comma 75, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto

stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 25. Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca. 1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

Articolo 26 *Norma transitoria.*

1. Le licenze di pesca rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.

2. [La Commissione tecnico-consultiva regionale attualmente istituita continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua naturale scadenza] ⁽⁷¹⁾.

3. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i Programmi regionali approvati sulla base della previgente normativa.

4. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6, le carte ittiche provinciali conservano la loro validità con possibilità, qualora ritenuto necessario, di apportare modifiche non sostanziali al fine di garantirne l'opportuno adeguamento.

5. [Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, le province continuano a rilasciare i tesserini segna catture secondo quanto disposto dalle medesime] ⁽⁷¹⁾.

6. [In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷⁰⁾ Comma dapprima sostituito dall' [art. 103, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#) e poi abrogato dall' [art. 12, comma 11, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

(71) Comma abrogato dall' [art. 12, comma 11, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1, della medesima legge](#)).

Articolo 27 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 16 novembre 2004, n. 21](#) (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne);

b) i commi 13 e 14 dell'[articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28](#) (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

Articolo 28 *Norma di rinvio.*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al [regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) (Testo unico delle leggi sulla pesca) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'Area IV "AMBIENTE" all'U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Allegato A

Attrezzi consentiti o vietati per la pesca - modalità d'uso

A) Attrezzi consentiti

1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, con lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.

2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.

3. Le province possono, inoltre, consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:

a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;

b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;

c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;

d) rezzaglio, con diametro massimo di apertura delle reti metri 6 e lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.

4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valesiana, moschera) è consentito, al massimo, l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.

5. La pesca con ciambella.

6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela diverso dalla ciambella è consentita esclusivamente nelle acque indicate dalla carta ittica regionale.

7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.

8. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle province per gli scopi di seguito elencati:

a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia, in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 18;

c) controllo delle specie invadenti.

9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere, altresì, subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.

B) Attrezzi vietati

1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al [r.d. 1604/1931](#), in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:

a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue;

b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle province;

c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";

d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b);

e) la pesca con le mani;

f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;

g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;

h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;

i) la pesca a strappo;

j) la pesca subacquea;

k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;

l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione di dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;

m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l'inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate) od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;

n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella e dei casi previsti alla lettera A, punto 6;

o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;

p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.

2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui al presente allegato.

C) Misure minime

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	cm. 40
Trota europea (Fario) <i>Salmo trutta trutta</i>	cm. 20
Trota macrostigma <i>Salmo trutta macrostigma</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm. 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm. 22
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	cm. 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm. 35
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	cm. 35
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	cm. 35
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	cm. 12
Mugilidi e cefali Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	cm. 20
Luccio <i>Exos lucius</i>	cm. 50
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	cm. 20
Tinca <i>Tinca tinca</i>	cm. 20
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	cm. 30
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	cm. 20
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	cm. 20
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	cm. 25
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	tutela integrale ⁽⁷²⁾
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	cm. 35

Rovella <i>Rutilus rubilio</i>	tutela integrale
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	cm. 15
Gobione <i>Gobio gobio</i>	cm. 12
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	cm. 12
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	cm. 20
Tutte le altre specie	cm. 7 ad eccezione delle specie marine rinvenibili nelle acque interne, le cui taglie minime siano fissate da norme specifiche.

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnico-consultiva regionale.

D) Periodi di divieto

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	1° aprile	30 maggio
Trote europee del genere <i>Salmo</i>	tramonto della prima domenica di ottobre	un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	seconda domenica di settembre	prima domenica di maggio
Luccio <i>Exos lucius</i>	1° febbraio	15 aprile
Tinca <i>Tinca tinca</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	15 aprile	15 giugno
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	15 aprile	15 giugno
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	15 aprile	15 giugno
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	15 aprile	15 giugno
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile	30 giugno
Cobite <i>Cobitis tenia bilineata</i>	1 aprile	31 luglio
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	1 aprile	30 giugno
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	1 aprile	30 giugno
Gobione <i>Gobio gobio</i>	15 aprile	15 giugno
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	1 maggio	30 giugno
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	1 maggio	15 luglio

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l'innalzamento delle misure minime e l'estensione dei divieti di cui alla presente allegato.

(72) Misura così modificata dalla [Delib.G.R. 16 maggio 2014, n. 590](#).

L.R. Emilia Romagna 7 novembre 2012, n. 11 ⁽¹⁾.

Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 8 novembre 2012, n. 231.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 marzo 2016, n. 397](#) e la [Delib.G.R. 20 maggio 2019, n. 814](#).

TITOLO I

Funzioni amministrative e strumenti di programmazione

Capo I

Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
 2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
-

Art. 3 Funzioni ⁽³⁾.

1. La Regione, ai sensi dell'[articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13](#) (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.

2. A tal fine la Regione provvede in particolare:

a) alla programmazione, pianificazione e promozione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse;

b) alla promozione e attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;

c) alla realizzazione di attività di promozione dei prodotti ittici, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;

d) al sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.

(3) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 3. Funzioni amministrative. 1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività a esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente. 2. Fino all'attuazione dell'[articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province. 3. L'ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d'indirizzo e ai regolamenti regionali in materia. 4. Restano di competenza regionale: a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli enti

territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione europea; b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d'iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale; c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici; d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative; e) il sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.”.

Art. 3-bis *Strumenti di programmazione e gestione* ⁽⁴⁾.

1. Sono strumenti di programmazione e gestione:

- a) la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee;
- b) il Piano ittico regionale;
- c) il Programma ittico regionale;
- d) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali ed interregionali di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e alla [legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6](#) (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).

(4) Articolo inserito dall' [art. 2, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#).

Capo II

Strumenti di programmazione e di gestione

Art. 4 *Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee* ⁽⁵⁾

1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e

l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione della Carta ittica, in particolare, mediante:

a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alla normativa dell'Unione europea vigente in materia, compresa quella volta a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

c) la realizzazione di progetti volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;

e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura.

2. Il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale di cui all'articolo 5.

3. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.

4. La Carta ittica regionale è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti, tenuto conto anche delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.

5. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 3, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

6. Le diverse zone di cui al comma 5 sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

a) zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;

b) zona "B": ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (*Tinca tinca*), carpa (*Cyprinus carpio*), luccio (*Esox cisalpinus* sin. *Esox flaviae*) ed altre;

c) zona "C": ciprinidi ed in particolare cavedano (*Squalius squalus* sin. *Leuciscus cephalus*), barbo (*Barbus plebejus*), lasca (*Chondrostoma genei* sin. *Chondrostoma toxostoma*) ed altre;

d) zona "D": salmonidi, ed in particolare trota (*Salmo trutta* diverse varietà).

(5) Articolo così sostituito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 4. Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee. 1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, incoerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'[articolo 26](#), favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante: a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive U.E. vigenti in materia; c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura; d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica; e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura; f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale. 2. Il Piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all'[articolo 5](#), nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti. 3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici. 4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi. 5. Gli enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati. 6. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali. 7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici. 8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici

di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica. 9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.”.

Art. 5 *Programma ittico regionale* ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾.

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano ittico regionale di cui all'articolo 4, adotta il Programma ittico regionale, di durata annuale e rinnovabile per uguale periodo, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica. Il Programma è articolato su base territoriale ⁽⁷⁾.

2. Il Programma ittico regionale individua in particolare:

- a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
- b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
- c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
- d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;
- e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
- f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale.

3. La Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività.

(6) Articolo così sostituito dall' *art. 4, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: “Art. 5. Programmi ittici annuali. 1. Gli enti territorialmente competenti, nell'ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni a essi attribuite mediante l'adozione dei programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione. 2. I programmi ittici annuali individuano in particolare: a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie; b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'*articolo 10*; c) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive; d) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche; e) le modalità dell'apporto collaborativo

delle associazioni piscatorie; f) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura; g) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici; h) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel programma. 3. Gli enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale. 4. L'ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.”.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Delib.G.R. 25 marzo 2019, n. 465](#).

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 marzo 2020, n. 231](#).

Art. 5-bis *Gestione della fauna ittica nelle aree protette e siti della Rete Natura 2000* ⁽⁹⁾.

1. Nelle aree protette, regionali e interregionali, e nei siti della Rete Natura 2000, l'ente di gestione può dettare disposizioni di tutela integrative per l'esercizio della pesca nelle aree di competenza, facendosi carico di darne opportuna divulgazione.

(9) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#).

Art. 6 *Commissione ittica regionale e tavoli di consultazione locali* ⁽¹⁰⁾.

1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.

2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

- a) sui provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui al comma 2 dell'*articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2015*;
- b) sulla proposta di Piano ittico regionale;
- c) sulla proposta di Programma ittico regionale;
- d) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
- e) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
- f) sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20.

3. La Commissione ittica regionale è costituita da:

- a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
- b) i dirigenti regionali responsabili dei servizi competenti in materia di pesca;
- c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
- d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
- e) un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po;
- f) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
- g) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
- h) due rappresentanti designati dalle associazioni di pesca professionale;
- i) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
- j) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
- k) un rappresentante dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) regionale.

4. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali nonché i rappresentanti degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio regionale.

5. La Regione istituisce tavoli di consultazione locali, su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del servizio territoriale di riferimento, a cui partecipano:

- a) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva;
- b) un rappresentante designato dalle associazioni della pesca ricreativa, se presenti nel territorio di riferimento;
- c) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale, se presenti nel territorio di riferimento;
- d) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti;
- e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste.

6. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio di riferimento nonché il comandante della Polizia provinciale territorialmente competente.

7. I tavoli di consultazione locali formulano proposte sul Programma ittico regionale e, per il territorio di riferimento, sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20. Tali proposte sono oggetto di valutazione da parte della Commissione ittica regionale di cui al comma 1, in relazione ai compiti a cui la stessa è preposta. Promuovono altresì l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.

8. La partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui al comma 1 e ai tavoli di consultazione di cui al comma 5 non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.

(10) Articolo così sostituito dall' [art. 6, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 6. Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali. 1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale. 2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri: a) sulla proposta di Piano ittico regionale; b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali; c) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento; d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffuse. 3. La Commissione ittica regionale è costituita da: a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede; b) il dirigente regionale del servizio competente; c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità; d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente; e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale; f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'[articolo 7](#), dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa; g) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale; h) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale; i) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste; j) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24](#) (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano); k) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali presenti sul territorio regionale; l) un esperto designato dall'Unione

regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna. 4. Agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata specializzazione. La partecipazione degli altri componenti non comporta oneri a carico della Regione. 5. L'ente territorialmente competente provvede all'istituzione della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti compiti: a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico regionale; b) esprimere parere sui programmi ittici annuali, sull'individuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo; c) promuovere l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico. 6. La Commissione ittica locale è costituita da: a) un rappresentante dell'ente territorialmente competente, o un suo delegato, che la presiede; b) un dirigente designato dall'ente territorialmente competente specialista in materia; c) un rappresentante del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente; d) un rappresentante del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale, competente per territorio; e) un rappresentante dell'ente territorialmente competente specialista in materia di ambiente; f) un rappresentante dell'Azienda Interregionale per il fiume Po; g) tre esperti designati dall'ente territorialmente competente; h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'[articolo 7](#), dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa; i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale; j) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale; k) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste; l) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla [legge regionale n. 24 del 2011](#) presenti sul territorio di riferimento; m) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali, se nel territorio di riferimento insiste un parco nazionale; n) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti. 7. L'ente territorialmente competente può prevedere articolazioni di zona della commissione di cui al comma 5, integrate con rappresentati delle associazioni piscatorie di cui all'[articolo 7](#) presenti nella zona interessata.

Art. 7 *Associazionismo* ⁽¹⁾

1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.

2. Ai fini della presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;

b) essere in possesso dei requisiti di cui alla [legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34](#) (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della [legge regionale 7 marzo 1995, n. 10](#) (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#) (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;

c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno.

3. Per la partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui all'articolo 6, le associazioni piscatorie debbono avere le caratteristiche di cui al comma 2 ed operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.

(11) Articolo così sostituito dall' [art. 7, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 7. Associazionismo. 1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale. 2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche: a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori; b) essere in possesso dei requisiti di cui alla [legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34](#) (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della [legge regionale 7 marzo 1995, n. 10](#) (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla [legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12](#): Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della [L.R. 2 settembre 1996, n. 37](#) (Nuove norme regionali di attuazione della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della [L.R. 31 maggio 1993, n. 26](#)) ed essere iscritte nei relativi registri; c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno; d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca. "

TITOLO II

Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della pesca e dell'acquacoltura

Capo I

Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente

Art. 8 *Tutela dell'ecosistema acquatico* ⁽¹²⁾.

1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:

a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, capo I del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);

b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla [legge regionale 31 luglio 2006, n. 15](#) (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);

c) con le previsioni di cui alla [legge n. 394 del 1991](#) ed alla [legge regionale n. 6 del 2005](#);

d) con le previsioni di cui al [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#) (Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), ed alla relativa disciplina regionale.

(12) Articolo così sostituito dall' [art. 8, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 8. Tutela dell'ecosistema acquatico. 1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge: a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla Parte terza, Sezione II, Titolo II, Capo I del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale); b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla [legge regionale 31 luglio 2006, n. 15](#) (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).".

Art. 9 *Tutela della fauna ittica* ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per la pesca a pagamento, nonché le specie ittiche che, nel tempo, hanno dimostrato carattere generale di non invasività e che non determinano un'alterazione della comunità ittica presente, tenendo conto anche della continuità dei corpi idrici e fatte salve le forme di tutela di cui all'[articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2006](#) ed il divieto di cui all'[articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005](#).

3. L'allevamento di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è consentito secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

4. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche mediante interventi organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture devono pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale di cui all'articolo 4.

5. Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla provincia di competenza o alla Città metropolitana di Bologna.

6. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso alla Regione e devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il consorzio di bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7.

(13) Articolo dapprima modificato dall' [art. 37, comma 1, L.R. 16 luglio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 41](#) della medesima legge) e poi così sostituito dall' [art. 9, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 9. Tutela della fauna ittica. 1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale. 2. La Giunta

regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento. 3. L'ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può: a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca; b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1. 4. L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'ente territorialmente competente. 5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso all'ente territorialmente competente.".

(14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 14 marzo 2016, n. 357](#).

Art. 10 *Zone di tutela della fauna ittica* ⁽¹⁵⁾.

1. La Regione istituisce, con il Programma ittico regionale annuale di cui all'articolo 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca" dandone pubblicazione nel Bollettino ufficiale e curandone la divulgazione attraverso la redazione di calendari di pesca territoriali.

2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:

- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone

di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo sviluppo e la riproduzione.

5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico o per finalità di studio o di ricerca.

6. La Regione, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.

(15) Articolo così sostituito dall' *art. 10, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 10. Zone di tutela della fauna ittica. 1. Gli enti territorialmente competenti, sentite le commissioni locali di cui all'*articolo 6*, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca". 2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a: a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche; b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento; c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua. 3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale. 4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione. 5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico. 6. L'ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione."

Capo II

Esercizio della pesca e dell'acquacoltura

Art. 11 *Esercizio della pesca.*

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
 2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
 - a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'[articolo 26](#);
 - b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'[articolo 26](#);
 - c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'[articolo 26](#).
 3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.
-
-

Art. 12 *Divieti* ⁽¹⁶⁾.

1. L'esercizio della pesca è vietato:
 - a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche, nelle zone a regime speciale di pesca, secondo tempi e modalità stabiliti nell'atto istitutivo;
 - b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
 - c) nei canali posti in asciutta, come definito nel regolamento di cui all'articolo 26;
 - d) nelle golene allagate a seguito di eventi di piena;
 - e) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche per scopi di studio, riequilibrio ecologico o per ripopolamento delle acque interne pubbliche è consentita, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione.

3. È inoltre vietata la pesca:

- a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
- c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
- d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
- e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
- f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato;
- g) con la disponibilità di esche o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
- h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dai sifoni delle condotte idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini, dai ponti e dalle dighe di sbarramento;
- i) a strappo con canna o lenza a mano;
- j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
- k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
- l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.

4. Nei tratti di rispetto di cui al comma 3, lettera h) possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.

5. È fatto altresì divieto:

- a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;
- b) di effettuare la calata e il salpamento di ogni tipo di rete, ad esclusione di quelle impiegate da postazioni fisse, in orari diversi da quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 26, per le acque ricadenti nella zona "B", di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b);
- c) di trasportare, dal tramonto all'alba, pesce, fatta eccezione per i pescatori professionali in possesso di idonea documentazione giustificativa e che abbiano provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta;
- d) di trasportare, scambiare o commercializzare pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche, salvo che tali attività siano eseguite nell'ambito degli interventi di recupero e trasferimento di cui all'articolo 9, comma 4;
- e) di esercitare l'attività di pesca o trasportare attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca senza

idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti, secondo le modalità definite dalla Giunta.

(16) Articolo dapprima modificato dall' [art. 37, comma 2, L.R. 16 luglio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 41](#) della medesima legge) e poi così sostituito dall' [art. 11, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 12. Divieti. 1. L'esercizio della pesca è vietato: a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo; b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario; c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato. 2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali. 3. È inoltre vietata la pesca: a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale; b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate; c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti; d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose; e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue; f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato; g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite; h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento; i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca; j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua; k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso; l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici. 4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua. 5. È fatto altresì divieto: a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze; b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento."

Art. 13 Pesca professionale e licenza ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾.

1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento consente l'esercizio della pesca ed è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dalla Regione a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
3. È istituito apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali delle acque interne, suddiviso in sezioni territoriali.
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dalla Regione, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. Nelle acque ricadenti nella zona "B", di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), l'esercizio della pesca professionale è consentito previa autorizzazione rilasciata dalla Regione sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 26.
6. I pescatori professionali forniscono annualmente alla Regione i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento la Regione, previa diffida a provvedere, sospende, da tre a dodici mesi, la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.
7. Salvo diversa disposizione nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

(17) Articolo così sostituito dall' [art. 12, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 13. Pesca professionale e licenza. 1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo. 2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro

presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall'ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca. 3. È istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'[articolo 17](#), suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'[articolo 26](#). 4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche. 5. Gli Enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico. 6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti. 7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.”.

(18) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 14 marzo 2016, n. 357](#).

Art. 14 *Pesca sportiva e licenza* ⁽¹⁹⁾.

1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, per i rispettivi territori di competenza, svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;

b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;

d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico

e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie, i cui contenuti rispondano a quanto definito nel regolamento di cui all'articolo 26;

e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

f) ai soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;

h) per la pesca a pagamento;

i) per la pesca in spazi privati.

3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

(19) Articolo così sostituito dall' [art. 13, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 14. Pesca sportiva e licenza. 1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido. 2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta: a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca; b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi; c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo; d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie; e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età; f) ai soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive; h) per la pesca a pagamento; i) per la pesca in spazi privati. 3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della regione Emilia-Romagna."

Art. 15 *Tesserino di pesca controllata* ⁽²⁰⁾.

1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca di salmonidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca di altre specie.

3. I tesserini per la pesca controllata sono rilasciati e ritirati annualmente dalla Regione in collaborazione con altri enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 26.

(20) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 15. Tesserino di pesca controllata. 1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture. 2. Su proposta dell'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque. 3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale. 4. Gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca."

Art. 16 *Sistema informativo* ⁽²¹⁾.

1. La Regione istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.

2. Al sistema partecipano la Regione, le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 e i soggetti preposti alla vigilanza, per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze di ciascun soggetto.

3. La Giunta regionale definisce la modalità di disciplina del sistema, le modalità di partecipazione e i ruoli che i soggetti di cui al comma 2 avranno all'interno del sistema.

4. La base dati del sistema appartiene alla Regione Emilia - Romagna, la quale può comunicare i dati personali relativi ai soggetti titolari delle licenze di cui al comma 1 ai soggetti pubblici o privati di cui al comma 2, coinvolti nella gestione del sistema.

5. I dati personali oggetto di comunicazione ai soggetti di cui al comma 4 sono i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti titolari delle licenze di pesca sportiva.
6. Le modalità di accesso alla base informativa sono definite da apposito provvedimento.

(21) Articolo così sostituito dall' *art. 15, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 16. Sistema informativo. 1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema. 2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità di disciplina del sistema, incluso il pagamento on line della tassa di cui all'*articolo 14*. 3. A decorrere dall'attivazione del sistema di cui al comma 1 il pescatore esibisce l'attestazione rilasciata in formato elettronico. 4. I dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipologia della licenza e al versamento della tassa di concessione, alle specie e ai quantitativi pescati, alla data e luogo del prelievo sono trattati dalla Regione, dagli enti territorialmente competenti, dalle associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze e attività attribuite a ciascun ente. 5. La base dati del sistema è fondata sullo scambio d'informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione. 6. I dati di cui al comma 4 devono essere oggetto di comunicazione e d'interconnessione tramite il sistema tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, con le modalità definite dalla Regione."

Art. 17 *Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura* ⁽²²⁾.

1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del *decreto legislativo n. 148 del 2008* e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali, previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2. Le specie allevabili sono esclusivamente quelle autoctone ovvero quelle individuate secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 e possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.

(22) Articolo così sostituito dall' *art. 16, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 17. Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura. 1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del *decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148* (Attuazione della *direttiva 2006/88/CE* relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente. 2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca."

TITOLO III

Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse

Art. 18 *Attività agonistiche* ⁽²³⁾.

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere autorizzate con apposito provvedimento regionale.

2. La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei, acquisendo, ove necessario, il parere dei consorzi di bonifica.

I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.

3. La gestione dell'attività agonistica sui campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalla Regione, ovvero dai consorzi di bonifica per i territori di competenza, alle associazioni piscatorie secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.

4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.

(23) Articolo così sostituito dall' [art. 17, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 18. Attività agonistiche. 1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere approvate dall'ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali. 2. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi. 3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli enti territorialmente competenti alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero. 4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento."

Art. 19 *Impianti di pesca a pagamento.*

1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dalla Regione, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al [decreto legislativo n. 148 del 2008](#) e della relativa disciplina regionale, ivi compresa la registrazione nella Banca dati nazionale dell'acquacoltura ⁽²⁴⁾.
2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.

(24) Comma così sostituito dall' [art. 18, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al [decreto legislativo n. 148 del 2008](#) e della relativa disciplina regionale."

Art. 20 *Aree di pesca regolamentata* ⁽²⁵⁾.

1. La Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, può istituire aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono.
 2. Qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione di cui al comma 1 è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione.
 3. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva. L'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree.
 4. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
 - a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
 - b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
 - c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
 - d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
 - e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività.
 5. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il comune o i comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
 6. Il comune o i comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7 o ad associazioni di promozione sociale di cui alla [legge regionale n. 34 del 2002](#), operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.
 7. L'istituzione dell'area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali.
-

(25) Articolo così sostituito dall' [art. 19, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 20. Aree di pesca regolamentata. 1. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono. 2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva. 3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno: a) le tipologie di pesca ammesse; b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento; c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente; d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1. 4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative. 5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'[articolo 7](#), ad associazioni di promozione sociale di cui alla [legge regionale n. 34 del 2002](#), o a organizzazioni di volontariato, di cui alla [legge regionale n. 12 del 2005](#), operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria."

Art. 21 *Cattura di anfibi e crostacei* ⁽²⁶⁾.

1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi consentiti.
3. L'allevamento di anfibi e crostacei per scopi alimentari è considerato attività di acquacoltura ai sensi dell'articolo 17.

(26) Articolo così sostituito dall' [art. 20, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 21. Cattura delle rane. 1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi. 2. La Giunta regionale, in deroga a

quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti. 3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell'[articolo 13.](#)"

Art. 22 *Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea* ⁽²⁷⁾.

1. In applicazione del [Regolamento \(CE\) n. 1100/2007](#) del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce, in uno specifico piano di gestione, le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie *Anguilla anguilla*.

(27) Comma così modificato dall' [art. 21, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2.](#)

TITOLO IV

Vigilanza, controlli e disposizioni finali

Capo I

Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 23 *Vigilanza ittica* ⁽²⁸⁾.

1. Le province e la Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dalla [legge regionale n. 13 del 2015](#), svolgono le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.

2. Alle province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:

a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi nonché le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;

b) la nomina delle commissioni, lo svolgimento degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia ittica;

c) il controllo sui corsi gestiti da enti o centri di formazione professionale e dalle associazioni piscatorie per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio della pesca e nella tutela dell'ambiente e della fauna ittica.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'[articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). Le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

(28) Articolo così sostituito dall' [art. 22, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 23. Vigilanza ittica. 1. L'ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione. 2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l'ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'[articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica). 3. L'ente territorialmente competente coordina l'attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti."

Art. 24 *Controlli.*

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.

Art. 25 *Sanzioni* ⁽²⁹⁾.

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato e ove non sia prevista una sanzione amministrativa dalla legge dello Stato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pesca senza la prescritta licenza di pesca sportiva: da euro 80,00 a euro 480,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo; se la licenza viene presentata all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni, è ammesso il pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 120,00 e gli attrezzi sequestrati sono restituiti;

b) pesca senza il tesserino di pesca controllata, quando previsto, o senza aver riportato le registrazioni obbligatorie: da euro 80,00 a euro 480,00;

c) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;

d) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 50,00 a euro 300,00;

e) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;

f) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3.000,00. La medesima sanzione si applica in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 6;

g) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2.500,00;

h) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2.500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;

i) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5: da euro 250,00 a euro 1.500,00. Allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;

j) trasporto, dal tramonto all'alba, di pesce, fatti salvi i casi di cui all'[articolo 40, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale): da euro 200,00 a euro 1.200,00. Si applica la medesima sanzione se la violazione è commessa da un soggetto in possesso della licenza di pesca professionale privo di idonea documentazione giustificativa e che non abbia provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti; la sanzione è dimezzata nella misura

edittale minima e massima in caso di assenza di idonea documentazione giustificativa o di preventiva comunicazione;

k) trasporto, scambio o commercializzazione di pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche e fatti salvi i casi di cui all'[articolo 40, comma 3, della legge n. 154 del 2016](#): da euro 250,00 a euro 1.500,00;

l) esercizio dell'attività di pesca o trasporto di attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca, senza idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti: da euro 240,00 a euro 1.440,00;

m) non consentire al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose, al fine di accertare le violazioni: da euro 100,00 a euro 600,00 ⁽³⁰⁾;

n) inosservanza di ogni altra prescrizione contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00.

2. Per la pesca senza licenza, la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere j), k) e l) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Nei casi di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e n) gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmisioni effettuate è data certificazione con apposito verbale. Il materiale ittico sequestrato già morto è smaltito con spese a carico del trasgressore.

5. Per le violazioni di cui al comma 1, se commesse da un soggetto in possesso della licenza per la pesca professionale, l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), della [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571](#) (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), concernente modifiche al sistema penale). Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le province e la Città metropolitana di Bologna.

8. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna, a norma della [legge regionale n. 13 del 2015](#).

(29) Articolo dapprima modificato dall' [art. 37, commi 3, 4, 5 e 6, L.R. 16 luglio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 41](#) della medesima legge) e poi così sostituito dall' [art. 23, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 25. Sanzioni. 1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni; b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00; c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 1000,00 a euro 6000,00 nonché revoca della licenza di pesca; d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00; e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00; e-bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00; f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00; g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00; h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00; i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque

pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00; j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00; k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'[articolo 26](#), nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'[articolo 10](#), e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni. 2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione. 3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmessioni effettuate è data certificazione con apposito verbale. 4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera i), ultimo capoverso e lettera j) l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio. 5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima. 6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), della [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571](#) (Norme per l'attuazione degli [articoli 15](#), ultimo comma, e [17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), concernente modifiche al sistema penale). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'ente territorialmente competente.”.

(30) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 15](#).

Capo II

Regolamento di attuazione e disposizioni finali

Art. 26 *Regolamento di attuazione* ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:

- a) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
- b) i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'acquacoltura;
- c) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
- d) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca;
- e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni per specie da prelevare, le specie pescabili;
- f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
- g) l'uso dei tesserini di pesca controllata;
- h) i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca di cui all'articolo 14;
- i) i criteri per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara;
- j) i criteri per la definizione del carico di pesca professionale sostenibile sui corpi idrici classificati di categoria B in cui è ammessa la pesca di mestiere ai sensi dell'articolo 13.

(31) Articolo così sostituito dall' [art. 24, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 26. Regolamento di attuazione. 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina: a) le modalità d'intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente; b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico; c) gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all'acquacoltura; d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici; e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili; f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica; g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite; h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata; i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata; j) per la pesca nei laghetti a pagamento, i criteri autorizzativi, anche

sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca; k) le opere obbligatorie per la prevenzione della predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura; l) il piano di gestione delle anguille; m) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.”.

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [Reg.reg. 2 febbraio 2018, n. 1](#).

Art. 27 *Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi* ⁽³³⁾.

1. Sono abrogati:

- a) la [legge regionale 10 luglio 1978 n. 23](#) (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
- b) la [legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11](#) (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia - Romagna);
- c) il [Reg. reg. 16 agosto 1993, n. 29](#) (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).

2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continua ad applicare il [Reg. reg. n. 29 del 1993](#), in quanto compatibile con la presente legge.

3. Fino all'approvazione del nuovo Piano ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.

4. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.

5. I pescatori di professione possono esercitare la pesca professionale nelle aree ove questa è consentita ricadenti nella zona "B" fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5 e comunque non oltre otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26

(33) Articolo così sostituito dall' *art. 25, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 27. Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi. 1. Sono abrogati: a) la *legge regionale 10 luglio 1978, n. 23* (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne); b) la *legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11* (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna); c) il *Reg. reg. 16 agosto 1993, n. 29* (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna). 2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'*articolo 26* si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'*articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993* e il *Reg. reg. n. 29 del 1993*, in quanto compatibili con la presente legge. 3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai sensi dell'*articolo 4* continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani. 4. Le commissioni nominate ai sensi della *legge regionale n. 11 del 1993* rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012. 5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione. 6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'*articolo 2, comma 8-bis del Reg. reg. n. 29 del 1993*, possono esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge."

Art. 28 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*).

Art. 29 *Clausola valutativa.*

1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:

- a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
- b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
- c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
- d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. Liguria 10 novembre 2009, n. 50 [\(1\)](#).**Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura [\(2\)](#).**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 novembre 2009, n. 20, parte prima.

[\(2\)](#) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 1° agosto 2014, n. 996](#).

Art. 1*Finalità della legge.*

1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, al fine di sostenere il processo di modernizzazione delle attività del settore della pesca e dell'acquicoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge.

2. La Regione in particolare favorisce l'ammodernamento della flotta peschereccia, la valorizzazione delle attività di produzione di pesca, acquicoltura e attività connesse, la cooperazione e l'associazionismo, la ricerca e tecnologia applicata e le misure di conservazione delle risorse del mare.

Art. 2*Soggetti beneficiari.*

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge:

a) gli imprenditori ittici così come definiti dall'[articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#) (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquicoltura, a norma

dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute, delle cooperative di pesca e acquacoltura, ad associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ad associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e ad associazioni nazionali di imprese di pesca operanti nell'ambito delle materie e con obiettivi coerenti con il programma regionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾;

c) le organizzazioni di produttori riconosciute di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) organismi scientifici pubblici riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

e) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'[articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 226/2001](#) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 498/2007](#), della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

(3) Lettera così modificata dall'[art. 27, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 40](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo 27.

Art. 3

Contributi a fondo perduto.

1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#), per le seguenti iniziative:

- a) ammodernamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio;
 - b) realizzazione e ammodernamento di impianti di acquacoltura marittima;
 - c) realizzazione e ammodernamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti;
 - d) introduzione di sistemi di certificazione ambientale e di qualità;
 - e) adeguamento delle imbarcazioni, dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti per le attività di pescaturismo e ittiturismo;
 - f) valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo attraverso progetti e programmi di assistenza tecnica alle imprese;
 - g) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura e volta alla conservazione e gestione delle risorse alieutiche;
 - h) sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;
 - i) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del [D.Lgs. 226/2001](#) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 498/2007](#).
2. L'intensità dell'aiuto è quella prevista dal [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#).
-
-

Art. 4

Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾.

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa approva il Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura adottato dalla Giunta regionale.
2. Il Programma regionale, che ha durata triennale, rappresenta lo strumento di pianificazione regionale di riferimento del settore pesca ed

acquacoltura professionale marittima per il periodo di programmazione e contiene gli interventi di competenza regionale da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Il Programma regionale definisce, coerentemente e in attuazione degli indirizzi nazionali, comunitari e degli impegni internazionali, le misure di conservazione e gestione delle risorse del mare in ambito regionale finalizzate alla conservazione degli ecosistemi marini e contiene le indicazioni degli interventi e delle iniziative da realizzare.

4. Il Programma regionale, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria:

a) contiene l'analisi regionale del settore pesca e acquacoltura, anche avvalendosi di supporti informatici appositamente predisposti;

b) descrive lo stato delle risorse alieutiche;

c) indica gli obiettivi strategici regionali atti a favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura, la tutela del consumatore, la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la ricerca scientifica applicata al settore, nonché le opportunità occupazionali e il ricambio generazionale;

d) indica le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali;

e) indica le risorse complessive da destinare all'attuazione del programma, con particolare riferimento a quelle relative alla sua prima annualità;

f) indica le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell'articolo 3 e ne fissa la priorità.

(4) Ai sensi del punto 1, [Delib.Ass.Legisl. 8 aprile 2011, n. 10](#), della [Delib.Ass.Legisl. 28 luglio 2016, n. 15](#) e della [Delib.Ass.Legisl. 28 gennaio 2020, n. 1](#) è stato approvato il programma regionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al presente articolo, rispettivamente per il triennio 2011-2013, per il triennio 2016-2018 e per il triennio 2019-2021.

Art. 5

Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a fondo perduto ⁽⁵⁾.

1. La Giunta regionale, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#), stabilisce la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e definisce i valori percentuali sulla spesa ritenuta ammissibile da assegnare quale contributo.
2. La Giunta regionale stabilisce le linee guida per la presentazione di programmi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), nonché i criteri di valutazione per l'approvazione iniziale e le modalità di controllo e di verifica dei programmi e dei progetti.
3. I criteri e le linee guida di cui ai commi 1 e 2 sono predisposti in coerenza con le previsioni del Programma di cui all'articolo 4.

⁽⁵⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 21 ottobre 2011, n. 1254](#), dal punto 1, [Delib.G.R. 29 giugno 2012, n. 783](#), dalla [Delib.G.R. 27 marzo 2015, n. 488](#) e dal punto 1, [Delib.G.R. 22 aprile 2016, n. 360](#).

Art. 6

Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del settore e valorizzazione della produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse previsti dal Programma regionale di cui all'articolo 4 la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative finalizzate:

a) all'effettuazione di ricerche volte, in coerenza con i programmi nazionali e comunitari, ad orientare e qualificare le attività di pesca e acquacoltura marittima;

b) allo svolgimento di studi per la valutazione delle caratteristiche biologiche e dello stato di conservazione delle specie di interesse aleutico;

c) allo svolgimento di ricerche volte alla conoscenza e alla valorizzazione delle attività di pesca regionali;

d) allo sviluppo di tecnologie in grado di incrementare la sostenibilità ambientale e sanitaria della maricoltura e l'aumento della competitività delle imprese.

2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), ovvero erogare contributi agli stessi secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 2.

3. I progetti e i programmi di assistenza tecnica alle imprese previsti all'articolo 3, comma 1, lettera f), possono essere realizzati direttamente dalla Regione o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 7

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori.

1. Per il perseguimento degli obiettivi atti a favorire la tutela del consumatore e la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura previsti dal Programma regionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative indirizzate:

a) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate;

c) a campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) alla realizzazione di indagini di mercato;

e) all'organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;

f) alla realizzazione di iniziative volte ad aumentare la competitività delle imprese di pesca e acquacoltura.

2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può erogare contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 8

Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura.

1. È istituita la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura che esprime pareri:

a) sulle tematiche relative a leggi, regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e acquacoltura e delle attività connesse;

c) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;

d) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale;

e) su altre questioni inerenti la pesca in ambito regionale.

2. La Commissione consultiva regionale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di presidente;

b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di segretario;

c) un funzionario regionale esperto in materia di opere marittime ed ecosistema marino;

- d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria;
- e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale;
- f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto designati, previa intesa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima della Liguria;
- g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 2, lettera b);
- h) due esperti di biologia marina designati, previa intesa, dall'Università degli Studi di Genova;
- i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
- j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura designato da Unioncamere;
- k) un rappresentante designato congiuntamente dai direttori dei mercati ittici comunali;
- l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato;
- m) un rappresentante delle Associazioni dei commercianti dei prodotti ittici, da queste congiuntamente designato.

3. La Giunta regionale definisce i compiti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione.

4. Con riferimento alle specifiche tematiche poste all'ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto al voto, persone particolarmente esperte in materia, nonché i rappresentanti di enti interessati.

5. La Commissione ha durata triennale ed opera a titolo gratuito.

6. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione con un numero minimo di membri superiore alla metà dei componenti di

diritto; con successivi atti si provvede ad integrare i membri in base alle designazioni pervenute.

Art. 9

Norme transitorie.

1. Gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i), decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo ⁽⁶⁾.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 736/2008](#), della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IT L201/16 dell'Unione Europea del 30 luglio 2008.

3. Per i contributi concessi nell'anno 2010, limitatamente agli interventi previsti dagli [articoli 7 e 16 del regolamento \(CE\) n. 744/2008](#) del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte della Comunità europea colpite dalla crisi economica, la Giunta regionale può elevare le percentuali di contributo fino al limite massimo previsto dal regolamento medesimo.

⁽⁶⁾ Con avviso pubblicato nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7, parte prima, è stato reso noto che la Commissione europea, con nota 16 dicembre 2010 C (2010) 9199, indirizzata al Ministero degli affari esteri, ha deciso di considerare compatibile con il Mercato interno la misura di aiuto di cui alla presente legge.

Art. 10*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2010, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – Area XIV "Industria e piccola e media impresa" - alle seguenti Unità Previsionali di Base: 14.104 "Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima" 14.204 "Interventi a favore dell'attività della pesca, dell'acquacoltura marittima, del pescaturismo e dell'ittiturismo".
 2. Agli oneri per l'esercizio 2010 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
-

Art. 11*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
-
-

L.R. Basilicata 9 luglio 2009, n. 20 [↗](#).

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Basilicata 22 luglio 2009, n. 31.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

TITOLO I

Funzioni amministrative e strumenti di programmazione

Capo I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Basilicata con la presente legge, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite, tutela la fauna ittica e disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche della Regione e le attività ad essa connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2*Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne pubbliche della Regione Basilicata, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal [D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639](#).
 2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
-

Art. 3*Funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche e le funzioni derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle Amministrazioni Provinciali.
2. Le Amministrazioni Provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, devono conformarsi alle disposizioni della presente legge, alle direttive ed ai regolamenti regionali in materia.
3. Restano di competenza regionale:
 - a) la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore. A tale fine possono essere compresi specifici progetti di reintroduzioni e ripopolamento di specie ittiche autoctone nonché di ripristino degli habitat naturali;
 - b) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la istituzione dell'osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni delegate, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione Europea;

c) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale, nonché le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;

d) con D.G.R. variare i periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche, su richiesta dell'Ente Provincia previo parere della Commissione Ittica provinciale.

Capo II - Strumenti di programmazione e di gestione

Art. 4

Piano ittico regionale.

1. La Regione Basilicata, d'intesa con le Province adotta il Piano Ittico Regionale.
 2. Il Piano Ittico Regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche.
 3. Il Piano Ittico Regionale contiene le indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali provinciali.
 4. Parte integrante del Piano Ittico Regionale è la predisposizione della Carta Ittica Regionale, di cui all'articolo 5.
 5. Il Piano ha durata quinquennale e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca.
 6. Il Piano Ittico Regionale adottato ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del Piano di Bacino previsto dall'[art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183](#).
-

Art. 5*Carta ittica regionale.*

1. La Carta Ittica Regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l'elaborazione del Piano Ittico Regionale e dei Programmi Annuali Provinciali.
 2. La Carta Ittica Regionale descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definire i criteri di scelta delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali.
-

Art. 6*Programmi ittici provinciali.*

1. Le Province, nell'ambito degli indirizzi riportati del Piano Ittico Regionale, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di Programmi Annuali di interventi, da trasmettersi all'Ufficio competente regionale ed alle Autorità di bacino.
 2. I Programmi Annuali devono contenere:
 - a) le specie ittiche da conservare;
 - b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca;
 - c) le specie ittiche da ripopolare;
 - d) le eventuali zone di gestione ittica;
 - e) le zone di protezione della fauna ittica;
 - f) le eventuali aree da destinare a gestione economica.
-

Art. 7*Costituzione e compiti del Comitato Tecnico-Scientifico.*

1. Con la presente legge viene istituito il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale.
2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
 - a) esprimere il proprio parere sul Piano Ittico Regionale;
 - b) proporre modifiche o integrazioni alla legislazione regionale vigente in materia;
 - c) esprimere il proprio parere sui programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati alla conservazione e all'incremento del patrimonio ittico regionale.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale, nominato con provvedimento della Giunta Regionale, è composto da:
 - a) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) il Dirigente dell'Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente o suo delegato;
 - c) ⁽²⁾;
 - d) il Dirigente dell'Autorità di Bacino del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato;
 - e) i Dirigenti degli Uffici competenti delle Province o loro delegati;
 - f) un esperto dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata;
 - g) un esperto dell'Università degli Studi di Basilicata;
 - h) un esperto designato dall'Associazione piscatoria, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentativa a livello regionale.
4. Ai componenti esterni del comitato non sono riconosciute indennità.

5. Il Comitato decade con la legislatura.
6. L'Ufficio competente assicura le funzioni di segreteria al Comitato.

[\(2\)](#) La lettera c) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 8

Costituzione e compiti delle Commissioni Ittiche Provinciali.

1. Ai fini delle funzioni amministrative attribuite alle Province dalla presente legge, sono istituite le Commissioni Ittiche Provinciali.
2. Alle Commissioni sono affidati i seguenti compiti:
 - a) formulare eventuali proposte o integrazioni al Comitato Tecnico-Scientifico Regionale in merito al Piano Ittico Regionale;
 - b) esprimere parere sui programmi annuali ittici predisposti dalle Province;
 - c) [\(3\)](#);
 - d) esprimere parere sull'individuazione delle zone di protezione della fauna ittica;
 - e) esprimere parere sull'individuazione delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo.
3. Le Commissioni Ittiche Provinciali, nominate dalle Province con provvedimento di Giunta, sono composte da:
 - a) il Dirigente provinciale al ramo o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un funzionario della Polizia Provinciale;
 - c) un funzionario del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;
 - d) un esperto in fauna ittica designato dalla Provincia;

e) un esperto designato dalla associazione di pescatori, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

4. Ai componenti esterni delle Commissioni Ittiche Provinciali, è riconosciuta una indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Provinciale.

5. Le Commissioni Provinciali decadono con la legislatura.

6. Gli Uffici provinciali al ramo assicurano le funzioni di segreteria alla Commissione.

[\(3\)](#) La lettera c) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 9

Associazioni di pescatori.

1. La Regione Basilicata e gli Enti delegati, per l'attuazione della presente legge, promuovono la partecipazione diretta dei pescatori mediante le associazioni riconosciute e presenti in ambito regionale.

2. Ai fini del riconoscimento, le associazioni operanti e a carattere provinciale devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite con atto pubblico;

b) non perseguire fini di lucro;

c) avere un numero di associati non inferiore a 100 pescatori muniti di regolare licenza di pesca in corso di validità e residenti nella provincia interessata.

3. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più associazioni riconosciute.

4. Il riconoscimento delle associazioni provinciali è conferito con provvedimento della Giunta Regionale.

5. Presso l'Ufficio competente è istituito il registro delle associazioni riconosciute a livello provinciale, disciplinato con apposito regolamento approvato con D.G.R.

TITOLO II

Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca

Capo I - Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente

Art. 10

Zone di protezione della fauna ittica.

1. Le Province, sentite le Commissioni Ittiche Provinciali, istituiscono le "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale" e "zone di protezione delle specie ittiche".
 2. La istituzione delle zone di ripopolamento e frega, nelle località dove le specie da riprodurre svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:
 - a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
 - b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
 - c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
 3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l'incremento naturale.
-

Art. 11*Tutela della fauna ittica locale.*

1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata.
 2. La Regione, per esigenze di studio o di ricerca sperimentale, può concedere deroghe in merito.
 3. È consentito il ripopolamento, l'allevamento e l'immissione di specie ittiche solo se della stessa specie della fauna locale, preferendo l'immissione di ceppi autoctoni.
 4. Le Province, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentite le rispettive Commissioni possono:
 - a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;
 - b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati.
 5. Le Province sono tenute alla trasmissione degli atti adottati all'Ufficio competente del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità.
-

Art. 12*Immissioni di specie ittiche.*

1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate d'intesa ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute.

2. Le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. di provenienza e previo verifica della A.S.L. competente per territorio.

Art. 13

Segnalazione degli interventi in alveo.

1. L'Autorità di Bacino, nonché tutti gli Enti che prevedono interventi sistematori negli alvei dei corsi d'acqua regionali, sono tenuti a comunicare alle Province territorialmente competenti e al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità il tipo dei lavori e l'inizio degli stessi, al fine di consentire la valutazione circa le eventuali turbative che si potrebbero arrecare alle specie ittiche presenti e di disporre le eventuali misure necessarie per la loro salvaguardia.

Capo II - Esercizio della pesca

Art. 14

Esercizio della pesca.

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche a fini non economici.

2. L'esercizio della pesca è consentito, a coloro che sono in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti in materia di tasse di concessione regionali, così come previsto ai successivi articoli 15 e 24.

3. Con l'approvazione del Piano Ittico Regionale, la Regione approva e stabilisce:

- a) l'uso degli attrezzi per l'esercizio della pesca o per la cattura delle diverse specie ittiche;
 - b) gli orari per l'esercizio della pesca;
 - c) periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche;
 - d) i limiti quantitativi giornalieri di prelievo per pescatore;
 - e) le dimensioni minime per specie da prelevare;
 - f) le specie pescabili;
 - g) gli ulteriori divieti o prescrizioni in aggiunta a quelli riportati al successivo art. 16.
-
-

Art. 15

Autorizzazione all'esercizio della pesca.

1. Per l'esercizio della pesca è fatto obbligo il possesso della licenza rilasciata dalla Provincia, nel quale il richiedente ha la residenza. L'età minima per il conseguimento della licenza di pesca non deve essere inferiore ai 14 anni.
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
 - a) coloro che hanno superato il 65° anno di età;
 - b) il personale impegnato nelle pubbliche ricerche sulle specie ittiche o nella cattura del pesce per il ripopolamento delle acque pubbliche interne, purché nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - c) il personale addetto all'interno degli impianti di allevamento del pesce a fini economici;
 - d) i minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di licenza in corso di validità ed il quantitativo pescato e gli attrezzi consentiti non superi i limiti prestabiliti per persona autorizzata.

3. Le licenze di pesca di tipo a), b) e c), ai sensi del [D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230](#), hanno validità di sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo d) ha validità di tre mesi. Le licenze vanno sempre esibite insieme ad un valido documento di riconoscimento ed al versamento annuale delle tasse di concessione.
 4. Il mancato versamento annuale delle tasse di concessioni rende non valida la licenza.
 5. Il rinnovo della licenza al suo scadere è concessa a richiesta in carta semplice dagli interessati.
 6. La licenza di pesca non potrà essere rinnovata, per un periodo di sei anni, a coloro che abbiano riportato condanne per reati in materia di pesca.
 7. Le Province dispongono il ritiro delle licenze in corso di validità a coloro che hanno riportato condanne per reati in materia di pesca.
 8. Le Province dispongono la sospensione delle licenze, per un periodo di un anno, a coloro che sono state rilevate infrazioni per tre volte in due anni consecutivi.
 9. Le Province sono tenute, pertanto ad annotare in appositi registri le infrazioni e le condanne riportate dai possessori di licenza.
-
-

Art. 16
Divieti.

1. L'esercizio della pesca è vietata:
 - a) nelle zone di ripopolamento e frega;
 - b) nelle zone di protezione integrale;
 - c) nelle zone di protezione delle specie ittiche;
 - d) nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica;

e) nelle zone destinate ai fini economici, senza il consenso del concessionario;

f) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

g) nelle aree istituite a Parco, a decorrere dalla data di adozione del Regolamento del Parco che, ai sensi del comma 4 dell'[art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) - Legge Quadro sulle Aree Protette – stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge.

2. Nelle zone a), b) e c) del precedente comma, tabellate a cura della competente Provincia, la cattura delle specie ittiche è autorizzata solo per scopi di ripopolamento delle acque interne pubbliche regionali.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia competente, sentita la Commissione o su proposta della stessa o delle Associazioni piscatorie e deve contenere le indicazioni circa le modalità di prelievo, i quantitativi da prelevare, senza che ciò crei turbative ambientali, e la destinazione del pesce catturato.

4. È inoltre vietata la pesca:

a) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

b) con sostanze esplosive, tossiche ed anestetiche;

c) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;

d) durante il periodo di divieto delle diverse specie ittiche;

e) negli orari non consentiti;

f) di esemplari la cui dimensione è inferiore a quella consentita per singola specie;

g) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;

h) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, ecc.;

i) di specie ittiche di cui è vietata la pesca e la cattura;

l) con l'uso di attrezzi e di esche non consentite, tenuto conto delle diverse specie ittiche;

m) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione dei corsi e dei bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici;

n) senza licenza di pesca in corso di validità.

5. Con il Piano Ittico Regionale sono definiti in maniera puntuale i punti d), e), f) ed l) del comma 4 e le eventuali deroghe.

6. È fatto altresì divieto:

a) abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) immettere rifiuti nelle acque pubbliche;

c) scaricare nelle acque pubbliche materiale inquinante, senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dagli Uffici pubblici competenti.

TITOLO III

Vigilanza, controlli e disposizioni particolari

Capo I - Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 17

Vigilanza.

1. Il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidato alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione delle Aziende Sanitarie Locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente alle Guardie Ecologiche Volontarie, alla Polizia Municipale, a chiunque in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

Art. 18
Controlli.

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine, di pesca, la esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare attrezzature e le esche usate.

2. Nei casi previsti, procedono al sequestro dei mezzi e degli attrezzi di pesca e degli esemplari di fauna ittica catturati o raccolti, redigendo apposito verbale.

Art. 19
Sanzioni.

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge comporta il sequestro:

a) per un periodo di sei mesi, delle attrezzature usate per l'esercizio della pesca, di coloro che esercitano la pesca senza la prescritta licenza e nei periodi non consentiti;

b) in via definitiva la confisca dei mezzi quali quelli per produrre corrente elettrica, fonti luminose o per stordire o uccidere la fauna ittica, nonché del pesce catturato, che, se vivo, andrà reimpresso in acqua; se morto distrutto.

2. Inoltre le infrazioni sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) pesca o cattura di pesce che non raggiunge le dimensioni prestabilite per le specie ittiche: da € 25,00 a € 100,00;

b) pesca o cattura di pesce con corrente elettrica, con fonti luminose, con materiale atto ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna acquatica: da € 200,00 a € 500,00;

c) pesca o cattura con reti o apparecchiature di ingombro, oltre i limiti consentiti: da € 200,00 a € 400,00;

d) pesca o cattura di specie ittiche non pescabili: da: € 100,00 a € 400,00;

e) l'esercizio della pesca negli orari e nei periodi di divieto: da € 50,00 a € 200,00;

f) l'esercizio della pesca con attrezzature non consentite: da € 50,00 a € 200,00;

g) l'esercizio della pesca nelle zone di protezione della fauna ittica: da € 100,00 a € 400,00;

h) la pesca o la cattura di pesce entro le acque pubbliche concesse a fini economici, senza l'autorizzazione del concessionario: da € 50,00 a € 200,00;

i) l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche:

1) senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento della concessione: da € 100,00 a € 400,00;

2) senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento delle concessioni, anche se conseguita e/o versate: da € 20,00 a € 50,00;

l) l'abbandono di rifiuti dentro e fuori le acque: da € 50,00 a € 200,00;

m) lo scarico di rifiuti da parte di qualsiasi tipo di stabilimento nelle acque pubbliche interne, senza le dovute autorizzazioni: da € 500,00 a € 2.000,00;

n) tutte le altre violazioni: da € 50,00 a € 200,00.

3. Le infrazioni rilevate in attuazione della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali reati di tipo penale.

4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della [L. n. 689/1981](#).

Capo II - Disposizioni particolari

Art. 20

Allevamento del pesce.

1. L'allevamento del pesce, esercitato a fini economici nelle acque interne, è attività agricola a tutti gli effetti di legge.
2. La Regione Basilicata, su indicazione delle Province e/o delle associazioni pescherecce riconosciute e sentiti gli eventuali Uffici pubblici interessati, individua le zone di interesse economico, su cui esercitare iniziative finalizzate alla produzione economica delle specie ittiche.
3. La Regione affida, previo parere della Provincia interessata e rilascio delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, a privati, a società o cooperative la gestione delle aree idriche pubbliche individuate come zone di interesse economico.
4. La Regione può autorizzare:
 - a) l'allevamento ittico nei bacini naturali o artificiali;
 - b) il prelievo o la derivazione dell'acqua, finalizzati all'allevamento ittico.
5. La Regione, nell'atto autorizzativo, indica:
 - a) l'esatta ubicazione dell'area concessa;
 - b) la durata della concessione, che non potrà superare i 15 anni;
 - c) i corpi idrici da prelevare o da derivare, soprattutto nei periodi di magra, onde evitare danni alla fauna ittica spontanea dei corsi d'acqua interessati;
 - d) le opere necessarie a tutelare la fauna ittica;
 - e) le specie ittiche da allevare;
 - f) i costi di concessione.

6. La Regione Basilicata, sentite le Province e le associazioni piscatorie riconosciute, entro un anno dall'approvazione della presente legge adotta le procedure per la concessione delle zone definite d'interesse economico.

7. La commercializzazione del pesce allevato, sia a scopi alimentari o per ripopolamento o per allevamento, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti d'origine animale.

Art. 21

Pesca a pagamento.

1. L'esercizio della pesca a pagamento è consentita:
 - a) nelle acque private;
 - b) negli allevamenti ittici privati, regolarmente esercitanti l'attività;
 - c) negli allevamenti ittici praticati nelle zone di interesse economico, regolarmente esercitanti l'attività.
 2. Negli impianti di cui alle lettere a) - b) - c) è consentita la pesca senza licenza.
 3. Per il pesce pescato a pagamento, ad eventuali controlli, va documentata la provenienza.
-

Art. 22

Attività agonistica.

1. Per l'esercizio della pesca sportiva agonistica le Province rilasciano apposite autorizzazioni, per il tempo strettamente necessario e qualora

non ricorrono condizioni ostative alla tutela della fauna ittica, alle associazioni sportive che ne facciano richiesta.

2. Le competizioni devono svolgersi, di norma, con il mantenimento del pesce in vita e la sua reimmissione nelle acque del campo di gara.

3. Le competizioni di pesca ai salmonidi, non possono essere autorizzate nelle acque individuate a salmonidi dalla Carta Ittica Regionale nel periodo di pesca chiusa alla specie.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate:

a) la [legge regionale 27 marzo 2000, n. 24](#) "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque interne della Basilicata";

b) l'[art. 10 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1](#) ⁽⁴⁾ "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2004".

[\(4\)](#) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato senza il numero ad esso attribuito.

Capo III - Norme finanziarie

Art. 24 *Tassa concessione regionale.*

1. La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque

pubbliche interne secondo quanto previsto dal [D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230](#).

2. La tassa di concessione regionale è annuale e non dovuta nel caso in cui non si eserciti l'attività piscatoria durante l'anno.

3. Il versamento della tassa di concessione regionale va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.

4. La licenza di pesca ha validità solo se in regola con i versamenti delle tasse di concessione, che vanno allegati ed esibiti unitamente alla predetta licenza.

Art. 25

Utilizzo risorse finanziarie.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge, la Giunta Regionale ripartisce annualmente le risorse finanziarie affluite nel Bilancio dell'anno precedente nel seguente modo:

a) 70% a favore delle Province;

b) [5](#);

c) 30% a favore della Regione.

2. La quota finanziaria destinata alle Province, per le funzioni ad esse delegate, è ripartita tenendo a base:

a) la superficie territoriale, nella misura del 40%;

b) il numero di licenze rilasciate, nella misura del 40%;

c) l'accertata necessità di tutela della fauna ittica in particolare situazioni manifestatesi per cause varie e non prevedibili, nella misura del 20%.

3. Qualora non si dovesse verificare l'ipotesi manifestata alla lettera c) del comma 2, la quota finanziaria ad essa riservata viene paritariamente ripartita tra la lettere a) e b).

4. Le Province utilizzano le risorse per far fronte alle iniziative previste nei Programmi Ittici Annuali.

5. La Regione, per la quota ad essa riservata, predispone ed approva, con atto di Giunta, il programma di iniziative annuali per le funzioni di propria competenza.

6. Alla copertura finanziaria delle iniziative previste dalla presente legge si provvede, inoltre, mediante l'utilizzo di fondi comunitari e nazionali aventi finalità compatibili.

[\(5\)](#) La lettera b) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 26
Pubblicazione.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

L.R. Umbria 22 ottobre 2008, n. 15 ⁽¹⁾.**Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 ottobre 2008, n. 48, S.O. n. 1.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 2 agosto 2010, n. 6838, la Det. reg. 21 luglio 2011, n. 5336, la Det. reg. 17 luglio 2013, n. 5280, la Det. reg. 19 agosto 2014, n. 6646, la Det. reg. 2 ottobre 2014, n. 7931, la *Delib.G.R. 22 febbraio 2016, n. 171* e la Det. reg. 24 giugno 2019, n. 6151.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.

2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

a) il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici;

b) la promozione di azioni volte alla gestione della fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversità;

c) la corretta fruibilità dei sistemi acquatici;

d) la valorizzazione e lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

e) la diversificazione delle potenzialità produttive del territorio;

f) la valorizzazione dei prodotti ittici;

g) l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese di settore;

h) la promozione e la disciplina della pesca sportiva;

i) la promozione della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse naturali.

3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri.

4. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;

b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura di specie viventi nelle acque interne esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a ciò destinati;

c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;

d) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura;

e) pescaturismo: attività di pesca effettuata, con le modalità previste dalle disposizioni sulla pesca sportiva, da soggetti senza la licenza di pesca o con sistemi quali le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e con l'assistenza dello stesso;

f) ittiturismo: attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità dell'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale;

g) laghetti di pesca: specchi d'acqua in cui è consentito l'esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento;

h) novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne non ancora giunti allo stadio riproduttivo;

i) fauna ittica: pesci e lamprede, rane verdi e crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali e possibili oggetto di pesca;

l) ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie già presenti nel corpo idrico.

2. L'imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all'imprenditore agricolo.

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attività nei settori disciplinati dalla presente legge.

2. Sono altresì di competenza della Regione:

a) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni e con enti nazionali e regionali;

b) la ripartizione delle disponibilità finanziarie alle Province per l'esercizio delle funzioni conferite;

c) le nomine relative ai componenti delle Commissioni di cui all'articolo 7;

d) la ricerca e la sperimentazione a supporto della programmazione;

e) l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica;

f) l'elaborazione e l'approvazione dei piani di cui all'articolo 8;

g) la tenuta dei rapporti con le Autorità di Bacino;

h) la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della pesca;

i) il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamità naturali o avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.

Art. 4*Funzioni delle Province.*

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) adottano e trasmettono alla Regione il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate;

b) concedono i finanziamenti in materia di pesca sportiva e tutela e conservazione del patrimonio ittico secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale di cui all'articolo 8 e disciplinano i relativi procedimenti amministrativi;

c) disciplinano il rilascio della licenza di pesca professionale;

d) rilasciano le licenze di pesca professionale e i tesserini di pesca sportiva;

e) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;

f) rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci;

g) rilasciano le autorizzazioni per gli interventi in ambito fluviale e lacuale;

h) rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura;

i) rilasciano le concessioni per la pesca professionale di cui all'articolo 28, comma 7;

l) istituiscono e gestiscono l'elenco dei pescatori sportivi;

m) istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura e l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale.

Detti elenchi aggiornati sono trasmessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) territorialmente competenti ai fini della registrazione;

n) provvedono alla cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali;

o) disciplinano le modalità per la pesca a pagamento nei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 37;

p) provvedono alla gestione dei bacini o parte di essi di cui all'articolo 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 14;

q) istituiscono e delimitano le zone di frega, di protezione, di tutela temporanea e a regolamento specifico di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18;

r) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi programmi, riferita all'anno precedente.

Art. 5

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ittituristica.

2. I Comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ittituristica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco è trasmesso per conoscenza alla Provincia competente.

Art. 6*Funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.*

1. L'USL competente per territorio verifica:

a) l'idoneità delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione;

b) l'idoneità sanitaria del pesce da immettere nei laghetti di pesca sportiva e negli impianti di acquacoltura.

2. L'USL competente per territorio esercita i controlli sull'attività di pesca professionale e di acquicoltura svolta dalle unità d'impresa da essa registrate e riconosciute.

3. I Servizi veterinari della USL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione e alla Provincia competente una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquicoltura e della pesca professionale.

4. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) provvede:

a) al monitoraggio degli impianti di acquicoltura;

b) alla trasmissione dei dati di cui alla lettera a) al Centro Documentazione sulle Acque (CEDOC), di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

5. La Giunta regionale individua le modalità per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 4, lettera a).

Art. 7*Commissioni consultive.*

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquicoltura, così composta:

a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

d) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nel settore dell'acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale;

f) un rappresentante designato dall'ARPA;

g) un esperto in gestione ittica e biologia della pesca, designato dall'Università degli Studi di Perugia;

h) un rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca sportiva, così composta:

a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;

d) il rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale di cui alla lettera h) del comma 1);

e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro associazioni dei pescatori sportivi riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative e presenti in forma organizzata nel territorio regionale;

f) un rappresentante designato dall'ARPA;

g) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino designato dall'Università degli Studi di Perugia.

3. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e possono avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

4. Le Commissioni sono nominate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per tutta la durata della legislatura e continuano comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.

5. Le Commissioni adottano un regolamento interno per il proprio funzionamento.

6. Uno stesso rappresentante può far parte di entrambe le Commissioni. Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso.

7. Le Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta. Alle riunioni il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.

TITOLO II

Programmazione e gestione

Art. 8

Programmazione regionale ⁽³⁾.

1. La Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all'articolo 7, adotta il piano per la pesca professionale e l'acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. I piani di cui al comma 1:

a) hanno validità di sei anni e possono comunque essere aggiornati;

b) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge;

c) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono perseguire;

d) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto dell'esigenza di conciliare lo sfruttamento con la valorizzazione per ciò che concerne le specie ittiche a distribuzione regionale e i corpi d'acqua con bacino idrografico di sviluppo sovra provinciale.

3. Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare:

a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva;

b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica utili ai fini dell'efficacia delle scelte programmatiche;

c) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

d) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;

f) individua i principi di gestione delle zone ittiche di cui all'articolo 12;

g) definisce i criteri per la istituzione delle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per l'esercizio della pesca sportiva;

h) definisce i contenuti tecnico culturali dei corsi di cui all'articolo 43;

i) definisce i criteri di indirizzo per il programma provinciale di cui all'articolo 9;

l) ripartisce le risorse finanziarie tra le Province, definendone i criteri di riparto e le procedure di assegnazione.

4. Il piano per l'acquacoltura in particolare definisce i criteri per la disciplina dei requisiti degli impianti e degli obblighi degli imprenditori ittici di cui all'articolo 39, comma 9.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, comma 1 adotta annualmente il programma per la pesca professionale e l'acquacoltura, che contiene almeno:

a) la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare all'attuazione dei programmi, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura;

b) la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli articoli 30 e 40 ⁽⁴⁾.

(3) Con *Delib.C.R. 24 novembre 2009, n. 353* è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano esennale 2009/2014 per la pesca professionale e l'acquacoltura. Vedi, anche, la *Delib.Ass.Legisl. 21 novembre 2017, n. 212*.

(4) Ai sensi del punto 2), *Delib.G.R. 9 luglio 2013, n. 751* è stato approvato il Programma annuale 2013 di cui al presente comma. Ai sensi del punto 2), *Delib.G.R. 4 agosto 2014, n. 1025* è stato approvato il Programma annuale 2014 di cui al presente comma. Ai sensi del punto 2), *Delib.G.R. 30 novembre 2015, n. 1425* è stato approvato il Programma annuale 2015 di cui al presente comma. Ai sensi del punto 1), *Delib.G.R. 21 novembre 2016, n. 1338* è stato approvato il Programma annuale 2016 di cui al presente comma.

Art. 9*Programmazione provinciale.*

1. Le Province adottano, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno di riferimento il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, di seguito programma triennale, in coerenza con la programmazione regionale.

2. Il programma triennale contiene almeno:

a) gli interventi di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale;

b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche;

c) l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca sportiva effettuata con imbarcazioni;

d) la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del programma e delle risorse ivi comprese le risorse proprie;

e) la disciplina per la cattura delle specie ittiche a scopo scientifico.

3. Il programma triennale è trasmesso dalle Province al Servizio regionale competente entro sessanta giorni dall'adozione e diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della Regione.

Art. 10*Gestione delle acque.*

1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini:

a) bacino dei fiumi Chiascio e Topino;

- b) bacino del fiume Nera;
 - c) bacino del fiume Nestore;
 - d) bacino dei fiumi Paglia e Chiani;
 - e) bacino residuo del fiume Tevere.
-
-

Art. 11

Carta ittica, studi e ricerche.

1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca, sulle conseguenze delle attività umane sulla fauna ittica.
 2. La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni sei anni alla redazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale, la quale rileva le caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le loro potenzialità produttive nonché la presenza, l'abbondanza e le condizioni delle popolazioni ittiche.
-
-

Art. 12

Zone ittiche.

1. Sulla base delle indicazioni della carta ittica, i corsi d'acqua della regione o loro tratti sono assegnati, con atto del dirigente del Servizio regionale competente ad una delle quattro zone ittiche:
 - a) zona superiore della trota;
 - b) zona inferiore della trota;

- c) zona del barbo;
 - d) zona della carpa e della tinca.
-
-

Art. 13

Classificazione delle acque.

1. Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie.
 2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.
 3. Le restanti acque sono classificate secondarie.
 4. Ai fini gestionali i corsi d'acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B.
 5. Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d'acqua attribuiti dal dirigente del Servizio regionale competente alla zona superiore della trota ed alla zona inferiore della trota nonché i corsi d'acqua che le Province intendono gestire con gli stessi principi.
 6. I rimanenti corsi d'acqua sono classificati acque secondarie di categoria B.
 7. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'articolo 38.
-
-

TITOLO III

Tutela della fauna ittica e del suo ambiente

Art. 14*Associazioni piscatorie e di protezione ambientale.*

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni dei pescatori sportivi e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono:

a) collaborare con la Regione e le Province ai fini della reale partecipazione dei pescatori sportivi alla realizzazione degli obiettivi della programmazione provinciale e regionale;

b) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attività di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;

c) collaborare con le Province all'attività di tabellazione delle acque interne, al ripopolamento e recupero della fauna ittica in periodi critici, alla difesa ed al recupero ambientale dei corpi idrici e partecipare alla gestione sociale delle acque.

3. Alle associazioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici.

Art. 15*Zone di frega.*

1. Le zone di frega sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.

2. Le Province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni del programma annuale provinciale.

3. Nelle zone di frega è vietata per un periodo di due mesi dalla data di istituzione del vincolo:

- a) la pesca;
- b) l'attività sportiva di nautica fluviale;
- c) [gli attingimenti o derivazioni idriche] ⁽⁵⁾;
- d) i lavori di manutenzione idraulica.

3-bis. Le concessioni e le licenze annuali di derivazione di acque pubbliche, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono prevedere nei rispettivi disciplinari d'uso, in relazione alle zone di frega, il divieto di derivazioni idriche per il periodo di due mesi dalla data dell'istituzione del vincolo ⁽⁶⁾.

(5) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, L.R. 10 dicembre 2009, n. 25.

(6) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 10 dicembre 2009, n. 25.

Art. 16

Zone di protezione.

1. Le zone di protezione sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di tutelare la fauna ittica.

2. Le Province istituiscono le zone di protezione:

a) quando si accerta la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;

b) quando si rende opportuna la tutela e l'incremento della fauna ittica immessa e di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui;

c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante

pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

3. Nelle zone di protezione è vietata la pesca e l'attività sportiva di nautica fluviale.

4. Le Province possono prevedere nel piano provinciale, per specifiche esigenze, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altri corsi d'acqua limitrofi con significativa consistenza ittica, o in casi eccezionali da impianti ittiogenici certificati.

Art. 17

Zone di tutela temporanea.

1. Le zone di tutela temporanea sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte per periodi determinati allo scopo di tutelare la fauna ittica per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche.

2. Le Province istituiscono le zone di tutela temporanea nelle quali possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la pesca o la modalità con cui viene esercitata.

3. Le Province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al comma 1.

Art. 18

Zone a regolamento specifico.

1. Le zone a regolamento specifico sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte nelle quali è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinate e sono previste specifiche modalità di prelievo.
2. Le zone a regolamento specifico sono istituite dalla Giunta regionale con proprio atto che può prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite ⁽⁷⁾.

(7) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 8 aprile 2016, n. 3, a decorrere dal 9 aprile 2016. Il testo precedente era così formulato: «2. Le zone a regolamento specifico sono istituite dalle Province che possono prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite.».

Art. 19

Tabellazione.

1. Le zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 sono delimitate a cura delle Province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente.

Art. 20

Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico.

1. Le Province possono autorizzare la cattura e il prelievo della fauna ittica a scopo di studio e di ricerca scientifica applicata, anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca di cui all'articolo 38.
 2. Il prelievo di novellame può essere effettuato esclusivamente dalle Province a fini di ripopolamento.
-

Art. 21*Ripopolamento.*

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della regione, in conformità con la loro capacità biogenica.
 2. Le immissioni devono essere effettuate nei limiti ed in conformità agli indirizzi regionali.
 3. Nelle acque superficiali è consentita esclusivamente l'immissione di specie individuate con atto del dirigente del Servizio regionale competente.
 4. È fatto divieto a chiunque immettere fauna ittica nelle acque superficiali, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. L'autorizzazione provinciale non è richiesta per il ripopolamento di laghetti di pesca situati all'interno di proprietà private e non comunicanti con acque pubbliche.
 5. Il materiale ittico utilizzato a fini di ripopolamento è accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso in acqua deve essere assoggettato al controllo da parte dell'USL competente.
-

Art. 22*Secca dei corpi idrici.*

1. L'interruzione, lo svuotamento e la secca anche parziale di corpi idrici è vietata.
2. Possono essere disposte deroghe a quanto previsto al comma 1, per motivate esigenze di manutenzione idraulica o di pubblica incolumità con istanza prodotta alla Provincia competente, fermo restando quanto disposto dal comma 4.

3. La Provincia competente per territorio rilascia il permesso che contiene:

a) le prescrizioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico;

b) l'obbligo e le modalità del recupero o destinazione delle specie ittiche prelevate;

c) le prescrizioni in ordine al successivo eventuale ripopolamento del corpo idrico posto in secca, o in ordine al ripristino dell'eventuale danno al patrimonio ittico, a carico del committente;

d) la previsione del risarcimento nel caso di un eventuale danno ambientale ai sensi del [decreto legislativo 152/2006](#).

4. Nei casi di cui al comma 2 nel corpo idrico è lasciata defluire una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica, salvo i casi di documentata impossibilità.

5. Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 lettere a) e b). L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla Provincia.

Art. 23

Interventi in ambito fluviale e lacuale.

1. Gli interventi sulle sponde dei bacini lacustri, nonché negli alvei e sulle sponde fluviali, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei, sono subordinati alla autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio; la Provincia concede l'autorizzazione previa acquisizione del parere di un esperto in materia di fauna ittica ed ecologia acquatica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati riducendo l'uso dei mezzi meccanici, adottando metodi tali da salvaguardare la conservazione dell'ecosistema acquatico, applicando, salvo nei casi di

comprovata impossibilità, tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi devono comunque salvaguardare le funzioni biologiche dell'ecosistema, evitare di comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi ed arrecare il minor danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti.

3. Salvo i casi di pubblica incolumità, gli interventi di cui al comma 1 sono vietati dal 15 novembre al 30 aprile nei settori fluviali classificati acque secondarie di categoria A, ai sensi dell'articolo 13 e dal 1° aprile al 31 luglio in tutti gli altri corpi idrici, al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica.

4. Nelle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 è vietato qualsiasi intervento in alveo e sulle sponde, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi per l'intera durata del vincolo o del divieto di cui all'articolo 19.

5. La Giunta regionale può modificare i divieti di cui ai commi 3 e 4, a seguito di condizioni ambientali di carattere eccezionale ⁽⁸⁾.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non vigono per gli invasi siti all'interno di proprietà private.

(8) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi il punto 10, [Delib.G.R. 4 marzo 2019, n. 253](#).

Art. 24

Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua.

1. Qualora debbano essere realizzati interventi nei corsi d'acqua, anche per fini di manutenzione idraulica, il titolare dell'impianto realizza rampe in pietrame o rapide artificiali per garantire il passaggio per la fauna ittica.

2. Nei casi in cui la pendenza e il dislivello non consentano la costruzione di rampe in pietrame o rapide artificiali, il manufatto è dotato di scala di risalita per i pesci.

3. La Provincia competente in presenza di oggettivi impedimenti che non consentono la realizzazione delle scale di risalita, stabilisce le modalità per il ripopolamento del corso d'acqua a carico del titolare delle opere.
 4. La Provincia competente per territorio approva il progetto per la realizzazione delle strutture di cui ai commi 1 e 2. Il progetto è sottoposto a verifica della funzionalità in sede di collaudo da parte della Provincia competente per territorio.
 5. Il titolare dell'impianto di cui al comma 1 deve garantire la funzionalità delle strutture di risalita del pesce.
 6. La Provincia competente per territorio approva l'elenco dei corsi d'acqua che, per le loro caratteristiche idrologiche, o per opportunità di mantenere isolate popolazioni ittiche di particolare pregio, non richiedono la realizzazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2.
-
-

Art. 25

Scarichi di acque di lavaggio degli inerti.

1. Lo scarico nei corpi idrici della regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento, in conformità alla normativa vigente in materia.
 2. Le Province disciplinano le modalità per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.
-
-

Art. 26*Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici.*

1. Le Province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di derivazione e attingimento, nonché nei provvedimenti di concessione inerenti la gestione dei bacini artificiali, prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico e l'onere a carico del concessionario.

2. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un quantitativo d'acqua non inferiore alla portata minima vitale, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 27*Sport fluviali.*

1. La Regione, ai fini della tutela della fauna ittica, della salvaguardia degli ambienti acquatici e per consentire lo svolgimento della pesca sportiva, adotta norme regolamentari ⁽⁹⁾inerenti:

a) i tratti fluviali ove è possibile esercitare gli sport acquatici;

b) i criteri e le modalità per esercitare gli sport acquatici e il transito in acqua in qualsiasi modo, nonché la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi mezzo, natante o supporto galleggiante, compatibilmente con le caratteristiche del corso d'acqua e con la pesca sportiva;

c) le modalità con cui organizzare manifestazioni sportive e agonistiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limiti all'uso di natanti per tutelare la fauna ittica.

3. L'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell'articolo 12, è vietato dal 1° novembre al 31 marzo. La Giunta regionale può disporre deroghe,

per un massimo di 4 giorni, in ciascuno dei periodi dal 18 marzo - 31 marzo e nel mese di novembre ⁽¹⁰⁾.

4. Per i corsi d'acqua che fanno parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle direttive del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, lo svolgimento degli sport acquatici deve essere autorizzato sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

5. Per l'esercizio degli sport fluviali sono vietati, senza apposita autorizzazione della Provincia competente per territorio:

a) la modificazione degli argini e delle sponde per l'alaggio dei natanti;

b) il taglio della vegetazione ripariale;

c) la rimozione delle idrofite.

6. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, è altresì vietato modificare il regime dei rilasci idrici a valle delle prese idrauliche allo scopo di creare condizioni periodiche o occasionali favorevoli per lo svolgimento degli sport acquatici.

(9) Vedi, al riguardo, il *Reg. 1° aprile 2009, n. 3*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20*, a decorrere dal 30 dicembre 2017.

TITOLO IV

Disciplina della pesca professionale

Art. 28

Attività di pesca professionale.

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale.
2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da operatori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente ⁽¹¹⁾.
3. Le Province possono limitare l'esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.
4. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in euro 32,00.
5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.
6. Il regolamento prevede in particolare:
 - a) l'indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti;
 - b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;
 - c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.
7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.
8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.

(11) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 29

Pescaturismo e ittiturismo.

1. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono ricompresi nelle attività connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa.
2. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari l'attività di pescaturismo e di ittiturismo con particolare riferimento ai criteri per il rilascio, ai casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 30

Interventi per la pesca professionale.

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 31 per le seguenti tipologie:

a) interventi di investimento:

1) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;

2) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza;

3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;

4) interventi per la pescaturismo e l'ittiturismo;

5) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinate al ripopolamento nelle acque lacustri;

6) produzione e/o acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;

7) acquisto di macchine ed attrezzature per raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri;

b) interventi di natura corrente:

1) interventi per il contenimento di specie infestanti alloctone;

2) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

3) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dei prodotti della pesca professionale;

4) certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

5) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla Provincia competente;

6) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro ⁽¹²⁾;

7) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;

8) premio unico per l'attività di pesca professionale;

9) servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco ⁽¹³⁾;

9-bis) costituzione di organismi associativi tra cooperative di pescatori e funzionamento amministrativo degli stessi nei primi tre anni di attività ⁽¹⁴⁾.

2. Gli interventi a favore degli operatori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca professionale causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#) (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38](#)) e successive modificazioni ed integrazioni ⁽¹⁵⁾.

3. Gli interventi di garanzia diretta e/o contro garanzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale sono concessi a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla [legge 17 febbraio 1982, n. 41](#) (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).

5. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).

6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli operatori singoli o associati che esercitano l'attività di pesca professionale esclusivamente nelle acque principali della regione ⁽¹⁶⁾.

7. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

(12) Vedi, anche, il punto 2), [Delib.G.R. 21 novembre 2016, n. 1338](#).

(13) Numero così modificato dall'[art. 15, comma 1, L.R. 9 aprile 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) Numero aggiunto dall'[art. 15, comma 2, L.R. 9 aprile 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(15) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(16) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 3, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 31 *Beneficiari.*

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 30:

a) i pescatori professionali e loro cooperative, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 4 e 7 e lettera b), numeri 5 e 6 ⁽¹⁷⁾;

b) i pescatori professionali, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numeri 1, 3, 4 e 9 ⁽¹⁸⁾;

c) le Province, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 5 e 6;

d) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 7;

e) le associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'articolo 30, comma 1, lettera b), numeri 3 e 7;

f) i pescatori professionali singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8 ⁽¹⁹⁾;

f-bis) i soggetti che intendono esercitare l'attività di pesca professionale, di età inferiore ai cinquanta anni, che si trovano in uno stato di disoccupazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8 ⁽²⁰⁾;

f-ter) gli organismi associativi tra cooperative di pescatori limitatamente all'articolo 30, comma 1, lettera b, numero 9-bis) ⁽²¹⁾.

(17) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 4, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 5, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(19) Lettera così modificata dapprima dall'*art. 9, comma 6, L.R. 25 novembre 2010, n. 23* e poi dall'*art. 15, comma 3, L.R. 9 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(20) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 4, L.R. 9 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(21) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 4, L.R. 9 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO V

Disciplina della pesca sportiva

Art. 32

Esercizio della pesca sportiva.

1. L'esercizio della pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali è subordinata al possesso della licenza di pesca:

- a) di durata annuale per i residenti in Umbria;
- b) di durata trimestrale per i non residenti in Umbria.

2. Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b) i cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca sportiva e agonistica nelle acque della regione se in possesso della licenza di pesca sportiva rilasciata secondo le norme vigenti nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3. Le licenze di cui ai commi 1 e 2 consentono l'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami e con tirlindana, su tutto il territorio nazionale compatibilmente con la legislazione regionale di settore.

Art. 33

Licenza di pesca sportiva.

1. Le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 32 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di quattordici anni; ⁽²²⁾

c-bis) i soggetti di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ⁽²³⁾.

(22) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(23) Lettera aggiunta dall'*art. 5, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*).

Art. 34*Tassa per le licenze di pesca.*

1. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio delle licenze annuali di pesca sportiva è di euro 35,00.
 2. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa regionale per il rilascio delle licenze di durata trimestrale di pesca sportiva è di euro 15,00.
 3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa regionale.
-

Art. 35*Tesserino di pesca.*

1. La Giunta regionale, sentite le Province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l'utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati.
 2. La Regione rilascia il tesserino previo versamento a titolo di un contributo per le spese connesse al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica ⁽²⁴⁾.
 3. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla Provincia competente entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.
 4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo del tesserino.
-

(24) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, L.R. 8 aprile 2016, n. 3, a decorrere dal 9 aprile 2016.

Art. 36

Campi di gara.

1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:

a) nei campi di gara istituiti dalla Provincia competente per territorio in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca, nonché nei laghi;

b) nei laghetti di pesca di cui all'articolo 37.

2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a) possono essere concesse dalle Province in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale di cui all'articolo 9.

3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla Provincia competente per territorio, previa istanza fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare, nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.

5. È vietata la reimmissione nel corso d'acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi nonché degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta regionale.

6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell'immissione che deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall'inizio della gara o manifestazione.

7. Le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo

svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva.

8. Le norme regolamentari di cui all'articolo 38 disciplinano le modalità di cattura durante lo svolgimento delle gare di cui al comma 1.

Art. 37

Pesca nei laghetti di pesca sportiva.

1. Nei laghetti situati all'interno di proprietà private l'esercizio della pesca sportiva è consentito con l'assenso del gestore.

2. Nei laghetti di cui al comma 1 può altresì svolgersi l'attività di pesca a pagamento, previo rilascio di apposita autorizzazione al gestore da parte della Provincia competente, che ne dà comunicazione all'USL per i provvedimenti di competenza.

3. L'autorizzazione indica le prescrizioni cui deve attenersi il gestore con particolare riguardo alle misure tese ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

4. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in uscita possono essere immesse soltanto le specie indicate nell'atto del dirigente del Servizio regionale competente.

5. È fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.

6. Nei laghetti di cui al comma 1 può esercitarsi la pesca sportiva anche senza licenza e non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.

Art. 38*Regolamento di pesca sportiva.*

1. La Regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva.
 2. Il regolamento prevede in particolare:
 - a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di categoria A e B;
 - b) l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;
 - c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;
 - d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;
 - e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e le modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all'articolo 35;
 - f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all'articolo 35 e modalità per il suo rilascio;
 - g) le modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle gare di pesca di cui all'articolo 36;
 - h) le modalità di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all'articolo 37.
-

TITOLO VI**Disciplina dell'acquacoltura****Art. 39***Impianti di acquicoltura.*

1. L'attività di acquicoltura è esercitata da imprenditori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Provincia competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento di un impianto

esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa.

2. La Provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può avvalersi del parere dell'ARPA.

3. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il Comune territorialmente competente provvede al rilascio del titolo abilitativi previa acquisizione del parere favorevole obbligatorio e vincolante della Provincia competente, espresso ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.

4. Gli impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.

5. Negli impianti di acquacoltura possono essere allevate e detenute solo le specie indicate nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 8.

6. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell'impianto.

7. Nelle acque lacustri la Provincia competente per territorio può autorizzare la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via sperimentale e con monitoraggio finalizzato all'individuazione dell'impatto dell'attività sull'intero ecosistema lacuale. Per gli impianti da localizzare in ambienti acquatici, facenti parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'ammissibilità dell'intervento è valutata sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 è concessa previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e deve contenere prescrizioni in ordine al carico totale, modulato in base alle caratteristiche ambientali dei laghi interessati e in base ai rispettivi tempi di residenza idraulica.

9. I requisiti degli impianti di acquacoltura e gli obblighi degli imprenditori ittici sono disciplinati dalla Provincia competente, in

armonia con gli indirizzi stabiliti nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 8.

10. La detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquacoltura.

11. La detenzione di specie ittiche, di rane verdi o crostacei destinati al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale, non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all'autorizzazione sanitaria della USL.

12. Nel bacino del fiume Nera è vietato l'ampliamento delle vasche di acquacoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento.

13. Le Province istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura autorizzati.

Art. 40

Interventi per l'acquacoltura.

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 41 per le seguenti tipologie:

a) interventi di investimento:

1) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;

2) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;

3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura;

b) interventi di natura corrente:

1) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

2) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell'acquacoltura;

3) certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

4) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica.

2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore dell'acquacoltura causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con [decreto legislativo 154/2004](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).

5. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

Art. 41 *Beneficiari.*

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 40 sono:

a) gli imprenditori ittici che esercitano l'attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate all'articolo 40, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3 e lettera b), numero 3;

b) le associazioni o organizzazioni di produttori del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'articolo 40, comma 1, lettera b), numeri 2 e 4;

c) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 40, comma 1, lettera b), numero 1.

TITOLO VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 42

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:

a) alle Province;

b) a tutti i corpi di polizia locale;

c) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 14 ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Le guardie di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'*articolo 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604* (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rivestono la qualifica di Agenti di polizia giudiziaria.

3. Nell'esercizio della vigilanza e dei controlli, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), dopo essersi qualificati tramite l'esibizione del tesserino e decreto valido, possono chiedere ai soggetti che esercitano la pesca sportiva, l'esibizione della licenza e/o dell'attestazione di pagamento della tassa regionale e del tesserino di cui all'articolo 35 ed ogni altra cosa attinente all'esercizio della pesca e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

4. Gli imprenditori ittici consentono, quando lo richiedano i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l'uso o la detenzione.

Art. 43

Guardie ittiche volontarie.

1. La qualifica di guardia ittica volontaria è concessa a coloro che hanno frequentato l'apposito corso di formazione con l'esame finale di cui al comma 2, lettera a).

2. Le Province organizzano periodicamente:

a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie che si concludono con un esame finale;

b) corsi di aggiornamento per addetti alla vigilanza, a cui devono partecipare obbligatoriamente le guardie ittiche volontarie abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 14.

3. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata di cui all'articolo 42, comma 1, lettera c).

4. Chi intende conseguire il decreto di guardia volontaria delle associazioni dei pescatori o ambientaliste successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dalla Provincia.

5. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie.

Art. 44

Controlli sanitari.

1. I servizi veterinari della USL effettuano, ai sensi della [legge regionale 7 aprile 1982, n. 19](#) (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria) e successive modificazioni, il controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura e dei laghetti di pesca sportiva, fatte salve le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#) (Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

2. La Regione e le Province possono attuare, tramite i Servizi veterinari della USL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.

Art. 45

Divieti.

1. Sono vietati:

a) la pesca con le mani;

b) la pesca a strappo con canna, con lenza a mano armata con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;

c) la pesca con uso del pescetto vivo o morto nelle acque secondarie classificate di categoria A dal regolamento di pesca di cui all'articolo 38;

d) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui all'articolo 38, nelle acque secondarie classificate di categoria B;

e) la pesca subacquea;

f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;

g) la pesca a strascico con l'uso delle reti;

h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;

i) le pasture, in qualsiasi forma, nelle acque secondarie di categoria A;

j) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica;

k) ⁽²⁵⁾;

l) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria A;

m) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

n) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello, a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali; in tali settori le Province possono vietare la pesca anche con l'uso della canna;

o) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupano più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;

p) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;

q) l'accesso al posto di pesca fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate di categoria A;

r) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati di categoria A dal 1° novembre al 31 marzo; qualora risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, la Provincia competente può consentire l'uso dei natanti;

s) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione istituite nel lago di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento istituito per la riproduzione della fauna ittica;

t) l'immissione di fauna ittica nelle acque superficiali salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa vigente.

(25) La lettera k) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 46

Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'articolo 28;

b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;

c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;

d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;

e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;

f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'articolo 39;

g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 39;

h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro dieci giorni;

i) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

l) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a);

m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;

p) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5;

q) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

r) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

s) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

t) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21;

u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d) ⁽²⁶⁾;

v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all'articolo 23, comma 1;

w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 1;

x) [da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi effettua attingimenti idrici senza licenza annuale] ⁽²⁷⁾;

y) ⁽²⁸⁾.

z) da euro 150,00 a euro 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali;

aa) da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all'articolo 49;

bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5;

cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera q);

dd) [da euro 20,00 ad euro 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all'articolo 35] ⁽²⁹⁾;

ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 42, comma 3;

ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.

(26) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 3, L.R. 10 dicembre 2009, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22, per chi a valle di una derivazione o attingimento di qualsivoglia natura, non rispetta le disposizioni in merito alla portata minima vitale di cui all'articolo 26 comma 2, per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettere c) e d);».

(27) Lettera abrogata dall'*art. 13, comma 4, L.R. 10 dicembre 2009, n. 25*.

(28) La lettera y) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

(29) Lettera soppressa dall'*art. 13, L.R. 24 novembre 2011, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 47

Sanzioni amministrative accessorie.

1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 46, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all'articolo 45. Qualora il pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico se vivo;

b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), h), e l);

c) l'obbligo di ripristino a carico del trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) e g);

d) l'esclusione degli aiuti di cui agli articoli 30 e 40 per una annualità per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) e g).

Art. 48

Proventi delle tasse regionali.

1. I proventi delle tasse regionali per l'esercizio della pesca sportiva e della pesca professionale concorrono al finanziamento della presente legge.

Art. 49

Richiesta di risarcimento del danno.

1. Le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico con l'inquinamento dei corpi idrici e con interventi sugli ecosistemi acquatici difforni da quanto autorizzato, fermo restando quanto previsto dal [decreto legislativo 152/2006](#), richiedono al trasgressore il relativo risarcimento.

2. Gli importi introitati dalla Provincia ai sensi del comma 1 sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

Art. 50

Norme regolamentari e atti di indirizzo.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta:

- a) le norme regolamentari di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 40;
- b) l'atto di cui all'articolo 6, comma 5 ⁽³⁰⁾.

2. Le Province adottano norme regolamentari per la disciplina del rilascio della licenza di pesca professionale.

(30) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 59.

Art. 51

Norme finanziarie.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera b) e dall'articolo 40, comma 1, lettera b), si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14](#) (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura) allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata "Interventi nel settore della pesca professionale" del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 4288 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a) e dall'articolo 40, comma 1, lettera a) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla [L.R. n. 14/2005](#) allocati nella unità previsionale di base 07.2.009 denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 8506 n.i.).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere d), e), h), dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 2 e dall'articolo 9 comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla [legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44](#) (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca) allocati nella unità previsionale di base 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 4195/6060 che assume la nuova denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica regionale". Al finanziamento concorrono anche le entrate previste al comma 2 dell'articolo 18 ⁽³¹⁾.

4. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

(31) Comma così modificato dall'art. [12, comma 3, L.R. 8 aprile 2016, n. 3](#), a decorrere dal 9 aprile 2016.

Art. 52

Norme finali e transitorie.

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 50 si applicano il [Reg. 12 novembre 2001, n. 5](#) (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne), il [Reg. 3 luglio 2007, n. 7](#) (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14](#) "Norme per l'esercizio

e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ") e il [Reg. 9 agosto 2007, n. 9](#) (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14](#) "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura").

2. Gli impianti di acquacoltura autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati agli obblighi o alle prescrizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla specifica comunicazione della Provincia.

3. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.

4. Le licenze di pesca sportiva e di pesca professionale in corso di validità ed in regola con i versamenti dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data della loro scadenza nell'anno 2009 ⁽³²⁾.

5. Le licenze di pesca professionale e sportiva sono soggette esclusivamente alle tasse previste dalla presente legge.

6. Il dirigente del Servizio regionale competente, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'analisi delle acque dei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 37 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La concessione degli aiuti previsti agli articoli 30 e 40 decorre dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 30, comma 7 e all'articolo 40, comma 5.

(32) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 31 dicembre 2008, n. 61.

Art. 53 *Abrogazioni.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi e regolamenti:

a) la *legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44* (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);

b) la *legge regionale 11 febbraio 2000, n. 11* (Modificazioni ed integrazioni della *L.R. 2 dicembre 1998, n. 44* - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);

c) la *legge regionale 1° marzo 1984, n. 10* (Modificazione alla *legge regionale 13 luglio 1983, n. 25*: Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca);

d) la *legge regionale 14 aprile 1986, n. 15* (Ulteriori modificazioni e integrazioni della *legge regionale 13 luglio 1983, n. 25*. Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca);

e) la *legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14* (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura);

f) il *Reg. 12 novembre 2001, n. 5* (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne) di cui alla *legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44*;

g) il *Reg. 3 luglio 2007, n. 7* (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla *legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14* - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura);

h) il *Reg. 9 agosto 2007, n. 9* (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla *legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14* - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

L.R. Molise 18 agosto 2008, n. 27 [u](#).

Istituzione del Fondo Unico per la Pesca Produttiva e l'Acquacoltura.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Molise 1° settembre 2008, n. 21.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Fondo Unico per la Pesca Produttiva e l'Acquacoltura.

1. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse statali e comunitarie finalizzate all'attuazione di politiche di sostegno all'economia ittica della Regione Molise, nonché per dar corso a progetti a titolarità regionale, è istituito il "Fondo unico per la pesca produttiva e l'acquacoltura", di seguito indicato come "Fondo".

Art. 2*Soggetti beneficiari.*

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, purché abilitate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca presso la Capitaneria di porto di Termoli o altro apposito albo regionale:

- a) le ditte individuali;
- b) le società di persone;
- c) le società di capitale o loro consorzi;

d) le cooperative, ivi comprese le cooperative di servizi, costituite dalle imprese di pesca e loro consorzi.

Art. 3*Finalità del Fondo.*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, previa notifica degli interventi che configurino l'instaurazione di nuovi regimi di aiuti, il Fondo promuove e sostiene:

a) le iniziative della Regione nonché le iniziative contemplate dalla legislazione statale e comunitaria in materia di pesca ed acquacoltura;

b) il potenziamento di interventi cofinanziati o finanziati dallo Stato valutati come idonei nelle apposite procedure di selezione;

c) accordi di programma previsti dai piani nazionali di settore, nell'ambito delle risorse in essi contemplate;

d) attività di studio, di sperimentazione e di ricerca applicata alle problematiche del settore;

e) altre azioni rimesse dai piani nazionali di settore alla competenza attuativa regionale, nonché le iniziative contemplate da programmi comunitari diversi;

f) interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni provenienti da eventi straordinari in mare o da mareggiate, calamità naturali o avverse condizioni ambientali;

g) l'adeguamento alla normativa che tutela la sicurezza dei soggetti che esercitano la pesca in via professionale e delle relative navi, anche mediante contributi sulla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di infortunio o morte e di rischi ai natanti.

Art. 4

Disposizioni procedurali.

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5:

a) definisce i criteri generali e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) seleziona le priorità da perseguire, tra le linee d'azione da attuare;

c) delibera la ripartizione delle risorse disponibili, tra le priorità scelte, facendo salva la possibilità di riallocazione degli stanziamenti non utilizzati.

Art. 5

Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura: composizione e funzioni.

1. Con deliberazione della Giunta Regionale è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura della Regione Molise, di seguito denominata: Commissione, quale strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale sulle materie che interessano il settore.

2. La Commissione esprime pareri relativamente a:

a) aspetti connessi all'applicazione di leggi o regolamenti nazionali o regionali;

b) progetti di sviluppo delle attività ad esse connesse e di acquacoltura;

c) progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale;

d) ogni altra problematica connessa al settore della pesca in ambito regionale.

3. La Commissione esprime altresì pareri in materia di programmazione degli interventi a valere sul Fondo.

4. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore competente per materia o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) il Direttore generale competente per materia o suo delegato;

c) il Comandante della Capitaneria di Porto o suo delegato;

d) il Dirigente responsabile del Servizio Pesca produttiva;

e) un rappresentante di ciascuna associazione di categoria operante a livello regionale e riconosciuta a livello nazionale;

f) un rappresentante del Servizio veterinario A.S.Re.M. competente per la zona di Termoli;

g) un rappresentante del Comune di Termoli;

h) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", sede di Termoli.

i) eventuali altri componenti, non permanenti, che abbiano professionalità e competenze specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. La Commissione, per il suo funzionamento, si dota di un proprio regolamento interno.

Art. 6*Segreteria Tecnico-Scientifica.*

1. Per la trattazione di materie a specifico contenuto tecnico, la Commissione può essere coadiuvata da una Segreteria tecnico-scientifica nominata con delibera di Giunta regionale.
 2. La Segreteria tecnico-scientifica effettua studi ed indagini allo scopo di fornire utile supporto, per la successiva disamina, alla Commissione.
-

Art. 7*Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) [legge regionale 11 maggio 1990, n. 23](#) (Interventi a favore dei pescatori ed imprenditori di pesca singoli od associati danneggiati da avverse condizioni ambientali o da eventi calamitosi in mare);
 - b) [legge regionale 3 agosto 1999, n. 26](#) (Interventi di sostegno agli operatori della pesca).
-

Art. 8*Disposizioni finanziarie.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2008 mediante

incremento dello stanziamento iscritto nella U.P.B. n. 257 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'importo di euro 250.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, denominato: "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica".

3. Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge approvativa di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

L.R. Lazio 19 marzo 2008, n. 4 [u](#).

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lazio 28 marzo 2008, n. 12.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e del criterio di compatibilità ecologica di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto, detta disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità.

2. La presente legge persegue, attraverso la concertazione con le forze sociali, economiche e con le organizzazioni sindacali nonché attraverso la promozione della cooperazione e dell'associazionismo, le seguenti finalità:

a) migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore, con particolare riferimento alla prevenzione e alla sicurezza a bordo delle navi da pesca, nonché la formazione e la qualificazione degli operatori stessi;

b) incrementare l'occupazione dell'intera filiera ittica, anche attraverso la promozione della multifunzionalità delle imprese interessate;

c) tutelare il consumatore;

d) valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualità degli stessi;

e) salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento e sostenere la ricerca scientifica ed economica per lo sviluppo di modelli di produzione sostenibile e di nuove tecnologie, per la valutazione dei rischi e della vulnerabilità del territorio nonché per la protezione degli ambienti acquatici;

f) fornire alle imprese della pesca e dell'acquacoltura opportunità di crescita, sviluppo e competitività, anche attraverso la creazione di una rete di servizi e di assistenza tecnica;

g) promuovere e incentivare il processo di internazionalizzazione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle regioni del bacino mediterraneo.

3. Con l'espressione "attività professionali della pesca e dell'acquacoltura" s'intendono le attività esercitate dall'imprenditore ittico di cui all'[articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#) (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)), come modificato dall'[articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#) (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)).

Art. 2 *Interventi.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione direttamente o attraverso altri soggetti attua i seguenti interventi:

- a) promuove la costituzione dei distretti di pesca di cui all'articolo 6;
- b) incentiva le attività relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, anche per favorire la cooperazione e l'associazionismo, l'adeguamento dello sforzo di pesca e le misure in favore dei lavoratori e delle imprese;
- c) promuove l'acquacoltura biologica, come disciplinata dalla normativa comunitaria, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);
- d) incentiva le attività della pescaturismo e dell'ittiturismo, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 9;
- e) incentiva, altresì, iniziative volte a favorire l'occupazione e altre iniziative previste dall'ordinamento comunitario, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 10;
- f) favorisce l'accesso al credito relativo alle attività del settore ittico mediante l'istituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 19;
- g) promuove sistemi di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti ittici, anche attraverso i consorzi volontari di tutela, istituisce il marchio regionale di qualità denominato "Prodotti ittici del Lazio", promuove ed organizza campagne di educazione alimentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11;
- h) promuove la ristrutturazione e l'ammodernamento delle attrezzature dei porti di pesca, ai fini di una migliore gestione delle attività ittiche e dei servizi connessi;
- i) promuove iniziative e progetti di studi, ricerca e sperimentazione nel settore, anche attraverso l'osservatorio faunistico regionale di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2](#) (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche;
- l) promuove, attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla [L.R. n. 2/1995](#) e successive modifiche, le attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile e i controlli sulla qualità dei prodotti ittici

e dei processi dell'intera filiera ittica, apportando, a tal fine, alla medesima legge regionale le modifiche di cui all'articolo 16, comma 2.

Art. 3

Piano annuale per la pesca e l'acquacoltura.

1. La Regione individua gli obiettivi strategici che intende perseguire e le relative risorse, nonché la determinazione degli interventi nel piano annuale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato "piano annuale".

2. La Giunta regionale predispone lo schema del piano annuale, sentito il Tavolo blu di cui all'articolo 4. Il piano annuale è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia di pesca ed acquacoltura.

3. Il piano annuale, tra l'altro, specifica:

a) la ripartizione delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie per ambiti tematici e territoriali d'intervento, con riferimento ai distretti di pesca di cui all'articolo 6;

b) gli interventi la cui attuazione è riservata all'amministrazione regionale e gli interventi alla cui attuazione provvedono altri soggetti, ivi compresi, gli enti locali, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le autonomie funzionali e l'ARSIAL, anche attraverso apposite convenzioni, contratti o accordi di programma, progetti pilota, nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) gli interventi che la Regione intende attuare tramite le cooperative, i consorzi e le associazioni delle imprese nonché tramite gli altri operatori del settore che svolgono le attività professionali sul territorio regionale e le associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla [legge regionale 10 novembre 1992, n. 44](#) (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore), mediante la concessione di appositi contributi, anche al fine di rafforzare il ruolo della cooperazione e dell'associazionismo;

d) le iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra le cooperative e le associazioni tra i produttori del settore;

e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi e soprattutto le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi.

4. In sede di approvazione della legge regionale di bilancio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura relaziona al Consiglio regionale in ordine al piano annuale adottato ai sensi del comma 2.

Art. 4

Tavolo blu.

1. Presso l'assessorato competente in materia di pesca ed acquacoltura è istituito il "Tavolo blu", quale sede di concertazione per le politiche regionali del settore.

2. Il Tavolo blu svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) formula osservazioni e proposte concernenti il settore, per gli aspetti istituzionali, economici e sociali;

b) esprime pareri sullo schema del piano annuale.

3. Il Tavolo blu è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, che lo presiede, o un suo delegato;

b) i presidenti delle province o loro delegati;

c) il Presidente dell'ARSIAL o un suo delegato;

d) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) o loro delegati;

e) il Presidente del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori;

f) il direttore della direzione regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;

h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria;

i) un rappresentante delle Capitanerie di porto, previa intesa tra Regione e Ministero competente;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore della pesca ed acquacoltura;

m) un rappresentante delle associazioni datoriali designato dall'organizzazione armatoriale maggiormente rappresentativa a livello regionale, operante nel settore della pesca;

n) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nel settore dell'acquacoltura;

o) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore della pesca ed acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Alle sedute del Tavolo blu può partecipare un componente per ciascuna delle commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, di attività produttive e di bilancio.

5. Il presidente del Tavolo blu può fare intervenire alle sedute i soggetti interessati alle materie oggetto di esame.

6. Le funzioni di segretario del Tavolo blu sono svolte da un funzionario regionale della direzione regionale competente in materia, designato dal direttore della stessa.

Art. 5

Costituzione e funzionamento del Tavolo blu.

1. Il Tavolo blu è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, sentita la competente commissione consiliare, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della [legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12](#) (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).
 2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere i), l), m), n) e o), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il Tavolo blu è costituito sulla base delle designazioni ricevute, fatte salve le successive integrazioni.
 3. La partecipazione al Tavolo blu dei singoli componenti è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
 4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente del Tavolo blu, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza del Tavolo blu.
 5. Il Tavolo blu approva un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.
-

Art. 6

Distretti di pesca.

1. La Regione, in attuazione dell'[articolo 4 del d.lgs. 226/2001](#), propone al Ministero delle politiche agricole e forestali le modalità d'identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, quali aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. La Giunta regionale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, istituisce i distretti di pesca, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, valorizzare e sviluppare il settore, prevedendo il necessario raccordo con le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 7.

Art. 7

Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.

1. La Regione, al fine di favorire a livello locale la concertazione con le forze sociali, economiche, con le organizzazioni sindacali e con le CCIAA, nonché il coordinamento tra soggetti pubblici e privati che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, istituisce per ogni distretto di pesca una "Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura", di seguito denominata "Commissione consultiva".
 2. In particolare, la Commissione consultiva garantisce il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio.
 3. La partecipazione dei singoli componenti alla Commissione consultiva è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
 4. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono dettate le disposizioni per la composizione ed i compiti della Commissione consultiva, assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.
-

Art. 8

Contributi per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, adottato dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, concede contributi per:

a) la costituzione di associazioni o unioni di produttori e per le azioni realizzate dalle associazioni o unioni di produttori, da operatori del settore o dalle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla [L.R. n. 44/1992](#);

b) gli investimenti per la protezione e per lo sviluppo delle risorse acquatiche;

c) gli investimenti in azioni innovatrici e in assistenza tecnica;

d) gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti ittici;

e) gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione, anche attraverso attrezzature per la vendita diretta e banchi di assaggio, dei prodotti ittici;

f) gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci;

g) gli investimenti nella pesca e nell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura biologica;

h) gli interventi socio-economici, limitatamente alla riconversione o alla diversificazione delle attività professionali.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in favore dell'imprenditore ittico, come definito dall'articolo 1, comma 3, e a condizione che l'impresa rientri nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono individuati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9

Contributi per la pescaturismo e l'ittiturismo.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del [regolamento \(CE\) n. 875/2007](#) della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#), al fine di promuovere la multifunzionalità delle imprese del settore, incentiva, anche attraverso accordi con soggetti, titolari o gestori, di stabilimenti balneari, di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione, le attività di ospitalità e ricezione, ricreative, didattiche e culturali della pescaturismo e dell'ittiturismo, come definite dall'[articolo 3 del d.lgs. 226/2001](#) e successive modifiche, mediante la concessione di contributi.

2. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono individuati i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarietà delle attività della pescaturismo e dell'ittiturismo in relazione a quelle della pesca e dell'acquacoltura, nonché i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10

Ulteriori contributi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, adottato dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del reg. (CE) 994/1998, al

fine di favorire l'incremento dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare attenzione ai giovani, alle donne ed alle persone diversamente abili, incentiva la creazione di posti di lavoro, l'assunzione di lavoratori svantaggiati e l'assunzione ed il mantenimento nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, mediante la concessione di ulteriori contributi.

2. La Regione può concedere, altresì, ulteriori contributi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, e in particolare dei regolamenti di esenzione adottati da parte della Commissione europea in forza dell'articolo 1 del reg. (CE) 994/1998, purché applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento a quanto sancito dagli *articoli [16](#), [17](#) e [18](#) del [d.lgs. 154/2004](#)*.

3. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono individuati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11

Valorizzazione dei prodotti ittici regionali.

1. La Regione, anche al fine di tutelare i consumatori, valorizza i prodotti ittici regionali mediante la promozione di sistemi di tracciabilità e di etichettatura, anche attraverso i consorzi volontari di tutela.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il marchio regionale "Prodotti ittici del Lazio".

3. La Regione promuove e organizza campagne di educazione alimentare a favore dei consumatori, anche attraverso gli operatori scolastici e sanitari ed i circuiti locali e regionali di ristorazione organizzata e di qualità.

4. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono dettate le disposizioni per la concessione e l'uso del marchio regionale di cui al comma 2 nonché per l'organizzazione delle campagne di educazione alimentare di cui al comma 3.

Art. 12

Mappatura delle aree costiere per livelli di qualità delle acque.

1. La Regione promuove ed organizza il monitoraggio della salubrità dell'ecosistema marino delle aree costiere laziali, procedendo, in collaborazione con l'ARSIAL, ad una mappatura delle diverse zone in base ai relativi livelli di qualità delle acque, in rapporto alle esigenze dell'attività di pesca e acquacoltura. A tal fine, la Giunta regionale definisce con regolamento, sentita la commissione consiliare competente in materia, i parametri per la certificazione dei livelli di qualità delle acque ed individua gli eventuali contrassegni per la differenziazione delle aree con più elevati standard di qualità.

Art. 13

Impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

1. Al fine di contenere l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina, nei siti costieri riparati individuati ai sensi del comma 2, possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'esercizio di tali attività nel limite massimo del 3 per cento della superficie complessiva di ciascun sito.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare individua e delimita, anche in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche, idrodinamiche e qualitative delle acque, i siti costieri riparati.

3. Nel regolamento previsto all'articolo 15 [\(2\)](#) sono indicati i criteri e le modalità per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e, in particolare, per l'eventuale delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina, posizionati in siti costieri riparati, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o degli impianti relativi a concessioni demaniali rilasciate prima della medesima data.

(2) Con riferimento alla lettera g) del comma 1 dell'art. 15 vedi il [Reg. 4 agosto 2009, n. 13](#).

Art. 14

Specie allevate negli impianti di acquacoltura marina.

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio faunistico regionale, predispone, con propria deliberazione, l'elenco delle specie allevate negli impianti di acquacoltura marina, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le concessioni demaniali per l'esercizio dell'attività di acquacoltura marina per l'allevamento di specie diverse da quelle di cui al comma 1 e per l'allevamento di ibridi, sono rilasciate, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere vincolante dell'osservatorio faunistico regionale.

Art. 15

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione.

1. Con regolamento regionale [di](#) attuazione ed integrazione adottato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sono disciplinati, in particolare:

a) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 e le condizioni per l'eventuale cumulabilità degli stessi con le altre agevolazioni pubbliche e, in particolare, con quelle previste nel piano triennale e nel piano annuale per la cooperazione di cui alla [legge regionale 21 luglio 2003, n. 20](#) (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) e successive modifiche;

- b) le cause di revoca della concessione dei contributi e le procedure per il recupero delle somme erogate;
- c) la composizione ed i compiti della Commissione consultiva;
- d) i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarità tra le attività della pesca e dell'acquacoltura con quelle della pescaturismo e dell'ittiturismo, ai sensi dell'articolo 9;
- e) la concessione e l'uso del marchio regionale "Prodotti ittici del Lazio" di cui all'articolo 11, comma 2;
- f) la promozione e l'organizzazione di campagne di educazione alimentare di cui all'articolo 11, comma 3;
- g) i criteri e le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

(3) Con riferimento alla lettera a) del presente comma vedi il [Reg. reg. 10 maggio 2010, n. 3](#); con riferimento alle lettere c) ed e) vedi il [Reg. reg. 28 dicembre 2011, n. 14](#); con riferimento alla lettera g) vedi il [Reg. reg. 4 agosto 2009, n. 13](#).

Art. 16

Modifiche alla [legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87](#) "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modifiche e alla [L.R. n. 2/1995](#) e successive modifiche.

1. Al comma 4 dell'articolo [3](#) della [L.R. n. 87/1990](#), dopo la parola: "ittiofauna" sono aggiunte le seguenti: "sia nelle acque interne, sia nelle acque marine e salmastre."
2. Alla [L.R. n. 2/1995](#), come modificata dalla [legge regionale 13 giugno 2003, n. 15](#) (Modifiche alla [legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2](#) concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio -ARSIAL" e abrogazione della [legge regionale 4 agosto 1997, n. 27](#) concernente: "Istituzione

dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica - ARPET-Lazio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"p-bis) promozione delle attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile, compresa quella biologica, al fine di preservare gli ecosistemi acquatici regionali, nonché della qualità dei prodotti ittici attraverso i controlli sui prodotti e sui processi relativi all'intera filiera ittica, anche all'interno degli impianti di acquacoltura e di lavorazione.";

b) dopo il numero 4) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8-bis è inserito il seguente:

"4-bis) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;"

Art. 17

Disposizione finale.

1. Ai sensi dell'[articolo 22-bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#) (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, gli atti regionali sottoposti all'esame degli organismi speciali di cooperazione e concertazione istituiti dalla presente legge non devono essere esaminati né dagli organismi di cui agli [articoli 20 e 21 della L.R. n. 14/1999](#), né dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, istituito dalla [legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13](#) e successive modifiche.

Art. 18
Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) [legge regionale 17 luglio 1989, n. 43](#) (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquacoltura nel Lazio);
 - b) [articolo 28 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6](#), relativo a modifiche all'[articolo 1 della L.R. n. 43/1989](#);
 - c) [articolo 254 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10](#), relativo a modifiche all'[articolo 10 della L.R. n. 43/1989](#);
 - d) [articolo 24 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4](#), relativo ai distretti di pesca.
-

Art. 19
Fondo di rotazione.

1. È istituito, ai sensi dell'[articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26](#), relativo al fondo rotativo per le PMI, un fondo di rotazione relativo alle attività del settore ittico, denominato "Fondo rotativo PMI-Pesca e Acquacoltura".
 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B12, di un apposito capitolo denominato: "Fondo rotativo PMI-Pesca e Acquacoltura", la cui dotazione per il triennio 2008-2010 è di 1 milione di euro per ciascuna annualità.
 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo T22501.
-

Art. 20*Disposizione finanziaria.*

1. Agli oneri della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal capitolo B11543 che assume la denominazione: "Interventi per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura".

Art. 21*Entrata in vigore.*

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

L.R. Piemonte 29 dicembre 2006, n. 37 ⁽¹⁾.**Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 4 gennaio 2007, n. 1.

(2) Con Circ. 1° marzo 2007 sono stati approvati i primi orientamenti in ordine alla presente legge. Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 7, comma 2, L.R. 1° luglio 2011, n. 9*, riguardo ai procedimenti sanzionatori per le violazioni alle presenti norme, i cui verbali di accertamento sono stati elevati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, che restano di competenza della Regione.

Capo I - Disposizioni generali**Art. 1**

Principi, finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale.

2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;

b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;

c) gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;

d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;

e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

f) promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;

g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;

h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;

i) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

4. L'esercizio della pesca è consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici.

5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali del territorio regionale.

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione:

- a) le funzioni legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee-guida;
- b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;
- c) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
- d) la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;
- e) l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;
- f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
- g) il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;
- h) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
- i) le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;
- j) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.

2. In caso di inadempienza da parte delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'[articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 3*Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
 2. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.
 3. Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.
-
-

Art. 4*Organizzazioni piscatorie riconosciute.*

1. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:

a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte ⁽³⁾;

b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

1-bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività

ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#) (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ⁽⁴⁾.

2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:

a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;

b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;

c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;

d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;

e) svolgere attività affidate dalle province;

f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.

4. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 25 giugno 2008, n. 17*. Il testo originario era così formulato: «a) riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte.».

(4) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 25 giugno 2008, n. 17*.

Art. 5

Comitati dei bacini di pesca.

1. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico, perseguenti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di pesca.

2. Ai comitati di bacino partecipano associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali in forma singola o consorziata operanti nel territorio del bacino.

3. La costituzione del comitato di bacino è promossa dalla provincia interessata, anche su iniziativa dei soggetti di cui al comma 2, sentito il parere del comitato consultivo provinciale, sui bacini di pesca individuati in coerenza con la pianificazione regionale di cui all'articolo 10; per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato di bacino.

4. Le province stipulano convenzioni con i comitati di bacino per l'affidamento di attività e iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalità stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittiogenici e l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria.

Art. 6

Comitato consultivo regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e

propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.

2. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale di cui all'articolo 10 e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.

3. Il comitato consultivo regionale è così composto:

a) l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;

b) i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali;

c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

d) un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti e appartenente ad una organizzazione piscatoria;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;

g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;

h) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

4. Il presidente del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, o suo delegato, partecipa ai lavori del comitato consultivo regionale senza diritto di voto.

5. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza e adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

6. Non fanno parte del comitato consultivo regionale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.
 7. Il presidente convoca il comitato consultivo regionale almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 8. Il comitato consultivo regionale resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.
 9. Ai membri del comitato consultivo regionale, ai sensi della [legge regionale 2 luglio 1976, n. 33](#) (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale), è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide.
-
-

Art. 7

Comitato consultivo provinciale.

1. La provincia territorialmente competente costituisce il comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.
2. Il comitato consultivo provinciale esprime pareri in ordine al piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica.
3. Il comitato consultivo provinciale è così composto:
 - a) l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;
 - b) un dirigente della provincia competente per materia o suo delegato;

c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel territorio provinciale di competenza;

d) non più di dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e comma 2, con sede sul territorio provinciale di competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati, indetta dalla provincia;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della provincia;

f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;

g) un rappresentante designato da ciascun comitato di bacino;

h) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a 5 mila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari;

i) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCCEM;

j) un rappresentante degli enti di gestione delle aree protette presenti sul territorio provinciale designato d'intesa dagli enti stessi.

4. Un funzionario provinciale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo provinciale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Non fanno parte del comitato consultivo provinciale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

6. Il comitato consultivo provinciale, quando ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge, si avvale di professionalità esterne su singoli problemi.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo provinciale almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo provinciale resta in carica per la durata del consiglio provinciale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

Art. 8

Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:

a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;

b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;

c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;

d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;

e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;

f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;

g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all'articolo 10;

h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'articolo 11.

3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:

a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;

b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;

c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;

d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'Unione province piemontesi;

e) un esperto in idrobiologia;

f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;

g) un esperto in ittiopatologia;

h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;

i) un esperto in acquacoltura.

4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Le Università degli Studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.

6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

7. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all'[articolo 1 della L.R. n. 33/1976](#), in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9*Disposizioni di attuazione e regolamenti.*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del comitato consultivo regionale e del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.

2. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano il funzionamento del comitato consultivo provinciale.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento, secondo i principi individuati all'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina:

a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;

b) gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;

c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture; il quantitativo di pescato;

d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

e) l'attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca ⁽⁵⁾.

(5) In attuazione del presente comma vedi dapprima il regolamento approvato con [D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R](#) e poi il regolamento approvato con [D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R](#) (il cui art. 30 ha abrogato il precedente).

Capo II - Pianificazione

Art. 10

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominato piano regionale.
2. Il piano regionale è revisionato ogni cinque anni ed ha la finalità di individuare le linee strategiche di intervento per attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 3, in coerenza con la regolamentazione dell'attività alieutica e la disciplina regionale e nazionale in materia di acque.
3. Il piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuate in attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#), può individuare ulteriori siti e zone caratterizzati dalla presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario.
4. Il piano regionale è redatto in coerenza con la pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti acquatici e la tutela delle acque.
5. Il piano regionale, oltre ai contenuti dei commi 2 e 3, definisce:
 - a) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;
 - b) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
 - c) gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversità;
 - d) i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;

e) i criteri di stesura e di aggiornamento della carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica, denominata di seguito carta ittica regionale;

f) i criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca:

1) zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i ripopolamenti;

2) zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a comuni o a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;

3) zone per attività agonistiche e promozionali dell'attività alieutica;

4) zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento ideologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private;

5) zone a regolamentazione particolare oppure tratti di corsi d'acqua o bacini naturali nei quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato.

6. [La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano regionale, approva le istruzioni operative di dettaglio, sentiti il comitato consultivo regionale ed il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sentita la commissione consiliare competente] ⁽⁸⁾.

7. [Le istruzioni operative previste al comma 6 definiscono:

a) le indicazioni per la redazione dei piani provinciali;

b) la carta ittica regionale;

c) l'individuazione puntuale delle zone ittiche;

d) gli elenchi della fauna acquatica autoctona e alloctona previsti al comma 5, lettere a) e b);

e) i criteri, modalità e procedure per i ripopolamenti e le immissioni della fauna acquatica;

f) i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica;

g) i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;

h) le indicazioni per il coordinamento della vigilanza esercitata dalle province;

i) le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la realizzazione degli obiettivi del piano regionale;

j) i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;

k) l'attribuzione delle risorse nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale;

l) ogni altra istruzione attuativa del piano regionale] ⁽⁹⁾.

8. La Giunta regionale, per realizzare la pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, promuove studi e ricerche sulla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale.

8-bis. Fino all'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca di cui al presente articolo, le province possono provvedere alla stesura di propri piani provinciali provvisori, per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca ⁽¹⁰⁾.

8-ter. Nelle more dell'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, nonché dei piani provinciali provvisori e dei piani provinciali così come definiti dall'articolo 11 della presente legge, i comuni o le organizzazioni piscatorie riconosciute, in via prioritaria, o altri soggetti interessati, possono presentare istanza affinché siano istituite e date

loro in concessione zone turistiche di pesca, che devono essere autorizzate, con apposito regolamento, dalle province, sentito il comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 7 ⁽¹¹⁾.

(6) Rubrica così modificata per effetto di quanto disposto dall'*art. 28, comma 6, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 dicembre 2010, n. 60-1367* e la *Delib.C.R. 29 settembre 2015, n. 101-33331*.

(8) Comma abrogato dall'*art. 28, comma 1, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(9) Comma abrogato dall'*art. 28, comma 1, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(10) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 11 luglio 2011, n. 10*, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 28, comma 6, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(11) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 11 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 39 della medesima legge*).

Art. 11

Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

1. Le province, sentito il comitato consultivo provinciale, provvedono alla stesura dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominati piani provinciali. I piani provinciali, in coerenza con il piano regionale ⁽¹²⁾:

a) attuano a livello provinciale la pianificazione definita a livello regionale;

b) effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche, l'individuazione delle zone ittiche, la redazione e l'aggiornamento della carta ittica provinciale;

c) individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale;

- d) definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;
- e) definiscono programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale;
- f) promuovono forme di collaborazione con le organizzazioni piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino;
- g) censiscono i diritti esclusivi di pesca;
- h) forniscono le valutazioni circa la qualità delle acque di cui alla lettera b) e degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia di tutela delle acque;
- i) raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare la pianificazione definita a livello regionale;
- j) individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;
- k) forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti;
- l) forniscono i dati sulla capacità biogenica dei corsi d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;
- m) forniscono indicazioni per l'individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione;
- n) propongono l'individuazione dei bacini di pesca;
- o) individuano i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversità;
- p) definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'attività piscatoria;
- q) propongono progetti di interesse provinciale;

r) indicano la previsione degli oneri finanziari e delle risorse connessa all'attuazione del piano, ivi comprese le risorse proprie.

2. I piani provinciali hanno durata quinquennale, e possono essere aggiornati prima della scadenza.

3. Le province adottano i piani provinciali entro un anno dall'approvazione del piano regionale adeguandoli ai piani provinciali provvisori nel frattempo istituiti e li trasmettono ai competenti uffici della Giunta regionale per la verifica di congruità con il piano regionale. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine ⁽¹³⁾.

4. Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione e in tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

(12) Alinea così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 28, comma 6, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(13) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 2, L.R. 11 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 39 della medesima legge*).

Art. 12

Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ⁽¹⁴⁾.

1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque.

2. La Regione, in collaborazione con le province e nel rispetto delle procedure individuate dalla *legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40* (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla *legge regionale 10 novembre 2000, n. 54*, verifica la compatibilità, con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal piano regionale, degli interventi e delle opere di interesse

pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale.

3. Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come previsto dalla [direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e per la valutazione di incidenza prevista dall'[articolo 6 della direttiva 92/43/CEE](#) e recepita dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#).

4. Per gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale, la Regione e le province adottano i provvedimenti cautelari di loro competenza, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

5. La provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei casi di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.

6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.

7. Per le dighe, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6.

8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.

9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna.

10. Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi

lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione avviene previa decantazione dei fanghi in sospensione.

11. Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

12. I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.

13. La Giunta regionale, sentite le province, disciplina modalità e procedure per l'attuazione del presente articolo.

(14) Con [Delib.G.R. 29 marzo 2010, n. 72-13725](#) e con [Delib.G.R. 17 maggio 2011, n. 75-2074](#) è stata approvata la disciplina delle modalità e delle procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi del presente articolo. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 13 luglio 2015, n. 25-1741](#).

Art. 13

Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento.

1. Il gestore degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento o di quelli delle relative derivazioni trasmette alla provincia competente una descrizione tecnica della propria attività, comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti.

2. Le province dispongono modalità e criteri per gli adempimenti di cui al comma 1 e provvedono, quando l'impianto è collegabile in modo diretto o indiretto con acque pubbliche, all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

3. È vietato ai fruitori degli impianti e dei bacini privati asportare prodotti vivi.

Art. 14*Diritti esclusivi di pesca.*

1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province.
3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo. Le province approvano il programma con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede anche l'eventuale piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo dà preavviso al competente ufficio provinciale, al quale trasmette i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.
5. Le province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca.
6. I titolari dei diritti esclusivi di pesca delimitano le aree di pesca riservata con tabelle, che mantengono in buono stato di conservazione e di leggibilità.
7. Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca.
8. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. A tal fine, i titolari di diritti esclusivi di pesca esibiscono i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza.
9. Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati, nonché una relazione sulle misure adottate.

10. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare ne dà preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.

11. Le province autorizzano i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del piano regionale.

12. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 15

Usi civici di pesca.

[1. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità a quanto disposto dall'[articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#) (Approvazione del regolamento per la esecuzione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia.

2. La Giunta regionale approva le disposizioni attuative del comma 1, sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti] ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo abrogato dall'[art. 21, comma 1, lettera d\), L.R. 2 dicembre 2009, n. 29](#).

Capo III - Attività aventi ad oggetto la fauna ittica

Art. 16

Esercizio della pesca.

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite.
 2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.
 3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).
-

Art. 17

Interventi ai fini gestionali.

1. In tutte le acque presenti nel territorio regionale le province effettuano le attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.
2. È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
3. Le province, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico effettuano l'attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
4. Le province autorizzano l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura

della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.

5. Le province possono interdire la pesca in occasione delle attività previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il risultato.

6. La produzione a scopo di ripopolamento di particolari specie autoctone per le quali è necessario conservare l'originalità e la variabilità genetica, avviene nei centri ittigenici individuati nel piano provinciale, con riproduttori catturati in ecosistemi acquatici analoghi oppure allevati in ambienti artificiali realizzati allo scopo o in ambienti naturali appositamente individuati.

7. Le province stabiliscono le modalità tecniche di gestione e di controllo dei centri ittigenici e delle connesse attività di ripopolamento in coerenza con i piani di cui agli articoli 10 e 11.

Capo IV - Esercizio della pesca, autorizzazioni e aiuti

Art. 18

Classificazione dell'attività di pesca.

1. L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:

- a) pesca professionale;
- b) pesca dilettantistica;
- c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.

2. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.

3. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e ittiturismo, definite all'*articolo 3 del decreto legislativo*

18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*), disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.

4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.

6. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

7. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.

8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica.

9. La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e soprattasse di cui all'articolo 27, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.

10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 è esibita unitamente a un documento di identità valido.

11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici ed è autorizzata dalla provincia.

Art. 19*Obbligo della licenza.*

1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.
 2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:
 - a) gli addetti all'acquacoltura;
 - b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
 - c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.
 3. La Giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi, le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
 4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.
-
-

Art. 20*Modalità e tecniche di pesca vietate.*

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.

3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.
6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.
10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. È vietata la pesca subacquea.
13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli,

smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.

16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.

17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

Art. 21

Aiuti alla pesca professionale.

1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo i criteri e le procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale.

Capo V - Vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 22

Vigilanza sull'esercizio della pesca.

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:

a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;

b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 23

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza.

1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:

a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;

b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.

2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.

3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.

4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.

Art. 24

Corsi di preparazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie.

1. Il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dalle province che ne rilasciano attestato d'idoneità.
 2. I corsi possono altresì essere organizzati dalle singole organizzazioni piscatorie riconosciute e dai comitati di bacino, previa autorizzazione provinciale.
 3. Le guardie con funzioni di vigilanza in materia ittica, già nominate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermate nelle loro funzioni e sono tenute alla frequenza dei corsi di aggiornamento.
-

Art. 25

Danno ambientale ⁽¹⁶⁾.

- [1. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici, ai sensi della [direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e delle relative norme statali.
 2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni operative in materia di danno ambientale sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti].
-

⁽¹⁶⁾ Articolo abrogato dall'[art. 28, comma 2, L.R. 7 maggio 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 42](#) della medesima legge).

Art. 26
Sanzioni.

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;

b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;

c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;

d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;

e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;

f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;

g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;

h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;

i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;

j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;

k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;

l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9, 10, 11, 12 e 15;

m) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (*Silurus glanis*), gli importi sono raddoppiati;

n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

2. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilite dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e li impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.

Capo VI - Tasse e ripartizione dei proventi

Art. 27

Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi.

1. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui al numero d'ordine 18 del Titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#)) vengono rideterminate come nell'allegata tabella A ⁽¹⁷⁾.
2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.
4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ⁽¹⁸⁾
5. [La Regione ripartisce annualmente i proventi derivanti dalle tasse e dalle soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca in base a quanto disposto nella pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10, nella misura prevista dall'articolo 32] ⁽¹⁹⁾.

(18) Il presente comma, già sostituito dall'[art. 26, L.R. 6 agosto 2009, n. 22](#), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 27, L.R. 4 maggio 2012, n. 5](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 e con età superiore ai 65.».

(17) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 3, L.R. 7 maggio 2023, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 39, comma 2, della stessa legge](#). Il testo originario era così formulato: «1. Si applicano le tariffe previste dal [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#)) per l'esercizio della pesca nelle acque interne.».

(19) Comma abrogato dall'*art. 28, comma 4, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

Capo VII - Norme finali, transitorie e finanziarie

Art. 28

Relazioni di attuazione dei piani.

1. Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale.

Art. 29

Norme transitorie.

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
2. I regolamenti e i provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione e dalle province in attuazione della *legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7* (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) conservano validità ed efficacia, purché i contenuti non contrastino con la presente legge.
3. Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste dall'articolo 9 rimangono in vigore le disposizioni dell'*articolo 16 della L.R. n. 7/1981*.
4. Il comitato consultivo regionale e i comitati consultivi provinciali per la pesca, nominati ai sensi dell'*articolo 3 della L.R. n. 7/1981*, restano

in carica e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei comitati consultivi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 29-bis

Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca ⁽²⁰⁾.

1. Le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 "Immissioni" del capitolo 10 ed il paragrafo 4 "Immissioni" del capitolo 4 del Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di cui alla [Delib.C.R. 29 settembre 2015, n. 101-33331 \(legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10](#). Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica) entrano in vigore decorsi sei mesi dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio indispensabili all'attuazione del Piano stesso.

(20) Articolo inserito dall'[art. 20, comma 1, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19](#), a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1 della stessa legge](#)).

Art. 30

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

1. Gli atti emanati in applicazione dell'articolo 21 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 31 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *L.R. n. 7/1981*, salvo quanto disposto dalle norme transitorie di cui all'articolo 29;

b) *legge regionale 18 aprile 1985, n. 34* (Modificazioni ed integrazioni alla *L.R. 18 febbraio 1981, n. 7* ⁽²¹⁾: Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

c) *legge regionale 15 maggio 1987, n. 28* (Modificazione ed integrazione alla *L.R. 18 febbraio 1981, n. 7*: Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

d) *l'articolo 1-bis della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2004), introdotto dall'*articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31*;

e) *l'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31* (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale).

(21) Il numero della legge è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 gennaio 2007, n. 3.

Art. 32 *Norma finanziaria* ⁽²²⁾.

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della *legge 16 maggio 1970, n. 281* e della *legge 14 giugno 1990, n. 158* su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB11111, relativi alle

materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate:

a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca;

b) spese per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale e per studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca e per rimborsi e gettoni di presenza ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico;

c) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;

d) spese per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne in merito alla tutela della fauna ittica;

e) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte mediante lo specifico fondo istituito dall'[articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DB05011.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione ⁽²³⁾.

3-bis. Le entrate derivanti dalle soprattasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'articolo 27, comma 1, ed introitate su appositi capitoli da istituire nello stato di previsione dell'entrata, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB denominata "Agricoltura Tut. e Gest. della fauna selvatica e acquatica Titolo 1: spese correnti" al fine del loro riversamento alle province come stabilito al comma 3 ⁽²⁴⁾.

3-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento variazioni ai capitoli di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti effettuati ⁽²⁵⁾.

4. Alle spese relative alla pianificazione regionale e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela

degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca si provvede in deroga all'*articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6* (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

5. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

(22) Il presente articolo, già corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2007, n. 6, è stato poi così sostituito dall'*art. 28, comma 5, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 32. Norma finanziaria. 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2007, le somme riscosse dall'applicazione delle tasse e delle soprattasse di concessione regionale di cui all'articolo 27, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e sono destinate a finanziare le attività e gli interventi in materia di pesca di cui alle UPB 13041 (Territorio rurale Caccia e pesca Titolo I spese correnti) e UPB 13042 (Territorio rurale Caccia e pesca titolo II spese in conto capitale).

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte, dall'esercizio finanziario 2007, mediante lo specifico fondo istituito dall'*articolo 10 della L.R. n. 34/1998*, il cui stanziamento è iscritto nell'UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo I spese correnti).

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla pianificazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 10, oppure dai piani provinciali, fatto salvo quanto trasferito alle province ai sensi del comma 2, si provvede, a partire dall'esercizio finanziario 2007 con l'iscrizione nelle UPB 13041 e UPB 13042:

a) di fondi comunitari o statali destinati alla tutela degli ambienti acquatici o per l'esercizio dell'attività alieutica;

b) di stanziamenti regionali in misura complessivamente uguale alle somme introitate nell'anno precedente a seguito dell'applicazione delle tasse e delle soprattasse di cui all'articolo 27.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce annualmente i fondi iscritti ai sensi del comma 3, lettera b), per gli interventi e le attività previste dal piano regionale:

a) nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione al numero delle licenze censite nell'anno precedente al riparto per il finanziamento dei piani provinciali;

b) nella misura del 30 per cento per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10 e per la corresponsione degli oneri previsti all'articolo 8, comma 7.

5. Alla quota di spesa destinata dalla pianificazione regionale di cui al comma 4, lettera b), per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca, a partire dall'esercizio finanziario 2007, si provvede, in deroga all'*articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6* (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale) con le risorse dell'UPB 13041. [comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2007, n. 6].

6. Per l'attuazione dell'articolo 21 si provvede con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).».

(23) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 5 febbraio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Vedi, anche, quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo 18. Il testo originario era così formulato: «3. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 27, comma 1, sono versate alla Regione e le soprattasse sono versate alla provincia di residenza del pescatore.».

(24) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 1*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 1*.

Tabella A ⁽²⁶⁾

Art. 27

Caccia e pesca

NUMERO D'ORDINE D.lgs (230/1991)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	TASSA DI RILASCIO	TASSA ANNUALE
	Licenza per la pesca nelle acque interne:	EURO	EURO
18	tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi	22,00	22,00
	tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50	12,00	12,00
	tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50	8,00	8,00
	tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna" con o senza mulinello; con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50	14,00	14,00
	Soprattassa annuale:		
	per le licenza di tipo A	euro 43,00	
	per le licenza di tipo B	euro 23,00	
	per le licenza di tipo C	euro 14,00	

(26) La presente tabella, prevista dall'art. 27, comma 1, della presente legge (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 28, comma 3, [L.R. 7 maggio 2013](#), n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 della medesima legge), è stata aggiunta dall'allegato B alla suddetta [L.R. n. 8/2013](#).

L.R. Sardegna 14 aprile 2006, n. 3 ⁽¹⁾.**Disposizioni in materia di pesca ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 24 aprile 2006, n. 13.

(2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dal [Dec.Ass. 11 agosto 2010, n. 86](#).

Capo I**Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. Le presenti norme disciplinano, ad integrazione di quanto disposto dalla [legge regionale 7 marzo 1956, n. 37](#) (Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca), in via transitoria, le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di pesca e acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci, ivi comprese la mitilicoltura e la molluschicoltura, fino all'emanazione di norme organiche di revisione della vigente legislazione regionale, avuto riguardo alle disposizioni della [L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#), ed in armonia con i principi della riforma della politica comunitaria della pesca.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge comprendono anche la marinocoltura.

Art. 2*Applicazione della normativa statale in materia di pesca.*

1. Per quanto non espressamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali in materia di pesca con particolare riferimento alle vigenti disposizioni della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#) (Disciplina della pesca marittima), e successive modifiche ed integrazioni, e al relativo regolamento di attuazione approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#).

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, può, con proprio decreto, emanare disposizioni integrative e correttive della suddetta regolamentazione al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche ed applicazioni tecnologiche e per conformare la stessa alle prescrizioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 3

Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura.

1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità ispiratori della presente legge ed al fine di raccordare la programmazione regionale agli obiettivi dei programmi nazionali e comunitari, adotta il Piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Piano.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il Piano, articolato per comparti, comprende:

a) una parte generale concernente lo stato del settore pesca e acquacoltura in Sardegna;

b) una parte specifica concernente gli obiettivi del comparto;

c) una parte economica concernente l'indicazione delle risorse del bilancio e la ripartizione delle stesse tra i diversi settori d'intervento.

3. Il Piano deve tenere conto dei sottospecificati obiettivi:

a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e la tutela della biodiversità;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura, sentite le associazioni, le organizzazioni di produttori e i consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;

c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

d) tutelare il consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

e) razionalizzare e riqualificare il mercato interno;

f) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della programmazione nazionale della ricerca;

g) semplificare le procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al comparto;

h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del settore della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

Art. 4

Approvazione del Piano.

1. Il Piano è proposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e, prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, è sottoposto al parere del Comitato tecnico consultivo della pesca e, successivamente, a quello della competente Commissione del Consiglio regionale.

2. Il Comitato tecnico consultivo della pesca e la Commissione del Consiglio regionale esprimono il parere di competenza entro trenta giorni dal ricevimento formale della proposta del Piano, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

3. In fase di prima applicazione il Piano è elaborato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Misure gestionali

Art. 5*Istituzione dei distretti di pesca.*

1. Al fine di ottenere uno sfruttamento sostenibile delle risorse e per contenere l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini per le finalità di cui all'[articolo 17 del Regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#) del Consiglio del 20 dicembre 2002, le attività di pesca nelle acque situate entro le dodici miglia nautiche dalle linee di base soggette alla giurisdizione della Regione sono riservate alle imbarcazioni che di fatto svolgono attività in dette acque, fatto salvo il diritto di accesso previsto dallo stesso articolo.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione del disposto della [legge regionale n. 37 del 1956](#) e del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con appositi decreti da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati scientifici relativi allo sforzo di pesca in atto e alla consistenza delle risorse biologiche, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca, provvede a suddividere il litorale e le acque territoriali antistanti il territorio della Sardegna in distretti di pesca; la suddivisione è volta:

a) all'ottimale utilizzazione delle risorse attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca esercitato dalle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna;

b) alla razionale utilizzazione degli spazi disponibili a terra per le attività di pesca e acquacoltura;

c) all'eliminazione preventiva di usi conflittuali del mare e del litorale della Sardegna.

3. I decreti sono corredati ed integrati da apposita cartografia.

4. La gestione dei distretti di pesca è disciplinata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo della pesca; la gestione dei distretti di pesca, nel rispetto della pesca sportiva, può essere affidata a organismi di gestione costituiti fra imprese di pesca e loro associazioni.

5. I distretti di pesca e la loro gestione possono essere modificati con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 6

Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche ⁽³⁾.

1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, per le finalità di cui al capitolo II del [Regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#), tenuto conto delle indicazioni della ricerca scientifica, adotta un Piano triennale di protezione delle risorse acquatiche per gli anni 2006-2008 attraverso l'adozione di misure volte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima anche mediante interruzioni tecniche dell'attività di pesca, limitazione delle catture, limitazione del numero e del tipo dei pescherecci autorizzati ad operare, prescrizioni tecniche sugli attrezzi da pesca, sulle zone di divieto e sulla protezione delle zone "nursery".
2. Il Piano regionale concorre al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale delle risorse acquatiche per gli anni 2004-2006 adottato dal Ministero per le politiche agricole e forestali, tenuto conto delle peculiarità biologiche del mare della Sardegna e secondo le modalità di attuazione previste nella presente legge.
3. L'interruzione dell'attività di pesca, che può essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'Isola; essa può riguardare tutti o parte dei distretti di pesca come individuati all'articolo 4.
4. In dipendenza dell'adozione del Piano di protezione delle risorse acquatiche, sono riconosciute, a favore dei membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati alle limitazioni dell'attività di pesca, misure di accompagnamento a carattere sociale, a compensazione del mancato reddito conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6 dell'[articolo 12 del Regolamento \(CE\) n. 2792/1999](#) del Consiglio del 17 dicembre 1999, nella misura prevista dai commi 5 e 6 dell'[articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34](#) (Nuove norme di attuazione sul fermo biologico).
5. Il Piano di protezione, ove riguardante uno o più distretti, può essere affidato ad appositi organismi di gestione costituiti tra le imprese di pesca e le loro associazioni.
6. Le modalità tecniche di attuazione della misura, ivi compresa l'entità delle compensazioni per le limitazioni dell'attività di pesca, sono adottate con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca.

(3) Vedi anche, per la misura del premio per gli imbarcati per l'anno 2008 (previsto dal presente articolo), [l'art. 4, comma 27, L.R. 14 maggio 2009, n. 1](#). Vedi altresì il [Dec.Ass. 19 novembre 2008, n. 2882/91](#). Con [Dec.Ass. 11 agosto 2009, n. 2069/84](#) sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, i criteri e le modalità per l'attuazione del programma di ripopolamento attivo dell'aragosta

rossa. Con Dec.Ass. 29 dicembre 2009, n. 3186/Dec.A/158 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano regionale di gestione dell'anguilla. Con [Dec.Ass. 23 dicembre 2009, n. 3163/147](#) e con [Dec.Ass. 5 marzo 2010, n. 617/19](#) sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, gli indirizzi per la gestione delle risorse finanziarie rispettivamente per l'annualità 2009 e per l'annualità 2010. Vedi anche, il [Dec.Ass. 29 dicembre 2009, n. 3185/157](#), il [Dec.Ass. 19 giugno 2013, n. 835/DecA/42](#), il [Dec.Ass. 3 febbraio 2014, n. 86/6](#) e il [Dec.Ass. 4 settembre 2019, n. 39](#).

Capo III

Aiuti agli investimenti delle imprese di pesca e acquacoltura

Art. 7

Finalità degli aiuti.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla [legge regionale 23 giugno 1998, n. 19](#) (Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura, ivi compresa la mitilicoltura e la molluschicoltura, finalizzati a:

- a) ridurre i costi di produzione;
- b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità;
- c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene negli allevamenti ittici;
- d) promuovere la diversificazione delle attività nelle imprese di pesca e acquacoltura.

Art. 8

Beneficiari degli aiuti.

1. Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori ittici, come definiti all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e

modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese, singole o associate, operanti in Sardegna, a condizione che possano comprovare, mediante valutazione delle prospettive:

- a) redditività;
 - b) possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate.
-
-

Art. 9

Investimenti ammessi a finanziamento.

1. Sono ammessi a finanziamento i sottoindicati interventi:

- a) ammodernamento di pescherecci;
- b) acquacoltura;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) attrezzature dei porti da pesca;
- e) promozione, innovazione tecnologica e assistenza tecnica;
- f) interventi sulla piccola pesca costiera;
- g) azioni realizzate dagli operatori del settore;
- h) misure socio-economiche a sostegno della riconversione e della diversificazione delle attività di pesca;
- i) impianti di depurazione delle acque utilizzate nella stabulazione;
- l) interventi in attuazione della normativa vigente a tutela della sicurezza del lavoro in terra e in mare.

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento le spese relative alle iniziative connesse alla pesca. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti:

a) attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pescaturismo";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata "ittiturismo";

c) prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, nonché azioni di promozione e valorizzazione.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché al comma 2 dell'[articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui alla lettera a) del comma 2, è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti. Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere svolte in un rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività di pesca e di acquacoltura che deve essere principale.

5. Le attività di pescaturismo e di ititurismo sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, fatte salve le autorizzazioni necessarie per l'agibilità delle imbarcazioni e l'idoneità degli impianti delle infrastrutture da parte dei competenti organi.

6. Ulteriori investimenti ammessi a finanziamento sono:

a) acquisto e installazione a bordo di pescherecci di dispositivi elettronici di localizzazione (Blue box) che consentano ad un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le imbarcazioni;

b) acquisto di deterrenti acustici a norma del [regolamento \(CE\) n. 812/2004](#) del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca;

c) iniziative complementari e di diversificazione dell'attività di pesca e di acquacoltura quali:

1) la ristrutturazione e la diversificazione delle attività economiche;

- 2) la promozione della pluriattività;
 - 3) la valorizzazione dei prodotti locali;
 - 4) le piccole infrastrutture legate al pescaturismo e all'ittiturismo;
 - 5) il sostegno alla cooperazione interregionale e transnazionale;
 - 6) l'acquisizione delle competenze necessarie per l'elaborazione di strategie di sviluppo locali.
-
-

Art. 10

Tipo e intensità degli aiuti.

1. Il contributo pubblico per le azioni di cui all'articolo 9, ricomprese nelle previsioni di intervento del [Regolamento \(CE\) n. 2792/1999](#) e successive modifiche ed integrazioni, è determinato secondo l'allegato IV dello stesso regolamento.
 2. Gli interventi previsti al comma 6 dell'articolo 9 sono finanziati nel seguente modo:
 - a) le azioni di cui alle lettere a) e b) fino al 100 per cento dei costi ammissibili;
 - b) le azioni di cui alla lettera c) fino al 60 per cento dei costi ammissibili.
-
-

Capo IV

Aiuti per danni da calamità naturali o eventi eccezionali

Art. 11

Fondo di solidarietà regionale della pesca ⁽⁴⁾.

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca le cui risorse sono destinate alla concessione da parte dell'Assessorato regionale della difesa

dell'ambiente, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di primo intervento, di contributi a copertura del danno, a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

2. Si considera compromesso un bilancio aziendale qualora il danno rispetto al fatturato medio delle imprese nei tre anni precedenti l'evento raggiunga la soglia indicata al punto 4.6. degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C229 del 14 settembre 2004.

3. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali subiti.

4. Il compito del fondo è inoltre quello di:

a) [contribuire, entro i limiti previsti dalla disciplina comune sugli aiuti di Stato in materia di pesca e di acquacoltura, al pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione, stipulati da imprese di pesca o di acquacoltura, che abbiano per oggetto rischi connessi ad eventi ambientali o atmosferici per:

1) risarcire i danni subiti da strutture aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;

2) risarcire i danni subiti dalle produzioni a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche e degli eventi ambientali o di inquinamento, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione] ⁽⁹⁾;

b) concedere indennizzi:

1) ai concessionari della pesca nelle zone umide ed agli acquacoltori per danni provocati alle produzioni ittiche nelle aree umide e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta;

2) ai pescatori marittimi per i danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.

5. I criteri e le modalità tecniche di attuazione del fondo sono fissati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca.

6. Agli effetti della presente legge sono equiparati ai pescatori gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura.

7. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentiti le Università degli Studi della Sardegna o gli istituti scientifici operanti nel settore, sulla base di

accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalle segnalazioni, l'esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteorologica ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui al comma 1.

8. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al comma 1 siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

9. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi sulle attività produttive danneggiate.

10. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti danneggiati è disposto dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente mediante apertura di credito a favore dei comuni nel cui territorio si è verificato l'evento.

11. Le risorse stanziare nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo; conseguentemente non trovano applicazione i termini di impegnabilità e di pagamento disposti dalla vigente legge di contabilità.

(4) Con [Dec.Ass. 19 dicembre 2008, n. 3190/109](#) e con [Dec.Ass. 11 agosto 2009, n. 2070/85](#) sono stati approvati i criteri e le modalità tecniche di attuazione del fondo di solidarietà, di cui al presente articolo. Vedi, anche, il [Dec.Ass. 23 dicembre 2009, n. 3170/151](#).

(5) Lettera abrogata dall'[art. 7, comma 25, L.R. 5 marzo 2008, n. 3](#).

Capo V

Disposizioni varie

Art. 12

Abrogazione.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) l'[articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14](#) (Attuazione del [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla [legge regionale 21 settembre 1993, n. 46](#) e alla [legge regionale 29 luglio 1998, n. 23](#) e disposizioni varie);

b) i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell'articolo 1, e gli [articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 34 del 1998](#).

Art. 13

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 6, 9, 11, valutati in complessivi euro 6.950.000 per l'anno 2006, si fa fronte:

a) per quelli di cui all'articolo 3, determinati in euro 150.000, mediante utilizzo delle disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S05.052;

b) per quelli di cui all'articolo 6, determinati in euro 5.000.000, mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla [legge regionale n. 34 del 1998](#), iscritte in conto dell'UPB S05.050;

c) per quelli di cui all'articolo 9, determinati in euro 1.000.000, per quanto riguarda la somma di euro 250.000 mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla [legge regionale n. 19 del 1998](#) ed iscritte in conto dell'UPB S05.052 (cap. 05184) e per quanto riguarda il restante importo di euro 750.000 mediante la variazione di bilancio di cui al comma 2;

d) per quelli di cui all'articolo 11, determinati in euro 800.000, mediante utilizzo delle risorse stanziare in conto dell'UPB S05.050 (cap. 05149 e 05150).

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

05 - Ambiente

UPB S05.052

Interventi a tutela della pesca e acquacoltura

2006 euro 750.000

2007 euro -----

2008 euro -----

In diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 euro 750.000

2007 euro -

2008 euro -

mediante riduzione della voce 13 della tabella A) allegata alla [legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1](#) (legge finanziaria 2006).

3. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria della Regione.

Art. 14
Entrata in vigore.

1. La presente legge è notificata alla Commissione europea e le disposizioni in essa contenute in materia di aiuti di Stato entrano in vigore dopo l'approvazione della Commissione stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 2005, n. 31 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2005, n. 51.

(2) Titolo così sostituito dall'*art. 2, comma 56, lettera a), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge). Il titolo originario era così formulato: «Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.».

(3) Ai sensi dell'*art. 2, comma 1, L.R. 18 maggio 2020, n. 8* la validità delle concessioni con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, disciplinate dalla presente legge, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 2. Ai sensi dell'*art. 4, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2020* il termine di pagamento del canone per l'annualità 2020 delle concessioni afferenti ai beni del demanio idrico e marittimo regionale e del demanio marittimo statale gestite dalla Regione e dai Comuni, di cui alla presente legge, è posticipato al 30 novembre 2020, indipendentemente dal termine di pagamento indicato nella richiesta dell'ente concedente.

Art. 01 *Finalità ⁽⁴⁾.*

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in conformità con la normativa comunitaria e statale, con la presente legge disciplina le attività di pesca e di acquacoltura .

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 56, lettera b), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge).

Art. 02 *Compiti e funzioni della Regione ⁽⁵⁾.*

1. La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'attuazione della politica comune della pesca;

b) disciplina e attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche;

c) attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva; ⁽⁶⁾

d) adempimenti conseguenti alla costituzione del distretto di pesca nord Adriatico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico) non riservati allo Stato ⁽⁷⁾;

e) concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111* (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per finalità di pesca e acquacoltura;

f) funzioni di programmazione e amministrative regionali in materia di pesca, anche per fini scientifici, e di acquacoltura, anche biologica ⁽⁸⁾.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al comma 1, riguardanti in particolare:

a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in regione;

b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale ⁽⁹⁾;

c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;

d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;

e) le autorizzazioni concernenti l'attività di pesca-turismo;

e-bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilità del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali ⁽¹⁰⁾;

f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca ⁽¹¹⁾.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 56, lettera b), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge).

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 57, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «c) attuazione degli interventi di sostegno del comparto ittico previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;».

(7) Lettera così modificata dall'*art. 80, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1*, della medesima legge).

(8) Lettera così modificata dall'*art. 134, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 318* della stessa legge).

(9) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 novembre 2015, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili.».

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 80, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1*, della medesima legge).

(11) In attuazione del presente comma vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 settembre 2012, n. 0191/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 dicembre 2014, n. 0234/Pres.*

Art. 03*Vigilanza e controllo* ⁽¹²⁾.

1. La Regione promuove intese con enti e organi di vigilanza di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4* (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'*articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*), per il coordinamento delle attività di vigilanza e il controllo sull'applicazione della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 81, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

Art. 1*Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado* ⁽¹³⁾.

1. Sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti alla Regione ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265* (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

2. I beni della Laguna di Marano-Grado che possono essere oggetto delle concessioni per i fini di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca di intesa con l'Assessore competente in materia di salute.

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 13, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1 - Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella

laguna di Marano-Grado. - 1. Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni di cui all'[articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366](#) (nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), come delimitati con D.M. 23 giugno 1966, n. 1330 del Ministro per i lavori pubblici, in attuazione del [decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265](#) (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado a pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche.».

Art. 2

Modalità di rilascio delle concessioni.

1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento ⁽¹⁴⁾ a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della [direttiva 91/492/CEE](#) del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:

a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;

b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2-bis ⁽¹⁵⁾;

c) onerosità delle concessioni;

d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni.

d-bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata ⁽¹⁶⁾;

d-ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato ⁽¹⁷⁾;

d-quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni ⁽¹⁸⁾;

d-quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.» ⁽¹⁹⁾.

2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.

2-bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione ⁽²⁰⁾.

(14) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 27 settembre 2006, n. 0289/Pres.*

(15) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca.».

(16) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

(19) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

(20) Comma aggiunto dall'art. 61, comma 1, lettera a), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

Art. 2-bis

Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca. ⁽²¹⁾

1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi è sospeso per tutta la durata della concessione.

2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo corrispondente alla quota parte del canone di cui all'articolo 3, individuata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente alle risorse ittiche, sentiti il Comune territorialmente competente e il Commissario regionale agli usi civici. ⁽²²⁾

(21) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della stessa legge).

(22) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 36, lettera a), L.R. 4 agosto 2017, n. 31, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017). Il testo precedente era così formulato: «2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo da determinarsi con il decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 3, comma 1, sentito il Commissario regionale agli usi civici.».

Art. 3

Canoni relativi alle concessioni ⁽²³⁾

1. L'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado, comprensivo dell'indennizzo di cui all'articolo 2-bis, comma 2, è pari a sette volte la misura del canone, prevista per le concessioni ministeriali nel settore della pesca e acquacoltura aventi a oggetto specchi acquei, manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, determinata ai sensi dell'articolo

03, comma 2, e dell'*articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400* (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla *legge 494/1993*.

2. Gli introiti di cui al comma 1, decurtati dell'indennizzo di cui all'articolo 2-bis, sono trattenuti nella misura del 95 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 5 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 95 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate ⁽²⁴⁾.

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 36, lettera b), L.R. 4 agosto 2017, n. 31*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3 - Canoni relativi alle concessioni. - 1. Il Presidente della Regione, sentiti previamente i Comuni territorialmente competenti, determina con decreto l'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado secondo quanto previsto dall'*articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16* (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico). - 2. Gli introiti di cui al comma 1 sono trattenuti nella misura del 50 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 50 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 50 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.».

(24) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 96, L.R. 27 dicembre 2019, n. 24*, a decorrere dal 3 gennaio 2020 e con effetto dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4 *Sanzioni.*

01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro ⁽²⁵⁾.

1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

1-bis. È vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga

con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonché della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato ⁽²⁶⁾.

1-ter. In via di interpretazione autentica del comma 1-bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano ⁽²⁷⁾.

1-quater. Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del D.P.Reg. 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'*articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31* (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento:

a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;

b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;

c) alle modalità di impiego degli attrezzi;

d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca. ⁽²⁸⁾

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.

3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. ⁽²⁹⁾

(25) Comma aggiunto dall'*art. 82, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

(26) Comma aggiunto dall'*art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 189 della stessa legge*).

(27) Comma aggiunto dall'*art. 82, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

(28) Comma aggiunto dall'*art. 58, comma 1, lettera a), L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

(29) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lettera b), L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 5 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati i commi 24, 25, 26 e 27 dell'*articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

Art. 6 *Pesca e acquacoltura in siti Natura 2000 ⁽³⁰⁾.*

1. L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura in siti Natura 2000, anche in attuazione di usi civici, è svolto in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali e alle misure di conservazione di specie e habitat contenute negli strumenti di gestione di cui all'*articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7* (Legge comunitaria 2007), poste a tutela dei medesimi.

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 83, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Norma transitoria. 1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2 e per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, per le aree incluse nella Rete ecologica europea Natura

2000 vigono gli obblighi, i divieti e le prescrizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997](#), sanzionati ai sensi dell'articolo 4.».

Art. 6-bis

Criteria per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura ⁽³¹⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi, il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura ⁽³²⁾:

a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111](#) (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

b) dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) ⁽³³⁾.

2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.

4. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di

cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:

a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;

b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;

c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;

d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;

e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;

g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;

h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.

5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

6. [I termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca] ⁽³⁴⁾.

7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.

7-bis. Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'[articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26](#) (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.

(31) Articolo aggiunto dall'[art. 61, comma 1, lettera c\), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

(32) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 13, lettera b\), L.R. 11 agosto 2016, n. 14](#), a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima [L.R. n. 14/2016](#)).

(33) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 9, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2015, n. 33](#), a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il presente articolo disciplina in via transitoria le modalità di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, nelle more dell'adozione della normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111](#) (Norme di attuazione dello

statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).».

(34) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 9, lettera b)*, *L.R. 29 dicembre 2015, n. 33*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(35) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 9, lettera c)*, *L.R. 29 dicembre 2015, n. 33*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.Reg. 18 gennaio 2017, n. 020/Pres.*

Art. 7 *Norme finanziarie.*

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1608 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, al titolo III - categoria 3.2 - rubrica n. 330 - con la denominazione «Canoni di concessioni - settore pesca e acquacoltura», con riferimento al capitolo 763 (3.2.5) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 218 - Pesca e acquacoltura con la denominazione «Canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi».

L.R. Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 ⁽¹⁾.**Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura ^{(2) (3)}.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 16 dicembre 2005, n. 45, parte prima.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura».

(3) Con *Delib.C.R. 18 ottobre 2006, n. 110* e con *Delib.C.R. 24 luglio 2007, n. 75* è stato approvato il programma annuale della pesca professionale e dell'acquacoltura, attuativo della presente legge rispettivamente, per gli anni 2006 e 2007-2010. Con *Delib.G.R. 29 giugno 2009, n. 571*, con *Delib.G.R. 31 marzo 2010, n. 394* e con *Delib.G.R. 5 settembre 2011, n. 754* è stata data attuazione al programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007-2010, rispettivamente per l'annualità 2009 e per l'annualità 2010. Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 8 novembre 2017, n. 16350*.

Capo I - Disposizioni generali**Art. 1***Oggetto della legge e finalità.*

1. La presente legge disciplina:

a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;

b) il rilascio delle licenze di pesca;

c) l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione ⁽⁴⁾.

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:

a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità;

b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura;

c) si avvalgono della concertazione con le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie; ⁽⁵⁾

d) favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «c) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.».

(5) Lettera così modificata dall'*art. 97, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

Art. 2 *Competenze della Regione* ⁽⁶⁾.

1. Salvo quanto indicato all'articolo 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.

(6) Articolo sostituito dall'*art. 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*, modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58* e nuovamente sostituito dall'*art. 98, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*). Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «Art. 2. Competenze della Regione. 1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*. Il testo originario era così formulato: «f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura da svolgere attraverso le agenzie regionali .».

- a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;
- b) la programmazione degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura;
- c) la definizione delle regole e dei modi di pesca;
- d) il riconoscimento del distretto di pesca;
- e) il rilascio dell'autorizzazione alle pesche speciali, alla pesca del novellame e alla pesca per fini scientifici;
- f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura.».

Art. 3

Competenze dei comuni. ⁽⁷⁾

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo e di acquacoltura in mare ⁽⁸⁾.

(7) Articolo sostituito dall'art. 3, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, modificato dall'art. 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58 e nuovamente sostituito dall'art. 99, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «Art. 3. Competenze degli enti locali. 1. È competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione, ai comuni e alle agenzie regionali. In particolare le province:

a) attuano sul territorio di competenza le misure e le azioni del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla [legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1](#) (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;

b) [gestiscono i piani provinciali];

c) rilasciano le licenze di pesca nel rispetto dell'articolo 12;

d) esercitano le funzioni amministrative in materia di pescaturismo.

2. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.».

(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 4

Supporto tecnico alla programmazione regionale ⁽⁹⁾.

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'[articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30](#) (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

2. La Regione, per le attività a supporto della programmazione regionale, può avvalersi altresì di soggetti scientifici riconosciuti, che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, individuati con le procedure di evidenza pubblica.

(9) Articolo dapprima modificato dall'art. 78, commi 1, 2 e 3, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Competenze ARPAT . 1. Conformemente a quanto previsto dall'[articolo 2,](#)

comma 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) recante l'equiparazione degli imprenditori ittici agli imprenditori agricoli, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di cui all'*articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37* (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) applicabili allo specifico settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge per il settore della pesca e dell'acquacoltura le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30* (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").».

Art. 5

Definizioni ⁽¹⁰⁾

1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le definizioni indicate nel presente articolo.

2. La pesca professionale marittima è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

3. Rientrano nelle attività di pesca professionale marittima il pescaturismo e l'ittiturismo, come disciplinate dal capo III, sezione I.

4. Sono attività connesse a quelle di pesca professionale marittima, purché non prevalenti ed effettuate dall'imprenditore mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'impresa normalmente impiegate, le seguenti:

a) trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

5. L'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

6. Sono attività connesse all'acquacoltura le seguenti:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui alla lettera b);

b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'impresa normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese quelle di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

c) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

7. È imprenditore ittico:

a) il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, le attività di pesca professionale marittima di cui ai commi 2, 3 e 4;

b) l'acquacoltore che esercita, in forma singola o associate, le attività di cui ai commi 5 e 6;

c) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura di cui, rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

8. La pesca costiera è l'attività esercitata a fini economici:

a) da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia costa, denominata "pesca costiera locale";

b) con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004* della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, entro 12 miglia dalla costa, denominata pesca costiera artigianale;

c) con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa, denominata pesca costiera ravvicinata.

9. La pesca non professionale marittima sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. È esercitata senza fine di lucro mediante le seguenti modalità:

a) pesca ricreativa in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

b) pesca sportiva in mare: l'attività di pesca ricreativa effettuata durante le gare agonistiche;

c) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata.

10. Per associazioni di categoria si intendono le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana.

(10) Articolo dapprima modificato dall'[art. 4, commi 1 e 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56](#) e poi così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Definizioni. 1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a ciò destinati;

b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali. È considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra;

c) pesca costiera:

1) pesca costiera locale: attività di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;

2) piccola pesca artigianale: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa;

3) pesca costiera ravvicinata: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa;

d) pesca professionale marittima: le attività di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attività come esclusiva o prevalente in termini di reddito;

e) pesca-turismo: l'attività di cattura e prelievo esercitata a fini economici, da imprenditori ittici singoli o associati in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative ;

f) pesca sportiva in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

- g) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- j) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;
- k) imprenditore ittico:
- 1) chi esercita un'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies;
 - 2) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies;
 - 3) sono altresì imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di pesca, di acquicoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies ;
- l) associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana.».

Capo II - Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura

Art. 6 *Azioni.*

[1. Le azioni hanno per oggetto:

- a) il monitoraggio e l'identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo del settore;
- b) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione;
- c) la promozione, la pubblicità dei prodotti e dei consumi ittici e la promozione di nuovi sbocchi di mercato per gli stessi prodotti;
- d) gli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore;
- e) il miglioramento della qualità dei prodotti;
- f) gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo della flotta, l'abbandono definitivo e riconversione delle attività di pesca e gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli impianti di acquacoltura;

g) gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e nuova realizzazione di strutture ed infrastrutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, con particolare riguardo alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali;

h) lo sviluppo della piccola pesca costiera anche attraverso il sostegno alle imprese esercitanti questa tipologia di pesca;

i) l'incentivazione delle attività di pesca-turismo ed ittiturismo;

j) l'assistenza e consulenza rivolte alle imprese di pesca e agli operatori del settore;

k) la formazione professionale indirizzata agli imprenditori ed addetti ai settori della pesca e dell'acquacoltura;

l) i contributi a parziale copertura dei danni a favore dei pescatori e degli acquacoltori singoli o associati che abbiano subito gravi danni a seguito di calamità naturali o di avversità meteo-marine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

m) il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne siano unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca volte:

1) alla promozione e sviluppo dell'associazionismo nel settore finalizzato a migliorare la gestione delle produzioni, migliorarne l'integrazione con la complessiva filiera agro-alimentare, la gestione delle strutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, il trasferimento di innovazione alle imprese, l'informazione e la divulgazione;

2) all'incentivazione della conversione delle motorizzazioni marine a nuove motorizzazioni a più basso impatto ambientale con priorità per l'utilizzo di carburanti derivanti da produzioni agricole;

3) all'assistenza nella gestione amministrativa delle imprese finalizzata a conseguire la riduzione dei tempi procedurali e la semplificazione amministrativa;

4) alla messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità della filiera ittica;

5) alla sperimentazione di pratiche di pesca responsabile e di attività integrative del reddito derivante dalla pesca, con particolare riguardo alle attività di tutela dell'ecosistema;

6) alla tutela e valorizzazione delle produzioni locali;

7) alla bonifica dell'ecosistema marino con particolare riferimento al recupero di rifiuti dispersi in mare;

n) gli studi e le ricerche inerenti il settore, in particolare orientati a:

1) valutare la consistenza delle risorse biologiche marine interessanti la pesca professionale;

2) promuovere innovazioni tecniche e scientifiche per migliorare la sostenibilità del prelievo, per migliorare la gestione delle risorse, la salubrità dei prodotti, la loro trasformazione e commercializzazione, le condizioni della sicurezza a bordo e l'innovazione aziendale] ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dall'art. 5, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Art. 7

Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura ⁽¹²⁾.

1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla [legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#) (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [L.R. 20/2008](#)), persegue le finalità di cui all'articolo 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l'attuazione delle stesse ⁽¹³⁾

1-bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ⁽¹⁴⁾.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1-bis è compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca ⁽¹⁵⁾

(12) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Programma regionale per la pesca e l'acquacoltura. 1. La Giunta regionale, ai sensi della [legge regionale 11 agosto 1999, n. 49](#) (Norme in materia di programmazione regionale) adotta e propone per l'approvazione al Consiglio regionale il programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato programma.

2. Il programma dispone l'attuazione delle politiche regionali in materia di pesca ed acquacoltura per un periodo corrispondente a quello del piano regionale di sviluppo e si coordina, per l'acquacoltura, con il programma di sviluppo dell'acquacoltura di cui all'[articolo 4 della legge](#)

regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica).

3. La Giunta regionale nella redazione del programma tiene conto degli indirizzi e delle proposte espressi dalla Commissione di cui all'articolo 9.

4. Per la redazione del programma, la Giunta regionale si avvale, altresì, delle agenzie regionali ARPAT ed ARSIA secondo le loro rispettive competenze.

5. Il programma, in coerenza con il modello analitico previsto dalla vigente normativa regionale:

a) analizza la situazione del settore in ambito regionale;

b) fissa gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica i beneficiari, nell'ambito di quelli individuati dall'articolo 8;

c) descrive le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell'articolo 6 e ne fissa le priorità;

d) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del programma, specificando in particolare quelle relative alla sua prima annualità;

e) determina la ripartizione delle risorse fra le province conseguente alla definizione di obiettivi criteri ed in relazione alle competenze loro trasferite e le relative procedure di assegnazione;

f) determina il livello percentuale di co-finanziamento da parte dei beneficiari per le diverse tipologie di intervento;

g) indica le fasi della procedura per attivare i diversi interventi e le modalità di monitoraggio del programma;

h) definisce gli eventuali interventi sanzionatori e di revoca dei finanziamenti;

i) definisce la tipologia e le modalità di controllo circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti beneficiari pubblici e privati;

j) detta opportuni indirizzi e direttive alle agenzie regionali, in ordine alle loro rispettive competenze nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6. Il programma indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato, in relazione alle risorse regionali rese disponibili ed a quelle aggiuntive di provenienza comunitaria e nazionale per le quali si prevede l'iscrizione nel bilancio della Regione Toscana.

7. Il programma, tenendo conto degli studi e ricerche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), può definire le strategie di intervento e le relative modalità di attuazione anche in riferimento a:

a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

b) individuazione di aree marine e di aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;

c) determinazione di modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite.

8. Il programma stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono comunque complessivamente superare quelle rilasciate, alla stessa data, dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF), alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, di cui all'[articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963](#) (Disciplina della pesca marittima) tenuti dalle Capitanerie di porto della Toscana e che a tale data risultino in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato ad ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca.».

(13) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli atti della programmazione regionale individuano gli interventi di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#) e dall'[art. 100, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20](#).

(14) Comma inserito dall'[art. 3, comma 2, L.R. 30 maggio 2018, n. 26](#).

(15) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 3, L.R. 30 maggio 2018, n. 26](#).

Art. 8

Beneficiari degli interventi.

[1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

- a) gli imprenditori ittici singoli ed associati e le associazioni di categoria;
- b) gli enti locali;
- c) le agenzie regionali.

2. Se i beneficiari sono enti locali o agenzie regionali e gli interventi rientrano fra i loro fini istituzionali, le risorse sono assegnate in forma diretta; negli altri casi sono assegnate a mezzo di bandi ad evidenza pubblica, conformemente alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

3. Le risorse finalizzate alla realizzazione, da parte delle associazioni di categoria, degli interventi descritti all'articolo 6, comma 1, lettere d), k), m), sono assegnate a mezzo di specifiche convenzioni stipulate con le medesime associazioni.

4. Le quote di partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari alla realizzazione degli interventi sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente] ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo abrogato dall'[art. 7, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56](#).

Art. 9*Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura* ⁽¹⁷⁾.

1. È istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione consultiva:

a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;

b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFRA e della relativa nota di aggiornamento di cui alla [L.R. 1/2015](#);

c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura ⁽¹⁸⁾.

3. La commissione consultiva è composta da:

a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;

b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale; ⁽¹⁹⁾

c) due componenti dei comuni costieri designati da ANCI; ⁽²⁰⁾

d) un componente in rappresentanza dell'Autorità portuale regionale di cui alla [legge regionale 28 maggio 2012, n. 23](#) (Istituzione dell'Autorità portuale regionale);

e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;

f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10 ⁽²¹⁾;

g) un componente in rappresentanza dell'ARPAT;

h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).

4. [La commissione consultiva, su richiesta della Regione, elabora proposte per la predisposizione, negli atti della programmazione regionale, degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura] ⁽²²⁾.

5. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno ⁽²³⁾.

6. La partecipazione alla commissione consultiva è gratuita.

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 8, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e dall'*art. 6, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura. 1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto come segue:

a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e acquacoltura o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Consorzio per il Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata (CIBM);

c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio sono situati uno o più impianti di acquacoltura;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera l);

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'autorità marittima regionale.

3. Il comitato elabora proposte per la predisposizione nel PAR degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.

4. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno.

5. La partecipazione al comitato è gratuita.».

(18) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «2. La commissione consultiva esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura.».

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 101, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) due componenti, in rappresentanza delle province costiere, designati congiuntamente dalle stesse;».

(20) Lettera così sostituita dall'*art. 101, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) un componente in rappresentanza delle province rimanenti designato congiuntamente dalle stesse; ».

(21) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «f) un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10, designato congiuntamente dalle stesse;».

(22) Comma dapprima modificato dall'art. 101, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20 e poi abrogato dall'art. 4, comma 3, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

(23) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «5. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.».

Art. 10

Distretto di pesca e di acquacoltura.

1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partner e di valorizzare lo sviluppo del settore.

2. [La Giunta regionale riconosce il distretto, previo parere del comitato di cui all'articolo 9] ⁽²⁴⁾.

3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate. ⁽²⁵⁾

4. La Giunta regionale determina:

a) i criteri di organizzazione del distretto;

b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento;

c) la procedura per il riconoscimento del distretto.

5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4, lettera b), la Giunta revoca il riconoscimento.

(24) Comma prima modificato dall'art. 9, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e poi abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(25) Comma così sostituito dall'art. 102, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo

precedente era così formulato: «3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano le province costiere e le province in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura della Toscana e le associazioni di categoria interessate.».

Art. 11
Attività del distretto.

1. Il distretto, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 10, svolge le seguenti funzioni:

a) favorisce e rafforza il dialogo e l'interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative;

b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l'immagine del territorio, del mare e delle produzioni ittiche;

c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale;

d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore;

e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d'area interessanti l'ambito del distretto;

f) favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto. ⁽²⁶⁾

2. La competente struttura della Giunta regionale, con le risorse di cui all'articolo 7, partecipa al finanziamento degli interventi proposti volti a promuovere e rafforzare nell'ambito distrettuale la gestione delle risorse e le opportunità presenti. ⁽²⁷⁾

(26) Lettera così sostituita dall'*art. 103, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «f) favorisce la stipula di convenzioni fra province aderenti e consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi di competenza delle province e di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.».

(27) Comma così modificato prima dall'art. 10, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e poi dall'art. 103, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

Capo III - Disciplina della pesca

Art. 12

Esercizio della pesca ⁽²⁸⁾.

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.

2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio regionale, sono rilasciate dalla competente struttura della Giunta regionale nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 5-bis e dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ⁽²⁹⁾.

3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della *legge 17 febbraio 1982, n. 41* (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).

4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell'interessato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento degli oneri di concessione fissati dal regolamento di cui all'articolo 14 comma 1 lettera a). ⁽³⁰⁾

5. Per l'esercizio della pesca professionale subacquea la competente struttura della Giunta regionale rilascia la licenza annuale, nel rispetto del numero massimo fissato dalla Giunta regionale e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ⁽³¹⁾.

5-bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesce per ogni ambito provinciale, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca ⁽³²⁾.

5-ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:

- a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
- b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
- c) la delimitazione delle aree marine e aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

(28) Rubrica così sostituita dall'*art. 11, comma 1, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*. Il testo originario era così formulato: «Rilascio delle licenze di pesca.».

(29) Comma così modificato prima dall'*art. 11, comma 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e poi dall'*art. 104, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(30) Comma così modificato dall'*art. 104, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(31) Comma così modificato prima dall'*art. 11, comma 3, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e poi dall'*art. 104, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 4, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e poi così modificato dall'*art. 104, comma 4, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(33) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 5, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*.

(34) Ai sensi dell'*art. 25, comma 1, della presente legge* (come sostituito dall'*art. 33, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, previsto dall'*art. 14*.

Art. 13

Registro della pesca professionale. ⁽³⁵⁾

1. È istituito il registro regionale dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si iscrivono coloro che intendono esercitare la pesca professionale. ⁽³⁶⁾

1-bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali. ⁽³⁷⁾

2. Le condizioni e le modalità generali dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca. ⁽³⁸⁾

(35) Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della presente legge (come sostituito dall'art. 33, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, previsto dall'art. 14.

(36) Comma così modificato dall'art. 105, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(37) Comma aggiunto dall'art. 105, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(38) Comma così sostituito dall'art. 105, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Le province provvedono, con periodicità semestrale, a trasmettere copie del registro alla Regione Toscana ed al MIPAF, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di registrazione delle navi da pesca.».

Art. 13-bis

Modalità di esercizio della pesca professionale, non professionale, subacquea e speciale ⁽³⁹⁾.

1. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), definisce le modalità di pesca, gli attrezzi utilizzati e le loro caratteristiche, nonché le taglie minime dei pesci ⁽⁴⁰⁾.

2. La pesca sportiva e quella ricreativa in mare sono esercitate senza licenza di pesca fatto salvo l'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare). Il pescato non può essere commercializzato ⁽⁴¹⁾.

3. L'uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi simili è consentito solo ai maggiori di anni sedici.

4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenute alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.

5. La pesca di *aphia minuta* (rossetto) e di *spicara smaris* (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.

6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti ⁽⁴²⁾.

(39) Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «Modalità di esercizio della pesca professionale, sportiva, subacquea, speciale e a scopi scientifici.»

(40) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(41) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «2. La pesca sportiva in mare è esercitata senza licenza di pesca. I pescatori sportivi non possono commercializzare il pescato.»

(42) Articolo aggiunto dall'art. 12, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della presente legge (come sostituito dall'art. 33 della suddetta L.R. n. 56/2009) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, previsto dall'art. 14.

Art. 14

Regolamenti di attuazione ⁽⁴³⁾.

1. La Giunta regionale approva:

a) uno o più regolamenti per l'attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a:

1) numero massimo delle licenze di pesca concedibili, nonché le modalità per il rilascio e rinnovo delle stesse;

2) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

3) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;

4) delimitazioni delle aree marine e delle aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;

5) condizioni e modalità di istituzione e di gestione del registro della pesca professionale;

b) uno o più regolamenti per l'attuazione dell'articolo 13-bis relativi alle modalità per l'esercizio:

- 1) della pesca professionale;
- 2) della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- 3) della pesca subacquea;
- 4) della pesca speciale;
- 5) della pesca a scopi scientifici.

(43) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 23, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Regolamenti di attuazione. 1. La Giunta regionale approva:

- a) un regolamento per l'attuazione degli articoli 12 e 13;
- b) un regolamento per l'attuazione dell'articolo 13-bis che, in particolare, prevede:
 - 1) le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca professionale;
 - 2) le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva in mare;
 - 3) le modalità e le cautele per l'esercizio della pesca subacquea;
 - 4) le modalità di pesca speciale;
 - 5) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni della pesca a scopi scientifici.».

Art. 15

Pesca sportiva.

[1. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva in mare, che comunque è esercitata senza licenza.

2. È fatto divieto ai pescatori sportivi di commercio del pescato] ⁽⁴⁴⁾.

(44) Articolo abrogato dall'art. 14, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Art. 16*Pesca subacquea.*

- [1. La pesca con il fucile subacqueo e con attrezzi simili è consentita ai maggiori di anni sedici.
2. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), stabilisce cautele e modalità da osservarsi nell'esercizio della pesca subacquea] ⁽⁴⁵⁾.

(45) Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Sezione I - Disciplina delle attività di pescaturismo ⁽⁴⁶⁾**Art. 17***Pescaturismo.*

1. Costituisce attività di pescaturismo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo ⁽⁴⁷⁾.
2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
- a) l'osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imbarcazione usata;
 - b) lo svolgimento di pesca ricreativa mediante l'impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti ⁽⁴⁸⁾;
 - c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e delle lagune costiere ⁽⁴⁹⁾;
 - c-bis) la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra ⁽⁵⁰⁾.

(46) Sezione aggiunta dall'art. 16, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, unitamente alla relativa rubrica, comprendente gli articoli da 17 a 17-quinquies (come sostituito il primo e aggiunti i successivi dagli articoli da 17 a 21 della stessa legge).

(47) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «1. Costituisce attività di pescaturismo l'attività esercitata dall'imprenditore ittico singolo o associato in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'accoglienza

di persone diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.».

(48) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(49) Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e inserito nell'ambito della sezione I (aggiunta dall'art. 16 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Pesca-turismo. 1. Nell'attività di pesca-turismo sono ricomprese:

a) lo svolgimento di pesca sportiva mediante impiego degli attrezzi da pesca e secondo i limiti previsti dal regolamento regionale;

b) lo svolgimento della pesca con i sistemi ed attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imbarcazione usata;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere, dei laghi e delle acque interne, anche mediante l'offerta di posti letto sia sulle imbarcazioni che nelle abitazioni dei pescatori professionali.

2. L'attività di pesca-turismo è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).».

(50) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

Art. 17-bis

Esercizio delle attività di pescaturismo ⁽⁵¹⁾.

1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette alla competente struttura della Giunta regionale, una comunicazione nella quale dichiara, in particolare: ⁽⁵²⁾

a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;

b) il possesso dell'autorizzazione all'imbarco di persone diverse dall'equipaggio, rilasciata dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca, ai sensi della normativa statale vigente;

c) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra per le persone imbarcate;

d) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;

e) il possesso di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

2. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate diverse dall'equipaggio.

(51) Articolo aggiunto dall'art. 18, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «Art. 17-bis. Esercizio delle attività di pescaturismo. 1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di pescaturismo presenta alla provincia di appartenenza una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante in particolare:

a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;

b) l'eventuale offerta di ristorazione a bordo o a terra per le persone imbarcate;

c) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio di pescaturismo rilasciata dalla capitaneria di porto, ai sensi della normativa statale vigente;

d) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di pescaturismo, come indicato all'articolo 17-ter;

e) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;

f) di aver stipulato una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

2. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.

3. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate, nonché il tempo dedicato alle attività di pescaturismo.».

(52) Alinea così modificato dall'art. 106, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

Art. 17-ter

Rapporto di principalità ⁽⁵³⁾.

[1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello derivante dall'esercizio delle attività di pescaturismo.

2. La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con le annotazioni sul registro delle persone imbarcate ai fini di pescaturismo di cui all'articolo 17-bis, comma 3].

(53) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 19, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

Art. 17-quater

Limiti e modalità di esercizio dell'attività di pescaturismo.

1. L'attività di pescaturismo viene effettuata con:

a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l'utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;

b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.

2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca ricreativa ⁽⁵⁴⁾.

3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l'attività di pescaturismo, con l'utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:

a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l'inizio e la fine della cala;

b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l'imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell'imbarcazione. L'uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla capitaneria di porto;

c) può essere effettuata la pesca ricreativa anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell'inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca ⁽⁵⁵⁾.

4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all'ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo ⁽⁵⁶⁾.

5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell'equipaggio è stabilita nell'autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. È autorizzato l'imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.

6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne ⁽⁵⁷⁾.

(54) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(55) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(56) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto. È possibile derogare qualora le attività di pescaturismo sono incluse in un pacchetto turistico o comunque espressamente specificato nell'offerta turistica.».

(57) Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 17-quinquies

Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra.

1. La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con *D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R* (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

2. Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.

3. Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l'utilizzo di strutture fisse ⁽⁵⁸⁾.

(58) Articolo aggiunto dall'art. 21, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge).

Sezione II - Disciplina dell'ittiturismo ⁽⁵⁹⁾

Art. 17-sexies

Itturismo ⁽⁶⁰⁾.

1. Nelle attività di itturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitati da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.

(59) Sezione aggiunta dall'art. 22, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, unitamente alla relativa rubrica, comprendente gli articoli da 17-sexies a 17-nonies (aggiunti, a loro volta, dagli articoli da 23 a 26 della stessa legge).

(60) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 23, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'art. 22 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 17-sexies. Itturismo. 1. Nelle attività di itturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, servizi ricreativi, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitate dall'imprenditore ittico.».

Art. 17-septies

Esercizio dell'ittiturismo ⁽⁶¹⁾

1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di itturismo presenta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove si svolge l'attività di itturismo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in cui dichiara, in particolare:

a) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di itturismo e, nel caso di edifici, la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie vigenti;

b) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.

2. L'acquacoltore, nella SCIA, dichiara di realizzare il rapporto di principalità ai sensi dell'articolo 17-octies.

3. Lo SUAP comunica alla competente struttura della Giunta regionale le SCIA ricevute. ⁽⁶²⁾

4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli *articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40* (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

5. L'imprenditore ittico, di cui al comma 2, tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.

(61) Articolo aggiunto dall'*art. 24, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'*art. 22 della stessa legge*) e poi così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*. Il testo originario era così formulato: «Art. 17-septies. Esercizio dell'itturismo. 1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta al comune di appartenenza tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'*articolo 19 della L. 241/1990* attestante in particolare:

a) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di ittiturismo così come indicato all'articolo 17-octies;

b) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e nel caso di edifici la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie previste;

c) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.

2. Il comune comunica alla provincia le dichiarazioni ricevute.

3. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.

4. L'imprenditore ittico tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.».

(62) Comma così modificato dall'*art. 107, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

Art. 17-octies*Rapporto di principalità* ⁽⁶³⁾.

1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio dell'attività di acquacoltura è prevalente rispetto a quello dedicato all'esercizio dell'attività di ittiturismo ⁽⁶⁴⁾.
2. La principalità è dimostrata dall'acquacoltore con l'annotazione, sul registro di cui all'articolo 17-septies, comma 5, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo ⁽⁶⁵⁾.

(63) Articolo aggiunto dall'art. 25, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'art. 22 della stessa legge).

(64) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(65) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «2. La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con l'annotazione sul registro di cui all'articolo 17-septies, comma 4, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo.».

Art. 17-novies*Limiti e modalità di esercizio dell'ittiturismo* ⁽⁶⁶⁾.

1. L'attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell'imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall'imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.
3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l'attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili nella loro disponibilità, nonché in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci titolari di licenza di pesca ⁽⁶⁷⁾.
- 3-bis. L'esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio di pescatori e di acquacoltori con trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, alla società o al consorzio o a ciascun socio e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la

somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate ⁽⁶⁸⁾.

4. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall'imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l'uso della cucina dell'abitazione.

5. Per la somministrazione di alimenti e bevande l'imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.

6. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del [D.P.G.R. n. 40/R del 2006](#).

7. I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l'utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie ⁽⁶⁹⁾.

(66) Intestazione così modificata dall'[art. 49, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58](#).

(67) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#). Il testo originario era così formulato: «3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l'attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci proprietari di una licenza di pesca, mentre l'esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio con trenta coperti per socio proprietario di licenza di pesca e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la sola somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate.».

(68) Comma aggiunto dall'[art. 17, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#).

(69) Articolo aggiunto dall'[art. 26, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56](#) nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'[art. 22 della stessa legge](#)).

Art. 18

Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zero.

[1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

2. La pesca del novellame è consentita ai soli fini di ricerca con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

3. La pesca del novellame di sarda (bianchetto), inderoga a quanto previsto dal comma 2, può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per un periodo limitato di ciascun anno, previo parere vincolante del MIPAF rilasciato in conformità all'ordinamento comunitario in materia di permessi di pesca speciali.

4. La pesca di *aphia minuta* (rossetto) e di *spicara smaris* (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti dal programma regionale di cui all'articolo 7, con gli attrezzi e le modalità disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)] ⁽⁷⁰⁾.

(70) Articolo abrogato dall'art. 27, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Art. 19

Pesca a fini scientifici.

[1. La struttura competente della Giunta regionale, su parere dell'ARPAT, può autorizzare le Università e gli istituti scientifici riconosciuti ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica le catture degli organismi marini.

2. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca a fini scientifici sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)] ⁽⁷¹⁾.

(71) Articolo abrogato dall'art. 28, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Capo-III bis - Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare ⁽⁷²⁾

Art. 19-bis

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare ⁽⁷³⁾.

1. L'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP

competente per territorio. Nella SCIA l'imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l'installazione degli impianti.

2. L'attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#) (Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con [decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R](#) (Regolamento di attuazione del regolamento "CE" n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento "CE" n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.

(72) Partizione inserita dall'art. 5, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

(73) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 19-ter

Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura ⁽⁷⁴⁾.

1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)), nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.

2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.

(74) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 19-quater
Norme transitorie ⁽⁷⁵⁾.

1. La presentazione della SCIA di cui all'articolo 19-bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Ai procedimenti finalizzati all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis.

(75) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Capo IV - Vigilanza e sanzioni

Art. 20
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente con i quali la Regione può stipulare specifici protocolli, alla Regione stessa, salvo quanto previsto al comma 1-bis ⁽⁷⁶⁾.

1-bis. La vigilanza sull'applicazione della sezione II del capo III e del capo III-bis della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni ⁽⁷⁷⁾.

2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attività di cui alla presente legge consentono l'ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l'uso o la detenzione.

(76) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, dall'art. 18, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58 e dall'art. 108, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(77) Comma dapprima aggiunto dall'art. 29, comma 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 21

Sanzioni amministrative ⁽⁷⁸⁾

1. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8 per le violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti di cui all'articolo 14 si applicano le sanzioni di cui al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)).
2. Chiunque esercita l'attività di pescaturismo senza la comunicazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
3. Chiunque viola quanto prescritto all'articolo 17-bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
4. Chiunque esercita l'attività di pescaturismo in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 17-quater e 17-quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
5. Chiunque esercita l'attività di ittiturismo senza titolo abilitativo in violazione dell'articolo 17-septies, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
6. L'acquacoltore che viola quanto prescritto all'articolo 17-septies, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
7. L'acquacoltore che non rispetta il rapporto di principalità prescritto all'articolo 17-octies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
8. Chiunque esercita l'attività di ittiturismo in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 17 novies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 ⁽⁷⁹⁾.
- 8-bis. Chiunque esercita l'attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell'articolo 19-bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 ⁽⁸⁰⁾.

9. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-bis, 17-quater e 17-quinquies è la Regione. ⁽⁸¹⁾

10. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies, 17-octies, 17-novies e 19-bis, è il comune ⁽⁸²⁾.

11. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 2 a 8 si osservano le disposizioni di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

(78) Articolo così sostituito dall'art. 30, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e dall'art. 19, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo precedente era così formulato: «Art. 21. Sanzioni amministrative. 1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

b) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

c) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali;

d) sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

e) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

f) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale in violazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 5-ter;

g) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita le attività di pescaturismo e di ittiturismo in violazione degli articoli 17-bis, 17-septies;

h) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per la violazione degli articoli 17-quater, 17-quinquies e 17-nonies;

i) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

j) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e alla [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme della presente legge e all'introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio, salvo l'irrogazione e l'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies e 17-nonies che spetta ai comuni.».

(81) Comma così modificato dall'art. 109, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(80) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

(79) Comma così modificato dall'art. 49, comma 2, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

(82) Comma dapprima modificato dall'art. 49, comma 2, L.R. 9 agosto 2016, n. 58 e poi così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «10. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies, 17-octies e 17 novies è il comune.».

Art. 22 *Confisca* ⁽⁸³⁾.

[1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del pescato, nonché degli attrezzi, esclusa l'imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.

2. La confisca di cui al comma 1 è disposta con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza].

(83) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

Art. 23 *Monitoraggio e valutazione.*

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.

2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

- a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e altre regioni;
- b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 ⁽⁸⁴⁾;
- c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese;
- d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale;
- e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zero o per la pesca a fini scientifici;
- f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica.

⁽⁸⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 31, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

Norma finanziaria ⁽⁸⁵⁾.

1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. ⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 32, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2006, si fa fronte tramite l'utilizzo delle risorse allocate nei fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione 2005 alla unità previsionale di base (UPB) n. 741 "Fondi - spese correnti" per l'importo di euro 885.747,75 e alla UPB n. 743 "Fondi - spese di investimento" per l'importo di euro 2.213.332,25.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Le risorse provenienti dallo Stato finalizzate alle azioni previste dalla presente legge sono allocate in apposito fondo per gli interventi per la pesca professionale e l'acquacoltura e si aggiungono ai finanziamenti previsti dal presente articolo.».

⁽⁸⁶⁾ Comma prima modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58 e poi così sostituito dall'art. 110, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF di cui all'articolo 2 della L.R. n. 1/2006».

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ⁽⁸⁷⁾.

1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui articolo 13-bis della presente legge decorre dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) ⁽⁸⁸⁾.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi ⁽⁸⁹⁾.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti ⁽⁹⁰⁾.

(87) Comma così modificato dall'art. 22, commi 1 e 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(88) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(89) Comma così modificato dall'art. 22, comma 4, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(90) Articolo così sostituito dall'art. 33, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Disposizioni transitorie e finali. 1. L'efficacia delle disposizioni di cui al titolo III e titolo IV della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14 cessano di avere applicazione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 comma 2, può proporre al Consiglio regionale l'approvazione di programmi annuali.».

L.R. Molise 30 luglio 1998, n. 7 ⁽¹⁾.**Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne ^{(2) (3)}.**

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° agosto 1998, n. 15.

(2) Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue : "Con l'occasione il Governo segnala alla Regione la necessità di provvedere alla formale copertura della spesa con un apposito capitolo di bilancio sia per il 1998 sia per gli esercizi finanziari successivi".

(3) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il [Reg. 29 dicembre 1999, n. 2](#).

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Molise, con la presente legge, promuove il riequilibrio biologico delle specie ittiche, l'incremento della pescosità nelle acque interne del proprio territorio e regola l'esercizio della pesca nell'ambito delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11](#) e dal [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#).

2. [In attuazione della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge] ⁽⁴⁾.

(4) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

Art. 2
Ambito di applicazione.

1. Agli effetti della presente legge, sono considerate acque interne quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua o bacini naturali ed artificiali esistenti nell'ambito del territorio regionale, le private direttamente comunicanti con quelle pubbliche, nonché le acque salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei fiumi e canali.

Art. 3

Partecipazione e gestione.

1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione della Commissione Tecnica Consultiva Regionale di cui all'articolo 18 ⁽⁵⁾.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione dei Comitati Tecnici Consultivi provinciali e Commissione Tecnico - Consultiva regionale, di cui ai successivi artt. 16 e 18.».

Art. 4

Licenza di pesca ⁽⁶⁾.

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al pagamento della tassa sulle concessioni regionali. La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento ed il tipo di licenza. Gli uffici regionali competenti alla riscossione della tassa sono tenuti a comunicare al servizio "Coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura, l'acquacoltura e la pesca. Attività

venatoria" della Regione, trimestralmente, l'elenco dei soggetti che hanno effettuato il versamento di cui al presente comma ⁽⁷⁾.

2. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità nel territorio della Regione Molise.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Licenza di pesca. 1. L'esercizio della pesca nelle acque interne é consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed é subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale.».

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 gennaio 2018, n. 1, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla Regione attraverso le proprie strutture territorialmente competenti, secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale.».

Art. 5

Tipi di licenza di pesca.

1. La licenza di pesca viene rilasciata nei seguenti tipi:

a) licenza di tipo A):

autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca con l'uso degli attrezzi, come da successivo art. 27, nelle acque di categoria «A». Il richiedente é tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250. Il possessore della licenza di tipo «A» può, altresì, esercitare la

pesca in tutte le acque utilizzando gli attrezzi consentiti con la licenza di tipo «B»;

b) licenza di tipo B):

autorizza l'esercizio della pesca ai dilettanti in tutte le acque interne, con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a

mm. 10;

c) licenza di tipo C):

autorizza l'esercizio della pesca in tutte le acque interne con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10;

d) licenza di tipo D):

autorizza, per mesi tre, l'esercizio della pesca agli stranieri, con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10.

2. Le licenze di pesca in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono valide fino alla scadenza.

Art. 6 *Sanzioni* ⁽⁸⁾.

1. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa di concessione regionale è soggetto alla sanzione di euro 310,00. Chiunque eserciti la pesca senza essere munito della ricevuta di versamento di pagamento della tassa di concessione regionale e del documento di riconoscimento è soggetto alla sanzione di euro 31,00, sempre che provveda ad esibire detta documentazione all'ufficio o all'agente accertatore o al competente servizio regionale entro il termine di otto giorni.

2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate ed il Direttore del servizio "Coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura, l'acquacoltura e la pesca. Attività venatoria" può disporre la sospensione della licenza per dodici mesi.

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 2, L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*). In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, commi 2 e 3, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, dall'*art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13* e dall'*art. 2, comma 4, lettere a), b), c) e d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Sanzioni. 1. Chiunque eserciti la pesca senza la prescritta licenza o con la licenza scaduta è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di euro 52 ad un massimo di euro 310.

1-bis. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa di concessione regionale è soggetto alle sanzioni previste dalla *legge regionale n. 17/2013*, e successive modificazioni.

2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate ed il Presidente della Giunta regionale, può disporre per il ritiro o la sospensione della concessione della licenza per mesi dodici.

3. Per la sola dimenticanza della licenza, il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da euro 5,16 ad euro 31, sempre che provveda ad esibire detta licenza all'Ufficio dell'Agente accertatore o al Servizio regionale competente entro il termine di giorni otto.

4. Il Presidente della Giunta regionale esercita il potere di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge.».

Art. 7

Zone protette e modalità per la costituzione.

Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, la Regione, sentito il parere della commissione tecnica-consultiva regionale, provvede, con proprio atto, alla istituzione di "ZONE DI RIPOPOLAMENTO", "ZONE DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)" e "ZONE DI FREGA". Per l'istituzione delle predette zone si tiene conto della lunghezza del corpo idrico nonché delle caratteristiche ambientali e vocazionali del corso d'acqua. In ogni caso la lunghezza di ciascuna di esse non può essere superiore ad un chilometro ⁽⁹⁾.

2. Le zone protette vengono istituite al fine di:

- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento dei corpi idrici regionali.

3. Nelle «ZONE DI RIPOPOLAMENTO» e nelle «ZONE DI FREGA» l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.

4. Nelle «ZONE NO KILL» la pesca è così disciplinata:

- a) obbligo di rilasciare in acqua il pescato;
- b) è consentita esclusivamente la pesca con coda di topo e cucchiaino con un solo amo (rotante);
- c) la misura degli ami deve essere superiore al numero 10, senza ardiglioni o con ardiglioni schiacciati;
- d) sono obbligatori l'uso e la detenzione del guadino ⁽¹⁰⁾;
- e) usare tutte le precauzioni per non provocare danni al pescato;
- f) è vietata la detenzione di qualsiasi specie ittica;
- f-bis) l'esercizio della pesca nelle "Zone No Kill" istituite dalle associazioni di pescatori sportivi all'interno dei propri tratti in concessione è consentito dal 1° aprile al 31 dicembre ⁽¹¹⁾.

5. Le zone protette vengono delimitate a cura della Regione con modalità previste nel regolamento regionale ⁽¹²⁾.

6. I provvedimenti di istituzione delle «ZONE DI RIPOPOLAMENTO» e delle «ZONE NO KILL» hanno la validità di anni 5 e possono essere rinnovati per periodi anche di durata diversa ⁽¹³⁾.

7. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può disporre la chiusura temporanea alla pesca di tratti di fiume per la istituzione di «ZONE DI FREGA», nonché in casi di particolari esigenze connesse con lavori di sistemazione, inquinamento, deviazioni, operazioni di ripopolamento e casi simili ⁽¹⁴⁾.

8. I provvedimenti relativi a istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise ⁽¹⁵⁾.

9. La violazione dei divieti e degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 7 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620 oltre al ritiro della licenza per tre anni. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da euro 155 a euro 930, oltre alla sospensione della licenza per un periodo massimo di anni sei ⁽¹⁶⁾.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 5, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Province, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo e previo assenso del competente Assessorato regionale, provvedono, con proprio atto, alla istituzione di «ZONE DI RIPOPOLAMENTO» «ZONE DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)» e «ZONE DI FREGA». Ciascuna di esse non dovrà essere superiore ad un chilometro per ciascun corpo idrico interessato.».

(10) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 luglio 2016, n. 7*, a decorrere dal 2 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1 della medesima legge*).

(11) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 23 luglio 2016, n. 7*, a decorrere dal 2 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1 della medesima legge*) e poi così sostituita dall'*art. 2, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1*

della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «f-bis) l'esercizio della pesca è consentito dal 1° aprile al 31 dicembre.».

(12) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(13) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(14) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13* e dall'*art. 2, comma 5, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(15) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 5, lettera f), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «8. I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di cui al presente articolo, saranno comunicati al competente Assessorato che provvederà per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «9. La violazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £ 200.000 ad un massimo di £ 1.200.000, oltre al ritiro della licenza per anni tre. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £. 1.800.000, oltre alla sospensione della licenza, per un periodo massimo di anni sei.».

Art. 8

Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale autorizzazione.

1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito la Commissione tecnico-consultiva regionale ad eccezione dei ripopolamenti pronta pesca con Trota Iridea (*Salmo gairdneri*), nelle acque di categoria "B" che dovranno, comunque,

avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'equilibrio biologico ⁽¹⁷⁾ .

2. A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopradette avvengono solo al fine di migliorare qualitativamente il patrimonio ittico ed in forma sperimentale e controllata in bacini delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

3. Le immissioni di cui al comma 1 possono essere ripetute, con le stesse modalità, se l'esperimento é risultato conforme alle finalità della presente legge.

4. È consentito, solo per le gare di pesca regolarmente autorizzate, l'immissione nelle acque di categoria «A» e «B» di salmonidi della specie «Iridea» nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'equilibrio biologico ⁽¹⁸⁾ .

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620 ⁽¹⁹⁾ .

(17) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito la Commissione tecnico-consultiva regionale.».

(18) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 6, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «5. La violazione delle disposizioni del presente articolo é punita con la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.».

Art. 9 *Controlli sanitari.*

1. La fauna ittica proveniente da catture e da allevamenti, prima di essere immessa nei corpi idrici, deve essere soggetta a visita di controllo sanitario da parte del sanitario della ASREM competente per territorio, atto a valutare anche la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente ⁽²⁰⁾.
2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, o in stato fisico anormale, devono essere consegnati alla struttura sanitaria competente per il controllo ed il successivo invio alla sezione diagnostica di un laboratorio riconosciuto a livello regionale.
3. In caso di epizoozia, su proposta dell'ASREM, vengono disposti gli interventi tecnici da adottare a salvaguardia del patrimonio ittico ⁽²¹⁾.
4. Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte, deve essere data immediata comunicazione agli Assessorati Regionali competenti per materia ⁽²²⁾.
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 3099,00 ⁽²³⁾.

(20) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13.

(21) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13.

(22) Comma così modificato dall'art. 2, comma 6, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 24 giugno 2011, n. 13.

Art. 10

Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico.

1. Il Presidente della Giunta regionale, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle stesse specie limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni ed a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

2. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dalla presenza eccessiva di una o più specie ittiche, il Presidente della Giunta regionale provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di tali specie ⁽²⁶⁾.

3. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti, sentito il parere della Commissione tecnica consultiva regionale ⁽²⁷⁾.

3-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620 ⁽²⁸⁾.

(24) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 7, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.G.R. 25 febbraio 2018, n. 28*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 7, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(27) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 7, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(28) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 7, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 5, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

Art. 11

Corsi d'acqua in secca - estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici

1. È vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, o ingombrandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o impianti simili, oppure muovendo il fondo delle acque, a meno che, per particolari esigenze collegate al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio ittico, sia espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale ⁽²⁹⁾.
2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio regionale competente e realizzata in presenza del personale del Servizio stesso o di altro personale di vigilanza. Per la sola messa in secca dei canali privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere inviata comunicazione al Servizio regionale territorialmente competente, almeno quindici giorni prima dell'intervento. In ogni caso la messa in secca deve essere realizzata in presenza del personale del Servizio stesso o di altro personale di vigilanza. La fauna ittica deve essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si deve comunque dare avviso al Servizio regionale territorialmente competente. Per l'eventuale recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione è tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua ⁽³⁰⁾.
3. È vietata l'estrazione dei materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone no kill e di ripopolamento ittico istituite ai sensi del precedente art. 7.
4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative vigenti ⁽³¹⁾.
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033 ad un massimo di euro 6.197 ⁽³²⁾.

(29) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 8, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(30) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 1, lettera a\), L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#) e dall'[art. 2, comma 8, lettera b\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio competente della Provincia. Per la sola messa in secca dei canali privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere inviata comunicazione alla Provincia almeno quindici giorni prima dell'intervento. In ogni caso la messa in secca deve essere realizzata in presenza del personale di vigilanza. La fauna ittica deve essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si deve comunque dare avviso alla Provincia competente per territorio. Per l'eventuale recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione è tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua.».

(31) Comma dapprima sostituito dall'[art. 1, comma 8, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5](#) e poi così modificato dall'[art. 2, comma 8, lettera c\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione della [legge 10 maggio 1976, n. 319](#) e successive modificazioni nonché del [D.Lgs. n. 130 del 1992](#).».

(32) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, lettera b\), L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#).

Art. 12

Opere per la risalita dei pesci

1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono comprendere la costruzione di idonee scale di monta atte a favorire la libera circolazione dei pesci.
2. Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, già realizzati, quando la loro stabilità richiederà opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente ⁽³³⁾.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.549 ad un massimo di euro 9.296 ⁽³⁴⁾.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 9, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «2. Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, già realizzati, quando la loro stabilità richiederà opere di manutenzione o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente.».

(34) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 10, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 7, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 3.000.000 ad un massimo di £. 18.000.000.».

Art. 13

Concessione di derivazione di acque pubbliche

1. I canali di derivazione di acque pubbliche devono essere muniti di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari, allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici ⁽³⁵⁾.
2. Copia delle autorizzazioni concesse vengono trasmesse dagli Uffici competenti all'Assessorato regionale per la pesca ⁽³⁶⁾.

3. In caso di mancata osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle norme per la tutela della fauna ittica, oltre all'applicazione della sanzione prevista al comma 6, il Presidente della Giunta regionale, tenendo conto dell'entità dei danni arrecati all'ecosistema fluviale, può disporre la revoca della concessione ⁽³⁷⁾.
4. Gli Uffici competenti alla gestione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale alla pesca l'elenco delle utenze di derivazione in atto al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge ⁽³⁸⁾.
5. Coloro che già usufruiscono di concessione di derivazione di acque sono tenuti ad adeguarsi ai disposti della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo comporta il pagamento delle sanzioni amministrative da euro 516 ad un massimo di euro 3.099 ⁽³⁹⁾.

(35) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 7 maggio 2003, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «1. Le bocche da presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie allo scopo di impedire il passaggio del pesce, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'Assessorato regionale ai LL.PP.».

(36) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 9, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(37) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 9, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. In caso di mancata osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle norme per la tutela della fauna ittica, il Presidente della Provincia chiede la revoca della concessione, dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla pesca.».

(38) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 9, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(39) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 11, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 8, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «6. La violazione della disposizione del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da £. 1.000.000 ad un massimo di £. 6.000.000.».

Art. 14 *Carta ittica.*

1. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale, predispone ed approva la Carta delle vocazioni ittiche del territorio regionale.

2. La Carta deve contenere:

a) l'individuazione in scala 1 : 25.000 o 1 : 50.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata media d'acqua;

b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle cause maggiormente responsabili dell'inquinamento;

c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie pregiate, della consistenza della fauna ittica;

c-bis) i criteri e le direttive per la predisposizione dei piani per la tutela e l'incremento della pescosità dei corpi idrici di cui all'articolo 15 ⁽⁴⁰⁾.

3. La Carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie ittiche da immettere nelle acque regionali. Essa va rivista ed aggiornata qualora vi siano modifiche sostanziali dei corpi idrici nonché della qualità delle acque o della vocazionalità ittiogenica delle stesse ⁽⁴¹⁾.

4. [Ogni tre anni la Regione fornisce criteri e direttive per la realizzazione dei piani provinciali di cui all'art. 15, con un Piano triennale che viene approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentita la Commissione tecnica consultiva regionale] ⁽⁴²⁾.

(40) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(41) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 10, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La Carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene la scelta delle specie ittiche da immettere nelle acque regionali.».

(42) Comma abrogato dall'art. 2, comma 10, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 15

Piano regionale ^{(43) (44)}.

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche la Regione predispone il Piano regionale per la tutela e l'incremento della pescosità dei corpi idrici, di seguito denominato "piano". Tale strumento deve tener conto delle caratteristiche ambientali e vocazionali dei corpi idrici e deve essere predisposto per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia ⁽⁴⁵⁾.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica-consultiva regionale; ha durata quinquennale con possibilità di essere rivisto nel corso della sua efficacia ⁽⁴⁶⁾.

3. Il piano deve prevedere:

a) la suddivisione delle acque ai sensi dell'articolo 25;

- b) le concessioni in atto di acquicoltura;
- c) le concessioni di cui all'articolo 21 in atto ed eventuali modifiche o revoche alle precedenti;
- d) le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire;
- e) i programmi di massima dei ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto o da cattura;
- f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;
- g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate nonché gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ⁽⁴⁷⁾;
- h) gli eventuali corsi di formazione o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza.

4. Sulla base delle indicazioni riportate nella predetta pianificazione, il Servizio regionale competente, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone ed approva il programma annuale di attuazione dei piani di ripopolamento ittico. Tale programma deve essere predisposto per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia ⁽⁴⁸⁾.

5. A tali adempimenti le Province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale.

6. I piani ittici provinciali devono necessariamente indicare:

- a) le specie ittiche da conservare;
- b) le specie di cui è consentita la pesca;
- c) gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica.

(43) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 11, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Piani provinciali.».

(44) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Piani provinciali. 1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Province, ogni anno, predispongono il Piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della pescosità dei corpi idrici di propria competenza.

2. I Piani di cui al comma 1, sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-consultivo provinciale e trasmessi, entro e non oltre il mese di Ottobre di ogni anno, alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento.

3. I Piani devono prevedere:

- a) la suddivisione delle acque ai sensi del successivo art. 25;
- b) le concessioni in atto di acquacoltura;
- c) le concessioni di cui all'art. 21, in atto e eventuali modifiche o revoche alle precedenti;
- d) le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire;
- e) i ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto e/o da cattura;
- f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;
- g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate;
- h) gli eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza.

4. A tali adempimenti le Province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale.».

(45) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 11, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Province predispongono il piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della

pescosità dei corpi idrici di propria competenza, di seguito denominato "piano".».

(46) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 11, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-consultivo provinciale, ha durata triennale con possibilità di essere rivisto nel corso della sua efficacia e viene trasmesso alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio della sua efficacia.».

(47) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 11, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate.».

(48) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 11, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Sulla base della pianificazione triennale le Province, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, redigono un programma di intervento nel quale definiscono l'attuazione dei piani di ripopolamento ittico.».

Art. 16

Comitato tecnico-consultivo provinciale ⁽⁴⁹⁾.

[1. Per la gestione dei bacini idrografici di propria competenza, le Province, con deliberazione della Giunta, costituiscono un Comitato tecnico-consultivo per la pesca così composto:

- a) Presidente dell'Amministrazione provinciale o suo delegato;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Pesca;

c) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella provincia e riconosciute in campo nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio;

d) un rappresentante designato di concerto tra le associazioni naturalistiche operanti nella provincia e riconosciute a livello nazionale;

e) un rappresentante dell'istituto Zooprofilattico;

f) due esperti designati dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali su proposta dell'Università del Molise.

2. Il Comitato tecnico-consultivo si riunisce, nella Sede della Amministrazione provinciale, su convocazione del suo Presidente o su richiesta scritta e motivata fatta da almeno un terzo dei suoi componenti e dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del Consiglio provinciale].

(49) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 12, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 17

Compiti dei comitati tecnici consultivi provinciali ⁽⁵⁰⁾.

[Ai Comitati Tecnici provinciali sono attribuite funzioni tecnico-consultive per la risoluzione in campo provinciale di tutti i problemi riguardanti la gestione dei bacini idrografici, il potenziamento, la riproduzione, la tutela e la conservazione delle specie ittiche, nonché l'approvazione dei Piani provinciali annuali].

(50) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 12, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 18*Commissione tecnico-consultiva regionale.*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita, presso l'Assessorato competente, una Commissione Tecnico - Consultiva regionale per la pesca, nelle acque interne, così composta:

a) Assessore regionale alla Pesca competente in qualità di Presidente o suo delegato;

b)[Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati] ⁽⁵¹⁾;

c) rappresentante dell'Assessorato regionale alla Pesca;

d) Un rappresentante regionale, per ciascuna Provincia, designato di concerto dalle Associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio ⁽⁵²⁾;

e) un rappresentante designato di concerto dalle Associazioni naturalistiche riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella Regione;

f) un funzionario dell'Autorità di Bacino competente per territorio;

g) un esperto designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Università del Molise.

2. La Commissione dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del Consiglio regionale ⁽⁵³⁾.

(51) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 13, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(52) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 12, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «d) un rappresentante regionale designato di concerto dalle Associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio.».

(53) La Commissione è stata costituita con D.P.G.R. 9 febbraio 1999, n. 18, pubblicato nel B.U. 1° marzo 1999.

Art. 19

Compiti della commissione tecnico-consultiva regionale.

1. La Commissione ha funzioni tecnico consultive per lo studio e la risoluzione in campo regionale di tutti i problemi afferenti la protezione e lo sviluppo della fauna ittica, nonché la disciplina dell'attività piscatoria.

2. È compito della Commissione esprimere pareri ai competenti organi regionali su:

a) carta delle vocazioni ittiche di cui al precedente art. 14;

b) provvedimenti legislativi concernenti la pesca;

c) immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale;

d) corsi di formazione per agenti di vigilanza sulla pesca;

e) iniziative tese al miglioramento dell'educazione piscatoria e naturalistica;

f) realizzazione di opere di rilevante interesse attinenti l'esercizio della pesca;

3. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per la peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della Commissione, di rappresentanti di Enti locali ⁽⁵⁴⁾.

(54) Comma così modificato dall'art. 2, comma 14, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 20 *Acquacoltura.*

1. L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli od associati è considerato attività imprenditoriale agricola e commerciale.
2. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione che, per quanto concerne i controlli sanitari miranti a prevenire epizoozie nel bacino idrografico, si avvale della collaborazione delle Unità locali per i Servizi sanitari ⁽⁵⁵⁾.
3. L'esercizio dell'acquacoltura in acque collegate con quelle pubbliche è soggetto a preventiva concessione da parte della Regione. Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, secondo quanto previsto nel regolamento regionale ⁽⁵⁶⁾.
4. Per le precise finalità del presente articolo, nelle suddette acque date in concessione è vietata qualsiasi forma di pesca sportiva.
5. I titolari degli allevamenti attualmente in essere, devono adeguarsi alla normativa di cui al presente articolo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Non sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 5 del presente articolo, le Associazioni di pescasportivi, se l'allevamento è finalizzato al ripopolamento dei tratti in concessione.
7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620, mentre quella relativa alla violazione delle disposizioni dei commi 3 e 5 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 ⁽⁵⁷⁾.

(55) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 15, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(56) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 15, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(57) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 13, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 10, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

Il testo originario era così formulato: «7. La violazione delle disposizioni del comma 6, comporta la sanzione amministrativa da £. 500.000 a £. 3.000.000.».

Art. 21

Pesca sportiva - concessioni.

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, sono dati in concessione dalla Regione, previa convenzione, alle Sezioni provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in ambito locale da almeno un quinquennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire uniformità di indirizzo, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo ⁽⁵⁸⁾.

2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici, affidati in concessione o tra uno di essi e le zone protette di cui all'articolo 7, deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od Organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a 6 chilometri, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può essere rilasciata più di una concessione ⁽⁵⁹⁾.

3. I titolari delle attuali concessioni possono continuare l'attività previa istanza da presentare alla Regione, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di adeguarsi alle

disposizioni nonché al relativo regolamento regionale nel termine perentorio di un anno ⁽⁶⁰⁾.

4. L'inosservanza delle norme contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 e l'immediata revoca della concessione ⁽⁶¹⁾.

(58) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 14, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5* e poi così modificato dall'*art. 2, comma 16, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, possono essere dati in concessione dalla Provincia, alle Sezioni provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in ambito locale da almeno un decennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale.».

(59) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 1, comma 14, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5* (nella versione originaria), è stato poi nuovamente sostituito dapprima dall'*art. 2, L.R. 7 maggio 2003, n. 16* (nella formulazione originaria) e poi ancora dal suddetto comma 14 dell'*art. 1, L.R. n. 5/2003* (come sostituito, a sua volta, dal citato *art. 2, L.R. n. 16/2003*, nel testo risultante in seguito alla sostituzione di detto articolo ad opera dell'*art. 1, L.R. 21 novembre 2003, n. 30*) e infine dall'*art. 1, L.R. 16 dicembre 2005, n. 52*, poi così modificato dapprima dall'*art. 1, comma 33, L.R. 9 maggio 2007, n. 14* e successivamente dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia, non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8, per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici in concessione deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni o organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere

garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva destinata alla libera pesca.».

(60) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 16, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(61) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «4. L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da £. 3.000.000 a £. 18.000.000, e l'immediata revoca della concessione.».

Art. 22

Pesca a pagamento.

1. L'esercizio della pesca a pagamento effettuato da soggetti singoli o associati è considerata attività imprenditoriale agricola, di servizio o commerciale. Per tale forma di pesca non è richiesta alcuna licenza da parte degli utenti.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è attribuito alla Regione ⁽⁶²⁾.

3. Al fine di prevenire epizootie nel bacino idrografico, l'attività di pesca a pagamento con l'utilizzo di acque private o collegate con quelle pubbliche, è soggetta ad autorizzazione da parte dei servizi regionali territorialmente competenti. Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, previsti nel regolamento regionale ⁽⁶³⁾.

4. Le norme del presente articolo, ad eccezione di quelle relative al comma 1, si applicano anche per le acque private gestite da Associazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, nelle quali l'esercizio della pesca è riservato, in forma gratuita, esclusivamente ai soci.

4-bis. I titolari dei laghetti per la pesca a pagamento esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo entro l'anno 2003 ⁽⁶⁴⁾.

4-ter. L'introduzione di fauna ittica negli invasi ove si pratica la pesca a pagamento deve essere accompagnata da idonea certificazione veterinaria rilasciata a norma di legge ⁽⁶⁵⁾.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4-bis del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 mentre quella relativa alla violazione di cui al comma 4-ter è punita con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 9.296 ⁽⁶⁶⁾.

(62) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(63) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(64) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 16, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(65) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 16, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(66) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 17, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 12, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «5. La mancata autorizzazione, perché mai rilasciata o non concessa, comporta la sanzione amministrativa da £. 3.000.000 a £. 18.000.000.».

Art. 23

Trasporto di fauna ittica.

1. Per il trasporto, a scopo di commercio, di specie ittiche aventi misure inferiori a quelle stabilite nel successivo art. 29, comma 10, è necessaria apposita dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento. Detta dichiarazione ne giustifica il trasporto e deve essere esibita, a richiesta delle autorità di vigilanza.

2. La dichiarazione deve indicare:

- a) l'allevamento di provenienza;
- b) quantità del pesce ripartito per principali specie;
- c) destinazione, generalità ed indirizzo del destinatario;
- d) ora di carico e data di partenza;
- e) targa del mezzo di trasporto.

3. Se il materiale ittico, vivo, è destinato ad acque pubbliche, private o private collegate alle pubbliche, la dichiarazione deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dalla competente ASREM attestante lo stato sanitario dell'allevamento di provenienza ⁽⁶⁷⁾.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549 ⁽⁶⁸⁾.

(67) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(68) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

Art. 24

Classificazione delle acque.

1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Molise sono classificate in principali e secondarie. Le principali sono di categoria «A» e «B», mentre le secondarie sono di categoria «C».

2. L'esercizio della pesca nelle acque di categoria «C» che abbiano maggiore interesse ittiogenico, al fine di adeguare i prelievi alle risorse, può essere soggetto a particolari limitazioni.

2-bis. I limiti fra le diverse categorie, come individuati nella Carta Ittica regionale, sono opportunamente tabellari a cura della Regione ⁽⁶⁹⁾.

(69) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 18, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 25

Suddivisione delle acque.

[1. La suddivisione ⁽⁷⁰⁾delle acque in categorie, fino all'approvazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale di cui al precedente art. 14, deve essere effettuata dalle Amministrazioni provinciali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I limiti fra le diverse categorie di acque dovranno essere opportunamente tabellati].

(70) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 19, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 26

Categorie di acque.

1. Sono classificate:

a) acque di categoria "A" (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini naturali ed artificiali, nei quali vi è la presenza prevalente di specie ittiche marine ⁽⁷¹⁾;

b) acque di categoria «B» (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai ciprinidi di valle (Carpa e Tinca) e di monte (Barbo, Cavedano, Lasca ecc.) e la cui capacità ittiogenica sia sufficiente alle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente;

c) acque di categoria «C» (secondarie) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai salmonidi ed in cui la capacità ittigenica sia sufficiente allo sviluppo dei salmonidi e alla loro riproduzione naturale.

(71) Lettera così sostituita dall'art. 14, L.R. 24 giugno 2011, n. 13. Il testo originario era così formulato: «a) acque di categoria «A» (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali non vi è presenza prevalente di ciprinidi;».

Art. 27

Pesca nelle acque di categoria «a» - licenza di tipo «a» - attrezzi.

1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo «A» in corso di validità, è consentito l'uso degli attrezzi di seguito elencati, nonché quelli di cui al successivo articolo:

a) TRAMAGLIO: un tramaglio di lunghezza non superiore a metri 20 (venti), con il lato delle maglie della rete interna non inferiore a mm. 20 (venti) e che, comunque, non occupi oltre la metà del letto del fiume;

b) BILANCIA: una bilancia con lato della rete di metri 1,50 e il lato delle maglie della rete non inferiore a mm. 20 (venti), a piede asciutto;

c) NASSA: da una a cinque con distanze tra vimini e corde metalliche, o le maglie delle reti, non inferiore a mm. 20 (venti);

d) LENZARA: con un massimo di 15 ami, la cui apertura, misurata dalla punta dell'asta, non inferiore a mm. 15 (quindici);

e) CANNA: da una a due per ogni pescatore, con un massimo di tre ami per canna, con o senza mulinello e comprese in un raggio di metri 10 (dieci);

f) GUADINO: quale mezzo ausiliario per la raccolta del pesce allamato;

g) BILANCIONE: con rete suddivisa in due parti e cioè: parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10 (dieci) per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 3 (tre) e con maglia non inferiore a mm. 20 (venti) per lato;

h) Trabucco: con rete suddivisa in due parti cioè: parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 4 (QUATTRO) e con maglia non inferiore a mm. 10 (DIECI) per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 20 (VENTI) e con maglia non inferiore a mm. 20 (VENTI) per lato e che comunque non occupi oltre la metà del letto del fiume e dell'alveo idrico ⁽⁷²⁾.

2. È vietato l'uso contemporaneo di più di un attrezzo, ad esclusione delle due canne.

3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 52 a euro 310 ⁽⁷³⁾.

(72) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 18, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(73) Comma così modificato dall'*art. 15, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

Art. 28

Pesca nelle acque di categoria «a», «b», «c» - attrezzi.

1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore munito di licenza, in corso di validità, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e le modalità sotto elencate:

a) da una a due canne, con o senza mulinello, con esca artificiale armata con non più di cinque ami, collocate entro un raggio di metri 10;

b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (VENTI). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto ⁽⁷⁴⁾;

c) é vietato l'uso contemporaneo dei due attrezzi.

2. In tutte le acque di categoria «B», ad ogni pescatore munito di licenza, sono consentiti i seguenti attrezzi:

a) da una a due canne armata con un solo amo, con o senza mulinello collocate entro un raggio di metri 10. È consentita la pesca a lancio con esca artificiale armata con non più di cinque ami;

a-bis) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (VENTI). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto ⁽⁷⁵⁾;

a-ter) per la pratica del "Carpfishing", catch and release ovvero "No Kill", il limite delle canne per ogni pescatore è elevato a due ovvero a tre in caso di gara, ognuna armata con un solo amo. Per l'effettivo riconoscimento di chi pratica la suddetta pesca è fatto obbligo di osservare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1) assenza di attrezzi adatti alla detenzione del pescato, escluso, nelle ore notturne, la sacca di conservazione dove deve esservi un solo pesce.

È fatto, altresì, obbligo di detenere sul posto le seguenti attrezzature:

1) materassino imbottito per le operazioni di slamatura del pescato;

2) spray disinfettante;

3) guadino dell'apertura di mt.1.00.

Per l'esercizio di tale attività è consentito l'uso della tenda da campeggio nel rispetto delle norme e prescrizioni regionali. È consentita, altresì, la pesca da natante negli invasi artificiali di competenza provinciale, nei limiti e nel rispetto delle modalità previste dalle norme nazionali e regionali vigenti ⁽⁷⁶⁾.

3. Nelle acque di categoria «C», ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e modalità:

a) una canna, con o senza mulinello, armata con un solo amo; è consentita la pesca al lancio con esca artificiale, armata con non più di cinque ami;

b) è sempre vietata la pasturazione e l'uso come esca di: sangue, organi contenenti sangue, esche chimiche e la larva della mosca carnaria (bigattino).

4. Per il solo recupero del pesce allamato è consentito l'uso del guadino, quale mezzo ausiliare.

5. Le caratteristiche degli attrezzi e delle reti devono essere adeguati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 52 a euro 310 aumentata di euro 26 per ogni attrezzo in più rispetto al numero consentito dal presente articolo ⁽⁷⁷⁾.

(74) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 19, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50 montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (venti). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto. La distanza tra due pescatori con bilancella e da pescatori con canna deve essere minimo metri 15 (quindici).».

(75) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 20, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(76) Lettera aggiunta dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(77) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 21, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000.».

Art. 29*Calendario di pesca - limitazioni - divieti.*

1. La pesca è consentita a partire da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B" ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca è consentita solo a valle della diga del Liscione ⁽⁷⁸⁾.
- 2-bis. La pesca notturna è consentita, altresì, per la pratica del "Carpfishing", catch and release ovvero "No Kill", nelle acque di categoria "A" e "B" ⁽⁷⁹⁾.
3. In tutte le acque della Regione la cattura della fauna ittica appresso elencata è limitata, per ciascun pescatore e per giornata di pesca, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale, può variare i limiti di cui al comma 3, in tutto o in parte dei corsi o bacini d'acqua ⁽⁸⁰⁾.
5. I pescatori di mestiere sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di limitazione contenute nel presente articolo in acque di categoria «A», ma sono comunque tenuti al rispetto delle norme di cui ai successivi commi 9 e 10.
6. Sono, altresì, esonerati dall'osservanza del comma 3 del presente articolo i partecipanti alle gare di pesca regolarmente autorizzate e solo per la durata delle medesime.
7. La violazione delle disposizioni del comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10,33 a euro 62 per ogni capo pescato in più del consentito ⁽⁸¹⁾.
8. Nelle acque classificate di categoria "C" la pesca apre l'ultima domenica di febbraio e si chiude la prima domenica di ottobre ⁽⁸²⁾.
- 8-bis. Nei tratti dati in concessione, ricadenti anche nei corsi d'acqua di categoria "C", è possibile istituire campi di gara permanente dove si possono effettuare gare anche nei periodi di chiusura della pesca, limitatamente alla domenica ed ai giorni festivi, previa comunicazione da inoltrare alla Regione almeno sette giorni prima del loro svolgimento. Il campo di gara permanente deve trovarsi in un tratto di fiume o torrente in cui già si effettuino immissioni di salmonidi adulti ⁽⁸³⁾.

9. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei tempi appresso indicati:

BARBO	dal 1° maggio fino al 31 maggio
CARPA	dal 1° maggio fino al 31 maggio
CAVEDANO	dal 1° maggio fino al 31 maggio
LUCCIO	al 31 gennaio fino al 31 marzo
PERSICO REALE	dal 1° maggio fino al 31 maggio
PERSICO TROTA	dal 1° maggio fino al 31 maggio
TEMOLO	dal 1° aprile fino al 31 maggio
TINCA	dal 1° maggio fino al 31 maggio
TROTA E SALMERINO	da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre a un'ora prima del sorgere del sole dell'ultima domenica di febbraio
GAMBERO	sempre ⁽⁸⁴⁾

10. In tutte le acque interne della regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata:

BARBO	misura minima cm. 20
CARPA	misura minima cm. 30
CAVEDANO	misura minima cm. 18
CHEPPIA	misura minima cm. 25
LUCCIO	misura minima cm. 40
PERSICO REALE	misura minima cm. 20
PERSICO TROTA	misura minima cm. 20
SALMERINO	misura minima cm. 25
TEMOLO	misura minima cm. 25
TINCA	misura minima cm. 20
TROTA (tutte le specie) (esclusivo in occasione di gare di pesca, per le quali resta la misura minima di cm. 20	misura minima cm. 23
ANGUILLA	misura minima cm. 25
CEFALO o MUGGINE	misura minima cm. 20 ⁽⁸⁵⁾

11. La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale. La lunghezza del gambero si misura dall'apice del rostro fino all'estremità posteriore compreso il telson.

12. I pesci inferiori alla misura consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo, altresì alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito l'amo o la slamatura appaia difficoltosa.

13. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2-bis, 8 e 9 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620 mentre per ogni capo pescato in violazione dei commi 1, 2-bis, 8, 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da euro 5,20 a euro 31 ⁽⁸⁶⁾.

(78) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 22, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B".».

(79) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(80) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 20, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico Consultivo provinciale per i problemi della pesca, può variare i limiti di cui al comma 3, in tutti o in parte dei corsi o bacini d'acqua.».

(81) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(82) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 23 luglio 2016, n. 7*, a decorrere dal 2 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «8. Nelle acque classificate di categoria «C» è vietato l'esercizio della pesca a tutte le specie ittiche dal primo lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo.».

(83) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 23 luglio 2016, n. 7*, a decorrere dal 2 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1 della medesima legge*) e poi così modificato dall'*art. 2, comma 20, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(84) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettere c) e d), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(85) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, lettera e), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «10. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata:

BARBO	misura minima cm. 20
CARPA	misura minima cm. 30
CAVEDANO	misura minima cm. 18
CHEPPIA	misura minima cm. 25
LUCCIO	misura minima cm. 35
PERSICO REALE	misura minima cm. 20
PERSICO TROTA	misura minima cm. 20

SALMERINO	misura minima cm. 25
TEMOLO	misura minima cm. 25
TINCA	misura minima cm. 20
TROTA (tutte le specie)	misura minima cm. 20
ANGUILLA	misura minima cm. 25
CEFALO o MUGGINE	misura minima cm. 20».

(86) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 23, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «13. La violazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 60.000, per ogni capo pescato.».

Art. 30 *Divieti.*

1. È vietato l'esercizio di pesca:

a) con le mani;

b) mediante reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più della metà della larghezza del bacino;

c) con l'ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all'anguilla l'uso della luce è permesso solo per le fasi d'innescò e di preparazione delle lenze. Tale possibilità si estende alla pratica notturna del "Carpfishing"⁽⁸⁷⁾;

d) mediante pasturazione ed esca con organi contenenti sangue e sostanze chimiche⁽⁸⁸⁾;

e) con l'ausilio di esplosivi, corrente elettrica o sostanze stordenti o venefiche; è altresì vietata la raccolta e detenzione di pesce ucciso o stordito con gli stessi mezzi;

f) con la mazza, la fiocina, il forcòne, il bastone e con qualsiasi altro mezzo e attrezzo non considerato nella presente legge;

f-bis) nei tratti in concessione senza il permesso del concessionario⁽⁸⁹⁾.

2. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne del Molise.

3. È fatto divieto di abbandonare esche, pesce, o rifiuti: barattoli, carta, bottiglie, lattine, buste di plastica, ecc., lungo i corsi d'acqua o gli specchi lacustri e nelle loro adiacenze e quant'altro contenuto nel regolamento regionale.

4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a metri 10 (DIECI) in linea d'area; tale limite è elevato a metri 15 (QUINDICI) per chi fa uso della bilancella. Nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori ⁽⁹⁰⁾.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d), f), ed f-bis) del comma 1, nonché quella relativa ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 52 a euro 310, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con sanzione amministrativa da £. 300.000 a euro 930 e con denuncia alla competente Autorità giudiziaria ⁽⁹¹⁾.

(87) Lettera così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «c) con l'ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all'anguilla l'uso della luce è permesso solo per le fasi d'innescio e di preparazione delle lenze;».

(88) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 24, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «d) mediante pasturazione ed esca con sangue, organi contenenti sangue e sostanze chimiche.».

(89) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 25, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(90) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 26, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a metri 10 (dieci) in linea d'aria; nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori.».

(91) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 27, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5](#), poi così modificato dall'[art. 18, comma 1, lettera b\), L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#). Si ritiene utile segnalare che, probabilmente per una svista, il Legislatore ha ommesso, nell'effettuare la modifica del comma, di trasformare in euro anche l'importo di lire 300.000. Il testo originario era così formulato: «5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonché quella relativa ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £.1.800.000 e con denuncia alla competente Autorità giudiziaria.».

Art. 31

Autorizzazione per gare di pesca.

1. L'autorizzazione per le gare di pesca, è rilasciata dalla Regione, ai Comuni, Organismi di promozione turistica e alle Associazioni dei pescatori sportivi operanti in regione, nel rispetto del regolamento regionale e dell'articolo 56, comma b), del [D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977](#) ⁽⁹²⁾.

2. Le violazioni delle disposizioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.099, salvo quelle riguardanti le gare ai salmonidi «FARIO» in acque di categoria «C» per le quali le sanzioni sono fissate da euro 1549 a euro 9.296 ⁽⁹³⁾.

(92) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 21, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(93) Comma così modificato dall'[art. 19, L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#).

Art. 32*Autorizzazione a prelievi ittici per scopi scientifici.*

1. La Regione autorizza, dietro motivata richiesta, Enti locali ed Istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne del proprio territorio esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse ⁽⁹⁴⁾.
2. L'autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinché l'esercizio della concessione avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattura. L'autorizzazione deve altresì indicare le generalità delle persone che effettuano le operazioni.
3. I risultati degli studi e delle ricerche dovranno essere comunicati alla Regione ⁽⁹⁵⁾.

(94) Comma così modificato dall'art. 2, comma 22, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(95) Comma così modificato dall'art. 2, comma 22, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 33*Contenzioso amministrativo.*

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative, specificate nei singoli articoli.
2. Il contenzioso per le sanzioni amministrative, da attuarsi, secondo le norme della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, è esercitato dalla Regione ⁽⁹⁶⁾.

(96) Comma così modificato dall'art. 2, comma 23, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 34

Sequestro e confisca del pescato e degli attrezzi.

1. Le specie ittiche pescate, o comunque catturate, in violazione alla presente legge sono soggette all'immediata confisca o alla reimmissione nel corpo idrico se conservate vive.
2. Il Presidente della Giunta regionale dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico confiscato a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero la sua distruzione ⁽⁹⁷⁾.
3. Gli attrezzi non consentiti ed usati in violazione dei disposti della presente legge, sono soggetti all'immediata confisca e sono messi all'asta o distrutti tenuto conto della loro destinazione d'uso, a seguito di ordinanza del Presidente della Giunta regionale ⁽⁹⁸⁾.

(97) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(98) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 35

Danneggiamento al patrimonio ittico.

1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica ⁽⁹⁹⁾.

2. Alla Regione spetta la riscossione dei proventi derivanti dal risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche con l'inquinamento dei corpi idrici, con la inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 della presente legge.

3. A tal fine le strutture regionali competenti sono tenute a procedere tempestivamente, per mezzo dei propri organi e del Servizio Veterinario della U.S.L. competente per territorio, all'accertamento ed alla quantificazione del danno patito dal patrimonio ittico ⁽¹⁰⁰⁾.

(99) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 28, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5* e poi così modificato dall'*art. 2, comma 25, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, a norma della *legge 10 maggio 1976, n. 319* e successive modifiche ed integrazioni e del *D.Lgs. n. 130 del 1992*, e le funzioni ad essa attribuite dal *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica.».

(100) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 25, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 36

Accertamento delle infrazioni.

1. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvedono gli Agenti addetti alla vigilanza di cui al successivo articolo.

2. I proventi derivanti dalle tasse per l'esercizio della pesca e dalle infrazioni sono introitati dalla Regione che li destina secondo la ripartizione stabilita all'articolo 38 ⁽¹⁰¹⁾.

(101) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 26, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. I proventi derivanti dalle infrazioni relative all'esercizio della pesca sono introitati dalle Province che li destineranno a finalità di ripopolamento delle fauna ittica, mentre quelli riguardanti le tasse regionali devono essere versati alla Regione.».

Art. 37

Compiti di vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle Amministrazioni provinciali, dai carabinieri forestali, dalla Polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. La vigilanza è esercitata altresì dagli Agenti volontari delle associazioni di categoria di cui all'*art. 21, comma 1*, e da quelli di protezione ambientale, i quali svolgono le proprie funzioni anche al di fuori dei tratti di acque pubbliche dati in concessione alle Associazioni di pescatori sportivi ⁽¹⁰²⁾.

2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate mentre gli agenti volontari, di cui al precedente comma, redigeranno verbali di riferimento conformi alla legislazione vigente, nei quali dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, da trasmettere all'Ente di appartenenza ed all'Autorità competente per le contestazioni e/o l'irrogazione delle relative sanzioni ⁽¹⁰³⁾.

(102) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 25*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, comma 29, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, dall'*art. 20, L.R. 24 giugno 2011, n. 13* e dall'*art. 2, comma 27, lettere a) e b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle Amministrazioni provinciali, i quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e

campestri delle Comunità Montane, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli agenti volontari delle Associazioni di categoria di cui all'art. 21, comma 1.».

(103) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 30, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate. Gli agenti delle Amministrazioni provinciali potranno altresì accettare il pagamento conciliato delle sanzioni, rilasciando ricevuta su bollettari predisposti dalle Province.».

Art. 37-bis

Divieti non sanzionati ⁽¹⁰⁴⁾.

1. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, non espressamente sanzionati, si applica la sanzione da un minimo di euro 103,29 ad un massimo di euro 619,75" ⁽¹⁰⁵⁾.

(104) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 31, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5](#), poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(105) Comma così modificato dall'[art. 21, L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#).

Art. 38

Tasse per licenze di pesca.

1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi del [D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230](#), e del [D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31](#) e della [legge regionale n. 17/2013](#) e successive modificazioni ed integrazioni, sono le seguenti:

a) licenza di tipo «A»:

- taxa di rilascio e annuale euro 53,85 + soprattassa euro 20,75;

b) licenza di tipo «B»:

- taxa di rilascio e annuale euro 27,50 + soprattassa euro 23,80;

c) licenza di tipo «C»:

- taxa di rilascio e annuale euro 16,80 + soprattassa euro 5,75;

d) licenza di tipo «D»:

- taxa di rilascio euro 14,60 ⁽¹⁰⁶⁾.

2. Le tasse e soprattasse di cui al comma 1 devono essere versate alla Regione. I minori di anni quattordici, i disabili riconosciuti ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al comma 1 ⁽¹⁰⁷⁾.

3. I proventi derivanti dalle tasse per l'esercizio della pesca e dalle infrazioni sono introitati dalla Regione che li destina:

a) per una percentuale dell'80 per cento al ripopolamento della fauna ittica nei corpi idrici in cui è consentita la libera pesca;

b) per una percentuale del 10 per cento alla realizzazione di infrastrutture finalizzate a facilitare la pesca sportiva esercitata da pescatori portatori di handicap o alla ripulitura degli argini fluviali dai rifiuti abbandonati;

c) per una percentuale del 10 per cento al conseguimento degli obiettivi previsti nella presente legge ⁽¹⁰⁸⁾.

4. Le soprattasse di cui ai succitati Decreti Legislativi, saranno ripartite secondo criteri e modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

5. Le misure delle tasse e soprattasse di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono automaticamente modificate in caso di variazioni stabilite dallo Stato e dalla Regione ⁽¹⁰⁹⁾.

(106) Comma così sostituito dall'[art. 22, comma 1, lettera a\), L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#) e dall'[art. 2, comma 28, lettera a\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto

dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato:

«1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi del *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230*, e del *D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31*, sono le seguenti:

a) licenza di tipo «A»:

- taxa di rilascio e annuale euro 31,50 + soprattassa euro 12,14;

b) licenza di tipo «B»:

- taxa di rilascio e annuale euro 16,09 + soprattassa euro 13,91;

c) licenza di tipo «C»:

- taxa di rilascio e annuale euro 9,81 + soprattassa euro 3,36;

d) licenza di tipo «D»:

- taxa di rilascio euro 8,52.».

(107) Comma dapprima modificato dall'*art. 22, comma 1, lettera b)*, *L.R. 24 giugno 2011, n. 13* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 3, L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le tasse e soprattasse di cui sopra devono essere versate alla Regione Molise. I minori di anni quattordici sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al comma 1.».

(108) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 28, lettera b)*, *L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La Regione provvederà annualmente ad assegnare alle Amministrazioni provinciali l'80% delle entrate relative alle tasse, di cui almeno il 35% da destinarsi esclusivamente al ripopolamento ittico nei corpi idrici in cui è consentita la libera pesca ed il 5%, nei primi cinque anni dall'applicazione della presente legge, da destinarsi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate a facilitare la pesca sportiva esercitata da pescatori portatori di handicap.».

(109) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, lettera c)*, *L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 39

Spese per il funzionamento organi della pesca.

1. Ai componenti della Commissione tecnico-consultiva regionale è attribuita una indennità, per giornata di seduta, pari a quella prevista dalla [legge regionale 1° marzo 1983, n. 7](#) e successive modificazioni ⁽¹¹⁰⁾.
2. Al pagamento di dette indennità e rimborsi provvede il Servizio regionale competente ⁽¹¹¹⁾.

(110) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 29, lettera a\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

(111) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 29, lettera b\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «2. Al pagamento di dette indennità e rimborsi vi provvederanno, rispettivamente, le Province, per i propri Comitati, e la Regione per la Commissione.».

Art. 40

Norma finanziaria.

1. Le entrate provenienti dall'applicazione della presente legge affluiscono negli appositi capitoli di bilancio così denominati:

a) capitolo n. 220 «Tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca»; b) capitolo n. 9405 «Proventi derivanti da infrazioni alle norme per l'esercizio della pesca» di cui alla [legge regionale 15 marzo 1983, n. 10](#).

2. Agli oneri derivanti alla Regione per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, si procede con i fondi di cui al comma

precedente e con i fondi provenienti da leggi di settore e da regolamenti dell'U.E.

Art. 41

Contenzioso in corso.

All'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alla legge sulla pesca nelle acque interne commesse sino all'entrata in vigore della presente legge, nonchè alla definizione delle relative pratiche in corso, provvede l'Assessorato regionale competente per materia.

Art. 42

Abrogazione leggi e decreti precedenti.

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia la [legge regionale 19 dicembre 1979, n. 38](#) ed i decreti afferenti la disciplina della pesca nelle acque interne precedentemente emanati nonchè le Commissioni Consultive per la pesca di cui al D.P.R. 4 maggio 1958, n.797.

Art. 43

Entrata in vigore della legge.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

L.R. Veneto 28 aprile 1998, n. 19 ⁽¹⁾.**Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 1° maggio 1998, n. 38.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 marzo 2017, n. 326](#) e la [Delib.G.R. 26 gennaio 2018, n. 91](#).

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge ⁽³⁾.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#), nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale ⁽⁴⁾.

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'[articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'[articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#).

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'[articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

4. [Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata

in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento] ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

4-bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate ⁽⁷⁾.

(3) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «Oggetto ed ambito di applicazione della legge.».

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime delimitate ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639*, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici.».

(5) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(6) Vedi, al riguardo, il *Reg. 2 dicembre 1999, n. 5*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 2 *Tipi di pesca.*

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva;
- b) la pesca professionale;
- c) la pesca scientifica;
- d) l'acquacoltura ⁽⁸⁾;

d-bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive ⁽⁹⁾.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

Art. 3

Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico ⁽¹⁰⁾.

[1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l'ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

2. Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l'acquacoltura ⁽¹³⁾.

3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate ⁽¹⁴⁾.

4. Ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142*, alle Province è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.

5. Le province, per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale con funzioni consultive ⁽¹⁵⁾].

⁽¹⁰⁾ Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

⁽¹¹⁾ Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, spettano alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico.».

⁽¹²⁾ Con *Delib.G.R. 28 luglio 2015, n. 949* sono state approvate le disposizioni di indirizzo e di coordinamento, ai sensi del presente comma.

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.».

(14) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po, la Giunta regionale, in accordo con la Provincia di Rovigo, promuove intese con le Regioni interessate.».

(15) Comma dapprima sostituito dall'art. 1, L.R. 30 giugno 2006, n. 10 e poi così modificato dall'art. 3, comma 4, L.R. 11 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «5. Le Province, per l'espletamento delle loro funzioni, possono avvalersi di una commissione tecnica provinciale.».

Art. 4

Protezione del patrimonio ittico.

1. La gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale ⁽¹⁶⁾.

(16) Comma così modificato prima dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi dall'art. 1, comma 3, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 5

Carta ittica regionale ^{(17) (18)}.

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispose nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema ⁽¹⁹⁾.

2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal [decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130](#).

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:

a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;

b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;

c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;

d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura ⁽²⁰⁾.

4. [Per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime] ⁽²¹⁾.

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, la Giunta regionale può istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale ^{(22) (23)}.

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio regionale può essere suddiviso in bacini idrografici coincidenti,

per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili ⁽²⁴⁾.

(17) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 4, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «Carta ittica.».

(18) Per la permanenza in vigore delle carte ittiche provinciali, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 31, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(19) Comma così modificato prima dall'*art. 5, comma 1, lettere a) e b), L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi dall'*art. 1, comma 4, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(20) Comma dapprima modificato dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*) e poi così sostituito dall'*art. 5, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento e sul numero massimo di licenze di pesca professionale in zona B che possono essere rilasciate a livello provinciale sulla base del principio della sostenibilità ambientale.».

(21) Comma prima modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi abrogato dall'*art. 1, comma 4, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(22) Comma così modificato prima dall'*art. 5, comma 4, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi dall'*art. 1, comma 4, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(23) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 gennaio 2020, n. 43*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 5-bis

Previsione di zone no kill e zone trofeo ⁽²⁵⁾.

1. La carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale ⁽²⁶⁾.

1-bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo ⁽²⁷⁾.

2. [Lo sviluppo sia delle zone no kill che delle zone trofeo, compatibilmente con la rispettiva potenzialità biologica, deve interessare una percentuale compresa fra il 3 e 6 per cento dell'intero sviluppo idrografico d'ogni bacino; dette percentuali interessano sia le acque ove vi sia un concessionario delegato alla gestione dalla competente provincia sia, nella stessa proporzione, le acque libere da vincoli di concessione] ⁽²⁸⁾.

3. La Giunta regionale definisce modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse ⁽²⁹⁾.

4. La Giunta regionale provvede altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca ⁽³⁰⁾.

(25) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 30 giugno 2006, n. 10* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 5* della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(26) Comma così sostituito prima dall'*art. 6, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi dall'*art. 1, comma 5, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «1. La carta ittica di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua, ad esclusione di lagune e secche individuate dal regolamento quadro regionale, dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato o zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello provinciale dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.».

(27) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(28) Comma abrogato dall'*art. 66, L.R. 25 luglio 2008, n. 9*.

(29) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(30) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 6*Censimento delle acque.*

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, la Giunta regionale individua le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni ⁽³¹⁾.
2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.
3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

(31) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 7*Regolamenti regionali per la pesca* ^{(32) (33)}.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:
 - a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
 - b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;
 - c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;
 - d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva ⁽³⁴⁾.

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.

(32) Articolo prima modificato dall'[art. 7, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#), dall'[art. 14, comma 1, lettera b\), L.R. 2 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 66, comma 1, della medesima legge](#)) e dall'[art. 54, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74 della medesima legge](#)) e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 7, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 - Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali. 1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
- c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
- d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
- e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
- f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
- g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
- h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale e dell'ecosistema delle acque confinanti.

2-bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla [legge regionale 8 agosto 2014, n. 25](#) "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura.».

(33) Per la permanenza in vigore dei regolamenti provinciali per la pesca, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1, commi 31 e 32, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(34) Vedi, anche, il [Reg. reg. 28 dicembre 2018, n. 6](#).

Art. 8

Piani di miglioramento della pesca.

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa ⁽³⁵⁾.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3-bis. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva ⁽³⁶⁾.

(35) Comma prima sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca di una o più specie ittiche, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento della fauna ittica.».

(36) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così modificato dall'art. 1, comma 8, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 8-bis

Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole ⁽³⁷⁾.

1. La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.

(37) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 9, L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8-bis - Ambiti - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole. 1. Nelle zone salmonicole (A) le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono uno o più ambiti idrografici omogenei, con la presenza nel loro interno di concessioni di pesca, definendo i criteri di interazione fra le Concessioni stesse, al fine di consentire la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessioni, con criteri di mutualità fra le concessioni.».

Art. 9

Licenze di pesca ⁽³⁸⁾.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ⁽³⁹⁾.

1-bis. [Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione] ⁽⁴⁰⁾.

1-ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale ⁽⁴¹⁾.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico- sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse

di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo ⁽⁴²⁾.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla Giunta regionale, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. La Giunta regionale rilascia il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della Giunta regionale, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale ⁽⁴⁵⁾.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) il personale della Giunta regionale o dalla stessa incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 ⁽⁴⁸⁾;

d) i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Giunta regionale ⁽⁴⁹⁾;

d-bis) i soggetti di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione ⁽⁵⁰⁾.

10. [I regolamenti provinciali possono prevedere modalità e criteri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva con validità non superiore ai sette giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge] ⁽⁵¹⁾.

(38) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 3, L.R. 30 giugno 2006, n. 10*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, L.R. 13 marzo 2009, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Licenza di pesca. 1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

2. Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali.

3. Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa autorizzazione della Provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

3-bis. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

4. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.

5. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

6. Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le ricevute di versamento hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

7. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;

d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più Province.».

(39) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(40) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi abrogato dall'art. 1, comma 10, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(41) Comma aggiunto dall'art. 55, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge).

(42) Comma così modificato dall'art. 55, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge).

(43) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(44) Con *Delib.G.R. 4 dicembre 2012, n. 2491*, con *Delib.G.R. 19 novembre 2013, n. 2106*, con *Delib.G.R. 28 ottobre 2014, n. 2013*, con *Delib.G.R. 10 ottobre 2016, n. 1541* e con *Delib.G.R. 17 ottobre 2017, n. 1658* sono stati approvati i modelli di tesserini regionali per la pesca di cui al presente comma.

(45) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(46) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(47) Vedi, anche, il punto 9, *Delib.G.R. 10 ottobre 2016, n. 1541*.

(48) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 10, lett. f), n. 1), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(49) Lettera così modificata prima dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi dall'art. 1, comma 10, lett. f), n. 2), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(50) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così sostituita dall'art. 55, comma 3, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «d-bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).».

(51) Comma abrogato dall'art. 10, comma 4, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 10

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani ⁽⁵²⁾.

1. [Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del

compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo] ⁽⁵³⁾.

2. I minori di anni diciotto e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento ⁽⁵⁴⁾.

(52) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 13 marzo 2009, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Licenza di pesca per minori ed anziani. 1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età, la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale.

2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca senza licenza purché muniti di autorizzazione della Provincia di residenza.

3. I minori di cui al comma 2, qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole, devono essere accompagnati da un titolare di licenza.».

(53) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(54) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

Art. 11

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero ⁽⁵⁵⁾.

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al *decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230*, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 13 marzo 2009, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Licenza di pesca per i residenti all'estero. 1. I cittadini italiani residenti

all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella Provincia.

2. Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell'apposita licenza di pesca di tipo D, di cui al [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#).».

Art. 11-bis

Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico ⁽⁵⁶⁾.

1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 deve prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalla Regione e destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁶⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 12, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

⁽⁵⁷⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 11, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

Art. 11-ter

Scale di risalita ⁽⁵⁸⁾.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al [regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Giunta regionale. Per gli impianti già realizzati, la Giunta regionale dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.

I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale ⁽⁵⁹⁾.

(58) Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

(59) Comma così modificato prima dall'art. 56, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge) e poi dall'art. 1, comma 12 L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 12

Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
2. [I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere] ⁽⁶⁰⁾.
3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.
4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.
6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 5-bis ⁽⁶¹⁾.

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari ⁽⁶²⁾.

7-bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale ⁽⁶³⁾.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8-bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo, con l'eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca ⁽⁶⁴⁾.

8-ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto ⁽⁶⁵⁾.

8-quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone ⁽⁶⁶⁾.

(60) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

(61) Comma prima sostituito dall'art. 4, L.R. 13 marzo 2009, n. 4 e poi così modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e dall'art. 1, comma 13, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «6. È vietata l'immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Provincia.».

(62) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «7. È fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d'Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della Regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (*ictalurus melas*) di produzione nazionale.».

(63) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 4, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così modificato dall'art. 1, comma 13, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(64) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 febbraio 2020, n. 7. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 14, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e dall'art. 57, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18. Il testo precedente era così formulato: «8-bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) sono proibiti il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca di pesce vivo.».

(65) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 57, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «8-ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di ogni animale vertebrato come esca.».

(66) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 13

Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1 ⁽⁶⁷⁾.
 2. [Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalla Giunta regionale per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati] ⁽⁶⁸⁾.
 - 2-bis. [Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalla Giunta regionale, per motivi biologici o per periodi o àmbiti limitati] ⁽⁶⁹⁾.
 3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
 4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.
 5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Giunta regionale ha facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci ⁽⁷⁰⁾.
-

(67) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
- b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
- c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
- d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
- e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
- f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
- g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
- h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
- i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
- l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
- m) luccio *Esox lucius*: cm 40;
- n) gambero di fiume *Austroptamobius pallipes italicus*: cm 10;
- o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.».

(68) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, comma 14, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*.

(69) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 23, L.R. 13 settembre 2001, n. 27* e dall'*art. 1, comma 14, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(70) Comma prima sostituito dall'*art. 5, L.R. 13 marzo 2009, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 14, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo originario era così formulato: «5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci.».

Art. 14

Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle

epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- g) [Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno] ⁽⁷¹⁾;
- h) [Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre] ⁽⁷²⁾.

1-bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

- a) Barbo canino (*Barbus caninus*);
- b) Barbo comune (*Barbus plebejus*);
- c) Scazzone (*Cottus gobio*);
- d) Lasca (*Chondrostoma genei*);
- e) Savetta (*Chondrostoma soetta*);
- f) Pigo (*Rutilus pigus*);
- g) Cheppia (*Alosa fallax*);
- h) Gobione (*Gobio gobio*);
- i) Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- j) Ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*);
- k) Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*);
- l) Cobite comune (*Cobitis taenia*);

- m) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- n) Nono (*Aphanius fasciatus*);
- o) Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);
- p) Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);
- q) Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- r) Storione comune (*Acipenser sturio*);
- s) Storione ladano (*Huso huso*);
- t) Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- u) Lampreda marina (*Petromyzon marinus*);
- v) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*);
- x) Pinna comune o Nacchera (*Pinna nobilis*);
- y) Dattero di mare (*Litophaga litophaga*) ⁽⁷³⁾.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca] . ⁽⁷⁴⁾

2-bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5-bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione ⁽⁷⁵⁾.

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l'integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico ⁽⁷⁶⁾.

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne ⁽⁷⁷⁾.

4-bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca ⁽⁷⁸⁾.

4-ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat ⁽⁷⁹⁾.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'*articolo 30 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*.

(71) Lettera abrogata dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*.

(72) Lettera abrogata dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*.

(73) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*.

(74) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 19 giugno 2014, n. 18*, dall'*art. 15, comma 1, lettera a) e dall'art. 15, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(75) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 19 giugno 2014, n. 18* e poi così modificato dall'*art. 15, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e dall'*art. 58, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74* della medesima legge).

(76) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, comma 15, L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «3. Il regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni della Carta ittica, dispone l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.».

(77) Comma così sostituito prima dall'*art. 15, comma 4, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi dall'*art. 58, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74* della medesima legge). Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «4. In tutte le acque della regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso del motore elettrico fuoribordo alimentato con potenza non superiore a 12 V, esclusivamente per la navigazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.».

(78) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(79) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 15

Vigilanza e ripopolamenti.

1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all'*articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30* "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017". Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'*articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604* ⁽⁸⁰⁾.

1-bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4* "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'*articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96* ⁽⁸¹⁾.

1-ter. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1-bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro ⁽⁸²⁾.

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia ⁽⁸³⁾.

(80) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 16, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'*articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*.».

(81) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9, modificato dall'art. 59, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 1, comma 16, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «1-bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro

provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza. Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.».

(82) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(83) Comma così modificato dall'art. 1, comma 16, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 16

Norme di salvaguardia ⁽⁸⁴⁾.

1. [La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca] ⁽⁸⁵⁾.

1-bis. [La Provincia sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi della lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7] ⁽⁸⁶⁾.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica ⁽⁸⁷⁾.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Giunta regionale e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento regionale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7 del *regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486*, come modificato dall'articolo 45 del *decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987*, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Giunta regionale il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. Alle relative operazioni provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in

collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato ⁽⁸⁸⁾.

3-bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Giunta regionale o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento ⁽⁸⁹⁾.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Giunta regionale ⁽⁹⁰⁾.

(84) Vedi, anche il *D.P.G.R. 28 ottobre 2018, n. 138*.

(85) Comma prima modificato dall'*art. 17, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e dall'*art. 60, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 1, comma 17, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(86) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*), e poi abrogato dall'*art. 60, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

(87) Vedi, al riguardo, il *D.P.G.R. 18 maggio 2012, n. 91*.

(88) Comma così modificato prima dall'*art. 17, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi dall'*art. 1, comma 17, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(89) Comma aggiunto dall'*art. 6, L.R. 13 marzo 2009, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 17, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(90) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 17, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 17

Diritti esclusivi di pesca.

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'*articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Giunta regionale in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità ⁽⁹¹⁾.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.

3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalla Giunta regionale ogni anno ⁽⁹²⁾.

4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza ⁽⁹³⁾.

5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'*articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50*.

(91) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 18, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(92) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 18, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(93) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 18, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve richiedere ai titolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.».

Art. 18

Esercizio della pesca in acque di bonifica.

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Giunta regionale di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche ⁽⁹⁴⁾.

3. La Giunta regionale si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta ⁽⁹⁵⁾.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittigenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalla Giunta regionale ⁽⁹⁶⁾.

(94) Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(95) Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(96) Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 19

Accessi.

1. È sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Art. 19-bis

Imprenditore ittico ⁽⁹⁷⁾.

1. L'imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 24. L'imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura come disciplinata dall'articolo 20 della presente legge.

2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l'imprenditore ittico viene equiparato all'imprenditore agricolo.

3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera giovane imprenditore ittico.

4. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in favore dell'imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:

a) in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;

b) in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);

c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

(97) Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 20

Attività di acquacoltura.

1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.

2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

Art. 21

Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.

1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura ⁽⁹⁸⁾.

(98) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 20, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 22

Autorizzazioni a scopo acquacoltura ⁽⁹⁹⁾.

1. Le autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali autorizzazioni sono previste dal regolamento regionale, di cui all'articolo 7 della presente legge. Le autorizzazioni devono prevedere le modalità di contenimento degli impatti di carattere paesaggistico e fisico-chimico sull'ambiente fluviale, e di alterazione degli alvei.

(99) Articolo prima modificato dall'*art. 19, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 21, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22 - Concessioni a scopo di acquacoltura. 1. Le concessioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei.».

Art. 23

Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.
2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale ⁽¹⁰⁰⁾.
3. [Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti esistenti devono essere adeguati alla prescrizione di cui al comma 2 con le esenzioni stabilite dalla Giunta regionale in funzione della qualità delle acque allo scarico] ⁽¹⁰¹⁾.
4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

(100) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 25 febbraio 2005, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «2. Gli impianti di acquacoltura di nuova costruzione devono essere dotati di apposite vasche di decantazione.».

(101) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 2, L.R. 25 febbraio 2005, n. 5*.

Art. 24

Definizione di pesca professionale.

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione ⁽¹⁰²⁾.
2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.

(102) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «1. La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei, anellidi e alghe al fine della loro commercializzazione. Tale attività assume carattere prioritario

nell'utilizzo e pianificazione del territorio, in particolare per quella esercitata nelle lagune regionali.».

Art. 24-bis

Attività connesse alla pesca professionale ⁽¹⁰³⁾.

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale ⁽¹⁰⁴⁾:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#);

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa ⁽¹⁰⁵⁾;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero, purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa ⁽¹⁰⁶⁾.

(103) Articolo aggiunto dall'[art. 21, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

(104) Alinea così modificato dall'[art. 61, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74 della medesima legge](#)).

(105) Lettera così modificata dall'[art. 61, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74 della medesima legge](#)).

(106) Lettera così modificata dall'*art. 61, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

Art. 25

Esercizio della pesca professionale ⁽¹⁰⁷⁾.

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nel regolamento regionale ⁽¹⁰⁸⁾.
2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.
3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalla Giunta regionale ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche ⁽¹⁰⁹⁾.
4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.

(107) Articolo così sostituito dall'*art. 22, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 25. Esercizio della pesca professionale. 1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti ed indicati nei regolamenti provinciali.

2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'*articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, con cui attestati di avere inoltrato alla Commissione di cui all'*articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250*, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di acquisire la prova dell'avvenuta iscrizione.

3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 non avendo acquisito la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca.

4. Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza di categoria A, può essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, qualora, oltre

alla relativa documentazione, provi l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori soci di cooperative costituite per atto pubblico, il pagamento dei contributi previdenziali deve essere attestato da dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delle cooperative ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15.».

(108) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(109) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 26

Pescatori marittimi.

1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'*articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41*, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.

2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l'attività di pesca sull'imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell'autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

Art. 27

Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalla Giunta regionale la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro ⁽¹¹⁰⁾.

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

(110) Comma prima sostituito dall'*art. 23, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 23, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «1. Nelle acque interne i pescatori, dal quattordicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle Province la licenza di pesca di categoria A, senza l'obbligo di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.».

Art. 27-bis

Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura ⁽¹¹¹⁾.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell'acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.

3. La Commissione è composta da:

a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;

b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all'interno del territorio regionale.

4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:

a) il responsabile dell'Osservatorio socio-economico della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;

b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;

c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell'interesse rispetto alla tematica inserita all'ordine del giorno per la discussione.

5. La Commissione, all'esito dei lavori, può esprimere pareri o documenti d'indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.

6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

(111) Articolo aggiunto dall'[art. 24, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

Art. 27-ter

Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva ⁽¹¹²⁾.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva quale organo consultivo e di indirizzo per le tematiche afferenti alla pesca dilettantistica e sportiva, esercitate nel territorio regionale.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale delegato alla materia della pesca dilettantistica e sportiva ed è composta dai rappresentanti delle associazioni della pesca dilettantistica e sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate con successivo provvedimento di Giunta regionale.

3. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

(112) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 24, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 27-quater

Interventi a sostegno della pesca dilettantistica e sportiva ⁽¹¹³⁾.

1. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito bando, a concedere contributi a favore delle associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali riconosciute a livello nazionale o regionale, destinati a finanziare interventi aventi ricaduta nel territorio regionale finalizzati alla tutela e alla preservazione del patrimonio ittico e ambientale regionale, al contrasto del fenomeno del bracconaggio ittico, a favorire la divulgazione e la conoscenza delle normative di riferimento, nonché alla gestione delle specie invasive e dannose.

(113) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44, a decorrere dal 29 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge).

Art. 28

Pesca sportiva e dilettantistica.

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale, ed è proibita nella zona A ⁽¹¹⁴⁾.

3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

(114) Comma così modificato dall'art. 1, comma 25, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 29

Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'intero di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale ⁽¹¹⁵⁾.
3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Giunta regionale può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti ⁽¹¹⁶⁾.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone ⁽¹¹⁷⁾.

⁽¹¹⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.».

⁽¹¹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 26, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

⁽¹¹⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 62, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge)

Art. 30

Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ⁽¹¹⁸⁾.

1. La Giunta regionale può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ⁽¹¹⁹⁾.

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. La Giunta regionale verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale ⁽¹²⁰⁾.

4-bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica ⁽¹²¹⁾.

4-ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio ⁽¹²²⁾.

4-quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale ⁽¹²³⁾.

⁽¹¹⁸⁾ Per la proroga delle concessioni di cui al presente articolo vedi l'art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

⁽¹¹⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 27, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

⁽¹²⁰⁾ Comma prima sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «4. La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.».

⁽¹²¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

⁽¹²²⁾ Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

⁽¹²³⁾ Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della medesima legge).

Art. 31

Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Giunta regionale ⁽¹²⁴⁾.

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla *legge 16 febbraio 1942, n. 426*. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale ⁽¹²⁵⁾.

3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento regionale ⁽¹²⁶⁾.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi di gara fissi che possono essere dati in concessione ⁽¹²⁷⁾.

4-bis. [Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi di cui al comma 4] ⁽¹²⁸⁾.

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Giunta regionale può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione ⁽¹²⁹⁾.

5-bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7 ⁽¹³⁰⁾.

5-ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari ⁽¹³¹⁾.

- (124) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (125) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (126) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (127) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 28, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.».
- (128) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi abrogato dall'*art. 1, comma 28, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (129) Comma così modificato prima dall'*art. 4, L.R. 30 giugno 2006, n. 10* e poi dall'*art. 1, comma 28, lett. f), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (130) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.
- (131) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

Art. 32

Tabelle.

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all'installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'*articolo 33 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*.

2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 33*Sanzioni amministrative.*

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00 ⁽¹³²⁾.

1-bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca ⁽¹³³⁾.

1-ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso ⁽¹³⁴⁾.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5 ⁽¹³⁵⁾.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il

territorio di competenza, del *regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*, del Reg. 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, del regolamento regionale, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5 ⁽¹³⁶⁾.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento regionale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua ⁽¹³⁷⁾.

4-bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca ⁽¹³⁸⁾.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11-ter, concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Giunta regionale per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone ⁽¹³⁹⁾.

5-bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7 ⁽¹⁴⁰⁾.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00 ⁽¹⁴¹⁾.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Giunta regionale la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi e strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce ⁽¹⁴²⁾.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'*articolo 22-ter del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604* viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8-bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, la Giunta regionale dispone la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno ⁽¹⁴³⁾.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689* ⁽¹⁴⁴⁾.

10. [La Giunta regionale è tenuta ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza] ⁽¹⁴⁵⁾.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'*articolo 10, primo comma della legge n. 689 del 1981*.

(132) Comma così sostituito dall'*art. 27, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.».

(133) Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi così modificato dall'*art. 63, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74* della medesima legge).

(134) Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(135) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 13 marzo 2009, n. 4* e dall'*art. 27, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(136) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 13 marzo 2009, n. 4*, dall'*art. 27, comma 4, lettere a) e b), L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e dall'*art. 1, comma 29, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(137) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e dall'*art. 1, comma 29, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(138) Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 6, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(139) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 13 marzo 2009, n. 4*, dall'*art. 27, comma 7, lettere a), b), c), d) ed e), L.R. 11 maggio 2015, n. 9*, dall'*art. 63, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74* della medesima legge) e dall'*art. 1, comma 29, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(140) Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 8, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(141) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 9, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(142) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lettera d), L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*), dall'*art. 27, comma 10, lettere a), b), c) e d), L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e dall'*art. 1, comma 29, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(143) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 13 marzo 2009, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 29, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(144) Comma così modificato dall'*art. 63, comma 3, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74* della medesima legge).

(145) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, comma 29, lettera f), L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e poi abrogato dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*.

Art. 33-bis

Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus" ⁽¹⁴⁶⁾.

1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un'incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di "arbovirus" interviene per istituire un programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.
2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare in via prioritaria l'individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell'Istituto superiore di sanità.

(146) Articolo aggiunto dall'art. 28, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 33-ter

Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria ⁽¹⁴⁷⁾.

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

(147) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 17 gennaio 2017, n. 1*.

Art. 34

Ricorsi amministrativi ⁽¹⁴⁸⁾ ⁽¹⁴⁹⁾.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione, entro i termini e con le modalità di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199*.

(148) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 17, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 113, comma 1, della stessa legge*). Successivamente, l'*art. 2, comma 2, L.R. 10 febbraio 2017, n. 4* ha ripristinato la vigenza delle disposizioni del presente articolo.

(149) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'*art. 11, comma 3, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 35

Disposizioni finanziarie ⁽¹⁵⁰⁾.

[1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare l'importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provinciali nella misura minima del cinquanta per cento partire dall'esercizio 1999 ⁽¹⁵¹⁾ ⁽¹⁵²⁾.

2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.

3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:

- capitolo n. 75204 "Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca";

- capitolo n. 75206 "Interventi della Regione in favore della pesca e dell'acquacoltura"].

(150) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 30, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(151) Comma così sostituito dall'art. 43, primo comma, L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 e poi così modificato dall'art. 41, comma 4, L.R. 5 aprile 2013, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41, comma 5 della medesima legge).

(152) Con *Delib.G.R. 12 agosto 2014, n. 1527* sono stati approvati indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale, ai sensi del presente comma.

Art. 36 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati:

- a) la *legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50*;
 - b) la *legge regionale 15 novembre 1988, n. 60*;
 - c) l'*articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 18*;
 - d) l'*articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12*;
 - e) il *Reg. 20 luglio 1989, n. 3*;
 - f) il *Reg. 26 aprile 1996, n. 1*;
 - g) l'*articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6*.
-
-

Art. 37*Norma transitoria.*

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel *Reg. 20 luglio 1989, n. 3* così come modificato dal *Reg. 26 aprile 1996, n. 1*, nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma dell'*articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50* così come modificato dalla *legge regionale 1° luglio 1996, n. 18*.

Art. 38*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ⁽¹⁵³⁾.

(153) Atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione di urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dal presente articolo, la presente legge entra in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto.